MANUALE

DELLE

LEGGI, REGOLAMENTI E DISCIPLINE

RELATIVI ALLA PROFESSIONE

DELL'INGEGNERE ED ARCHITETTO CIVILE

COMPILATO

DA ANTONIO CANTALUPI

Seconda edizione
riveduta dall'Autore.

VOL. I.°

MILANO
PRESSO L' EDITORE LIBRAJO ANGELO MONTI
Contrada del Cappello, N. 4023.

MANUALE

DELLE

LEGGI, REGOLAMENTI E DISCIPLINE

RELATIVI ALLA PROFESSIONE

DELL' INGEGNERE ED ARCHITETTO CIVILE

MANUALE
DELLE
LEGGI, REGOLAMENTI E DISCIPLINE
INTORNO
ALLE STRADE, ALLE ACQUE
ED ALLE FABBRICHE
NON CHE
AD ALTRI RAMI RELATIVI ALLA PROFESSIONE
DELL' INGEGNERE ED ARCHITETTO CIVILE

COMPILATO
DA ANTONIO CANTALUPI
I. R. Ing. delle Pubbl. Costruz. di Lombardia.

Seconda edizione riveduta dall'Autore.

VOLUME I.

MILANO
Presso l' Editore Librajo Angelo Monti
Contrada del Cappello n.° 4023.

1851.

PREFAZIONE

Se riescono utili all' ingegnere i Manuali e Prontuarj che vanno compilandosi dell' una o dell' altra delle scienze ad esso appartenenti, non meno utile deve risultare un Manuale delle leggi che hanno relazione ai varj lavori che lo riguardano. Senza parlare degli ingegneri che trovansi applicati alle pubbliche costruzioni, o di quelli dedicati al servizio dei corpi tutelati e dei comuni, i quali devono costantemente modellare le loro operazioni secondo che è prescritto dalle norme e discipline relative, qualunque ingegnere od architetto civile fa d' uopo che si attenga ne' propri elaborati alle leggi ed ai regolamenti stati in varie epoche emanati in ogni ramo costituente la di lui professione. Le fabbriche in fatti che si costruiscono per le ordinarie

abitazioni sì in città che fuori, quelle che vengono erette per l' attivazione di qualche ramo d' industria, i cavi che possono essere aperti per la condotta delle acque, la flottazione nei fiumi, la coltivazione del riso, l' aprimento delle miniere, l' erezione dei forni fusorj, l' attivazione delle macchine a vapore, e tante altre imprese che non giova qui enunciare sono tutte regolate da apposite leggi, e non vengono concesse dalla pubblica amministrazione se non sotto l' osservanza di alcune condizioni che risultano dalle stesse leggi e regolamenti.

La cessata Direzione Generale d' acque e strade, penetrata essa pure della utilità di aver riunite in poche pagine tutte le disposizioni che da essa e dal Governo venivano emanate, pubblicava negli anni 1806 *e* 1808 *la sua Raccolta delle leggi, omettendo però tutte quelle determinazioni che strettamente non riguardavano gl' ingegneri d' acque e strade. Anche in questi ultimi tempi si sono pubblicate diverse raccolte delle leggi amministrative, più o meno estese, che giustamente vennero riconosciute di somma utilità, e furono per conseguenza bene accette alle persone a cui erano particolarmente destinate. Considerando però che taluna di dette raccolte venne compilata allo scopo di servire di guida nella pubblica amministrazione in genere, e tal altra si è limitata a pochi rami appartenenti all' ingegnere, che tutte poi non danno che un sunto delle leggi e dei regolamenti amministrativi, sembravano queste insufficienti a fornire una sicura guida all' in-*

gegnere nelle proprie operazioni. E tanto più si venne confermando in questa opinione riflettendo che nelle migliori di dette raccolte, per essere state pubblicate nel Governo Veneto, trovansi citate delle disposizioni e dei regolamenti che non ebbero mai vigore nel Governo Lombardo, laddove veggonsi tralasciate diverse determinazioni state da quest' ultimo emanate ed omesse dal Governo Veneto. Ed anche laddove havvi coincidenza nelle disposizioni le diversità delle date e dei numeri di protocollo generano non poca confusione nelle conseguenti citazioni.

È quindi scopo di questo Manuale di porgere in paragrafi l' essenza di tutte le leggi specialmente in vigore nel territorio lombardo che hanno relazione all' ingegnere ed architetto civile, e che trovansi qua e là sparse nel Bollettino delle leggi e negli Atti ufficiali, marcando ben anche quelle anteriori alla pubblicazione dello stesso Bollettino che non furono mai derogate, non meno che le disposizioni della cessata Direzione Generale d' acque e strade, e dell' attuale Direzione Generale delle pubbliche costruzioni, non che gli avvisi pubblicati dal Municipio di Milano per la salute, l' ornato e la sicurezza di questa città. E poichè taluna delle leggi o discipline subirono posteriormente delle modificazioni, molte delle quali non risultano dal suddetto Bollettino delle leggi, così in questo Manuale verranno presentate contemporaneamente anche le stesse modificazioni colle date e coi numeri delle Circolari Governative con cui furono emanate.

Si è creduto poi conveniente di indicare nelle note le diverse determinazioni pubblicate dal Governo Veneto, in ciascun ramo appartenente agli ingegneri, onde essi possano più diffusamente conoscere tutte le discipline vigenti nel Regno unito, e perchè si renda questo Manuale possibilmente utile, non solo ai Lombardi, ma ben anche ai Veneti (*).

Per maggior chiarezza, e per agevolare il rintracciamento delle leggi e discipline in esso contenute, detto Manuale viene diviso in sette parti in corrispondenza delle varie materie su cui versano le stesse leggi.

Consistono queste nelle seguenti:

Parte I. Strade.
» *II. Acque.*
» *III. Fabbriche.*
» *IV. Igiene e sicurezza pubblica.*
» *V. Stime degli stabili per vendite od affitti.*
» *VI. Boschi e miniere.*
» *VII. Studi e condizioni per essere ammesso all' esercizio della professione d' ingegnere ed architetto civile, e tariffe con cui ne vengono regolate le competenze.*

Nel caso poi che qualche parte contenga gran copia delle stesse leggi e determinazioni, sono queste divise in capitoli e sezioni che riguardano le cose sì generali che particolari.

(*) *Le notizie relative alle determinazioni emanate dal Governo Veneto vennero desunte dalle opere del Lorenzoni e Del Colle, e da quel Bollettino delle leggi.*

Finalmente l' opera resta chiusa da un prospetto, dinotante in ordine cronologico tutte le leggi, regolamenti e discipline state consultate per la compilazione di questo manuale, coll' indicazione di tutti i paragrafi che vi hanno relazione.

Nel porre alla luce questo lavoro altro scopo non ebbi che quello di agevolare agli ingegneri l' applicazione di tutte quelle leggi e discipline che voglionsi da essi conosciute, onde non incorrere nel grave inconveniente o di non poter effettuare l' opera ideata, oppure di ritardarne l' esecuzione forse con pregiudizio di chi la commette. Oso quindi sperare da' miei colleghi la loro indulgenza se per avventura, ad onta d' ogni mio sforzo, non avessi potuto corrispondere pienamente ai loro desiderj, trattandosi di un argomento per sè difficile, che abbracciando tanto la parte tecnica quanto la parte amministrativa, richiede studj e cognizioni in ambedue questi rami che sono di non lieve estensione.

AVVERTENZE.

Ove non sarà diversamente indicato, si riterranno appartenenti al Governo Lombardo tutte le disposizioni e discipline che verranno di mano in mano citate. Devono però eccettuarsi tutte le leggi emanate durante il cessato Governo Italiano, essendo queste state estese a tutti Dipartimenti di quel Regno.

Si sono poste a piè di pagina tutte le note di poca estensione, onde facilmente si presentino al lettore, collocando alla fine di ciascuna parte le altre più diffuse che avrebbero occupato troppo spazio.

PARTE PRIMA

STRADE

CAPITOLO I.

PRINCIPJ GENERALI

SEZIONE I.

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE.

1. Le strade sono o private o comunali o regie. — Le strade aperte da uno o più possidenti nel fondo di loro proprietà ed a particolare loro comodo, quantunque anco gravate di pubblica servitù, sono private. — Le strade le quali servono principalmente a comodo del comune, sono comunali. — I.° Le strade che si chiamano postali. II.° Quelle per cui dalla città centrale di una provincia si passa alla città centrale di un' altra. III.° Quelle che per essere molto frequentate servono al commercio esterno, sono tutte strade regie.

Decreto 20 maggio 1806 sulle strade, artic. 1, 2, 3, 4.

2. Si ritengono pure fra le strade regie quelle che circondano le città, e chiamansi di circonvallazione, salvo il caso in cui per contratto si fosse in altri trasfuso l' obbligo della manutenzione di esse.

Piano delle strade pubblicato nel 1777 (*a*), art. 4.

(*a*) Sull' applicazione degli antichi editti stati pubblicati dal regime austriaco anteriormente al Governo italiano, la Cancelleria Aulica Riunita con dispaccio 16 gennajo 1835, N. 124-6, comunicato colla circolare Governativa 28 febbrajo, detto anno, ha soggiunto: « che « sembrava doversi adottare per principio che tali editti e regolamenti « fossero validi *ipso facto* pel ripristino del dominio austriaco quando

Legge 27 marzo 1804, art. 11.

3. Le piazze, gli spazj nella parte che serve all'uso delle strade, i ponti ed altri edificj destinati alla continuazione e conservazione delle strade, gli argini in quanto servono al medesimo oggetto, entrano nella classe rispettiva delle strade cui appartengono.

Legge suddetta, art. 8.

4. I Consigli o Convocati comunali propongono alla I. R. Delegazione provinciale la soppressione di quelle strade che credono inutili. La nota di queste strade si pubblica per dar luogo al reclamo degl'interessati: non risultando opposizione ragionevole, la Delegazione autorizza il Consiglio comunale a sopprimerle.

Legge suddetta, art. 9, 12, 13, 14 e 15.

5. Presso ciascuna Deputazione comunale o Municipalità debbe trovarsi un elenco delle strade comunali

« non fossero stati sostituiti da altre leggi, od almeno aboliti sotto il « regno d'Italia, e si dovette riflettere agli azzardi ed imbarazzi che « debbono derivare all'Amministrazione in un paese il quale non ebbe « già a cambiare semplicemente di dominazione colle regole di un « tranquillo ed ordinato passaggio, ma subì invece tutte le vicende « degli sconvolgimenti passati, ed in fine una radicale riorganizzazione « ne'suoi principj fondamentali in ogni ramo e forma d'amministra- « zione e nell'estensione e riparto del suo territorio. In tali casi il « principio accennato trae con sè necessariamente la conseguenza di « conflitti degli antichi ordinamenti colle attuali leggi, instituzioni, co- « stumi e forme sociali di frazionaria solidità di molte leggi quando « alcune disposizioni non ne siano più eseguibili o siano cessate per « altre leggi susseguite, di facilitare l'arbitrio nella esecuzione man- « cando le autorità ed i modi di procedura d'allora, di ricadere nel- « l'imbarazzo della complicazione delle leggi e della loro discordanza « nello stesso territorio governativo ed altri gravi inconvenienti che « facilmente si presentano al riflesso.

« L'applicazione in ispecie degli editti con disposizioni penali è una « vera sorpresa degli amministrati quando non sia preceduta dalla « ripubblicazione. »

Boll. delle leggi. Parte I, 1835.

Siccome però tutti gli editti che verranno di mano in mano citati nel presente manuale furono e sono tuttavia applicati all'evenienza dei casi quando le leggi e regolamenti italici non provvedono sufficientemente, così pare che una tale determinazione non debba estendersi agli stessi editti che si ritengono tuttavia in vigore nelle provincie che costituivano l'antica Lombardia austriaca.

esistenti nel suo circondario, approvato dalla I. R. Delegazione provinciale, colle mappe corrispondenti. Quest' elenco deve indicare la rispettiva loro lunghezza, larghezza, andamento e laterali confini.

Il medesimo, ove sia stato pubblicato secondo il prescritto dalla legge 27 marzo 1804, e non sia nata nel termine di due mesi legale opposizione, fa prova in materia di strade per tutti gli effetti di ragione.

Si pratica lo stesso per le strade private affette da servitù a favore del pubblico.

6. Dall' elenco delle strade comunali non può cancellarsene alcuna se non per deliberazione della rappresentanza comunale, che viene approvata dall' I. R. Delegazione provinciale ove non siavi ragionevole motivo o reclamo in contrario.

Legge 27 marzo 1804, art. 17.

7. Per la soppressione delle strade private affette da servitù a pubblico comodo sono necessarie le medesime formalità.

Legge suddetta, art. 18.

SEZIONE II.

COSTRUZIONE DELLE STRADE.

---

a) *Strade regie in genere.*

Decreto 20 maggio 1806 sulle strade, art. 7.

8. La larghezza di una strada regia non può essere minore di metri 5, 949, braccia mil. 10, nè maggiore di metri 8, 329, braccia mil. 14.

Non si comprendono in tale larghezza i marciapiedi, i quali non devono essere più larghi di metri 1, 190, braccia mil. 2.

I marciapiedi rimangono separati dalla strada col mezzo di due file di paracarri.

Decreto suddetto, art. 8.

9. Nella montagna, e dove altre circostanze lo richiedessero, le larghezze indicate possono restare diminuite secondo il bisogno.

Decreto suddetto, art. 6 e 10.

10. Deve procurarsi, per quanto è possibile, che il piano delle strade sia più alto di quello delle campagne laterali, e si estenda in lunghezza orizzontalmente.

Decreto suddetto, art. 9.

11. La superficie della strada è arcuata in modo che *scolino per essa facilmente le acque.* Di qua e di là lungo la strada sono scavate le fosse opportune per riceverle, ove le circostanze lo permettano.

La scarpa delle fosse verso la strada è declive quanto occorre per sostenere la ripa e per diminuire il precipizio nelle cadute.

Decreto suddetto, art. 11.

12. I ponti e gli edificj che si costruiscono lungo le strade regie devono averne la larghezza. I ponti e gli edificj che vi esistono attualmente debbono avere la larghezza necessaria pel comodo passaggio ed essere difesi da ripari laterali (*b*).

(*b*) Giusta la determinazione dell' I. R. Governo di Lombardia 17 gennajo 1845, N. 952-165, nessun ponte può dirsi di sicuro e comodo passaggio che non sia munito di opportuni ripari.

13. Il coperto degli acquedotti che attraversano le strade è fatto possibilmente in modo che vi si possa sovrapporre tutta la materia necessaria ad assodare la strada senz' alterare il piano ordinario della stessa.

Decreto 20 maggio 1806, art. 12.

14. Lungo le strade regie vi sono le pietre milliarie, e dovunque la strada incontri il confine tra due comuni si pone un' iscrizione per denotarlo.

Decreto suddetto, art. 13 e 14.

b) *Strade regie di II e III ordine.*

15. Le strade di secondo e terz' ordine in occasione del loro riattamento conservano il loro attuale andamento, e non viene proposta veruna alterazione di linea, nè verun rettifilo senza che la proposizione non sia pienamente giustificata dall' evidente ed apposito calcolo delle spese comparate di ricostruzione e manutenzione, dal quale risulti un reale vantaggio all' I. R. Erario, ben inteso che le viste della maggior bellezza della linea stradale o della brevità del cammino non servono d' appoggio alla innovazione se non se associate a quelle della maggior economia nelle opere.

Massime della Direzione generale d' acque e strade, 3 ottobre 1811, art. 1.

16. La larghezza assegnata a simili strade poste in pianura non è maggiore di metri 5, 949, ritenendo bastante la detta larghezza pel cambio di qualunque siasi carro o vettura.

Massime suddette, art. 2.

17. La larghezza assegnata alle strade di montagna non è maggiore di metri 3, 57, nè minore di metri 2, 677. Quest' ultimo limite di larghezza è adottato nel solo caso che le circostanze locali impediscano o rendano eccessivamente costosa la riduzione della strada a maggiore dimensione.

Massime suddette, art. 3.

Per supplire poi al cambio delle grandi vetture, che non potrebbe effettuarsi, ritenute le sovrastabilite dimensioni della strada, si lasciano degli spazj, o si aprono delle piazzette a determinate distanze sulla linea stradale, approfittando di quei punti od accidenti della montagna che permettono la libera visuale ai transitanti dalla prima alla seconda, dalla seconda alla terza, dalla terza alla quarta, e così successivamente nella serie delle dette piazzette.

Il numero di tali spazj o piazzette, la loro ampiezza ed il sito della loro collocazione vengono determinati dall' ingegnere, il quale giustifica gli estremi ch' egli avrà avuti di vista nella redazione di questo articolo nel suo progetto.

Massime della Direzione generale d' acque e strade, 3 ottobre 1811, art. 4.

18. Quando la natura e le circostanze particolari non permettono fisicamente la costruzione delle dette piazzette per le strade di montagna, oppure che attesa la qualità del rocco da escavarsi in falda alla strada, la spesa per la formazione delle medesime ecceda o anche eguagli a un di presso quella che importerebbe una maggior sezione in larghezza della strada onde renderla suscettibile del cambio delle vetture, in allora l' ingegnere può estendere la detta larghezza sino a quel limite che possa bastare al detto cambio. La larghezza però in tal caso (ritenuta la circostanza che i carri di montagna sono di minor ampiezza di quelli di pianura) non può giammai eccedere i metri 5.

Massime suddette, art. 5.

19. Verificandosi il caso contemplato nel detto paragrafo 18, è obbligo dell' ingegnere di unire al progetto:

I. Il conto di paralello fra la spesa occorrente per la formazione della strada col cambio delle vetture e quella che farebbe di mestieri volendovi supplire colle piazzette, onde risulti pienamente giustificata la convenienza di declinare dal sistema delle dette piazzette, che si ritiene per norma costante nella costruzione di tutte le strade di montagna:

II. L' indicazione della larghezza delle vetture ordinarie in uso nella provincia o provincie su cui cade la strada da costruirsi, onde rimanga giustificato che le dimensioni assegnate alla sezione trasversale della medesima non eccedano i bisogni del cambio.

Massime suddette, art. 6.

20. La pendenza da assegnarsi alle strade di montagna può essere ordinariamente del sei per cento, e qualora le circostanze particolari del luogo obbligassero ad aumentarla, è della saviezza dell' ingegnere, quando l' aumento ecceda il dieci per cento lo stabilire delle tratte di riposo pressochè orizzontali, le quali vadano a riprendere le livellette ascendenti o discendenti in continuazione della strada. Il numero, le dimensioni e la situazione delle dette tratte di ri-

poso sono consigliate dalle circostanze e dalla natura del luogo.

21. Ritenuto che le dimensioni sovrastabilite per le strade in montagna da ricostruirsi escludono affatto l'impianto dei paracarri, resta di conseguenza escluso tale impianto su tutti quei tronchi di strada in continuazione già costrutti, de' quali occorresse di proporre il riattamento benchè le attuali loro dimensioni lo permettessero.

Massime della Direzione generale d'acque e strade, 3 ottobre 1811, art. 7.

22. In quelle località ove la strada, sia in piano, sia in monte, trovandosi limitata da valli o torrenti, o anche da canali navigabili od irrigatorj, presentasse de' pericoli reali di caduta, in allora l'ingegnere può proporre dei paracarri o delle sbarrate in difesa del posto pericoloso, ben inteso che i profili e le sezioni unite al progetto dimostrino col fatto la necessità assoluta di tali opere, che si considerano come addizionali e fuori del sistema ordinario di costruzione.

Massime suddette, art. 8.

23. L'asse delle strade da ricostruirsi tanto in pianura quanto in montagna col sistema economico di cui ora si tratta, le quali fossero in continuazione di altre strade già costrutte sotto maggiori dimensioni, è determinato dall'ingegnere al più perfetto incontro di queste, all'oggetto che qualora per altre viste o per cambiamento di circostanze economiche convenisse di dare a quelle una maggiore ampiezza, possa essere eseguita l'opera addizionale senza difetto o interrompimento nell'intera linea stradale.

Massime suddette, art. 9.

Anche la costruzione degli edificj attraversanti le dette strade viene architettata in modo che l'asse dei medesimi e la loro conformazione non faccia ostacolo al loro ingrandimento, qualora venisse questo domandato necessariamente dal caso sovraesposto.

24. Nella redazione dei progetti di simili strade, le quali fossero bordeggiate, da uno o da ambedue i lati, da fossi o canali di privata ragione, l'ingegnere produce le sezioni delle strade disegnate completamente, cioè indicanti *la mezzaria* ed il livello del fondo di essi fossi o canali, all'oggetto che possano essere prefiniti esattamente i cigli e le scarpe laterali della strada, e determinati positivamente gli obblighi dei proprietarj

Massime suddette, art. 10.

dei detti fossi e canali mediante le opportune diffidazioni di mantenere in assetto le ripe anche con apposite palafitte ed inspallature ove occorra, in modo che non abbia a menomamente pregiudicarsi o attenuarsi dai dilatamenti la larghezza assegnata alla strada.

Massime della Direzione generale d' acque e strade, 3 ottobre 1811, art. 11.

25. le strade in pianura sono conformate in due pioventi, escluse quelle tratte nelle quali non può adottarsi un tale sistema in causa dei caseggiati laterali. L' imbrecciamento o l' insabbiamento si fa su tutta la larghezza della strada, escluse però le banchine laterali che sono di larghezza cadauna metri 0, 595. Il colmo della carriera imbrecciata non eccede il 1/24 della sua totale larghezza, e può essere minore in ragione della maggiore consistenza del fondo della strada medesima a giudizio dell' ingegnere.

Massime suddette, art. 12.

26. Le strade in montagna sono costrutte in un sol piovente in senso opposto alla valle o al torrente, onde impedire che le colature del monte sovrastante non producano in esse delle frane, al qual oggetto viene costrutto un fosso colatore fra il monte e la strada medesima, il quale riceve le dette colatizie per iscaricarle nella sottoposta valle o nel torrente mediante gli opportuni cunettoni di ciottoli da costruirsi a determinate distanze. L' imbrecciamento od insabbiamento sulle dette strade di montagna può essere eseguito in generale in dimensioni sudduple riguardo al solido di quello delle strade in pianura, salve sempre quelle modificazioni che credesse l' ingegnere convenienti a seconda delle circostanze speciali del luogo (*c*).

c) *Strade comunali.*

Decreto 20 maggio 1806, art. 15.

27. La larghezza di una strada comunale non può essere minore di metri 4, 759, braccia otto milanesi.

(*c*) Non ostante le massime superiormente indicate dal § 15 al § 26 inclusivi, la cessata Direzione generale d' acque e strade ha avvertito che con ciò non intese che fosse tolto ai singoli ingegneri di poter soggiungere ne' casi parziali quelle osservazioni che giovassero a far conoscere l' esistenza di circostanze particolari, le quali consigliassero a dipartirsi pel caso stesso dalla rigorosa esecuzione di dette massime.

28. Nelle montagne ed ove altre circostanze lo richiedessero, la larghezza indicata può essere diminuita secondo il bisogno. In questo caso si lasciano di tratto in tratto degli spazj pel comodo cambio dei ruotanti e delle vetture (*d*).

Decreto 20 maggio 1806, art. 16.

29. Si applicano a questa classe di strade i §§ 10, 11, 12, 13 e 14 suddetti.

Decreto suddetto, art. 17.

d) *Strade private.*

30. Le strade private gravate di servitù pubblica sono mantenute in modo che servano comodamente all' uso cui sono destinate.

Decreto suddetto, art. 23.

31. Resta quindi onninamente proibito di lasciare in abbandono le suddette strade sotto pena della refezione di ogni danno e spesa pel conseguente adattamento in caso di riconosciuta riprovevole renitenza. In questa disposizione vengono compresi anche i ponti e muri, le tombe ed altri simili edifizj e ripari sovra le strade predette come annessi ed accessorj alle medesime.

Editto 26 aprile 1784 sulle strade, art. 1.

(*d*) Nella costruzione ed adattamento delle strade comunali, tanto in montagna quanto in pianura, possono benissimo essere applicate le disposizioni contenute nei §§ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, relative alle strade regie di secondo e terz' ordine.

SEZIONE III.

SPESE PER LE STRADE.

Decreto 20 maggio 1806, art. 24.

32. Le strade regie si costruiscono e si adattano a spese dell' I. R. Erario.

Decreto suddetto, art. 27.

33. I comuni costruiscono, adattano e mantengono le loro strade coi mezzi che sono a loro disposizione o che loro vengono assegnati dalle Autorità competenti.

Decreto suddetto, art. 29 e 30.

34. La riparazione o conservazione delle strade private gravate di servitù pubblica sta a carico dei proprietarj delle stesse, salve le particolari convenzioni e consuetudini. Quanto alle strade private non gravate di pubblica servitù, si osservano le disposizioni di ragione.

Decreto suddetto, art. 25.

35. I ponti ed altri edificj situati sopra canali manufatti che attraversano le strade tanto regie che comunali, si mantengono e riparano dai proprietarj o utenti dei rispettivi canali, salvo a termini di ragione ogni titolo o legittimo possesso in contrario.

Editto 26 aprile 1784, art. 7.

Questi ponti devono avere la lunghezza eguale alla larghezza delle rispettive strade, e formarsi indistintamente di pietra o di cotto. In tale disposizione sono pure compresi anche i proprietarj di quelle acque che fino ad ora hanno attraversato le strade tanto regie che comunali per guado e scoperte, le quali devono essere tombinate a loro spese nel sovraespresso modo.

Decreto 20 maggio 1806, art. 26.

Legge 27 marzo 1804, art. 30.

36 La costruzione e riparazione dei muri o altri simili sostegni lungo le pubbliche strade, qualora questi servano unicamente a difendere o sostenere i fondi adjacenti, sta a carico de' loro possessori; se poi abbia per oggetto la solidità e conservazione della strada, sta a carico di questa. La spesa si divide in ragione d'interesse quando l'opera abbia un oggetto promiscuo (*e*).

(*e*) Quando la pubblica amministrazione coll' adattamento di una regia strada non occupa il fondo altrui, ma toglie od altera soltanto gli accessi dei fondi privati posti lungo la strada stessa, non è essa

37. Nel caso di necessità o convenienza di dover costruire un nuovo pavimento ad una strada o piazza coperta di sola terra ed asserita di ragione privata, sottoposta a servitù pubblica, si lascia al proprietario la scelta o di farlo in forma lodevole a proprie spese, e di pensare alla successiva manutenzione del medesimo, ovvero di abbandonare l'opera all'Amministrazione pubblica; ed in questo caso il proprietario, di conformità al Piano stradale 1777, s'intenderà decaduto dal suo diritto. Dal suddetto obbligo però sono esenti quei proprietarj i quali colla demolizione delle loro case convertirono in piazza o strada l'area su cui hanno un pieno dominio che non perdettero col procurare al pubblico un comodo maggiore; si dichiara parimenti salva l'adequata indennizzazione ai proprietarj di qualche sito a titolo oneroso, qualora per pubblico comodo e benefizio si volesse privarli della cosa acquistata o renderla ad essi gravosa e di deteriore condizione.

Editto 26 aprile 1784, art. 18.

38. I contratti che si stabiliscono relativi alla riparazione e manutenzione delle strade tanto regie che comunali, si fanno sempre in via d'appalto all'asta pubblica.

Legge 27 marzo 1804, art. 44.

39. Non si può prescindere da questa formalità senza espressa deroga del Governo per circostanze particolari, o nei casi di provata urgenza (*f*).

Legge suddetta, art. 45.

tenuta a verun indennizzo, nè a sostenere dispendj per ripristinare gli accessi predetti o per togliere quei danni che ai terzi possono essere derivati, non altro in ciò avendo essa fatto per forma del § 1305 del Codice civile, che usare entro giusti limiti del proprio diritto.

Il medesimo principio deve quindi valere anche riguardo agli accessi delle strade comunali che incrocicchiano le postali, od a quei corsi d'acqua privati, che in conseguenza dell'adattamento della strada sofferto avessero una qualunque alterazione.

Decr. del Gov. Ven. 27 *sett.* 1839, *n.* 39642-5300.

(*f*) Non si può in verun caso deviare dai metodi dell'asta, nè in massima può mai il Governo permetterlo. In qualche singolo caso dove circostanze locali, o *esperimenti d'asta caduti senza effetto,* oppure qualche altro motivo degno di riguardo lasciassero realmente desiderare

Piano delle strade, 1777, art. 46.

In quest' ultima ipotesi trattandosi di strade comunali è facoltativo alle Deputazioni amministrative di provvedervi nelle forme regolari, dandone contemporaneamente notizia all' I. R. Delegazione provinciale col mezzo del R. Commissario distrettuale.

Legge 27 marzo 1804, art. 46.

40. Le deliberazioni seguite all' asta sopra i predetti oggetti vengono sottoposte all' approvazione dell I. R. Delegazione provinciale.

Legge suddetta, art. 47.

Decreto 6 maggio 1806, art. 64.

Decreto 20 detto, art. 21.

41 È interdetto a tutti i membri delle RR. Delegazioni, de' Municipj e Deputazioni comunali, a tutti gli impiegati ne' loro uffizj e a tutti gli impiegati pubblici per oggetti stradali l' aver parte diretta o indiretta tanto per sè quanto per interposta persona, ne' predetti appalti sotto pena della immediata destituzione e della perpetua incapacità di coprire qualunque carica od impiego pubblico per l' avvenire. Il decreto di tale destituzione viene pubblicato.

Legge 27 marzo 1804, art. 28 e 32.

42. È in facoltà dei comuni di vendere a loro profitto il terreno che eccedesse nelle strade di loro spettanza la larghezza prescritta dai regolamenti. — Il prodotto è versato nella cassa comunale a credito particolare delle strade (1).

Legge suddetta, art. 33.

43. Possono più comuni appartenenti ad un istesso distretto unitamente incaricarsi della manutenzione di un tronco di strada inserviente al comodo comune.

Legge suddetta, art. 36.

44. È in facoltà del Governo l' autorizzare i comuni a contrarre debiti fruttiferi per oggetto di strade, purchè presentino nelle rendite comunali una dote sufficiente per gli interessi e successiva ammortizzazione.

Legge suddetta, art. 38.

45. I pedaggi che si esigevano dallo Stato sopra ponti comunali vanno a beneficio dei comuni che ne assumono il mantenimento.

Legge suddetta, art. 39.

46. I pedaggi sopra ponti comunali a' quali non è annesso alcun diritto di regalia e perciò non compresi nella disposizione della legge 5 pratile anno VI, sono ceduti dai possessori ai rispettivi comuni, qualora que-

o rendessero anzi necessaria una qualche eccezione alla regola in quanto riguarda l'Amministrazione politica, dovrà essere di volta in volta invocata la speciale autorizzazione dell'Eccelsa I. R. Cancelleria Aulica Riunita.
Man. del Colle, pag. 139.

sti lo domandino, previa la indennizzazione dovuta a termini di ragione.

47. Le disposizioni dei due paragrafi precedenti non comprendono i pedaggi d'acqua, cioè i porti ossiano ponti volanti o ponti di barche sui fiumi o canali.

Legge 27 marzo 1804, art. 40.

48. I comuni incaricati della ricostruzione dei ponti giudicati utili alle comunicazioni interne sono autorizzati a riscuotere sopra i detti ponti, e in indennizzazione della spesa che avranno sostenuta, un diritto di pedaggio.

Decreto 24 agosto, 1805, art. 1.

49. Questo diritto viene stabilito dal Governo sopra proposizioni delle Congregazioni provinciali e centrali.

Decreto suddetto, art. 2.

50. Esso non può essere percetto che fino all'intero rimborso della spesa di ricostruzione, che sarà stata incontrata dai comuni.

Decreto suddetto, art. 3.

SEZIONE IV.

POLIZIA DELLE STRADE.

Editto sulle strade, 26 aprile 1784, art. 6.

Decreto 20 maggio 1806, art. 36.

51. È vietato a chiunque di occupare e pregiudicare il fondo delle strade coll' allargamento de' fossi, coll' estensione delle siepi e ripe, colle abusive piantagioni, colla espansione soverchia di rami degli alberi, colla caduta di alcuni di essi che nello svellersi abbia guastato le ripe, col gettare sopra esse strade lo spurgo de' fossi e delle roggie, col negligentare le prescritte ispallature ed opportune spazzature, alle quali si dichiarano obbligati anche i conducenti acque colatizie, e finalmente coll' irregolare costruzione dei ponti e delle tombe di ragione privata attraversanti le pubbliche strade, e molto più coll' intraprendere qualche nuova opera sopra le medesime senza la debita preventiva permissione della competente Autorità, avvertendo che sarà bensì salvo il ricorso all'I. R. Governo per chi si trovasse aggravato dalle prese determinazioni, ma non potrà por mano all'opera suddetta se non nel caso che venga superiormente deciso a di lui favore.

Editto 26 aprile 17 4, art. 12.

52. È proibito a chiunque l' abuso di spargere in qualunque tempo ed in qualunque modo sopra le strade porzione alcuna, benchè minima, di paglia, e dei così detti *melgazzi*, e di qualsivoglia altra materia atta a far concime, e di gettarvi dai campi terra, sassi od altra materia come sopra, sotto pena di scudi dieci per ciascuna contravvenzione se si tratterà di strade regie, e di scudi due per ciascuna contravvenzione se si tratterà di strade comunali (2).

Editto suddetto, art. 16.

53. Non è permesso al possessore di una strada o piazza aperta al passaggio comune di lasciarvi in tempo di notte per qualunque pretesto alcun inciampo, e molto meno di occupare tali siti con stabili fabbriche se non avrà prima provato concludentemente il titolo della pretesa proprietà e la facoltà di edificare sul fondo di cui si tratta.

54. Gli edifizj posti sulle strade debbono essere mantenuti in modo che non ne possa venir danno nè alla strada nè ai passeggieri, dai possessori di quelli o da chi vi è interessato.

Decreto 20 maggio 1806, art. 37.

55. Le strade urbane non possono venire in maniera alcuna ingombrate nè di giorno nè di notte.

Decreto suddetto, art. 31.

56. Se per esercizio di commercio o per la vendita dei commestibili occorre a taluno di occuparne una porzione, è tenuto di chiederne la permissione all'Autorità locale, che può negarla od accordarla colle limitazioni che stimasse opportune di apporvi.

Decreto suddetto, art. 32.

57. Nel caso che qualche fabbricato minacci rovina, l'Autorità locale ordina la riparazione, ed il proprietario è obbligato di eseguirla immediatamente, altrimenti viene eseguita *ex officio* e a spesa del proprietario. Se poi il proprietario preferisse la demolizione del fabbricato rovinoso, deve il proprietario stesso eseguirla immediatamente; in caso diverso viene eseguita *ex officio* a spese del medesimo.

Decreto suddetto, art. 33.

58. Nel caso della demolizione, i provvedimenti, perchè non soffrano danno le case contigue, ed i risarcimenti dei danni ch'esse fossero per riportarne, sono a carico di chi ha fatto demolire.

Decreto suddetto, art. 34.

59. Nel tempo che le case si riparano o si fabbricano dalla parte della strada, i possessori sono obbligati di tenervi un segnale per avvertirne i passeggieri ponendovi i necessarj lumi la notte, ed i convenienti ripari anche di giorno. Similmente dove il pavimento dei terrazzini o poggiuoli sia di una lastra detta di *bevola* o simile, la cui lunghezza ordinaria ecceda le oncie 20 (met. 1, 00) e lo sporto le oncie 12 (met. 0, 60) e che il sasso non rientri nel muro almeno cinque oncie (met. 0, 25) e la grossezza sia minore di un'oncia e mezzo (met. 0, 08), i proprietarj devono apporvi il sostegno delle mensole, ed i rispettivi ufficj si fanno carico di prescrivere questa cautela nelle licenze che rilasciano per poter eseguire tali opere, e che devono ricercarsi qualunque sia il piano della casa in cui s'intende di farle eseguire. Al predetto scopo, e perchè anche così esige la pubblica polizia, non possono altresì tenersi vasi

Decreto suddetto, art. 35.

Editto 26 aprile 1784, art. 21.

di fiori fuori delle finestre, come neppure sui poggioli e terrazzini.

Decreto 20 maggio 1806, art. 38.

60. Non si possono disporre le fabbriche in una nuova linea, che però non alteri la strada, senza permesso delle Autorità comunali. Esse nell' accordarlo prescrivono le condizioni necessarie pel comodo servizio del pubblico e per la pianta regolare delle strade secondo i tipi generali che avranno ottenuta l'approvazione dal Governo.

SEZIONE V.

DISPOSIZIONI GENERALI.

61. La conservazione e la polizia delle strade sono sotto l'immediata vigilanza e tutela del Governo. Egli può in conseguenza far visitare le strade, regolarne la direzione e l'ampiezza, e far eseguire i lavori occorrenti a carico di chi ne ha l'obbligo in caso di trascurata manutenzione.

Legge 27 marzo 1804, art. 34.

62. Oltre le Autorità locali a termini degli articoli 32 e 45 del decreto 6 maggio 1806, i maestri di posta sono tenuti d'informare la R. Delegazione rispettiva, tosto che si manifesti qualche guasto nelle strade che appartengono alle loro stazioni.

Regolamento 20 maggio 1806, art. 40.

63. Ogni possidente è tenuto a vendere il terreno necessario per le strade pubbliche, ed anche per l'escavazione delle ghiaje o sabbie occorrenti alla loro costruzione o riparazione, e viene indennizzato a norma del § 365 del Codice universale austriaco.

Legge 27 marzo 1804, art. 43.

§ 365 del Codice civile.

64. Tutti quelli che possiedono fondi fronteggianti le strade, tanto regie che comunali, sono obbligati a tener tagliati i rami delle siepi e piante protendenti sulle strade stesse, come pure sono tenuti a conservare riparati i muri a secco che difendono i loro fondi lungo le sopraccitate strade, sgombrandole dai sassi caduti dai medesimi muri (*g*).

Editto 26 aprile 1784, art. 8.

(*g*) L'obbligo qui ingiunto ai proprietarj di tener tagliati i rami delle piante protendenti sulle pubbliche strade si uniforma pienamente alle disposizioni portate dal § 422 del Codice universale austriaco, ove vien detto: « Che ogni proprietario può svellere dal fondo proprio le « radici dell'albero altrui, e tagliare i rami pendenti nello spazio del- « l'aria che sovrasta al suo fondo o trarne qualunque altro vantaggio. »

La Delegazione provinciale di Milano in base a tali disposizioni di legge emanava le circolari 28 luglio 1831, n. 19194-1110, e 17 luglio 1832, n. 19712-936, colle quali furono invitati i proprietarj delle

Editto 26 aprile 1784, art. 9.

65. Tutti quelli che hanno roggie od altrimenti conducono acque in contiguità delle strade, oltre all'ordinaria arginatura ed ispallatura, devono regolare le loro acque, massimamente nell'occasione degli adacquamenti, in modo che non debordino sopra le strade, prestandosi a quelle ulteriori arginature, inspallature ed altre operazioni che verranno prescritte per l'adattamento delle rispettive strade, o verranno ordinate da chi nei singoli casi ha la facoltà di prescriverlo.

Decreto 23 agosto 1810.

66. Per rimovere poi una delle principali cause che contribuiscono al deperimento delle pubbliche strade, fu determinata la larghezza dei quarti delle ruote dei carri e delle vetture secondo il peso delle medesime.

Decreto 14 dicembre 1810.

67. E poichè la spesa per la costruzione e manutenzione delle strade regie venne dichiarata a carico dello Stato, furono aboliti varj diritti di barriera che esistevano sulle strade regie in alcune provincie, riservata la indennizzazione dei possessori di tali diritti, come pure dei creditori, a favore de' quali se ne trovasse obbligato il prodotto da verificarsi e liquidarsi secondo i principj e le forme prescritte dalle leggi generali del Regno.

Notificaz. govern. 14 febbrajo 1821, n. 690-109.

Non pertanto dall' attuale Governo fu dichiarato che quei privati o quelle società private che intraprendessero la costruzione di una strada artificiale (argine) là dove prima non ve n'era, e che la mantenessero in uno stato buono e carreggiabile, potranno nell' atto di rassegnare il progetto e prima d' intraprendere il lavoro, domandare a titolo di condizione per tale impresa il diritto di un pedaggio proporzionato, che sarebbe loro accordato pel periodo di cinquant' anni decorribili dal giorno in cui la strada artificiale sarà portata a termine.

piantagioni lungo le strade a voler tagliare entro un breve termine tutti i rami delle stesse piantagioni che sovrastavano al piano stradale, compresi i fossi colatori e le rive, quando queste fossero di pubblica ragione, colla diffidazione che in caso d' inobbedienza si sarebbe proceduto *ex Officio*, applicando inoltre le multe portate dai veglianti regolamenti stradali. Simile determinazione si è data dalla regia Delegazione di Padova coll' avviso 11 dicembre 1840 e riportata per esteso nella nota (2) riferibile al § 52.

68. I contravventori alle disposizioni che si riferiscono al regolamento 20 maggio 1806 incorrono nella multa non maggiore di italiane lir. 100. Questa viene dichiarata dalle Deputazioni comunali, salvo il ricorso all' I. R. Delegazione provinciale.

Decreto 20 maggio 1806, art. 42.

69. Gli impotenti al pagamento delle multe, soggiaciono all'arresto nella misura di un giorno per ogni cinque lire italiane dell' ammontare della multa prescritta.

Circolare govern. 1 luglio 1823.

70. Le contravvenzioni ai regolamenti ed alle leggi in materia di strade, sono conosciute dalle Autorità amministrative, le quali applicano ben anche le multe portate dalle stesse leggi e regolamenti.

Decreto 20 giugno 1813, art. 2.

CAPITOLO II. (*)

APPALTI DI OPERE PUBBLICHE.

SEZIONE I.

DELLA LOCAZIONE E CONDUZIONE DI OPERE IN GENERE

(dal *Codice civile austriaco.*)

71. Se alcuno per una determinata mercede in danaro si obbliga a prestar dei servigi o ad eseguire un lavoro, nasce il contratto di locazione e conduzione di opere.

§ 1151 del Codice austriaco.

72. Tostochè una persona ordina un lavoro od un'opera, si suppone che abbia anche acconsentito per la conveniente mercede. Se questa non è stabilita da convenzione, nè dalla legge, viene determinata dal Giudice.

§ 1152 *id.*

73. Chi ha ordinata l'opera può recedere dal contratto, quando vi siano difetti essenziali che rendano

§ 1153 *id.*

(*) Tanto le disposizioni contenute nel presente capitolo, quanto quelle comprese nei successivi III e IV sull'occupazione dei fondi privati e depennazione dell'estimo non riguardano solamente le strade, ma benanche altre opere pubbliche. Ad ogni modo si è creduto conveniente di aggregarle a questa Parte in quanto che l'uso e l'applicazione vi succede in essa più di frequente.

l'opera inetta all'uso, o che fossero contrarj all'espressa convenzione. Se non vuole recedere o se i difetti non siano essenziali, nè contrarj alla convenzione espressa, può domandare o la correzione dei difetti, o la conveniente indennizzazione, ed a questo fine ritenere una parte proporzionata della mercede.

§ 1154 del Codice austriaco.

74. Se il locatore dell' opera non adempia per sua colpa la sua promessa entro il tempo stabilito come condizione, il conduttore non è più obbligato ad accettare la cosa da lui ordinata, e può anzi esigere l' indennizzazione pel danno che gliene derivasse. Ma il conduttore eziandio che fosse in mora nel pagamento della mercede, deve dal canto suo indennizzare pienamente del danno il locatore dell' opera.

§ 1155 *id.*

75. È dovuta al locatore una congrua indennizzazione anche pe' servigi e lavori non eseguiti, se pronto egli a darvi compimento ne sia stato impedito da colpa del conduttore, o per caso avvenuto nella di lui persona, ovvero se in generale abbia sofferto danno a motivo della perdita di tempo.

§ 1156 *id.*

76. Di regola la mercede è dovuta a lavoro terminato; ma se il lavoro si divide in certi tempi o in certe parti dell' opera, ovvero se il lavoro porta delle spese che il locatore non si abbia assunte, questi può, anche prima che sia terminata l' opera o il lavoro, esigere una parte della mercede corrispondente al lavoro o all'opera, e il rimborso delle spese impiegatevi.

§ 1157 *id.*

77. Se la materia preparata per eseguire l'opera, o l'opera medesima in tutto o in parte perisce per mero caso fortuito, il danno è a carico del padrone della materia o dell'opera. Che se il conduttore ha somministrata una materia manifestamente inetta ad essere lavorata in modo conforme allo scopo, sarà responsabile del danno il locatore dell' opera, se per questo motivo il lavoro riesca difettoso ed abbia egli ommesso di avvertirne il conduttore.

§ 1158 *id.*

78. In dubbio se l'opera commessa debba riguardarsi per un contratto di compra e vendita, o di locazione e conduzione d' opera, si presume il secondo di questi contratti quando chi ordina l'opera ne somministra la materia. Se poi la materia fu somministrata

da quello che presta l' opera, si presume che il contratto sia di compra e vendita.

79. Se alla locazione di opere sonovi congiunti altri patti accessorj, si osserveranno le disposizioni di legge proprie di ciascuno di essi.

§ 1159 del Codice austriaco.

80. Le persone che hanno locata l'opera loro per un tempo determinato o sino al compimento di un determinato lavoro, non possono senza un legittimo motivo abbandonare il lavoro, nè essere congedate prima che sia scorso il tempo e portata l'opera al suo termine. Se il lavoro viene interrotto, ciascuna delle parti è risponsabile per la propria colpa, ma nessuna pel caso fortuito.

§ 1160 *id.*

81. Soltanto per circostanze urgenti può l' assunto direttore dell' opera o lavoratore affidare ad un altro l' affare commessogli, ed anche in questo caso è risponsabile della sua colpa nella scelta della persona.

§ 1161 *id.*

82. La locazione delle opere, rispetto alle quali si suole avere riguardo alla particolare abilità della persona, si scioglie colla morte dell' operajo, ed i suoi eredi possono soltanto pretendere il prezzo della materia idonea preparata ed una parte della mercede corrispondente al valore del lavoro già fatto. Se muore chi ha ordinata l' opera, debbono i suoi eredi continuare nel contratto o indennizzare il locatore.

§ 1162 *id.*

SEZIONE II.

NORME GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEI CAPITOLATI D' APPALTO.

Sovrana Risoluz. 27 agosto 1819, portata a notizia colla Notificazione govern. 5 novembre d. anno.

Notificaz. govern. 22 luglio 1820.

Circolare govern. 20 luglio 1839.

83. Nei contratti che vengono stipulati tanto per l' interesse erariale quanto per ogni altro corpo tutelato, deve essere tolta la clausola della rinuncia ai rimedj ordinarj di giustizia, dovendo invece stabilirsi che se dall' un canto è libero alle Autorità pubbliche, oppure quelle a cui spetta d'invigilare sull'esecuzione del contratto, di prendere tutte le misure atte all'esatta osservanza del contratto stesso, rimane dall'altro canto ai contraenti intatto il diritto di rivolgersi ai Tribunali di giustizia per tutti quei titoli e competenze che credessero poter loro risultare dal contratto medesimo (*a*).

Notificazione 17 settembre 1815.

Circolare govern. 23 gennajo 1822, n. 13995-3689, e 13 marzo d. anno, n. 4767-591.

84. Non devono ammettersi offerte ulteriori dopo la chiusa dei protocolli o processi verbali delle aste pubbliche state debitamente annunciate, e regolarmente eseguite per oggetti risguardanti tanto l'interesse dello Stato, quanto quello dei comuni o di qualunque altro corpo tutelato, riservato però all'Autorità superiore in occasione che le verrà sottoposto per la relativa approvazione il deliberato d'asta di annullare la medesima ogni qualvolta le risultassero motivi fondati di avvenute irregolarità, ed in quei casi nei quali l'esito della licitazione fosse ridondato a pregiudizio della stazione appaltante. È quindi ingiunto che nei relativi capitoli abbiasi sempre ad esprimere tale condizione, che deve pure inserirsi nei processi verbali delle aste medesime.

Circolare govern. 14 maggio 1820.

85. In qualunque capitolato d' appalto è pure da includersi il seguente articolo: « Le pubbliche casse « non dovranno riconoscere veruna cessione di sorta « nè di appalti, nè di crediti degli appaltatori o di

(*a*) Regolamento 29 luglio 1839 del Governo Veneto.

« altri privati verso l'amministrazione dello Stato o « dei comuni, a meno che tale cessione non sia pre- « viamente acconsentita dalla stazione appaltante, alla « quale dovrà essere fatta la presentazione della ces- « sione a cura di chi ha interesse che la detta ces- « sione abbia il suo effetto. »

86. Nei nuovi contratti di manutenzione o negli appalti di opere di nuova costruzione, viene sempre incluso nel prezzo delle opere anche il pagamento dei diritti di pedaggio ove si verifichi il bisogno, assoggettando in tal modo gli appaltatori al pagamento delle tasse medesime.

Circolare govern. 19 agosto 1822, n. 22989-3973.

87. È sempre da comprendersi nei capitoli di qualunque opera il patto speciale che non verrà fatto alcun bonifico all' appaltatore pei lavori non contemplati nel suo contratto che si fossero da lui eseguiti senza ordine in iscritto, non che per le variazioni arbitrariamente operate, anzi si renderà responsale lo stesso appaltatore dell' importo delle medesime, ed inoltre soggetto a tutte le riforme che in conseguenza occorressero nei lavori, e ciò senza compenso alcuno, oltre il pagamento dei danni che fossero per derivare ai terzi (*b*).

Circolare govern. 20 maggio 1822, e 26 novem. 1825, n. 15546-4358.

(*b*) Circolare del Governo Veneto 26 gennajo 1824. — Inoltre il Governo Veneto coll' altra circolare 15 giugno 1822 ha imposto di inserire nei capitolati d'appalto la seguente condizione: « Se all' atto « pratico del lavoro si manifestasse il bisogno di qualche opera addi- « zionale non contemplata nel progetto, l' appaltatore è obbligato ad « eseguirla a tutto suo carico quando l' importo da valutarsi secondo « il prezzo di delibera non sia maggiore del due per cento del prezzo « medesimo. Se poi l' importo è maggiore, è tenuto parimenti l' ap- « paltatore ad eseguirla, ma ha diritto al pagamento della somma « eccedente il detto due per cento. Non potrà però in questo secondo « caso dar mano al maggior lavoro addizionale se prima non vi sia « stato autorizzato dal Governo e per esso dalla Regia Delegazione « sopra la perizia che l' ingegnere direttore avrà avuto cura di redigere « e presentare con tutta sollecitudine, eccettuati i casi di un' urgenza « assoluta, ove ogni ritardo fosse pericoloso, in cui l' ingegnere di- « rettore è autorizzato a far intraprendere subito il lavoro; salvo sol- « tanto l' obbligo di renderne immediatamente consapevole l' ingegnere « in capo, e col mezzo di lui la Regia Delegazione e il Governo. »
Lorenzoni, § 1050.

Circolare govern. 10 dicemb. 1832. n. 36460-5275. Circolare dell'Amministrazione dei comuni, 28 novembre 1808.

88. Nei capitolati d'appalto deve pure includersi l'articolo con cui il deliberatario è legato alla sua obblazione tostochè ha firmato il protocollo d'asta, laddove il Regio Erario od il comune non è tenuto che dopo la ratifica della licitazione.

Circolare govern. 8 agosto 1840, n. 21802-2568.

89. Nel caso che si trovasse necessario di stabilire nei capitoli una multa convenzionale qualora l'appaltatore ritardi il compimento dei lavori oltre il termine convenuto, l'articolo relativo deve essere del seguente tenore: « Sarà preciso dovere dell'appaltatore di dare « compiute le opere nel termine convenuto, essendosi « a questo termine avuto espresso riguardo nella sta- « tuizione del prezzo per modo di costituire il ter- « mine stesso un elemento del contratto. Mancando « l'appaltatore a questo patto, verrà il prezzo mede- « simo ridotto di lir. . . . per ogni giorno di lavoro « quando il ritardo stesso dipenda da colpa dell'ap- « paltatore. Malgrado però questa riduzione di prezzo « rimane fermo alla stazione appaltante il diritto di « provvedere *ex officio* all'esecuzione, e di conseguire « il reintegro de' danni che potessero derivare dal « ritardo al compimento dei lavori (*c*). »

Circolare govern. 29 agosto 1832, n. 25266-2208.

90. Non venendo per parte dei migliori offerenti adempiuto ai contratti d'asta conchiusi con l'Erario Sovrano e le Autorità, pubblicando a tenore delle convenzioni un nuovo sperimento d'asta, debbono a loro giudizio determinare la somma del prezzo di grida della seconda licitazione. Di regola si dee stabilire per la seconda licitazione appunto quel prezzo di grida sul

(*c*) Il Governo Veneto colla circolare 3 settembre 1834 ha trovato conveniente invece di far includere nei capitoli di manutenzione di opere stradali l'articolo seguente: « Che quand'anche non occorresse « il caso di procedere alle misure d'ufficio stabilite dal decreto « 1.° maggio 1807, nulladimeno quando dietro il primo invito l'ap- « paltatore non si fosse prestato a quelle operazioni che sono inerenti « al suo contratto pel buon mantenimento dell'opera assunta, s'in- « tenderà ch'egli abbia a soggiacere alla multa del sesto della rata « semestrale ed al pagamento delle spese di visita, sorveglianza, ecc., « alle quali colla propria trascuranza avesse data occasione. »

Lorenzoni, appendice pag. 147.

quale nella precedente asta vennero fatte delle offerte; se poi per motivi particolari sembrasse conveniente di fissare un altro prezzo di grida, se ne deve riportare l'assenso da quell'Autorità superiore, nelle attribuzioni della quale cade l'oggetto. — In verun caso possono le persone obbligate per contratto verso l'Erario inferire, ossia fondare delle eccezioni contro la validità e le conseguenze legali della seconda asta in causa della misura del prezzo di grida stabilito. Non comparendo al secondo esperimento d'asta alcuno che sia disposto ad assumere il contratto in base al prezzo di grida, si possono accettare offerte al disotto (ovvero, secondo le circostanze, al disopra) del prezzo fiscale, e la prima offerta dee contemporaneamente servire di base all'ulteriore sperimento. — A compimento della cosa deesi ancora rimarcare in seguito alla Sovrana Risoluzione 30 giugno 1832, che rispetto a quelle licitazioni nelle quali non fu stabilito alcun prezzo fiscale, come sovente verificasi negli acquisti di materiali ove si aspettano semplicemente le obbligazioni degli aspiranti pel licitato oggetto, non occorre alcuna particolare disposizione, mentre, come è chiaro, nella seconda licitazione di questa natura deesi procedere affatto ugualmente come nella prima. — Ma se in qualche singolo caso si trovasse più conveniente d'adottare in via di eccezione nella seconda asta un prezzo di grida, in tal caso devesi per questo adottare (come era stabilito nella circolare governativa 22 novembre 1826) l'ultimo prezzo di delibera, a meno che per motivi speciali non venisse fissato un prezzo fiscale diverso, pel quale devesi provocare l'adesione superiore. — Del resto, amendue le norme qui ordinate tanto riguardo alle licitazioni che hanno per base un prezzo fiscale, quanto riguardo a quelle nelle quali di regola non si adotta alcun prezzo di grida, debbono sempre inserirsi nel pubblico avviso d'asta, come pure nel capitolato d'asta da pubblicarsi, affinchè possano, come conformi al contratto, riportarsi nelle stipulazioni relative, onde prevenire così tutte le eccezioni eventuali per parte d'imprenditori che mancassero al contratto.

Circolare govern. 5 febbrajo 1833, n. 3431-501.

Le premesse disposizioni sono applicate anche alle imprese che interessano i comuni e gli stabilimenti tutelati per cui sono fatte le occorrenti diffidazioni ai concorrenti agli appalti (*d*).

Circolare govern. 12 giugno 1821, n. 14055-2536.

91. Nei capitoli o nei contratti d'appalto per opere pubbliche, resta assolutamente vietato di imporre delle condizioni contrarie alle leggi ed ai regolamenti quando non siano autorizzate per espressa disposizione del Governo, a meno che qualche urgente circostanza non lo richieda; nel qual caso però si deve almeno riportare l'approvazione dell'I. R. Delegazione provinciale, la quale informa il Governo per sua intelligenza e per quelle disposizioni che esso trovasse opportune.

Circolare govern. 4 ottobre 1840, n. 35172-4222.

92. Qualora delle società composte di sudditi esteri presentassero alla Cancelleria Aulica Riunita, ovvero alle Autorità costituite delle provincie, delle offerte per eseguire nell'interno della Monarchia austriaca delle fabbriche od altre costruzioni di *pubblica ragione*, e che la Cancelleria Aulica Riunita, oppure le Autorità provinciali non trovassero dal canto loro già conveniente di licenziarle immediatamente, tali offerte prima di ammetterle definitivamente, debbono essere ogni volta preventivamente umiliate alla Sovrana Decisione.

Circolare della Direzione generale d'acque e strade 29 maggio 1812, n. 4456.

93. Nei capitoli generali per l'appalto di opere pubbliche ove trattasi di far luogo a delle indennizzazioni ai proprietarj dei terreni ed edificj da occuparsi stabilmente per l'esecuzione delle opere stesse sono poste le seguenti condizioni:

« L'indennizzazione competente ai proprietarj per
« occupazioni di terreni, edificj ed altre proprietà che
« saranno state designate e determinate nel piano
« dell'opera, o che verranno regolarmente determi-
« nate in appresso nell'esecuzione dell'opera stessa,
« resterà a carico dell'amministrazione d'acque e strade.

« Sarà bensì a carico dell'appaltatore l'indenniz-
« zazione di tutti quegli altri danni che venissero ca-
« gionati alle altrui proprietà indipendentemente dalla
« reale e perpetua occupazione dei terreni o demoli-
« zioni di edificj, determinate nel piano dell'opera, o

(*d*) Circolari del Governo Veneto 19 settem. 1832 e 8 febb. 1833.

« che potessero essere determinate successivamente
« nell'esecuzione dell'opera stessa, come pure di tutti
« quei danni che fossero cagionati per fatto proprio
« ed arbitrario dell'appaltatore. »

94. Per prevenire ogni giudiziale contestazione sui sequestri che potessero essere ammessi sulle rate scadute a favore degli appaltatori, viene posto nei capitoli generali il seguente articolo:

Circolare della Direzione generale d'acque e strade 20 marzo 1811, n. 1413.

« Le rate dei pagamenti dovute agli appaltatori
« in corso di opere, si ritengono di ragione del te-
« soro pubblico e vincolate all'obbligo di essere esclu-
« sivamente convertite nella continuazione e perfezione
« dei lavori, cosicchè l'appaltatore non potrà consi-
« derarsi che come un semplice depositario, nè potrà
« acquistarne la libera disposizione se non dopo ulti-
« mata e collaudata l'opera, riservandosi espressamente
« la stazione appaltante sopra tali rate il diritto di
« pegno. »

95. Resta espressamente vietato di indicare nelle descrizioni e capitolati delle opere per adattamento di selciato e simili il quantitativo dei vecchi ciottoli ritenuto servibile, bastando all'uopo la prescrizione in genere che si dovranno dall'appaltatore reimpiegare nel nuovo selciato que'soli vecchi ciottoli i quali presenteranno le qualità, forma e dimensioni volute dal contratto. Ove poi fosse il caso di doversi precisamente assicurare del quantitativo dei sassi nuovi da impiegarsi, allora il contratto dovrà essere appoggiato al principio di tutti numerarli o misurarli per la stessa ragione per cui si misura anche la ghiaja.

Circolare della Direzione delle pubbliche costruzioni 24 gennajo 1822, n. 4308 del 1821.

96. Nei capitoli di opere che portino l'uso della polvere da mina si deve includere l'articolo seguente:

Decreto governativo, n. 7620-1291 del 1822, e Circolare della Direz. gener. delle pubbl. costruz. 11 luglio d. anno, n. 2286.

« Sarà obbligo dell'appaltatore di presentare di mano
« in mano all'ingegnere direttore la bolletta giustifi-
« cante la leva dell'occorrente polvere dalla dispensa,
« ed in nessun caso e per qualunque motivo sarà
« lecito all'appaltatore medesimo o suoi commessi di
« provvedere polvere straniera nemmeno sotto pretesto
« di non poter aver subito quella di regia privativa,
« mentre non solo le dispense sono sempre provve-
« dute d'una discreta quantità di tal genere, ma sa-

« pendosene preventivamente il bisogno si possono « invocare gli ordini occorrenti per qualunque quan« tità maggiore. »

Circolare della Direzione generale d'acque e strade 20 maggio 1810, n. 2855.

97. Nei capitoli d'appalto per l'esecuzione delle opere pubbliche non viene mai compreso alcun articolo che accordi qualunque anticipato pagamento a favore dell'intraprenditore, e tutt'al più si può dalla Superiorità in qualche caso speciale accordare l'importo della rata tostochè l'appaltatore abbia adoperato nel lavoro tanta parte di materiali che equivalga all'ammontare della rata stessa.

Circolare della Direzione generale d'acque e strade 22 marzo 1810, n. 1717.

98. Resta ingiunto in via di norma che in qualsivoglia capitolato d'appalto deve porsi un articolo con cui venga severamente proibito all'appaltatore di cedere o sub-appaltare i lavori che furono da lui assunti.

Circolare govern. 16 maggio 1820, n. 11890-1920.

99. Nei contratti che vengono conchiusi per qualunque lavoro pubblico, devono con apposito capitolo diffidarsi gli appaltatori a munirsi delle relative scritture di contratto, onde presentarle all'ingegnere collaudatore in occasione della visita di collaudazione, con dichiarazione che altrimenti questa non verrà eseguita, e si terranno a loro carico le maggiori spese che deriveranno dal perditempo cagionato al collaudatore, facendosene la sottrazione sull'importare della rata corrispondente.

SEZIONE III.

DISCIPLINE CHE SI PREMETTONO ALL'APRIMENTO DELL'ASTA.

100. Tostochè il Governo ha approvata la preventiva perizia del lavoro da appaltarsi, l'I. R. Delegazione provinciale è in dovere di pubblicare colle stampe un avviso invitante chiunque voglia concorrere all'appalto a presentarsi nel locale determinato per lo sperimento dell'asta nel giorno stabilito.

Decreto 1 maggio 1807, art. 1.

101. L'affissione e pubblicazione deve sempre precedere quindici giorni almeno l'aprimento dell'asta; si richiede un termine di venti giorni per le opere valutate più di lire ventimila, ed un termine più lungo, se la qualità dell'appalto e le circostanze lo esigono.

Decreto suddetto, art. 2.

102. Devono inoltre marcarsi nell'avviso invitatorio: 1.° la qualità delle opere, il luogo e tempo in cui si vuole l'esecuzione, e la durata degli anni della successiva manutenzione; 2.° presso chi restano, per l'ispezione libera agli aspiranti, il piano de' lavori da eseguirsi, ed il capitolato generale e speciale dell'appalto; 3.° il luogo, il giorno e l'ora in cui verrà aperta l'asta.

Decreto suddetto, art. 3.

103. La pubblicazione ed affissione dell'avviso si fa per l'ordinario nel comune ove l'opera deve eseguirsi, nel capo-luogo della provincia e suoi distretti. Ma per gli appalti di opere di qualche rilevanza a carico dello Stato, si estende anche alla Centrale del Regno ed ai principali comuni delle provincie circonvicine alla sede del lavoro, nei quali si tengono per solito mercati o fiere, ed in tempo della maggior concorrenza.

Decreto suddetto, art. 4.

104. Per ottenere rapidamente cotesta estesa pubblicazione, la Delegazione della provincia in cui deve eseguirsi l'opera, dirama alle rispettive Delegazioni delle altre provincie un numero di esemplari dell'avviso invitatorio, ed esse sono a vicenda obbligate a

Decreto suddetto, art. 5.

prestarsi alla pubblicazione, la quale si fa colle stesse solennità che si praticano per tutti gli altri bandi, proclami, e decreti governativi.

Decreto 1 maggio 1807, art. 6.

105. Le relazioni delle seguite pubblicazioni nel capoluogo della propria provincia e nel comune ove l' opera si eseguisce, devono risultare a piedi di una copia dell'avviso stampato; e queste copie sole, munite di relazione, formano parte integrante degli atti d'asta.

Decreto suddetto, art. 7 e 8.

106. Se nel luogo ove deve tenersi l' incanto, od eseguirsi il lavoro, si stampa qualche foglio periodico, è cura della Delegazione provinciale di farvi inscrivere l' invito d' asta. — Alle porte poi esterne degli ufficj avanti di cui deve tenersi l'asta, e nel comune o comuni nel cui circondario è compreso il luogo del lavoro, gli avvisi invitatorj devono mantenersi affissi finchè non sia seguita la deliberazione, sostituendone altre copie ove fossero levati i primi affissi.

Decreto suddetto, art. 9.

107. Si ritiene per norma inviolabile che le aste non possono aprirsi se non in luogo pubblico ove sia libero l' accesso a qualsivoglia concorrente ed in presenza dell' I. R. Delegato provinciale, e, dove questi non esistesse, in presenza dell' I. R. Commissario Distrettuale, o di un apposito ufficiale delegato a ricevere e registrare le oblazioni.

SEZIONE IV.

DISCIPLINE E FORME DELL' ESECUZIONE DELL' ASTA.

108. È vietato a chiunque degli aspiranti all' asta l' allontanarsi dalla sala ove si tiene l' incanto sotto qualunque pretesto. I contravventori a questo divieto vengono dichiarati *ipso facto* fuor d' asta, e si restituisce loro immediatamente il relativo deposito.

Circolare govern. 28 aprile 1828, n. 40259-1041, art. 1.

109. Alla stessa ingiunzione del precedente paragrafo sono assoggettati quelli che tenessero fra loro durante la gara ed il calor dell' asta discorsi sotto voce per qualsiasi pretesto, come pure coloro che facessero in qualunque modo dei segni equivoci, o sospetti di collusione, e che introducessero persone estranee sotto pretesto di avere maggiori dichiarazioni o simili.

Circolare sudd., art. 2.

110. Le R. Delegazioni provinciali e gli II. RR. Commissarj distrettuali sono rispettivamente incaricati di tener nota di quegli individui che fossero stati allontanati dall' asta per alcuno dei suddetti titoli di contravvenzione, onde determinare se abbiano ad essere interdetti dal comparire a nuove aste.

Circolare sudd., art. 3.

111. Le suespresse discipline sono rese manifeste all' atto dell' apertura d' asta a tutti gli aspiranti pel loro rispettivo contegno e diffidazione all' evenienza dei singoli casi, ed un esemplare delle medesime viene di volta in volta affisso nella sala ove si tiene l' incanto.

Circolare sudd., art. 4.

112. Sono abolite le discipline dell' asta a candela ardente, come non sono ammesse le offerte in via di schede segrete.

Decreto 1 maggio 1807, art. 10.

113. È permesso a chiunque di presentare e far registrare nel protocollo d' ufficio avanti l' aprimento dell' asta la sua oblazione scritta ed accompagnata da idonea sicurtà. Tali offerte sono comunicabili a richiesta di chicchessia.

Decreto suddetto, art. 11.

Decreto 1 maggio 1807, art. 12.

114. Le oblazioni prive dell' atto di sicurtà, quelle che portassero la condizione di non valere in caso d' asta, o altra incompatibile, e quelle che non venissero, almeno nell' apertura dell' asta, garantite sufficientemente, non sono ammesse, e vengono riputate come non fatte, nè si possono leggere, nè registrare nell' atto d' asta.

Decreto suddetto, art. 13.

115. Nel giorno destinato per l'esperimento dell'asta si pubblicano e registrano in primo luogo le offerte che fossero state preventivamente insinuate al protocollo d'ufficio come sopra, e sulla migliore si fa luogo alla successiva licitazione.

Decreto suddetto, art. 14.

116. L' atto d' asta, ossia processo verbale del suo aprimento, richiama per lo meno: 1.° l' ordine che autorizza l' intrapresa o l' appalto dell' opera; 2.° il piano o descrizione de' lavori; 3.° le condizioni dell' appalto; 4.° le cedole invitatorie ed i certificati delle seguite pubblicazioni; 5.° finalmente il registro delle offerte contemplato dal precedente paragrafo colla indicazione della qualità delle cauzioni indotte dai singoli oblatori, ed il deliberamento, che poi succederà a favore dell' ultimo miglior offerente.

Decreto suddetto, art. 15.

117. Quando non siano state fatte offerte preventive alla licitazione, si apre l' asta sul prezzo di stima, il quale è ritenuto pel limite maggiore nell'appalto passivo delle opere.

Decreto suddetto, art. 16.

118. In presenza degli aspiranti riuniti nel locale dell' asta, il Delegato provinciale, o chi ne fa le veci, ordina che sia letto ad alta ed intelligibile voce, l'atto ossia processo verbale, già preparato nei termini del § 116. — Seguita la lettura, il tubatore d' ufficio ripete la somma, sulla quale è aperta l'asta, e di mano in mano che vengono fatte le offerte, se ne fa menzione nel processo verbale, marcando le cauzioni dagli offerenti insinuate negli atti, od i depositi di somme effettive in luogo di quelle.

Decreto suddetto, art. 17.

119. Fermandosi la gara degli offerenti, si proclama replicatamente l' ultima migliore offerta, da pubblico tubatore o araldo a suon di tromba, o con tamburo colla soggiunta *per la prima volta*, e colla domanda agli astanti se alcuno voglia offerire di più; e sopra

ulteriore silenzio, si ripetono ancora le proclamazioni collo stesso stridore, e colla soggiunta *per la seconda volta*, e così si ricomincia di nuovo ogni volta che venga da alcuno fatta miglior offerta, e che in appresso resti per qualche periodo di tempo fermata la licitazione.

120. Si accorda almeno l'intervallo di circa un quarto d'ora ogni volta che alcuno, o più oblatori, domandano indugio per deliberare.

Decreto 1 maggio 1807, art. 18.

121. Dopo proclamata per la seconda volta la migliore offerta, senza che alcuno l'abbia ribassata, deve ripetersi lo stridore colla indicazione di un proporzionato spazio di tempo agli oblatori non maggiore di un'ora, nè minore di un quarto d'ora, a migliorare il partito. Laddove in tale ultimo indugio non siasi fatto ulterior partito, viene chiuso l'incanto colla dichiarazione *per la terza ed ultima volta*, e si procede alla deliberazione a favore dell'ultimo miglior offerente, quantunque gli altri non avessero ritirate le indotte cauzioni o depositi rispettivi.

Decreto suddetto, art. 19.

122. Avanti la prescrizione del sopra indicato termine all'ultimo sperimento, è facoltativo alla stazione appaltante, ossia all'ufficio presso cui si tiene l'asta, di sospendere la deliberazione, ove si creda opportuno. In tal caso si fa proclamare dal tubatore agli astanti il giorno ed ora in cui si continuerà l'incanto. L'ultimo offerente resta sempre vincolato in maniera che il nuovo sperimento si apre sopra l'ultima sua oblazione.

Decreto suddetto, art. 20.

123. Se la protrazione dell'ultimo sperimento è al di là del giorno immediatamente successivo, deve in questo caso rinnovarsi anche la pubblicazione degli avvisi invitatorj, almeno nel comune ove si tiene l'asta, coll'intervallo non minore di tre giorni.

Decreto suddetto, art. 21.

124. Per lo contrario, se dopo fatte le proclamazioni come sopra, si trovi conveniente di deliberare, si faccia o non si faccia ulterior partito di miglioramento, si stabilisce pel terzo ed ultimo sperimento agli astanti il suddetto termine non maggiore, come sopra, di un'ora, nè minore di un quarto d'ora.

Decreto suddetto, art. 22.

125. La commisurazione della decorrenza di quest'ultimo termine deve farsi o col mezzo di un oro-

Decreto suddetto art. 23.

logio deposto sul tavolo alla vista degli astanti, o di un oriuolo a polvere.

Decreto 1 maggio 1807, art. 24.

126. Se durante il termine stabilito non vien fatta ulteriore oblazione, s'intende colla sua decorrenza fatta la deliberazione a favore della già proclamata migliore offerta. — In questo caso chi presiede all'asta, pronuncia ad alta ed intelligibile voce la seguita deliberazione, e fa ripeterla da un tubatore od inserviente d'ufficio.

Decreto suddetto, art. 25.

127. Quando poi in detto termine vien fatto miglior partito, non si attende più lo stabilito termine; anzi si rimuove immediatamente l'orologio, e si rinnovano le proclamazioni di prima e seconda volta; e così si ricomincia di nuovo ogni volta che venga fatto un miglior partito.

Decreto suddetto, art. 26 e 27.

128. Non è ammesso alla licitazione se non chi sia munito d'idonea sicurtà od abbia depositata una somma sufficiente a garantire l'indennità dell'appalto, tanto se offre in proprio nome, come per persona dichiaranda nell'atto della deliberazione. — Non ostante però un tale deposito e la di lui perdita, il deponente non resta liberato dall'obbligo di risarcire gli ulteriori danni, spese ed interessi che potessero derivare alla stazione appaltante nel caso che la di lui offerta non fosse mantenuta.

Decreto suddetto, art. 28 e 29.

129. La delibera non ha luogo se non vi sia stato il concorso all'asta di più oblatori. Non sono considerati per più oblatori all'effetto di poter deliberare quelli che presentano una stessa persona per fidejussore, o che l'uno si offra sicurtà per l'altro. Nel caso di un sol oblatore, o di più oblatori aventi come sopra la stessa persona per sicurtà, o facenti figura di sicurtà o di oblatori, qualora per le circostanze si trovasse conveniente da chi assiste all'asta la deliberazione, l'effetto di questa s'intende sempre dipendente dal puro arbitrio dell'Autorità Superiore, malgrado che nel rimanente fossero state osservate le formalità prescritte coi paragrafi precedenti.

———

SEZIONE V.

NORME PER STABILIRE I DEPOSITI E LE CAUZIONI.

130. I depositi a cauzione delle aste restano fissati in ragione del dieci per cento del prezzo di stima (*e*).

Circolare govern. 24 giugno 1828, n. 17570-2696, art. 1.

131. Le fidejussioni a cauzione dei contratti, quando si tratti di opere di nuova costruzione, si propongono di volta in volta dall' ingegnere autore del progetto nella misura richiesta dalla natura ed importanza dell' opera e dalle circostanze; sulla quale proposizione deve decidere l' ufficio cui spetta l' approvazione del progetto e del contratto (*f*).

Circolare sudd., art. 2.

132. Le cauzioni pei contratti di manutenzione consistono nell' importo di un' annata di canone (*g*).

Circolare sudd., art. 3.

(*e*) Circolare 10 ottobre 1828 del Governo Veneto.

(*f*) Colla circolare 30 gennajo 1834, n. 2834-374, il Governo Veneto ha dichiarato che le rate pattuite a favore degli appaltatori scadenti non debbono accogliersi a fidejussione del nuovo contratto, se non per la somma maggiore nella quale la fidejussione stessa fosse stabilita, oltre il deposito già scontato, e che sarà per conseguenza ritenuto in cassa pel corrispondente effetto, ove e fino a che al deliberatario non piacesse sostituire altra idonea e benevisa cauzione.

Del Colle, pag. 134.

(*g*) Qualunque emergente questione sull' ammissibilità ed idoneità della fidejussione offerta dall' appaltatore od abboccatore, appartiene esclusivamente alla decisione dell' Autorità amministrativa.

Circ. del Gov. Ven. 19 *gennajo* 1820.

Per facilitare poi il concorso degli aspiranti agli appalti di lavori d' acque e strade, sia per la entità della fidejussione da prestarsi da essi aspiranti, sia pel più sollecito pagamento delle rate agli appaltatori, furono emanate dal Governo Veneto, colle circolari 25 settembre 1834, n. 33807, e 15 gennajo 1825, n. 311, le seguenti provvidenze:

Ritenuto in massima che le fidejussioni a cauzione dei contratti, quando trattisi di opere di nuova costruzione, debbano di volta in

Codice civile austriaco, § 1374.

133. Non si riceve in pegno a titolo di cauzione una casa per un valore maggiore della metà nè un fondo o beni immobili per un valore maggiore di due terzi della stima. È idoneo quel fidejussore che possiede sostanze corrispondenti e che può essere convenuto nella provincia.

Circolare govern. 21 ottobre 1819, n. 24430-3643, art. 9.

134. Quando il contratto non oltrepassa la somma di lire diecimila, si può accettare per cauzione del medesimo e in luogo della sicurtà, una dichiarazione regolare del deliberatario di lasciare in deposito la prima rata del prezzo convenuto da pagarsi insieme all'ultima rata. Questa facilitazione procede dalla considerazione che le opere le quali non eccedono l'importare di lire diecimila, non esigono per la loro esecuzione che un breve spazio di tempo, il quale è quasi sempre incompatibile colle pratiche da farsi perchè la prestazione della sicurtà con ipoteca preceda

volta proporsi dall'ingegnere autore del progetto nella misura richiesta dalla natura ed importanza dell'opere e delle circostanze, sulla quale proporzione dovrà decidere l'ufficio a cui spetta l'approvazione del contratto; e ritenuto del pari che le cauzioni pei contratti di manutenzione dovranno consistere nel valore di un annuo canone, se la manutenzione è triennale, ed il valore di due annualità, se oltrepassa il triennio, le Regie Delegazioni all'oggetto di facilitare anco agli speculatori meno facoltosi l'accesso alle aste pei lavori *d'acque, strade e fabbricati,* prescriveranno agli ingegneri di non portare nei capitoli di appalto la entità delle fidejussioni ad un punto che oltrepassi il limite puramente necessario a garantire l'interesse della stazione appaltante prendendo in considerazione non solo la somma di perizia, ma eziandio l'indole del lavoro e la esposizione più o meno grave che ne verrebbe ove in corso d'opera l'appaltatore mancasse a' suoi obblighi.

Siccome a qualche appaltatore potrebbe convenir meglio di prestare la prescrittagli sicurtà col mezzo del deposito già fatto, ed inoltre col rilasciare egualmente in deposito tante delle rate di pagamento successivamente scadibili, quante bastassero a comporre la entità della cauzione medesima, così di questa facilitazione ne dovrà essere fatta opportuna avvertenza nell'avviso d'asta e nel relativo capitolato d'asta per norma degli aspiranti.

Per ovviare almeno in parte anche ai lunghi ritardi cui va spesso soggetta la revisione dei collaudi finali, le RR. Delegazioni sono autorizzate ad accordare senza verun preventivo speciale permesso lo svin-

l'incominciamento e spesse volte il termine del lavoro. Se il lavoro supera le lire diecimila, deve immancabilmente prestarsi la sicurtà a termine della vegliante legislazione.

135. Dalla facoltà di lasciar a cauzione la prima rata sono eccettuati tutti i contratti di manutenzione, i quali pel valore corrispondente al prezzo di essa manutenzione devono essere garantiti da una sicurtà.

Circolare govern. 21 ottobre 1819, n. 24430-3643, art. 20.

colo o la restituzione della sicurtà tutte le volte che l'appaltatore si trovi in grado:

a) Di presentare l'atto finale di laudo esteso dal competente ingegnere in modo pieno ed assoluto e senza dubbi o riserve di sorte alcuna.

b) Di giustificare di aver pagato per intero i compensi dovuti ai danneggiati, di guisa che per l'approvazione del predetto collaudo non resti vincolato che il solo pagamento dell'ultima rata. Se però in seguito emergesse che per particolari circostanze del caso, o solo anche per le limitazioni espresse precedentemente, tale svincolo non avesse cautamente ad essere accordato, l'ingegnere collaudatore e la Regia Delegazione sarebbero ritenuti rispettivamente risponsabili di qualunque danno che a causa di ciò fosse per derivarne alla pubblica amministrazione.

Del Colle, pag. 43.

SEZIONE VI.

DISCIPLINE
CHE SI USANO DOPO LA DELIBERAZIONE.

Decreto 1 maggio 1807, art. 30.

136. Il deliberatario, e la sua sicurtà, se trovasi presente all' asta, sottoscrivono immediatamente dopo la deliberazione i capitoli d' appalto, e l' atto d' asta, il quale viene anche firmato dall' ufficio, od ufficiale delegato ad assistervi, e da due testimonj.

Decreto suddetto, art. 31.

137. Il deliberatario che avesse cautato le sue oblazioni con semplice deposito, si obbliga nell' atto della sua sottoscrizione anche a prestare un' idonea sicurtà dentro un congruo termine, che gli viene prescritto nell'atto medesimo, colla comminatoria di rinnovare l' incanto a sue spese e pericolo nel caso d' inadempimento, o d' insufficienza di fidejussore.

Decreto suddetto, art. 32.

138. Se il fidejussore viene rifiutato come insufficiente, si stabilisce al deliberatario un nuovo termine non minore di giorni due, nè maggiore di giorni cinque, a presentare più idoneo fidejussore, od un solido collaudatore che risponda in di lui mancanza. Ciò non adempiendosi, si rinnova senz' altro avviso l' incanto ne' modi prescritti dalle discipline summentovate e sotto l' obbligazione penale del § 137.

Decreto suddetto, art. 37.

139. Il calcolo del prezzo della deliberazione si desume non solamente dal prezzo dell' opera appaltata, ma eziandio dal cumulo delle annate di manutenzione, quando sia ingiunta nell' appalto.

Decreto suddetto, art. 45.

140. L'atto d'asta deve essere corredato delle pezze indicate al § 116, e della preventiva perizia e tipo relativo. Questo atto è in duplo ad effetto che uno degli esemplari colle originali pezze d' appoggio rimanga presso l' ufficio appaltante, e l'altro colle stesse pezze in copia autentica sia rimesso alla superiore autorità, che deve ritenerlo ne' suoi atti per base dell' approvazione da impartire alla seguita delibera.

141. Ottenuta la superiore approvazione, l'ufficio appaltante fa ridurre ad atto legale il contratto d'appalto, una di cui copia autentica viene rimessa alla competente superiore autorità per conservarla nel suo archivio. Stanno pure a carico dell'assuntore le spese di bollo inerenti alle inscrizioni nei registri delle ipoteche delle prestate cauzioni, come quelle di bollo per gli atti di consegna, certificati di collaudo, bilanci, quitanze e simili.

Decreto 1 maggio 1807, art. 46.

Circolare govern. 5 giugno 1845, n. 18733-1192.

142. Tutte le spese dell'asta, della scrittura di contratto, e delle copie, cedono a carico del deliberatario, dal quale deve farsene lo sborso avanti di ricevere la consegna dell'opera appaltata.

Decreto suddetto, art. 47.

143. Prima che non sia emanata la superiore approvazione, il deliberatario non può metter mano all'opera, a meno che non gli venga espressamente ingiunto per motivi d'urgenza dall'Autorità competente di darvi principio anche in attenzione della superiore approvazione.

Decreto suddetto, art. 48.

144. In questo caso si prescrivono dall'Ingegnere in capo, o da chi ne fa le veci, quelle discipline che valgano alla cauta ricognizione delle spese reintegrabili ove non avesse luogo l'approvazione.

Decreto suddetto, art. 49.

SEZIONE VII.

DISPOSIZIONI GENERALI E VERIFICAZIONI DEI DANNI CAUSATI DALL'APPALTATORE.

Decreto 1 maggio 1807, art. 50.

145. Le deliberazioni degli appalti che si fanno all' asta dai Commissarj distrettuali per lavori di competenza passiva dei comuni od altri interessati, senza alcun concorso del Tesoro regio, sono approvate dall' I. R. Delegazione provinciale.

Decreto suddetto, art. 52.

146. L' approvazione delle deliberazioni per qualunque altro lavoro, che in materia d' acque e strade si appalta per conto del Governo, o in cui concorre il Tesoro regio, è di competenza dello stesso I. R. Governo.

Decreto suddetto, art. 53.

147. Tutte le volte che la Delegazione provinciale rimette alla superiore approvazione un atto d' asta, deve soggiungere il preciso suo parere, tanto in ordine alla regolarità delle forme con cui l' asta è stata eseguita, quanto riguardo alla solidità ed idoneità della fidejussione indotta dal deliberatario.

Decreto suddetto, art. 54.

148. Se nel decorso dell' appalto fosse presentata istanza o denunzia alla Delegazione provinciale da chiunque abbia interesse che il lavoro sia eseguito a dovere, di esser l' appaltatore in difetto degli obblighi assunti, deve la stessa Magistratura, previa una sommaria e rapida verificazione, stabilire al detto appaltatore e sua sicurtà, un breve termine all'adempimento dell' obbligo trascorso, sotto la comminatoria d' una immediata visita d' ufficio, e degli ulteriori irreparabili a spese sue.

Decreto suddetto, art. 55.

149. Il precetto diffidatorio contiene l' indicazione della mancanza, sia per opere trascurate ed ineseguite, sia per opere malfatte.

Decreto suddetto, art. 56.

150. Riclamando l' appaltatore entro il termine prefinito nel precetto, o ritardando di obbedire al medesimo, si procede immediatamente ad una visita d' ufficio dall' ingegnere in capo per l' esame sulla

faccia del luogo, coll' intervento di un delegato che rappresenti la stazione appaltante, e dello stesso appaltatore e sua sicurtà, da citarsi preventivamente per qualsivoglia loro occorrenza, procedendosi anche in loro contumacia.

151. In questa visita si ritiene in via di fatto il giudizio dell' ingegnere in capo, dato *ex officio* in concorso delle parti, e non viene perciò ammesso alcun reclamo o revisione in quanto riguarda la verificazione del fatto.

Decreto 1 maggio 1807, art. 57.

152. Risultando la mancanza dell' appaltatore e la verità della fatta denunzia, si passa dalla Delegazione provinciale ad ordinare l' esecuzione *ex officio* delle opere o malfatte, o trascurate.

Decreto suddetto, art. 58.

153. Questa decisione viene immediatamente intimata all' appaltatore e sua sicurtà, i quali, ove si credessero gravati, possono riclamare in via soltanto devolutiva, alla superiore autorità, a termini del decreto 8 giugno 1805, e dell'art. 49 della legge 27 marzo 1804.

Decreto suddetto, art. 59.

154. Le spese della suddetta visita sopra luogo incombono all' appaltatore ogni qualvolta risulti la sua mancanza; in caso diverso sono a carico della stazione appaltante, colla riserva però alla medesima del rimborso da chi sarà di ragione, e vi avrà data causa.

Decreto suddetto, art. 60.

155. Si tiene dall' ingegnere delegato all' esecuzione dei lavori *ex officio* un esatto registro delle spese, il quale, munito delle necessarie giustificazioni, viene presentato all' I. R. Delegazione provinciale, che, dopo regolare liquidazione, lo fa intimare all' appaltatore e sua sicurtà, con ordine di verificarne il pagamento entro un discreto termine, qualora non fosse di correspettivo il credito da lui rappresentato verso la stazione appaltante.

Decreto suddetto, art. 61.

156. Spirato il termine senza che sia effettuato il rimborso, si dà la partita in iscossa all' esattore della diretta. In caso di riclamo ha luogo il disposto dal § 153.

Decreto suddetto, art. 62.

157. Prima di verificare il pagamento dell' intera somma dovuta all' appaltatore, si ha cura di pubblicare nei luoghi ove occorre un avviso, col quale resta provocato chiunque crede di avere delle ragioni di credito verso l'appaltatore, dipendentemente da danni,

Regolamento disciplinale 6 febbrajo 1808 della Direzione generale d' acque e strade, art. 15.

somministrazioni od altro qualunque, a doverle dedurre entro un congruo termine perentorio da prefiggersi, colla diffidazione che altrimenti si passerà all'integrale saldo del prezzo dell'opera in beneficio dell'appaltatore, e resterà precluso l'adito a qualsivoglia azione proponibile verso la stazione appaltante (*h*).

Decreto govern. 13 luglio 1844, n. 23603-2568.

158. Siccome però potrebbero farsi degli accordi privati tra l'appaltatore ed il somministratore, o danneggiato, senza l'intervento dell'autorità politica, così negli avvisi che vengono pubblicati per simili oggetti, si comprendono le sole insinuazioni per danneggiamenti recati ai privati nell'esecuzione dei lavori pei quali è tenuta a rispondere la stazione appaltante quando sia intervenuta l'ordinanza politica, ritenuto appunto che l'autorità politica, anche per la tutela della stazione appaltante, deve essere totalmente estranea a tutti quei titoli nei quali non ebbe alcuna parte, sia ad ordinare, sia a ricevere le somministrazioni.

(*h*) Regolamento 22 giugno 1821 del Governo Veneto.

CAPITOLO III.

OCCUPAZIONE DEI FONDI PRIVATI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE.

SEZIONE I.

NORME NEI GIUDIZJ SUL VALORE DEL FONDO OCCUPATO PER CAUSA PUBBLICA.

Codice civile austriaco § 365.

Legge 27 marzo 1804, art. 43.

159. Quando l'utilità pubblica lo esiga, deve ciascun membro dello Stato cedere anche la sua piena proprietà contro una conveniente indennizzazione. Quindi ogni possidente è tenuto a vendere il terreno necessario per le strade pubbliche, ed anche per l'escavazione delle ghiaje e sabbie occorrenti alla loro costruzione o riparazione (*a*).

(*a*) La circolare del Governo Veneto 6 marzo 1834, n. 7990, ha però fatta particolare avvertenza che Sua Maestà con venerata risoluzione 5 febbrajo 1834, si è degnata di raccomandare alla sorveglianza degli uffici competenti che non si pregiudichi il libero possesso ed uso della proprietà privata, in opposizione alla volontà del proprietario fuorchè nel caso di comprovati pubblici riguardi.

Non si dovrà quindi abusar mai della facoltà accordata dai §§ 365, 1323 e 1324 del Codice universale, o troppo estendendola o profittandone senza ragione sufficiente con danno del pubblico e del privato, perchè la legge che concede la espropriazione nei casi di pubblica

Circolare govern. 21 dicemb. 1818, n. 29876-4385.

160. Talvolta però il privato possessore crede di non dover annuire alla cessione di quella parte del fondo proprio, della quale abbisogna la pubblica Autorità, sia perchè crede che nella occupazione di detto fondo non concorrano gli estremi della pubblica utilità, sia perchè non riguardi adequatamente calcolato il prezzo che gli viene assegnato. In simili casi, essendo demandato alla pubblica Autorità il giudizio sull' utilità controversa, e la dichiarazione che importa l' obbligo al privato di cedere per la pubblica causa la sua proprietà, vennero stabilite le norme, che sono qui in seguito additate, le quali offrono una traccia sicura nei giudizj da pronunciarsi in tale materia, e guarentiscono insieme la più regolare osservanza delle veglianti prescrizioni.

Circolare sudd.

161. Ritenuto che il giudizio della pubblica utilità nelle opere che sono a carico dello Stato è riservato al Governo, e che intorno a ciò non si fa luogo a discussione in contesto dei privati, importa di regolare il giudizio che è relativo all' estimabilità della cosa che debbe cedersi dal privato. Perciò gl' ingegneri delle

---

utilità deve essere equamente stabilita e non giammai confondersi colla semplice comodità o cogli oggetti di puro lusso o di abbellimento.

Circolare del Governo Veneto 13 *novembre* 1839, *n.* 40796.

Basta che le strade comunali siano ridotte ad un piano ruotabile, sicuro e sollevato dalla irruzione delle acque, ed in modo da poterle assoggettare a regolare manutenzione senza devenire (semprechè possasi farne meno) ad una nuova radicale costruzione.

Decreto del Governo Veneto 22 *settembre* 1832, *n.* 34305.

Qualora accadesse di dover occupare un fondo di privata ragione per la costruzione di un cimitero comunale, e che il proprietario non disposto di accordarne la cessione verso il conveniente compenso, si avvisasse di ricorrere per titolo di perturbato possesso all' Autorità giudiziaria, deve pure l' Autorità amministrativa alla stessa ricorrere per titolo d' incompetenza di foro *ratione materiæ*, onde ottenere che la controversia venga rimessa al giudizio della propria autorità amministrativa, alla quale unicamente è riservata.

Decreto del Governo Veneto 8 dicembre 1831, *n.* 41987-5277.

Del Colle, pag. 88.

pubbliche costruzioni presentano alla R. Delegazione della rispettiva provincia la perizia del valore da essi attribuito alla proprietà privata da occuparsi. La R. Delegazione fa intimazione al privato possessore, con l'avvertenza che rimane libero ad esso, ove non creda di accettare gli estremi di detta perizia, di nominare un perito il quale in contesto dell'altro della pubblica Amministrazione proceda ad una nuova stima del fondo, statuendo a tale nomina un congruo termine.

162. Ove non sia concorde il giudizio della perizia contestuale, la R. Delegazione incarica l'ingegnere in capo della provincia alla compilazione di una terza perizia, ricevuta la quale la Delegazione stessa pronuncia la nozione amministrativa che crede di ragione, e ne dà parte alla Direzione generale delle pubbliche costruzioni, fattane intimazione al possessore privato.

Circolare govern. 21 dicemb. 1818, n. 29876-4385.

163. Non essendo però di competenza amministrativa il giudizio sulla liquidazione e quantità del compenso che rientra per sua natura nei rapporti del diritto meramente privato e civile, così tanto la terza perizia, quanto la decisione da pronunciarsi in via amministrativa sulla medesima, non hanno luogo se non allorquando il privato possessore rinuncia spontaneamente alla via giudiziaria, dichiarando formalmente di sottomettersi ad una decisione in via amministrativa.

Circolare govern. 19 ottobre 1829, n. 28918-4302.

164. Trattandosi poi di opere pubbliche, la cui esecuzione non ammette ritardo, e per le quali, sia dalla R. Delegazione, sia dal Governo, fosse stato già dichiarato l'estremo della utilità pubblica, in questo caso se il privato possessore non accetta la stima dell'ingegnere d'ufficio, nè si possa altrimenti convenire colla pubblica Amministrazione, si provoca la perizia in via d'urgenza e per decreto, giusta i §§ 250 e 252 del Regolamento giudiziario, onde constatare lo stato e gli elementi del valore del fondo per dato e fondamento della liquidazione del compenso (*b*).

Circolare sudd.

(*b*) I succitati due paragrafi del Regolamento giudiziario e quelli relativi alle perizie che formar devono la prova del valore di uno stabile, sono i seguenti:

« § 250. Per giudiziale decreto verrà ordinata questa prova (*la « prova col mezzo dei periti*) sopra istanza di una, ovvero dell'altra

« parte, 1.° quando si avesse a temere che la cosa controversa fosse
« per mutare la sua forma prima che il giudice sia in grado di pren-
« derne sufficiente cognizione; 2.° quando nel ritardo vi fosse pericolo
« di tale qualità che la parte contraria non potesse su di ciò essere
« sentita; 3.° quando dopo di essersi sentita la parte contraria, non
« vi fosse in ordine alla prova verun contrasto.

« § 252. Quando verrà commessa la perizia con decreto giudiziale,
« si dovrà nel medesimo determinare il giorno e nominare i periti, od
« anche secondo l'occorrenza i delegati.

« § 253. Non si potrà commettere la perizia a chi, tuttochè perito
« in arte, sarebbe testimonio inabile od anche soltanto vizioso nella
« medesima causa. Nominato un tale perito dal giudice, sarà libero
« a ciascuna delle parti di riprovarlo e di chiedere la nomina di un
« altro. Ciò però si dovrà fare entro la metà del termine assegnato
« per la visita o sia ispezione oculare, altrimenti la parte postulante
« non sarà più ascoltata.

« § 254. Rigettato il perito dall'una o dall'altra parte con essersi
« di ciò prodotto un sufficiente fondamento, il giudice dovrà nomi-
« narne un altro senza dilazione, dandone debitamente l'avviso alla
« parte contraria.

« § 255. Nell'assegnare il giorno per l'ispezione oculare, il giudice
« dovrà ad un tempo fissare una somma proporzionata per le spese,
« ed esigerne l'effettivo deposito dalla parte provante, semprechè la
« medesima non fosse intorno a ciò convenuta spontaneamente coi
« giudici e coi periti. Quindi esso eseguirà o farà eseguire l'ispezione
« oculare anche in mancanza dell'intervento di una o di entrambe
« le parti.

« 256. Prima di passare all'ispezione, dovrà il giudice o delegato
« fare un'ammonizione in termini precisi ai periti-giurati sul loro giu-
« ramento, oppure riceverlo dai non giurati, all'espresso fine che venga
« da essi esaminato l'oggetto controverso colla maggiore diligenza, ed
« esposto con veracità e chiarezza ciò che il giudice avrà da sapere.

« § 257. Nell'atto dell'oculare ispezione sarà libero alle parti di
« fare ai periti quei ricordi che esse crederanno necessarj.

« § 258. Acciocchè la perizia faccia piena prova, sarà necessaria
« la concorde deposizione dei due periti sopra ciascuna qualità da
« verificarsi nell'oggetto in questione; in discrepanza delle loro opi-
« nioni il giudice o delegato dovrà aggiungere ai due un terzo perito,
« a cui si darà il giuramento come sopra, ovvero, essendo giurato,
« si farà l'ammonizione sul di lui obbligo.

« § 259. Si avrà per vera quella opinione a cui sarà acceduto il
« terzo perito, ma non accedendo il medesimo nè all'una, nè all'altra,
« si dovrà ripetere la perizia coll'aggiungervi altri periti.

« § 260. I periti dovranno quanto prima sarà possibile, ed avanti
« che le parti si sieno separate dopo l' atto dell' ispezione, estendere
« la loro relazione per iscritto e presentarla, apposta la loro firma,
« al giudice od al delegato; ovvero riferire a viva voce le risultanze
« sulle quali il giudice oppure il delegato dovrà formare un protocollo
« esatto e circostanziato, con farlo quindi sottoscrivere dai periti me-
« desimi; sì nell' uno che nell' altro caso la relazione dovrà farsi
« unicamente sopra la qualità dell' oggetto controverso, e senza che
« si faccia alcuna menzione del punto di ragione delle due parti, e
« presentarsi quindi al giudice senza ritardo.

« § 261. Il giudice o delegato dovrà leggere la relazione dei periti
« alle parti subito e prima che le medesime sieno partite dal luogo
« della visita; e qualora vi si trovasse qualche oscurità o altra man-
« canza, farla emendare senza dilazione, e farne di ciò l' annotazione
« in fine della relazione.

« § 262. Delle relazioni dei periti è permesso a cadauna delle parti
« litiganti di levarne copia. Quando questa prova è stata ordinata per
« sentenza interlocutoria, potranno ambedue le parti, senza ulteriore
« procedura, fare istanza perchè siano inrotulati tutti gli atti e sia
« proferita la decisione nel merito. Quando poi la medesima prova si
« fosse ordinata per decreto, potrà della relazione de' periti servirsi
« ciascuna delle parti per fondamento delle sue ragioni a misura della
« rispettiva occorrenza. Del resto non potrà aver luogo in contrario
« alcuna reispezione.

« § 263. Le stime (le quali sono la prova del valore della cosa) si
« dovranno eseguire nella stessa maniera, e però contro la stima fatta
« in debito modo non potrà aver luogo alcuna soprastima; e poichè
« in ordine al valore prescrivere non si possono regole generali, gli
« estimatori saranno tenuti sotto giuramento di manifestare il vero
« valore che la cosa, sopra cui cadrà la stima, potrà avere a loro
« giudizio dopo matura ponderazione di tutte le circostanze: nei
« beni stabili poi si deve principalmente avere riguardo al vero annuo
« prodotto.

« § 264. Nessuna perizia giudiziale potrassi istituire senza fondata
« ragione, e quando essa verrà eseguita, vi si dovranno sempre ado-
« perare due periti dell' arte, e procedere nel modo prescritto di sopra. »

SEZIONE II.

DELLE PERIZIE DEI COMPENSI DOVUTI AI DANNEGGIATI CON OPERE PUBBLICHE. (3)

Circolare della Direzione generale d'acque e strade 16 aprile 1812, n. 3240.

165. La stima dei compensi, formando uno degli articoli essenziali della perizia generale dell'opera, deve esprimere il nome dei proprietarj, la precisa misura dei loro terreni o caseggiati da occuparsi, il numero, qualità e stazione delle piante da atterrarsi, e l'entità dei frutti da perdersi, coll'indicazione dei rispettivi valori e della parte di questi spettante ai coloni.

Circolare govern. 15 luglio 1823, n. 15567-2559.

166. Il prospetto della perizia dei danni arrecati ai proprietarj per espropriazione dei fondi, viene in ogni incontro trasmesso in doppio esemplare, onde possa uno dei medesimi conservarsi negli atti della Direzione generale di Contabilità per le conseguenti operazioni di suo istituto.

Circolare govern. 16 settemb. 1837, n. 26932-2716.

167. E poichè l'estimo afficiente il fondo privato, che viene ad essere occupato nelle costruzioni o miglioramenti di strade, deve essere depennato dai pubblici registri, così alle accennate stime si unisce sempre un prospetto indicante le imposte realmente pagate nell'ultimo decennio, affine di precisare il capitale da dedursi dalla somma di compenso dovuta al danneggiato.

Circolare della Direzione generale delle PP. CC. 29 gennajo 1838, n. 703.

168. In quanto poi alle deduzioni pei lavori di coltivazione ed amministrazione, non che per infortunj celesti, le quali si misurano tutte in una parte aliquota del prodotto, vengono sempre operate sulla stessa somma del prodotto lordo, e non sulle somme del detto prodotto, scevrate di mano in mano dalle deduzioni che si fanno per gli stessi indicati titoli.

Decision. della Direzione generale d'acque e strade 17 marzo 1807.

169. Non ha luogo alcun compenso allorquando i danni procedono da ritiro d'argine, per occasione del quale rimanga abbandonato nelle golene di restara alle

vicende del fiume un qualche fondo. In questo caso il proprietario soffre il destino cui volontariamente si è sottoposto colla coltivazione di quel terreno. Altronde non trattasi allora di danni positivi arrecati coll' occupazione ed escavazione del fondo, ma di danni negativi, cioè del maggior pericolo degli insulti del fiume. E poi il possessore ottiene anche un compenso negativo, dovendo rimanere esonerato da ogni contributo verso la società del circondario, da cui rimane escluso per la perdita del fondo (*c*). (4).

(*c*) Venne sottoposto il dubbio di massima, se, e quale indennizzazione sia dovuta ai frontisti di una strada nel caso che per pubblica utilità venga alzato od abbassato il piano stradale in modo da rendersi difficile, od anche impraticabile l' accesso alle attigue loro case e botteghe. Sebbene le circostanze ne' contingibili casi di tal natura possano essere molto varie ed esigere diversi riguardi, ciò non ostante l'I. R. Governo di Lombardia con decreto 13 maggio 1825, n. 238-24, ha determinato: 1.° che nella riforma di un piano stradale la stazione che intraprende l' opera non debba rifiutarsi dal rifondere ai privati la spesa la quale dipendentemente dalla riforma stessa divenisse necessaria per sottomurazioni di rinforzo alle fronteggianti loro case; siccome pur quella che risultasse indispensabile per ripristinare l' accesso dalla strada alle case con gradini od altro; 2.° che in que' casi straordinarj ne' quali il ripristinamento della comunicazione dalla strada alle case voglia in qualche modo essere seguito dalla riforma di qualche parte del fabbricato, spettar debba ai periti il valutare le singole circostanze per la misura del compenso, tenendo però separata ne' loro calcoli quella spesa che sia strettamente necessaria onde restituire l' accesso, da quella che sia per tornare a miglioramento o comodo del fabbricato; 3.° che la stazione che intraprende l' opera dovrà procurare un amichevole accordo coi privati possessori, salva la superiore approvazione. Del resto ove trattasi di riformare piani stradali più per pubblico abbellimento e comodo, che per positiva necessità, si deve aver cura sempre di far precedere il tentativo di un amichevole componimento circa al reintegro dei privati, anche perchè la stazione pubblica possa preventivamente accertarsi se la spesa riesca in proporzione de' suoi mezzi.

SEZIONE III.

RICAPITI DA SOMMINISTRARSI DAI PROPRIETARJ DANNEGGIATI PER CONSEGUIRE IL CORRISPONDENTE INDENNIZZO.

Circolare govern. 15 luglio 1823, n. 15567-2559.

170. Non possono essere invocate disposizioni di pagamento a favore dei proprietarj dei fondi ceduti per opere pubbliche, senza produrre a corredo delle singole partite i seguenti documenti, cioè: 1.° Il contratto o processo verbale di cessione allo Stato del fondo occupato. 2.° Il certificato dell'Ufficio delle ipoteche. 3.° L'attestazione giurata d'inesistenza d'ipoteche legali, ove si tratti di oggetto tenue, e che non consigli la spesa occorribile in un giudizio di purgazione delle ipoteche. Per quanto riguarda il certificato d'estimo non ne occorre la produzione, poichè si ritiene che la verificazione delle proprietà particolari deve indispensabilmente nei modi regolari precedere la stipulazione dei contratti relativi di cessione (*d*).

Circolare sudd.

171. Qualora poi emergano sul fondo ceduto ipoteche inscritte, siccome in tal caso non potrebbesi far luogo al pagamento del prezzo a favore dell'espropriato se non che dietro la concorde adesione di tutti

(*d*) Siccome però a tenore degli articoli 12 e 45 del regolamento per gli ufficj di conservazione delle ipoteche, portato dal decreto italico 19 aprile 1806, l'ipoteca gravitante sui beni resta inerente ai beni stessi presso chiunque passino; e siccome il venditore trasferisce nell'acquirente la proprietà e le ragioni ch'egli aveva sulla cosa venduta con i medesimi privilegi e tutte le ipoteche di cui era gravata; così esigesi dal venditore, o cedente di un fondo, non solo il certificato censuario storico dei singoli possessori dal 1806 in poi, ma ben anche il certificato dell'ufficio delle ipoteche a carico dei singoli possessori stessi, per rilevarne lo stato delle inscrizioni ipotecarie, e conoscere quindi se il relativo pagamento sia garantito.

i crediti ipotecarj, o quanto meno dietro idonea cauzione, così in tale evenienza si aggiunge ai succitati documenti il predetto atto di consenso dei creditori ipotecarj, od almeno gli atti che valgano a giustificare l'idoneità della cauzione offerta dal cedente a garanzia del pagamento, salvo, in caso contrario, alla stazione occupante di pagare il prezzo a quello tra i creditori che avrà giustificata un' evidente priorità.

Circolare govern. 1 agosto 1829, n. 20861-3054.

172. Relativamente alle partite di fondo occupato di tenue entità, venne stabilito che i creditori di somme non maggiori di L. 20 sono esentuati di dover produrre i certificati ipotecarj o censuarj, supplendo a questi ultimi con un' attestazione dell' Autorità locale comprovante che l'individuo, a cui favore fu liquidato entro il predetto limite la somma di compenso, possedeva il fondo all'atto in cui fu occupato coll' opera pubblica, e possegga tuttora qual proprietario esclusivo la parte rimanente del fondo medesimo. I creditori poi per somma non maggiore di L. 150 sono assolti dalla produzione del certificato ipotecario, soltanto ferma stante la presentazione del certificato censuario (*e*).

(*e*) Colla circolare del Governo Veneto 22 gennajo 1827, n. 915-110, venne stabilito che qualora il compenso da pagarsi direttamente dal Regio Erario non sorpassi le lir. 50, basta che il danneggiato in luogo dei titoli di proprietà e libero possesso produca alla Regia Delegazione un certificato dell' ingegnere direttore del lavoro, d' onde apparisca esser egli il proprietario dell'immobile occupato o danneggiato. Qualora poi il detto compenso superi le lir. 50, ma non oltrepassi le lir. 300, possono le Regie Delegazioni, nel caso in cui sia impossibile o difficile al danneggiato di produrre il titolo di proprietà, contentarsi della prova del possesso trentennario da farsi mediante certificato del censo o con mezzi suppletorj (come sarebbe l'attestazione della Deputazione comunale) qualora la prova non si potesse desumere dai registri censuarj. Ma l'attualità del possesso è da dimostrarsi dal certificato del censo, e la prova della libertà del possesso medesimo col mezzo degli opportuni certificati ipotecarj. Per le somme maggiori debbono le Regie Delegazioni esigere in *via rigorosa* le prove predette senz' altra facilitazione. Queste disposizioni furono applicate, colle circolari governative 28 ottobre 1825 e 19 gennajo 1827, anco ai casi di opere stradali interessanti ai comuni.

Del Colle, pag. 89. — *Lorenzoni,* § 1053.

Circolare govern. 15 luglio 1823, n. 15567-2559.

173. Finalmente non essendo nè giusto nè conveniente che la pubblica Amministrazione debba sottostare al pagamento degli interessi delle somme dovute ai danneggiati per un termine indefinito, ed il più delle volte protratto per colpa del possessore espropriato, le Autorità provinciali dispongono in modo che abbia effetto la pronta stipulazione della scrittura di cessione cogli espropriati, ingiungendo ai medesimi un termine perentorio alla presentazione dei suddetti documenti, sotto comminatoria, scorso che sia il termine indicato, di tenerli decaduti dal beneficio degli interessi.

CAPITOLO IV.

DEPENNAZIONE DELL'ESTIMO GRAVITANTE SUI FONDI OCCUPATI CON OPERE PUBBLICHE.

SEZIONE I.

INDICAZIONE DEI FONDI CHE NON SONO SOGGETTI ALL'IMPOSTA FONDIARIA.

174. Sono esenti dall' imposta fondiaria *a*) le superficie delle quali non si può tirare verun profitto in via di produzione originaria, come montagne sterili, rocce, strade pubbliche, fiumi e canali, *b*) i fondi dei cimiteri, fino a tanto che sono destinati a tal uso, *c*) le fabbriche dello Stato, le chiese, le caserme militari e gli spedali.

Sovrana Patente 23 dicemb. 1817, § 21.

175. Quindi tutte le strade che sono destinate all' uso pubblico, e delle quali può ognuno far uso, devono essere esenti dall'estimo. Una tale determinazione però non si può estendere alle strade di congiunzione di un fondo coll' altro, o il cui uso torna a vantaggio di un solo possidente o di pochi. E siccome l'esenzione dell'estimo non è stata limitata alle strade pubbliche esistenti all'attivazione del catasto, ma sibbene stabilita per massima, così ne prendono parte anche i fondi che dopo l' attivazione del catasto ven-

Dispac. della Cancelleria Aulica 30 agosto 1831 recato colla Govern. Circolare 16 ottobre detto anno, n. 31238-2840.

gono occupati da nuove strade pubbliche, siano esse regie o comunali.

Circolari govern. 24 maggio 1831, n. 12705-1089, e 28 giugno 1839, n. 22803-2574.

176. Pertanto all' evenienza di occupazione di fondi per ampliazioni od adattamenti di strade regie, argini e strade comunali, deve eliminarsi dai catasti censuarj la cifra d' estimo competente alla frazione di fondo che sarà ceduta dal possessore per tal uso, imputando nell' attribuzione del prezzo lo sgravio d' estimo che risentirà per tale cessione. L' idea però di strada comunale deve essere concepita nel senso più stretto, cioè: *quelle strade artificiali costrutte col consenso delle Delegazioni provinciali e sotto la direzione di tecnici a spese dei comuni* (*a*).

(*a*) Per Aulica decisione 28 ottobre 1841, n. 31574, recata dalla circolare del Governo Veneto 19 novembre susseguente, n. 43271-3550, la imposta relativa ai fondi occupati per opere di pubbliche strade, argini, canali, ecc., dev' essere del tutto cancellata, nè può quindi essere imputata nè al corpo d' estimo cui appartiene la partita, nè al complesso di tutti insieme i corpi d' estimo, la cifra dei quali dovrà di conseguenza essere ridotta.

Rispetto poi ai terreni che ad onta dell' apprensione restano ancora suscettibili di qualche prodotto, non potrà essere richiesta la imposta se non a misura della rimasta suscettibilità produttrice, avuto però riguardo unicamente all' estensione di superficie, senza far calcolo dei cangiamenti che fossero avvenuti nel genere di coltura, o di altre circostanze a danno della predetta suscettibilità del terreno di dare prodotti.

Per la esecuzione delle premesse disposizioni verranno per parte di chi spetta osservate le seguenti pratiche diramate dal Governo Veneto con decreto 27 maggio 1842, al n. 18598-1306:

1.° Dovranno eseguirsi (in quanto ancora non avessero avuto luogo) i trasporti delle singole partite dalle ditte dei privati possessori in quelle delle rispettive *Amministrazioni occupanti*, conservando la superficie e l' estimo quale era dapprima allibrato agli stessi possessori privati.

2.° Saranno quindi sollevate le *Amministrazioni occupanti* dello intiero estimo o della porzione a cui avessero diritto in forza delle Sovrane massime, tranne soltanto l' estimo da eliminarsi in *ditta del Regio Erario per fondi occupati in opere pubbliche*, e tenendo ferma in ditta delle rispettive *Amministrazioni* la superficie senza, ovvero con l' estimo ridotto.

3.° Negli stati di riparto delle imposte, la partita dell' estimo attribuito al Regio Erario *per fondi occupati in opere pubbliche*, dovrà

177. Relativamente poi al terreno impiegato, tanto nella formazione delle strade ferrate costruite per conto delle società private, quanto nei pubblici giardini, deve ritenersi per massima che ad un tale terreno non

Circolari govern. 28 giugno e 15 settembre 1839, n. 22803-2574, e n. 33507-4031.

essere trattata nella stessa guisa come per l'estimo dei *fondi perenti*, tenendo però distinti gl' importi delle due categorie.

In tal guisa nel riparto delle imposte pel carico attribuito al Regio Erario pei *fondi suddetti* otterranno sollievo gli altri corpi d'estimo a cui debbono sottoporsi le *Amministrazioni occupanti pei fondi che danno ancora qualche prodotto*, e parteciperanno così questi al carico del Regio Erario e dei comuni, mantenendosi al tempo stesso nei catasti in piena evidenza sopra tutta la superficie dei fondi occupati.

Del Colle, pag. 141, § 30 *dell' Appendice.*

All' evenienza di un' occupazione di fondi e stabili a pregiudizio di una o più ditte, per cui nel quiditare il valore degl' immobili appresi abbia avuto luogo la deduzione delle imposte prescritte dalle vigenti norme nel Governo Veneto, vennero emanate le istruzioni 20 luglio 1832, n. 24990, colle quali si è stabilito che l' ingegnere di riparto, o l' *ingegnere civile*, deve compilare e trasmettere all' ingegnere in capo, o alla *Regia Delegazione provinciale*, i certificati dettaglianti i fondi effettivamente occupati.

Tali certificati devono essere redatti in doppio esemplare per ognuno dei possessori espropriati, e debbono precisare:

a) l' ubicazione, quantità e qualità degl' immobili appresi;

b) la causa e l' epoca della occupazione;

c) i numeri di catasto o di mappa sotto cui gl' immobili si trovano censiti, la cifra loro propria, la quota della cifra stessa spettante alla porzione occupata, quando sia stata appresa una parte del possesso allibrato per una maggior quantità sotto un numero di mappa o di catasto, dati questi che debbono risultare dalle stime.

L' ingegnere in capo, o la *Regia Delegazione vidimando* i detti certificati, e *cerziorandone la esattezza,* gli assoggetta all' I. R. Direzione generale delle pubbliche costruzioni, la quale del pari col proprio *visto e cerziorato* gli accompagna in duplo, come sono redatti, all' I. R. Amministrazione generale del Censo.

La Regia Direzione generale del Censo al ricevere dei certificati, e prevj i necessarj esami e confronti in quanto ai dati censuarj nei medesimi espressi, provoca, ove occorra, le opportune illustrazioni; e quando nulla osti in contrario, ordina ai competenti Regi Commissarj distrettuali, riguardo alle opere erariali:

a) che senza attendere l' attivazione del catasto stabile, cancellino

competa la suddetta esenzione dell'estimo, non sussistendo per ciò disposizione alcuna nè nelle prescrizioni del censo di Milano, e neppure nella sovrana Patente 23 dicembre 1817.

le partite d'estimo concernenti i fondi adoperati per pubbliche strade, argini o canali;

b) che non abbia perciò ad aver luogo alcun sopraccarico agli altri corpi d'estimo;

c) che in quanto poi i terreni occupati per pubblico uso rendessero ancora qualche prodotto, abbia a sopportarne l'estimo quel ramo d'amministrazione che ne fruisse.

Modificazioni a termini della Sovrana Risoluzione 16 *luglio* 1835.

Riguardo poi alle strade comunali a cui non sono applicabili le Sovrane determinazioni *a*, *b*, *c*, la prelodata Direzione generale del Censo prescrive la esecuzione dei trasporti estimali dalle ditte espropriate a quella del comune espropriante. (*Veggasi la determinazione Aulica* 1841 *superiormente citata.*)

La Direzione del Censo contemporaneamente compila il corrispondente prospetto, e col corredo di un originale dei ripetuti certificati per ogni singola ditta, lo rassegna all'Eccelso Governo, nel solo caso però contemplato *sub c*, ed il Governo, ove nulla trovi in contrario, lo trasmette all'I. R. Magistrato Camerale per gli ulteriori suoi incumbenti.

Pei terreni occupati in opere comunali, il prospetto di cui trattasi, viene dalla Direzione del Censo trasmesso alla Regia Delegazione provinciale.

I Regi Commissarj distrettuali tosto ricevuto l'ordine dalla Direzione del Censo relativo ad opere erariali, si prestano ad eseguire le disposizioni *a*, *b*, *c* succitate.

Loro pervenendo l'ordine o direttamente dalla Direzione del Censo, o col mezzo della Regia Delegazione provinciale riferibilmente alle opere comunali, eseguiscono i trasporti d'estimo sui registri censuarj nei modi che saranno indicati e stabiliti dall'ordine stesso, e ne prevengono con apposita lettera le ditte espropriate, dichiarando loro che quanto ai compensi d'imposte dal momento della espropriazione sino a quello in cui la loro intestazione sarà tolta dalle tavole del Censo operante, ed in esse per conseguenza sarà cessato l'obbligo di pagare le imposte cadenti sugli stabili perpetuamente occupati, potranno rivolgersi al comune espropriante per gli effetti di ragione.

Le suespresse pratiche avranno luogo anche riguardo alle occupazioni dei fondi e stabili avvenute in addietro (sempre però dietro l'attivazione degli attuali estimi e catasti provvisorj), e per le quali non fossero per anco eseguite o le cancellazioni come *sub a* e *b* sopraccitate, o le volture solite sin qui a verificarsi soltanto dietro istanza delle ditte espropriate.

Del Colle pag. 78, § 286 *e successivi.*

SEZIONE II.

DELLA PROCEDURA DA SEGUIRSI PER FAR LUOGO ALLA CANCELLAZIONE DELL' ESTIMO.

178. In tutti i casi nei quali sono stati occupati dei terreni o demoliti dei fabbricati nella formazione, allargamento, rettifili, trasporti di strade, piazze pubbliche comunali, argini regi, canali, e simili, tanto in campagna quanto nelle città, grosse borgate, paesi, abitati, ecc., perchè possa farsi luogo ad ottenere, e fare eseguire nelle vie regolari sui registri censuarj gli sgravj, e le soppressioni di estimo di cui sopra, deve presentarsi all'I. R. Amministrazione generale del Censo, previe le pratiche che verranno qui in seguito indicate, e dopo la ultimazione delle opere dall'I. R. Delegazione della provincia in cui esistono le suddette proprietà, un atto autentico, eretto in concorso dell'Autorità occupante, e dalla stessa Delegazione approvato. Siccome poi, allo scopo di determinare l'epoca legale dello sgravio, per accordare al censito il rimborso delle imposte da lui pagate in pendenza delle operazioni dell'Amministrazione censuaria, incumbe alla parte direttamente interessata il dovere di promovere la depennazione dell'estimo, e siccome dal giorno soltanto della presentazione della domanda al protocollo dell'I. R. Delegazione provinciale decorrer deve l'esonero del pagamento del carico prediale ed il corrispondente diritto di ripetizione delle imposte successivamente pagate; così le II. RR. Delegazioni provinciali, in seguito all' incorporamento delle proprietà private in opere pubbliche a carico del R. Erario, presentano senza ritardo all' I. R. Amministrazione generale del Censo la domanda dello sgravio d' estimo, non che subito dopo d' averle ricevute dai comuni, quelle che concernono ai medesimi.

Istruzioni approvate col govern. Dispaccio 26 maggio 1843 n. 12914-1031, art. 1.

Istruz. approvate col govern. Disp. 26 maggio 1843, n. 12914-1031, art. 2.

Circolare della Direzione gen. delle pubbl. Costruzioni 4 febbrajo 1840, n. 742.

179. Nei casi segnatamente di qualche importanza, la stazione occupante fa precedere la domanda all'I. R. Amministrazione generale del Censo di un lucido della mappa originale del territorio in cui deve attivarsi il progetto delle nuove opere, per servire di base fondamentale all'autore della perizia del progetto medesimo; sul qual lucido si tracciano e coloriscono in rosso le aree da occuparsi e radiarsi dal catasto, indicando con colorito giallognolo gli spazj che risultassero disponibili da censirsi.

Tale lucido di mappa, rappresentante come sopra le dette aree e spazj, deve essere corredato dal prospetto indicativo e specifico di cui in seguito, e rimesso all'I. R. Amministrazione generale del Censo per la previa verificazione sulla sussistenza o meno, al confronto dei documenti censuarj, delle cose espresse nel prospetto medesimo; dopo di che ritornati alla stazione occupante tanto il lucido che il prospetto, coll'aggiunta di quei rilievi che fossero occorsi dietro il detto confronto, può la medesima procedere alla compilazione dell'atto di cui al § 178.

Quest'atto comprende una succinta indicazione delle opere state eseguite; al quale viene unito il lucido anzidetto col prospetto suindicato, ossia una tabella in cui sono indicati mediante gli opportuni rilievi e verificazioni locali, che all'uopo si saranno praticate anche dietro le osservazioni emerse all'ufficio censuario, i numeri e subalterni sotto i quali furono rispettivamente marcati nel lucido di mappa i terreni stati effettivamente occupati ed i fabbricati che vennero demoliti, il loro possessore, la qualità, il perticato ed estimo risultante dalle tavole censuarie di ciascun numero o subalterno, non che la superficie o valor censuario della parte stata appresa, ed il perticato ed estimo della porzione superstite, parlando dei terreni e delle case censite semplicemente per l'area.

Istruzioni sudd., art. 3.

180. Ogni qualvolta la occupazione o la demolizione cade sopra fabbricati censiti pel fitto, in questo caso l'anzidetta tabella deve essere corredata:

a) Della planimetria dell'intero fabbricato colla rete di ciascun ambiente, ossia dei singoli locali in

esso compresi; e quando il fabbricato stesso abbraccia più di un numero di mappa, in tal caso il perito autore del progetto segna, mediante il sussidio della descrittiva delle coerenze con punteggiate, e distingue con tinte diverse l'estensione dei perimetri dei singoli numeri compresi nella planimetria stessa.

b) Di altrettante subalterne planimetrie quanti sono i piani superiori che diversificano dalla pianta terrena nella rete degli ambienti costitutivi i diversi numeri di mappa o subalterni. Tanto sulla planimetria terrena, che su quella dei piani superiori viene tracciata in rosso la porzione del fabbricato che anderà ad essere demolita.

c) Di una specifica (in colonna ed in paragrafi diversi e tanti quanti saranno gli ambienti o locali inferiori terreni e superiori per ogni piano di elevazione) della qualità di cadaun ambiente compreso nel caseggiato, coll'indicazione del numero, o numeri, porzioni di numero della mappa e subalterni ed estimali cifre afficienti i fabbricati medesimi. — Accanto, cioè nella colonna in bianco di tale specifica descrittiva dei tipi, lo stesso perito segna due finche coll'intestazione *fitto in corso* nella prima, e *rendita attribuita* nella seconda, inscrivendo in esse rispettivamente il fitto vigente per ogni locale in relazione al totale del fitto in corso, e la cifra del ricavo sperabile, peritalmente attribuito, col riguardo al fabbricato medesimo dei locali che in appresso alle nuove opere stradali rimarranno superstiti alla demolizione.

181. Se l'andamento e l'esecuzione delle nuove opere percorre o comprende il territorio di più comuni, il precitato atto autentico è presentato e si riferisce distintamente per ogni comune; e per rispetto alle occupazioni o demolizioni di fabbricati ancorchè esistenti in una stessa città, borgata, o paese, si compila egualmente un atto distinto e relativo alle opere per lo meno di ciascun quartiere, o ciascuna contrada.

Istruz. approvate col govern. dispac. 26 maggio 1843, n. 12914-1031, art. 4.

182. La divisione o l'attribuzione dell'estimo, fra le porzioni occupate e residue dei numeri di mappa o subalterni stati occupati soltanto in parte (da esporsi nella tabella come al § 179, e da eseguirsi dal perito

Istruzioni sudd., art. 5.

dell'autorità occupante in concorso di quello del possessore, quando esso non siasi riportato al primo) in quanto ai terreni o fabbricati stimati per area, si fa in proporzione della superficie. E per fabbricati stimati per fitto si fa in proporzione del fitto in corso, ed in mancanza, od in caso d'inattendibilità del medesimo, in proporzione del fitto, cioè della rendita loro attribuita, coi debiti riguardi alla condizione, ossia allo stato attuale delle parti dei locali occupati o demoliti, ed alla condizione delle loro porzioni residue, considerate bensì nello stato posteriore allo scorporo, ma senza farsi però carico delle non immediate o future eventualità dipendenti dallo scorporo stesso, cioè senza mettere a calcolo i deterioramenti ed i miglioramenti, i quali in ogni caso sono oggetti contemplabili nelle perizie dei relativi compensi.

Istruz. approvate col govern. Disp. 26 maggio 1843, n. 12914-1031, art. 6.

183. L'I. R. Delegazione provinciale poi fa rivedere la suddetta operazione, anche per l'interesse del Fisco censuario, dal proprio ufficio tecnico, ed in Milano dalla commissione d'arte instituita dal Vice-Reale decreto 4 giugno 1831, e darvi la sua approvazione, della quale deve constare l'atto di cui al § 178, e nel caso poi di discrepanza fra i due periti soprannominati, come di qualsiasi altro caso dubbio, essa esprime il proprio avviso, e colla unione del voto della Congregazione provinciale accompagna gli atti all'Amministrazione generale del Censo, onde, con consulta di questa, venga l'emergente sottoposto alla decisione dell'I. R. Governo.

Istruzioni sudd., art. 7.

184. In seguito alla trasmissione dei suddetti atti (nei quali sono anche all'uopo ed a loro luogo esposte tutte quelle altre osservazioni e spiegazioni occorrenti a maggiore giustificazione e dimostrazione della regolarità ed esattezza dell'operato), l'I. R. Amministrazione generale del Censo, previe le occorrenti verificazioni sulla sussistenza dei numeri di mappa, degli estimi esposti col confronto delle mappe e dei registri censuarj, e salva ogni altra verificazione sulla regolarità degli estimi applicati, procede alla distribuzione dell'estimo fra i terreni ed i fabbricati o loro porzioni state occupate e quelli da conservarsi; dietro di

che consulta essa all' Eccelso I. R. Governo la radiazione relativa (parlando dei fondi occupati, o caseggiati demoliti per la formazione di strade o piazze comunali) per quindi, riportata la superiore approvazione, disporre per la cancellazione dai centrali catasti e dare le analoghe comunicazioni ai rispettivi ufficj competenti, onde possa in seguito farsi luogo nelle vie regolari alle occorrenti radiazioni o sgravj di estimo anche nei duplicati registri presso gli ufficj medesimi.

CAPITOLO V.

STRADE COMUNALI.

SEZIONE I.

AVVERTENZE PRELIMINARI.

185. Il servizio dei comuni nel ramo delle strade ed altre opere a loro carico abbraccia gli oggetti di nuova costruzione e quelli d' ordinaria manutenzione.

Regolamento 31 maggio 1833, art. 1. (a)

186. Il disimpegno delle incombenze d'arte relative ad entrambi questi oggetti è affidato esclusivamente agli ingegneri patentati, non potendo per ciò essere destinati dei periti agrimensori.

Circolare govern. 11 novemb. 1837, n. 37733-5835.

187. Un piano di apposite discipline determina tutto ciò che può aver rapporto al regolare andamento di questo ramo di servizio.

Regolam. sudd., art. 3.

(a) Il presente regolamento nelle Provincie Venete si è diramato colla Circolare governativa 11 luglio 1833, n. 25022.

SEZIONE II.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA NOMINA DEI PERITI CHE DISIMPEGNANO IL SERVIZIO DELLE STRADE ED OPERE COMUNALI.

a) *Oggetti di nuova costruzione.*

Regolam. 31 maggio 1833, art. 4.

188. La nomina dei periti che devono rilevare e compilare i progetti per opere qualunque di nuova costruzione, si fa sopra la proposizione dei consigli o convocati comunali. Queste proposizioni non contengono meno di due nomi, e vengono compilate nella stessa seduta nella quale è determinata l'esecuzione della nuova opera. Trattandosi della costruzione di una strada nella quale sieno interessati più comuni, la proposizione per la nomina del perito si fa dalle deputazioni dei rispettivi comuni sotto la presidenza dell' I. R. Commissario distrettuale.

Regolam. sudd., art. 5.

189. I Commissarj distrettuali rassegnano le proposizioni all' I. R. Delegazione provinciale, aggiungendovi le loro osservazioni. La Delegazione procede alla scelta di uno dei periti proposti, avendo in essa riguardo alla maggioranza dei suffragi avuti, alla rispettiva capacità ed al miglior servizio che pel cumulo delle circostanze può attendersi dall' uno, anzichè dall' altro degli individui proposti.

Regolam. sudd., art. 6.

190. La nomina dei periti da delegarsi per la collaudazione di qualsiasi opera di nuova costruzione è sempre riservata alla Delegazione provinciale. I Commissarj distrettuali, sentito il parere della Deputazione o Deputazioni comunali interessate, presentano a quest' effetto una dupla d' individui eleggibili per quel riguardo che la Delegazione credesse di avervi. Il perito autore del progetto è sempre escluso da questa incumbenza.

b) *Oggetti di manutenzione ordinaria.*

191. La proposizione dei periti da cui deve praticarsi la ricognizione annua delle strade e di qualunque altro oggetto posto in manutenzione ordinaria viene fatta col mezzo di dupla da presentarsi ogni anno dalle Deputazioni comunali non più tardi del mese di maggio. Mancando le Deputazioni a questa pratica, suppliscono i Commissarj distrettuali.

Regolam. 31 maggio 1833, art. 7.

192. I Commissarj distrettuali rassegnano le duple proposte da cadauna Deputazione comunale all' I. R. Delegazione provinciale, la quale procede a nominare altrettanti periti collaudatori quanti sono i distretti della provincia, scegliendoli fra gl' individui compresi nelle duple ed avendo complessivo riguardo alla maggioranza de' suffragi avuti dai comuni, alla rispettiva capacità, ed al miglior servizio che pel cumulo delle circostanze può attendersi dall' uno, anzichè dall' altro degli individui proposti (*b*).

Regolam. sudd., art. 8.

193. Non possono in massima venir destinati per l' annua ricognizione delle strade ed altri oggetti di cui nei precedenti §§ 188, 190 e 191 gl' ingegneri degli ufficj delle pubbliche costruzioni, salvo il caso di qualche visita in cui per motivi importanti e di pubblica tutela potesse riconoscersi necessario dall' I. R. Delegaz. provinciale di delegare taluno dei suddetti ingegneri d' ufficio.

Regolam. sudd., art. 9.

(*b*) Una Vicereale determinazione recata nel decreto del Governo Veneto 12 dicembre 1833, n. 46539, ha disposto che nei distretti estesi ed importanti, dove mal potessero eseguirsi da un solo ingegnere le visite annuali di collaudazione alle manutenzioni ordinarie, può il Governo permettere che il distretto sia suddiviso in circondarj, assegnando a ciascuno di essi un ingegnere collaudatore, ferme nel resto le discipline degli articoli 8 e 25 del regolamento 1833.

Conviene per altro che nei premessi casi sia giustificata la necessità della suddivisione col mezzo di un prospetto indicante il numero e l' entità delle opere comunali in manutenzione ordinaria, non senza le deduzioni dell' ingegnere in capo, onde possa il Governo essere in grado di conoscere fondatamente se le circostanze del caso meritino l' applicazione delle Vicereali determinazioni, per non portare senza assoluto bisogno un maggior aggravio ai comuni.

Decreto del Governo Veneto 3 *ottobre* 1834, *n.* 36914.

SEZIONE III.

DISCIPLINE CHE SI OSSERVANO PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI PROGETTI.

Regolam. 31 maggio 1833, art. 10.

194. I progetti per opere di nuova costruzione sono sempre costituiti dei seguenti dettagli:

I. Dalla descrizione dell' opera;

II. Dalla perizia di stima corredata delle analisi, non che dei calcoli di dettaglio delle qualità dei diversi oggetti contemplati nella medesima. Essa deve pure comprendere la stima dei compensi dei fondi da occuparsi. Queste stime sono compilate a termini dei veglianti regolamenti;

III. Dai capitoli per l' appalto, divisi in generali e parziali;

IV. Finalmente da un prospetto riassuntivo delle quantità, non essendo ostensibile agli aspiranti la perizia di dettaglio.

Regolam. sudd., art. 11.

195. Tanto nella descrizione, quanto nei capitoli devono i periti attenersi all' ordine, metodo ed espressioni come nelle minute poste in fine al presente capitolo sotto gli allegati I e II, salve quelle modificazioni che si rendessero necessarie dipendentemente dalle circostanze locali, e di cui danno preciso conto nelle motivate loro relazioni.

Regolam. sudd., art. 12.

196. I progetti devono essere corredati di disegni di pianta, profili, sezioni e simili, qualora si tratti di opere d' importanza, e la cui entità e natura non possa rilevarsi chiaramente dalla semplice descrizione dei lavori. I disegni sono fatti senza lusso e coll' uso delle misure e scale metriche, a senso della Circolare 12 dicembre 1806, n. 4588, della cessata Dire-

zione generale delle acque e strade (*veggasi al cap. VII sez. II*) (*c*).

197. I progetti per l'appalto di manutenzione di strade ed altre opere comprendono:

Regolam. 31 maggio 1833, art. 13.

I. La descrizione della strada o dell'opera qualunque;

II. I capitoli d'appalto divisi in generali e parziali;

III. La perizia di stima corredata delle analisi di

(*c*) Sul modo di redigere i progetti di opere che vengono compilati per l'interesse dei comuni, degli istituti di pubblica beneficenza, di culto e di altri corpi tutelati, l'I. R. Delegazione provinciale di Milano inerendo agli ordini portati dal Governativo decreto 9 novembre 1844, n. 38938-4194, ha diramata la circolare a stampa 14 dicembre detto anno, n. 30628-1503, onde richiamare l'attenzione di tutti gl'ingegneri civili che si occupano dei progetti di opere spettanti ai suddetti corpi tutelati, perchè siano corredati gli stessi progetti di tutti quei dettagli che valgano a giustificare le proposizionì nelle singole loro parti, somministrando agli ufficj superiori di revisione i dati necessarj per gli opportuni riscontri.

Venne quindi determinato che qualora si trattasse di opere di sistemazione o costruzione di argini o di strade, oltre alla pianta deve unirsi il profilo longitudinale di livellazione, e le sezioni trasversali, riferite alla stessa orizzontale, sulla quale si distinguerà la perpendicolare corrispondente col detto profilo longitudinale. Le altezze tanto per gli accidenti naturali del terreno, quanto per le linee del progetto saranno in generale segnate in numeri, locchè si farà anche nel senso orizzontale per determinare con maggiore precisione il lavoro da eseguirsi indipendentemente dal sussidio delle scale.

Per opere o rilievi concernenti fiumi o canali, sui profili longitudinali e trasversali, sarà sempre da riportarsi il livello di magra e quello di piena, e se occorre anche taluno degli stati intermedj con distinti riferimenti in numeri alla comune orizzontale.

Per le opere di ristauro o di costruzione di fabbricati ed edificj, oltre alla pianta si dovranno unire gli alzati o sezioni sulle diverse linee, le quali sieno necessarie per rappresentare adequatamente ogni parte delle medesime a giustificazione dei relativi calcoli, coll'aggiunta eziandio di quegli ulteriori dettagli in maggiore scala che l'importanza e natura loro fossero per richiedere.

All'oggetto poi di sempre più raggiungere l'adempimento delle superiori prescrizioni devono gl'ingegneri aver sempre presente di inscrivere nei disegni le misure delle parti dei progetti che vi sono

perizia, ed esclusi i disegni di planimetria e profili, sezioni e simili, siccome non necessarj.

Regolam. 31 maggio 1833, art. 14.

198. Qualora nel progettare il riappalto della manutenzione di una strada sia stato assentato di preventivamente migliorarne il sistema in tutto od in parte, deve farsene un separato progetto, il quale comprenda solamente quelle dimostrazioni in disegno che fossero indispensabili ad illustrare e determinare il lavoro e nulla più, escluso qualunque lusso nei disegni, e ritenuto l'uso della scala e delle misure metriche a senso della succitata Circolare 12 dicembre 1806, n. 4588, della cessata Direzione generale d'acque e strade.

Regolam. sudd., art. 15.

199. Tanto nella descrizione, quanto nei capitoli dei progetti per l'appalto di manutenzioni di strade, devono i periti attenersi all'ordine, metodo ed espressioni come nelle minute annesse al capitolo presente allegati III e IV, salve quelle modificazioni che si rendessero necessarie dipendentemente dalle circostanze locali, e delle quali danno preciso conto nelle motivate loro relazioui.

Regolam. sudd., art. 16.

200. Nelle relazioni devono presentare un paralello delle circostanze di fatto e delle spese tra la perizia del contratto scadente, e quella del nuovo che si propone, da cui emergano a colpo d'occhio le variazioni in ogni particolare, rimarcando il ribasso ottenuto nella delibera del contratto scadente. Questo paralello o prospetto di confronto è compilato giusta il modello che si unisce in fine al n. III, abbracciando distintamente:

I. Le lunghezze e larghezze delle strade;

II. La quantità e qualità della ghiaja o sabbia di

rappresentati, e quelle che servono di base al calcolo delle quantità del quale i progetti stessi dovranno immancabilmente essere corredati.

Siccome l'inosservanza di queste prescrizioni porterebbe di conseguenza la retrocessione dei progetti, così venne raccomandato ai mentovati ingegneri di attenersi rigorosamente ai suddetti ordini superiori, colla diffidazione che saranno tenuti responsali dei danni che potessero derivare ai corpi morali da essi assistiti da que i difett i od inesattezze che emergessero nei progetti suddetti.

manutenzione, il luogo e la distanza dell'estrazione, il costo complessivo;

III. Il costo comparativo della mano d'opera per manutenzione del carreggiabile, dei cigli, delle scarpe, ecc.;

IV. Il costo delle opere per la manutenzione degli edificj;

V. Il costo totale della manutenzione in genere di tutta la strada ed in ragione di metro lineare.

201. Indicano inoltre i periti, nelle relazioni, se la strada è molto o poco carreggiata, se essa ha continuazione sul territorio di altri comuni, e serve all'uso promiscuo ed alle comunicazioni dei rispettivi abitati, ovvero se rimane nei confini del comune che la costruisce, e non serve che all'uso del medesimo.

Regolam. 31 maggio 1833, art. 17.

202. I periti chiudono le loro relazioni colle osservazioni fatte intorno alla qualità delle cave delle materie, allo stato attuale della strada, ai difetti che presentasse, ai pregiudizj che vi esistessero per fatto dei frontisti o privati in genere, indicando tutte le circostanze relative agli obblighi dei privati medesimi verso la strada, e proponendo le opportune disposizioni che occorressero (*d*).

Regolam. sudd., art. 18.

(*d*) Venne invocata una dichiarazione di massima sull'obbligo dei particolari proprietarj degli edificj di ponti, tombe, ecc. attraversanti le strade, di portare la larghezza di questi in corrispondenza a quella delle rispettive strade, e ciò per non ritenere bastantemente combinabili le disposizioni di alcuni articoli dei veglianti regolamenti stradali coll'intrinseca convenienza della cosa.

Le norme stabilite dal § 7 del regolamento 13 febbrajo 1777, e dal § 11 del decreto 20 maggio 1806 (*Veggasi il* § 12 *del Manuale*), non lasciano luogo a sensi del Decreto governativo 24 aprile 1819, n. 3570-467, a veruno degli esposti dubbj. Prescrivono le prime che a tutto carico dei privati sia la manutenzione degli edificj d'ogni genere fatti per loro proprio comodo, e distinguendo le altre i ponti e gli edificj che si costruiscono in nuovo da quelli che già esistono, stabiliscono pei primi l'eguale larghezza assegnata alle strade, ed esigono che i secondi abbiano soltanto la larghezza necessaria pel comodo passaggio e siano difesi da ripari laterali. Che se da ciò risulta non potersi i proprietarj obbligare a dispendiosi allargamenti degli edificj già esistenti per tutte le migliorie che si fanno alle pub-

Regolam. 31 maggio 1833, art. 19.

203. Ai periti, nominati colle norme stabilite nella presente sezione II per la compilazione dei progetti, viene assegnato un congruo termine onde presentarli ai rispettivi II. RR. Commissarj distrettuali coll'organo delle Deputazioni comunali.

Regolam. sudd., art. 20.

204. È obbligo dei Commissarj distrettuali di disporre le cose abbastanza in tempo, perchè i progetti tanto per opere di costruzione, quanto per opere di manutenzione siano loro presentati dai periti almeno sei mesi prima dell'epoca per la quale deve attivarsi il contratto per l'esecuzione delle relative opere.

Regolam. sudd., art. 21.

205. Tostochè i progetti sono presentati agli II. RR. Commissarj distrettuali, vengono dai medesimi rassegnati all'I. R. Delegazione provinciale coll'indicazione dei mezzi coi quali i comuni hanno divisato di far fronte ai relativi dispendj (*e*).

Regolam. sudd., art. 22.

206. L'I. R. Delegazione provinciale incarica l'Ufficio provinciale degli ingegneri delle pubbliche costruzioni della revisione dei progetti, e sulla base del voto del predetto Ufficio ordina quelle emende o riforme che fossero reputate del caso (*f*).

bliche strade, quando gli edificj stessi siano già abbastanza comodi e sicuri, non togliesi per altro di provvedere all'allargamento dei ripetuti ponti ed edificj, quando le viste d'arte o la convenienza delle opere pubbliche lo esigano; ma in questo caso il dilatamento deve stare a carico della pubblica Amministrazione che lo fa eseguire, come spesso avviene anche nelle opere stradali dello Stato, essendo poi tenuto alla manutenzione il privato possessore, cui perciò si consegna il lavoro ultimato lodevolmente.

Decreto Governativo 24 *aprile* 1819, *n.* 3570-467.

(*e*) Colla Circolare del Governo Veneto 24 settembre 1822, n. 30553, venne assolutamente proibito di far redigere perizie, disegni, progetti (sempre però che non si riferiscano a semplice ordinaria manutenzione), senza che il consiglio o convocato comunale rispettivo abbia prima assentito alla massima del lavoro stesso.

Se sono poveri i comuni, possono intanto cominciarsi i lavori, prendendone la costruzione od il riattamento a tronchi, e riportando la spesa in varie annualità onde meno sentirne il peso.

Decreto del Governo Veneto 22 *settembre* 1832, *n.* 34305.

(*f*) I decreti del Governo Veneto 19 ottobre 1837, n. 33114, e 12 luglio 1839, n. 27944, hanno stabilito che l'Ufficio provinciale

207. Riconosciuta la regolarità di un progetto stradale, la Delegazione procede ad invocare l'approvazione del Governo, in quanto non fosse di sua competenza

Regolam. 31 maggio 1833, art. 23.

di pubbliche costruzioni non deve occuparsi fuorchè della revisione dei progetti ch' esclusivamente interessano l' amministrazione comunale, o formano parte dell' amministrazione stessa. Quindi il detto ufficio non debb' essere obbligato ad ispezioni od esami di opere interessanti altre amministrazioni di culto, di beneficenza, di ospedali, d' istruzione pubblica se non in quanto alle loro occorrenze avessero i comuni a supplirvi colle loro rendite.

La revisione dei progetti di strade ed altre opere comunali abbraccia l' esame tanto in linea tecnica, quanto di calcolo. Però l' ufficio provinciale degli ingegneri ha l' obbligo di riconoscere se il progetto sia regolarmente compilato; se combini le viste d' arte ed i riguardi di economia; se possa essere in opposizione od in contraddizione alle regole e norme generali di costruzioni pubbliche di strade, di acque, di fabbricati; in fine se regga la convenienza delle proposte opere e dei valori unitarj attribuiti agli elementi delle medesime.

Se poi fossero i progetti in qualche parte difettivi o irregolari; se i tipi, le perizie, le analisi avessero evidenti mancanze ed errori; se occorressero illustrazioni, se mancassero documenti o contenessero altre eccezioni, non incomberebbe all'ufficio degli ingegneri l' occuparsi del toglimento od emenda di ogni difetto o lacuna, nè della rifusione di alcuna parte del progetto, nè della rinnovazione di tutti i calcoli erronei, dovendo invece tali progetti essere rimandati al loro autore, affinchè aggiunga, rifaccia o rettifichi ciò che fosse dimostrato mancante o fallace.

Avvertiranno gl' ingegneri in capo che nei progetti i quali esser devono assoggettati alla sanzione governativa, e per conseguenza previamente riveduti dai centrali ufficj tecnici ed economici, non ispetta all' ufficio provinciale fuorchè riconoscere sommariamente e riferire, se in via d' ordine siano regolarmente compilati e forniti di tutte le occorrenti dimostrazioni, dovendo essi in caso diverso retrocederli al compilatore.

Se poi non fossero i progetti di competenza governativa, e stesse l' approvarli nella sfera delle attribuzioni delegatizie, essi devono in tal caso essere riveduti compiutamente dall' Ufficio provinciale. Gli stessi ingegneri in capo avvertiranno che le prescrizioni dell' art. 22 del Regolamento stradale 1833, non contemplano altre operazioni ulteriori a cura dell' Ufficio provinciale, come, per esempio, sarebbero perizie di forniture o perizie di effetti mobili, per le quali non rendesi

l' impartirla, a termini delle veglianti prescrizioni (*g*), e si fa luogo, a seconda del caso, all' occorrente comunicazione del progetto all' Autorità militare, giusta le disposizioni in corso (*h*).

Regolam. 31 maggio 1833, art. 24.

208. Ottenuta l' approvazione del progetto, hanno il loro corso le pratiche d' asta per l' appalto. Se però le nuove opere comprendano stime di compensi per terreni da occuparsi o danneggiarsi, e non esistano

necessaria una ispezione o cognizione dei regi ingegneri, e però vi suppliscono le Ragionerie provinciali.

Non reggono simili disposizioni nella Lombardia, ove gli Ufficj provinciali degli ingegneri si occupano tanto della revisione delle perizie che possono interessare qualunque corpo tutelato, quanto delle altre per la provvista dei mobili, ecc.

(*g*) Le facoltà delle RR. Delegazioni provinciali state accordate da S. M. I. R. A., e contenute nella Circolare del Governo Lombardo 14 aprile 1839, n. 13153-2020, consistono fra le altre:

a) nell' approvare i preventivi dei comuni, i quali per sostenere le spese di ordinaria amministrazione oltrepassano sempre il *maximum* di centesimi quattro, fermo l' obbligo di rassegnare i preventivi al Governo per la di lui approvazione quando occorra di oltrepassare il detto *maximum* per ispese straordinarie.

b) di approvare le spese straordinarie di qualsiasi genere sino al limite di 300 lire austriache pei comuni aventi Congregazione Municipale, e di lire austriache 150 per gli altri, ben inteso che esista il fondo necessario nel conto preventivo del comune, sieno osservate le prescrizioni dei veglianti regolamenti, e ne sia riconosciuto in ispecie il bisogno sotto la responsabilità delle Delegazioni provinciali.

c) di deliberare anche fuori dell' asta contratti di locazione od appalti di opere per conto di pubblici stabilimenti, chiese comuni, senza eccedere il prezzo fiscale quando fossero tornati inutili tre esperimenti d' asta.

d) di autorizzare l' esecuzione de' lavori appartenenti ai suddetti corpi tutelati escluse *le opere nuove*, quelle non contemplate nei preventivi e quelle eccedenti la spesa di austriache lire mille.

(*h*) Colle Circolari del Governo di Lombardia 29 gennajo 1821, n. 203-40; 3 agosto 1823, n. 23258-3906, e 22 luglio 1828, n. 21108-3236, venne prescritto che avanti d' intraprendere la costruzione di nuove strade, sia a carico pubblico, sia dei privati, si deve ottenere il consenso delle autorità militari.

ancora negli atti le adesioni dei rispettivi proprietarj, i Commissarj distrettuali dispongono che in prevenzione siano col mezzo delle Deputazioni comunali comunicate le suddette stime ai proprietarj stessi per la corrispondente vidimazione di esse, ove le accettino, o per le loro deduzioni in caso contrario, da presentarsi entro quel termine che viene prefinito.

209. Qualora pel rifiuto di alcuno dei proprietarj alla cessione dell' area da occuparsi per la strada, o per la non accettazione delle condizioni proferte dal comune, si manifesti il bisogno di promovere il giudizio di spropriazione forzata, ha luogo anche per le strade comunali l' applicazione delle prescrizioni veglianti per le opere erariali, ed indicate nel capit. III di questa parte, alla sezione I, pag. 47.

Regolam. 31 maggio 1833, art. 25.

210. È riservato all' Autorità tutoria il determinare ne' singoli casi se le pratiche indicate dai precedenti §§ 208 e 209, abbiano a precedere l' approvazione del progetto, ed in ogni caso le difficoltà che insorgono coi proprietarj da danneggiarsi vogliono essere tolte di mezzo prima dell' appalto, o per lo meno prima che avvenga la consegna delle opere all' appaltatore.

Regolam. sudd., art. 26.

211. L' appalto non comprende di regola che il prezzo delle opere da eseguirsi, esclusi i compensi ai proprietarj dei fondi da occuparsi, rimanendo i compensi stessi riservati a carico del comune.

Regolam. sudd., art. 27.

SEZIONE IV.

DISCIPLINE CHE SI OSSERVANO PER L'EFFETTUAZIONE DEGLI ATTI DI CONSEGNA E DELLE VISITE DI COLLAUDAZIONE IN GENERE.

Regolam. 31 maggio 1833, art. 28.

212. Le visite per gli atti di consegna di qualunque opera appaltata devono eseguirsi dal perito autore del progetto, qualora sia possibile, in concorso dell'appaltatore, di uno almeno degli individui componenti la Deputazione comunale, e dell'Agente comunale, i quali si firmano appiedi dell'atto relativo, che deve estendersi secondo la modula allegato IV.

Regolam. sudd., art. 29.

213. All'atto della consegna vengono dal perito determinate, in concorso dell'appaltatore e del proprietario e affittuale del fondo, le cave della ghiaja che emerga di dover assegnare, il cui compenso sta a carico dell'appaltatore, come stanno a di lui carico gli altri danni qualunque, dipendenti dalle opere, colla sola eccezione del precedente § 211. Nella determinazione delle dette cave devono osservarsi le disposizioni risultanti dallo speciale regolamento di cui alla sezione VII del presente Capitolo, avvertendo inoltre di determinare ad un tempo le vie di trasporto dalla nuova cava alla strada, cercando sempre di conciliare la minor distanza della condotta, cioè l'economia comunale, col minor incomodo dei privati.

Regolam. sudd., art. 30.

214. Aperta colle prescritte discipline una cava, non può sopprimersi sotto qualunque pretesto fino al totale suo esaurimento, e senza speciale autorizzazione della I. R. Delegazione provinciale. Occorrendo di aprire nuove cave, si osservano le medesime formalità; ma l'assegno di queste deve riportarsi al momento di qualche visita di collaudazione, e deve sempre essere dedotto dalla massima di non ricorrere ai fondi troppo

lontani in parità di circostanze, se prima non sono esaurite le materie dei più vicini alla strada. Deve però anche aversi riguardo di non aprir cave in prossimità degli abitati e delle strade pubbliche, le quali possono riescire ad esse dannose dando ricetto ad acque stagnanti, o per altri riguardi. Per massima le cave suddette non possono mai aprirsi se non alla distanza di metri quattro dal termine della ragione stradale, e rispetto ai caseggiati, ad una distanza di metri sessanta dai medesimi.

215. Le visite di collaudazione per opere di nuova costruzione vengono eseguite dopo il compimento delle opere stesse, coll'intervento delle persone di cui al § 212. Gli II. RR. Commissarj distrettuali sono in obbligo di rassegnare all'I. R. Delegazione provinciale nel più breve termine le proposizioni per la nomina del perito di cui al § 190.

Regolam. 31 maggio 1833, art. 31.

I relativi processi verbali vengono estesi giusta la modula allegato V. Qualora l'appaltatore abbia adempito a'suoi obblighi, vi si unisce la dichiarazione di laudo, come nella modula all'allegato VI.

I detti processi verbali sono coll'organo degll'II. RR. Commissarj distrettuali rassegnati all'I. R. Delegazione provinciale per l'approvazione e per gli ordini di pagamento.

216. Qualora le opere d'acque e strade importino un prezzo od annuo canone non maggiore di L. 400 ital., è da ritenersi operativo al pari di un atto formale di collaudazione il certificato dell'Ingegnere direttore dei lavori, comprovante la lodevole ultimazione delle opere; ritenuto però che tale certificato sia in questo caso redatto in forma di processo verbale, coll'intervento dell'appaltatore, e all'appoggio del capitolato d'appalto (*i*).

Circolare govern. 24 novemb. 1821, n. 31973-5453.

(*i*) Una simile determinazione si è data dal Governo Veneto nella Circolare 24 dicembre 1831, n. 43669.

Del Colle, pag. 26 e 193.

Colle Circolari del Governo Veneto 15 giugno 1822, n. 20053, 26 gennajo 1824, n. 2269, e 25 giugno 1834, n. 20898, venne stabilito che qualora all'atto pratico del lavoro si manifesti il bisogno

Circolare govern. 5 novemb. 1842, n. 36718-6364.

217. Resta ingiunto agl' ingegneri collaudatori di astenersi assolutamente dal prendere ispezione di lavori i quali non fossero stati eseguiti senza superiore autorizzazione, e non si trovassero strettamente collegati con quelli di cui fosse seguito l'appalto, e che fossero essi chiamati a collaudare, per modo che senza di tali lavori non si potesse raggiungere convenientemente lo scopo delle opere principali.

Circolare sudd.

218. Gli Ufficj provinciali delle pubbliche costru-

di qualche opera addizionale non contemplata dal progetto, l'appaltatore è obbligato di eseguirla a tutto suo carico, quando l'importo da valutarsi secondo il prezzo di delibera non sia maggiore del due per cento del prezzo medesimo (*Veggasi la deroga nelle Appendici*).

Se poi l'importo fosse maggiore, sarà nondimeno tenuto l'appaltatore ad eseguirla, ma avrà in tal caso diritto al pagamento della somma eccedente il due per cento.

Non potrà però in questo secondo caso dar mano al maggior lavoro addizionale, se prima non vi sia stato autorizzato dalla competente superiorità sopra l'apposita perizia cui l'ingegnere direttore avrà avuto cura di previamente redigere e subordinare con tutta sollecitudine, eccettuati i casi di un'urgenza assoluta ove ogni ritardo fosse pericoloso, mentre allora è autorizzato a far senza remora intraprendere il lavoro, salvo soltanto l'obbligo di renderne immediatamente consapevole l'ingegnere in capo; e col di lui mezzo la R. Delegazione e il Governo, se trattasi di *lavori erariali.*

Qualora le variazioni od aggiunte non siano urgenti, ma soltanto consigliate dai plausibili titoli di convenienza, gl' ingegneri ne fanno ragionato progetto da essere sottoposto alla competente autorità superiore, come si pratica per ogni altro lavoro.

Gl'ingegneri che in corso d'opera ordinassero agli appaltatori variazioni od aggiunte non autorizzate di lavori non urgenti ma soltanto utili, saranno ritenuti risponsabili dell'importo delle variazioni od aggiunte, e verranno anche sospesi dall'impiego, o almeno secondo i casi multati.

Gli appaltatori ch'eseguiranno variazioni od aggiunte nelle opere in corso senza averne avuto un regolare ordine in iscritto dall'ingegnere in capo o dall'ingegnere direttore dell'opera, saranno responsabili dell'importo delle medesime, ed inoltre soggetti a tutte le riforme che in conseguenza occorressero nei lavori, e ciò senza compenso alcuno, oltre di che dovranno pagare i danni che fossero per derivarne ai terzi.

Del Colle, pag. 26, § 80 *e successivi.*

zioni hanno quindi l'incarico di escludere dalle loro ispezioni e proposizioni tutte le spese incontrate dalle Autorità comunali, qualificate come addizionali ai lavori appaltati, mentre o sono ad essi estranei o non collegati con essi necessariamente.

219. Le visite di collaudo relative alla manutenzione ordinaria delle strade, da eseguirsi coll' intervento delle persone di cui al § 212, hanno luogo una volta all' anno nei mesi di ottobre e novembre, ad eccezione delle strade in montagna, per le quali è invece stabilita la visita nel mese di settembre (*l*).

Regolam. 31 maggio 1833, art. 32.

220. La preparazione della ghiaja e sabbia deve essere compiuta nel mese antecedente a quello in cui si eseguiscono le visite di collaudazione.

Regolam. sudd., art. 33.

221. Per le strade in appalto di manutenzione, oltre all' annuale visita di collaudazione da eseguirsi dai periti nominati colle norme della sezione II del presente Capitolo, deve alla fine del primo semestre venir rilasciato dalle rispettive Deputazioni comunali un certificato comprovante essere stata la strada mantenuta dall' appaltatore in istato di buon servizio, ed avere l' appaltatore medesimo sparso sulla strada il residuo della dote di ghiaja e sabbia precedentemente misurata ed appartenente all' annata anteriore. Tale certificato, da stendersi nelle forme del modello qui unito (allegato VII) ed essere vidimato dal Commissario distrettuale, deve prodursi all' epoca della visita di collaudazione, ed unirsi per allegato al relativo processo verbale di collaudazione.

Regolam. sudd., art. 34.

222. Non trovandosi la strada in istato di buon servizio durante il primo semestre, o mancando l' altra circostanza dell' eseguito spargimento della dote di

Regolam. sudd., art. 35.

(*l*) Siccome giusta l'art. 4.° dei capitoli parziali nell' allegato II, la manutenzione deve essere calcolata ad anno civile, e siccome le pratiche d' ordine che si richiedono per la effettuazione del canone portano che l' appaltatore non lo ottenga prima del compimento dell' anno, così le Deputazioni comunali possono e devono ricusare la firma del mandato qualora nel periodo posteriore al collaudo fino a tutto dicembre egli avesse trascurato di mantenere lodevolmente la strada.

Circolare del Governo Veneto 4 dicembre 1835, *n.* 40664.

ghiaja appartenente all' annata anteriore, o verificandosi che la ghiaja sparsa non sia della qualità prescritta, le Deputazioni comunali non rilasciano il certificato, di cui nel precedente paragrafo, e ne fanno circostanziato rapporto ai Commissarj distrettuali per le provvidenze occorribili.

Regolam. 31 maggio 1833, art. 36.

223. Pei contratti attualmente in corso ne' quali il pagamento del canone è diviso in due rate semestrali, ed in quelli anche futuri, nei quali il canone stesso, atteso la sua entità, venisse distribuito egualmente in due rate, il certificato, di cui al § 221, serve di base pel pagamento della prima rata corrispondente alla metà dell' ammontare del canone stesso.

Regolam. sudd., art. 37.

224. Due mesi prima dell'epoca delle visite di collaudazione i Commissarj distrettuali rassegnano all'I. R. Delegazione provinciale, in un colle duple di cui ai § 191 e 192, il prospetto od elenco delle strade comunali ed altre opere da collaudarsi per la manutenzione di ciascun distretto; il qual prospetto, formato come dalla modula allegato VIII, viene consegnato al perito che deve eseguire le visite per opportuna di lui norma (*m*).

Regolam. sudd., art. 38.

225. L' I. R. Delegazione provinciale fa conoscere agl' II. RR. Commissarj distrettuali, almeno un mese prima dell' epoca delle visite di collaudazione, il nome dei periti prescelti per le medesime. I detti Commissarj si pongono tosto in corrispondenza coi periti stessi, onde concertare i giorni delle ispezioni ed il giro da effettuarsi ne' singoli comuni per le opportune partecipazioni da farsene alle rispettive Deputazioni comunali.

Regolam. sudd., art. 39.

226. Le Deputazioni comunali, nel giorno stabilito dagl' II. RR. Commissarj distrettuali, debbono tenere allestiti tutti gli atti necessarj alle visite da eseguirsi, ed aver fatte precedere le convenienti diffidazioni in

(*m*) Sarà fatto carico al collaudatore non solo di conoscere se l' opera sia stata lodevolmente eseguita, ma ancora se siansi osservate le prescrizioni riguardo al tempo, e se furono impiegati materiali della prescritta qualità.

Decreto del Governo Veneto 3 *novembre* 1830, *n.* 40796-4611.

tempo agli assuntori, perchè assistano immancabilmente in persona, ovvero col mezzo di legali rappresentanti, alle visite stesse, le quali seguono anche in loro contumacia. Le Deputazioni conservano le prove delle fatte diffidazioni.

227. I processi verbali delle visite pei collaudi di manutenzione devono essere estesi giusta la modula allegato V. Qualora l' appaltatore abbia adempiuto a' suoi obblighi, vi è unito il certificato di laudo, come nella modula allegato VI.

Regolam. 31 maggio 1833, art. 40.

228. Nelle visite di collaudazione per la manutenzione delle strade debbono i periti misurare le ghiaje e sabbie allestite lungo le strade. Le misure si fanno seguendo la modula allegato IX, e questi atti devono unirsi ai processi verbali di visita delle strade a cui si riferiscono.

Regolam. sudd., art. 41.

229. In calce ai processi verbali di collaudazione si notano i disordini cui si trovassero soggette le strade per fatto dei frontisti, utenti d' acque o privati in genere, per le opportune provvidenze, e si ha cura di ben precisare tali disordini rispetto specialmente alle corrosioni operate lungo le strade dalle rogge o cavi, ed a chi ne incumbe l' emenda; così pure rispetto all' abuso invalso di lasciar soverchiare le siepi fronteggianti o i loro rami con indebito ingombro del fondo stradale, e con pregiudicevole impedimento del pubblico passaggio (*n*).

Regolam. sudd., art. 42.

230. Affinchè siano compiti e conservati i cartelli posti nei diversi paesi, indicanti le loro denominazioni, gl'ingegneri incaricati dei collaudi di cui sopra, estendono le loro ispezioni, verificando anche il deperimento che fosse avvenuto negli indicati cartelli, non che la loro mancanza, facendone annotazione nei processi verbali di visita.

Circolare govern. 22 ottobre 1838, n. 9254-P.

231. Non sono ammessi collaudi condizionati, quantunque si tratti di piccole mancanze, volendosi che gli appaltatori adempiano in ogni parte al loro dovere.

Regolam. 31 maggio 1833, art. 43.

(*n*) Veggasi la determinazione stata data dalla Delegazione provinciale di Milano sul taglio dei rami protendenti sulle pubbliche strade e riportata precedentemente nella nota al § 64 del Manuale.

Quando non vi concorra il pieno adempimento dei patti, i periti negano il collaudo all' appaltatore con motivata dichiarazione appiedi del processo verbale, dietro la quale l' appaltatore e la Deputazione comunale possono aggiungere le proprie osservazioni.

Regolam. 31 maggio 1833, art. 44.

232. Gli appaltatori in caso di denegata collaudazione possono, qualora si credano gravati dalle risultanze della visita relativa, invocare dall' I. R. Delegazione provinciale una nuova ricognizione a loro spese, la quale ha luogo colle medesime formalità.

Regolam. sudd., art. 45.

233. I periti sono tenuti a presentare nel più breve termine possibile, ed al più tardi entro venti giorni, agl' II. RR. Commissarj distrettuali i processi verbali delle visite fatte nei singoli comuni del distretto, unendo la specifica delle loro competenze, e retrocedendo il prospetto di cui al § 224. I Commissarj distrettuali debbono fra cinque giorni rassegnare i processi verbali all' I. R. Delegazione provinciale per la relativa approvazione ed ordine di pagamento del canone di manutenzione.

Il perito collaudatore incorre nella perdita delle sue competenze, nel caso che lasci trascorrere il termine di sopra prefinito per la presentazione dei processi verbali di visita, a meno che il ritardo non derivi da gravi e provati motivi.

Regolam. sudd., art. 46.

234. Nei casi di denegata collaudazione il perito deve indicare il tempo e la spesa necessaria per eseguire i lavori mancanti. L' I. R. Commissario distrettuale in questi casi fa subito l' analoga intimazione delle mancanze da emendarsi dall' appaltatore e sua sicurtà col mezzo della Deputazione comunale e colla comminatoria dell' esecuzione d' ufficio a termini del decreto 1 maggio 1807, riferiti nel § 100 e successivi del Cap. II.

Regolam. sudd., art. 47.

235. Instando l' appaltatore perchè sia verificata l' eseguita correzione delle mancanze riconosciute nella prima visita, l' I. R. Commissario è abilitato a far ripetere la visita colle medesime formalità e col mezzo del perito edotto, ritenuta la spesa a carico dell' appaltatore medesimo, anticipabile dal comune e da scontarsi sul canone di manutenzione.

236. La misura delle competenze dovute all' ingegnere collaudatore per queste seconde visite sono regolate e liquidate in base alla tariffa allegato XV, annessa al regolamento 31 maggio 1833.

Circolare govern. 31 agosto 1835, n. 21560-3274.

237. Qualora risultino emendate le mancanze, l'I. R. Commissario distrettuale rassegna il nuovo verbale di visita all'I. R. Delegazione provinciale, la quale ordina il pagamento del canone dovuto all'appaltatore, salva la deduzione del *dietim*, a senso dell' art. 15 dei capitoli parziali (alleg. II), da liquidarsi contestualmente all' atto della visita (*o*).

Regolam. 31 maggio 1833, art. 48.

238. Ove l' appaltatore non abbia emendate nel tempo e nei modi prescritti le relative mancanze, l' I. R. Commissario distrettuale provoca dall'I. R. Delegazione provinciale l' abilitazione per l' esecuzione d' ufficio, sotto le norme del citato Decreto 1 maggio 1807, producendo cogli atti tutte le ricevute delle diffidazioni fatte tanto all' appaltatore, quanto alla sicurtà.

Regolam. sudd., art. 49.

239. Gl' II. RR. Commissarj distrettuali, col mezzo delle Deputazioni comunali dirigono le intimazioni opportune ai privati, perchè si prestino all' emenda entro un congruo termine dei difetti rilevati nei collaudi, colla comminatoria dell' esecuzione *ex officio* qualora entro lo stesso termine non producano concludenti motivi pei quali credano di non esservi obbligati, salve le penalità a termini dei regolamenti stradali secondo i casi. Così pure le Deputazioni comunali e i Commissarj distrettuali non ommettono di farsi carico di quelle imperfezioni o guasti che loro risultassero o fossero denunciati entro l' anno lungo le strade comunali, per le corrispondenti intimazioni da farsi all' appaltatore o ad altri cui spetta, ne' modi e termini di sopra stabiliti, e per farne, occorrendo, rapporto alle Autorità superiori.

Regolam. sudd., art. 50.

(*o*) La penalità del *dietim* deve commisurarsi al tempo nel quale la strada non fosse trovata in istato di lodevole manutenzione, sottoponendo l' appaltatore alla perdita di una parte aliquota di canone.

Circolare del Governo Veneto 4 *dicembre* 1835, *n.* 40664.

SEZIONE V.

MODO DI STABILIRE LE COMPETENZE DEI PERITI NEL DISIMPEGNO DELLE OPERAZIONI IN SERVIZIO DEI COMUNI.

Regolam. 31 maggio 1833, art. 51.

240. Le competenze dei periti per le operazioni relative al rilievo e compilazione dei progetti tanto di opere di nuova costruzione, quanto di ordinaria manutenzione, sono regolate colle norme della tariffa unita al regolamento 31 maggio 1833, sotto l'allegato XV; e colla stessa tariffa sono regolate le competenze dei periti incaricati delle visite di consegna, di rateale ricognizione dei lavori, come al § 267, e di collaudazione finale di opere di nuova costruzione. Le relative specifiche sono liquidate dall'Ufficio provinciale degl'ingegneri delle pubbliche costruzioni, a meno che trattisi di progetti per nuove costruzioni, nel qual caso la liquidazione è riservata all'I. R. Contabilità centrale (*p*).

Regolam. sudd., art. 52.

241. Le competenze invece dei periti, incaricati delle visite di collaudazione per l'annua manutenzione delle strade ed altre opere qualunque, sono regolate, rispetto alle strade, in ragione di L. 3 50 austriache per ogni mille metri di strada visitata, ed in ragione di altre L. 3 austriache per ciascun atto o processo verbale compilato. Quanto alle altre opere cadenti in

(*p*) Onde ottenere una maggiore sollecitudine nella compilazione dei progetti per opere comunali, le Regie Delegazioni sono autorizzate ad accordare agl'ingegneri architetti l'anticipazione di un terzo delle loro competenze, purchè il totale di esse superi le lire 25, e purchè i progetti a cui si riferiscono siano stati previamente in massima dal consiglio o convocato comunale assentiti.

Decreto del Governo Veneto 28 *gennajo* 1825, *n.* 2094.

ordinaria manutenzione, e da visitarsi nella circostanza medesima in cui si effettua il giro delle strade comunali nel relativo distretto, le competenze del perito sono determinate in ragione di L. 4 austriache per ciascun processo verbale compilato.

Vicereale determ. recata colla governativa Circolare 8 nov. 1835, n. 36693-5489.

242. Nel caso in cui il perito, chiamato alla collaudazione annuale delle strade comunali di un distretto, abbia l' ordinario domicilio ad una distanza maggiore di dieci miglia dalla giurisdizione del distretto medesimo, misurata questa distanza dal comune il più vicino, si fa luogo a compensare al perito stesso le spese di viaggio per una sola andata e ritorno, in ragione di centesimi 88 per ogni miglio, e si fa parimenti luogo al pagamento della dieta di L. 9, giusta l' allegato XV del regolamento 31 maggio 1833, ferma l' esclusione di qual altra siasi mercede di riposo durante l' operazione, sia in causa di giorni festivi od intemperie, sia per qualunque altro motivo, ed escluso egualmente il compenso di qualsivoglia spesa di trasferta per viaggi intermedj o lungo le strade traversali, giacchè a tutti questi elementi di spesa si ebbe il conveniente riguardo nello stabilire i corrispettivi esposti nel § 241.

Determin. sudd.

243. A risparmio quindi di spese comunali si procura di non nominare per le collaudazioni periti residenti fuori del distretto ove sono poste le strade da collaudarsi, avendo sempre un riguardo di preferenza a quelli che si trovassero domiciliati in luogo, ed ai quali non potesse ricusarsi una sufficiente capacità nella loro professione.

Determin. sudd.

244. Il compenso di L. 3 assegnato per ogni processo verbale, compilato all' atto della collaudazione delle strade comunali, deve ripetersi se, oltre il processo verbale di collaudo, altro se ne redige per la misurazione e ricognizione delle ghiaje, a tenore del § 228 e dell' allegato IX. Così pure ad altro eguale compenso di L. 3 ha diritto il perito se, contemporaneamente alla visita di collaudo, occorra di erigere un processo verbale separato per l' assegno di una nuova cava, da cui l' appaltatore abbia ad estrarre la ghiaja.

SEZIONE VI.

NORME PER LA COSTRUZIONE DELLE STRADE INTERNE DI MILANO.

Decreto 11 agosto 1808, e 3 febbrajo 1809, art. 1.

245. Tutte le strade interne della città di Milano sono costruite con un solo strato di selciato, guide di granito, marciapiedi, tombinatura, ove occorra, e tubi verticali per lo scarico delle acque cadenti dai tetti delle case (5).

Decreto suddetto, art. 2.

246. È in facoltà dei proprietarj delle case fronteggianti le strade medesime di far eglino stessi costruire i tubi per l'incanalamento delle acque, nella forma però e nel conveniente intervallo di tempo che verrà loro prescritto (*q*).

(*q*) L'incanalamento delle pluviali defluenti dai tetti con tubi verticali essendo uno dei provvedimenti consigliati non solo dall'ornato, ma bensì dal pubblico comodo, e che vuolsi, per quanto è possibile, diffuso anche nei comuni foresi, almeno nei principali e per le strade più frequentate, determinò la R. Delegazione provinciale di Milano a diramare la Circolare 3 gennajo 1845, n. 307-13, colla quale, dopo d'aver premesso che ad ottenere un tale intento essa di già ogni qualvolta le si è presentata l'occasione di concedere licenze per nuove fabbriche lungo le strade postali attraversanti i comuni non ommise di comprendere fra le condizioni della concessione anche quella dell'incanalamento delle acque dei tetti; ha richiamato sul proposito il concorso e lo zelo dei Regi Commissarj distrettuali affinchè tengano raccomandato l'argomento alle Deputazioni comunali onde non lascino di promuovere per loro parte il suindicato provvedimento nelle località che lo importi tutte le volte che si presenti il caso di nuove fabbriche del riordinamento delle fronti delle case. Si sono quindi incaricati i Commissarj distrettuali di fare espressa avvertenza ai periti incombenzati dei progetti di appalto delle strade comunali affinchè rispetto ai tronchi delle medesime che attraversano i paesi ed in cui si possa applicare l'incanalamento delle acque dei tetti, abbiano cura di predisporre le tombe sotterranee destinate a compire il sistema dell'incanalamento stesso, e che secondo il Vice-Reale decreto 11 agosto 1808 stanno a peso dei comuni.

È pure in facoltà de' medesimi di far eglino stessi la spesa per rendere verticali o per coprire le loro inferriate orizzontali.

247. Quando i padroni di case non vogliono assumersi l'esecuzione delle operazioni predette, vengono queste fatte eseguire dall'Amministrazione municipale, che ripete il compenso della spesa dai medesimi proprietarj.

Decreto 11 agosto 1808, e 3 febbrajo 1809, art. 3.

248. La spesa della tomba sotterranea e quella dei piccoli condotti da formarsi nel mezzo delle nuove strade, come pure qualunque altra spesa relativa al nuovo adattamento, è a carico comunale.

Decreto 11 agosto 1808, art. 4.

249. Col decreto 14 settembre 1814 essendo stati aboliti i precedenti decreti 3 gennajo 1811 e 30 aprile 1812 sulla classificazione delle strade di Milano, la Congregazione municipale, sentita la Commissione d'ornato, presenta all'occorrenza al Governo quei progetti che giudica convenienti al pubblico comodo ed ornato.

Decreto 14 settembre 1814, articolo 1 e 2.

250. La Commissione d'ornato fa anche spontaneamente alla Congregazione municipale quelle proposizioni che reputa opportune all'abbellimento della città.

Decreto suddetto. art. 3.

251. È riservato al Governo di determinare nei casi speciali quelle occupazioni di privata proprietà che stimerà necessarie, salva sempre l'indennizzazione ordinata dalle leggi e dai decreti (*).

Decreto suddetto, art. 4.

(*) Intorno alla larghezza da assegnarsi alle strade nell'interno di Milano veggansi anche le Appendici.

SEZIONE VII.

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CAVE DI GHIAJA NE' FONDI PRIVATI.

Allegato VII del Regolam. 31 maggio 1833, art. 1.

252. Nella scelta delle cave per l'estrazione della sabbia o della ghiaja vengono preferiti i luoghi:

a) dove in parità di circostanze le ghiaje o sabbie siano di miglior qualità;

b) dove, posta eguaglianza di qualità ed altro, le materie sono più abbondanti, cioè in maggior quantità;

c) dove è più facile la condotta, cioè minore il trasporto, e quindi la spesa, con riguardo però alle disposizioni del § 209, sezione III;

d) dove le cave riescono di minor pregiudizio.

Si devono risparmiare i terreni o fondi di piccola estensione, ai quali le cave e il calpestio sarebbero assai dannosi; i terreni che per la qualità della coltivazione o per circostanze di piantagioni od altro, obbligassero gli appaltatori a troppo grave compenso; i terreni o spazj più vicini ai canali elevati od ai fiumi, onde impedire delle perdite di acqua per filtrazione; i terreni in fine che vanno sottoposti a risaja, e specialmente gli spazj aderenti ai fossi detti di cinta, onde le cave stesse non riescano di impedimento alla coltivazione del riso ed all'irrigazione o restituzione delle acque.

Allegato suddett., art. 2.

253. Stabilito colle norme indicate nel precedente paragrafo il luogo delle cave, l'ingegnere destinato alla consegna della strada assegna all'appaltatore, in concorso del proprietario o suo rappresentante, la parte del fondo nella quale si apriranno le cave medesime, determinandone l'estensione ed il perimetro, la massima profondità e durata.

Allegato suddett., art. 3.

254. L'appaltatore è garante della qualità delle persone alle quali commette le escavazioni ed i trasporti

suddetti, e dei danni campestri od altro che potessero recare ai proprietarj.

255. L'appaltatore non può metter mano ad un'escavazione ed occupazione, coi depositi delle materie estratte, maggiore di quella che sarà stabilita, senza la preventiva misura, descrizione e partecipazione alla Deputazione comunale ed al proprietario come sopra. Mancando a questa prescrizione l'appaltatore è tenuto alla reintegrazione di tutti i danni che ne fossero per derivare.

Allegato VII del Regolam. 31 maggio 1833, art. 4.

256. Il perito stabilisce, all' atto dell' assegnazione della cava, l' acconto che dovrà dare l' appaltatore al proprietario sui danni suddetti, salva la relativa liquidazione al termine dell' appalto.

Allegato suddett., art. 5.

257. L'acconto stesso si ritiene prossimamente corrispondere alla metà del valore del danno complessivo, e deve pagarsi entro l'anno nel quale si aprono le cave, ed anche prima dell' aprimento, a giudizio del perito come sopra. Pel rimanente danno, ove non si conciliino le parti, hanno luogo gli straordinarj rimedj di giustizia, a meno che esse non si riportino al giudizio amministrativo; nel qual ultimo caso viene fatta una perizia contestuale per mezzo dei due periti, e in caso di discrepanza l' I. R. Delegazione provinciale decide, sentito l' ingegnere in capo.

Allegato suddett., art. 6.

258. La liquidazione del danno si estende anche ai frutti perduti in ragione di tempo pel capitale non soddisfatto.

Allegato suddett., art. 7.

259. Nella valutazione dei compensi avvertiti per la liquidazione d' ufficio si ha riguardo:

Allegato suddett., art. 8.

a) al danno arrecato ai frutti pendenti;

b) all' area occupata colle cave, ed alla profondità delle medesime;

c) agli spazj interposti tra le cave stesse, allorchè sono vicine fra loro;

d) agli spazj che durante l'uso delle cave restano coperti dalla terra di prima escavazione, e dalle altre destinate alla manutenzione;

e) ai danni prodotti dal trasporto delle materie stesse.

260. Se le cave non sono molto profonde e il ter-

Allegato suddett., art. 9.

reno da esse occupato può ancora essere suscettibile del primitivo prodotto, l'indennizzazione competente al proprietario corrisponde alla spesa necessaria per ottenere un tale effetto, aggiuntovi però il compenso pei danni indicati alle lettere *a, c, d, e.*

Allegato VII del Regolam. 31 maggio 1833, art. 10.

261. Se poi le cave sono tali che il terreno da esse occupato possa ritenersi come perduto, cioè tali che la spesa per renderle produttive superi il valore del fondo, il compenso viene, come per le stabili occupazioni, appoggiato al valore ordinario del fondo stesso, aggiuntevi qui pure le indennizzazioni indicate alle lettere *a, c, d, e* (*r*).

(*r*) Intorno alle persone che devono intervenire all' assegnazione delle cave, in qualunque circostanza, veggasi il § 213 del Manuale. L' occupazione poi del fondo privato non può aver luogo se non dopo di aver esaurite le pratiche prescritte dal Dispaccio govern. 11 febbrajo 1828, riportato nelle Appendici.

SEZIONE VIII.

DISPOSIZIONI GENERALI.

262. Nella vista di semplificare l'andamento del ramo d'amministrazione delle strade comunali, e di ottenere il maggior risparmio delle spese a vantaggio dei comuni, devono riunirsi nel minor numero possibile di contratti ed anche in un contratto solo gli appalti di manutenzione delle strade cadenti in ciascun comune, al quale effetto è pur cura degl' II. RR. Commissarj di regolare e limitare la durata dei contratti che occorresse intanto di parzialmente rinnovare, in maniera tale che venga raggiunto nel termine possibilmente più breve il succennato scopo di combinarne un solo in ciascun comune. Procurano pure i Commissarj distrettuali di riunire in un solo contratto le manutenzioni di quelle strade che interessassero promiscuamente due o più comuni, mentre in questo caso il consorzio dei medesimi rappresenta una sola persona morale (s).

Regolam. 31 maggio 1833, art. 53.

263. La quantità della ghiaja o sabbia da spargersi sulle strade comunali, e da stabilirsi nei relativi progetti di manutenzione, deve essere in massima compresa fra i limiti di un mezzo metro cubico e di tre quarti di metro cubico per ogni dieci metri di fuga, salvo il caso di qualche strada che potesse richiedere un maggior quantitativo per circostanze speciali che sono da motivarsi e giustificarsi.

Regolam. sudd., art. 54.

(s) Questo paragrafo non prescrive per assoluto la riduzione dei contratti di manutenzione ad un solo contratto, mentre potrebbe darsi che fosse dell' interesse di qualche comune il suddividere le proprie strade in classi secondo la diversa loro natura o posizione onde vincolare ogni classe ad un apposito contratto.

Decreto del Gov. Ven. 4 dicembre 1835, *n.* 40664.

Regolam. 31 maggio 1833, art. 55.

264. Rimangono ferme le disposizioni dei veglianti regolamenti intorno alla competenza passiva delle spese occorrenti ai ponti ed altri edificj di privata ragione, che abbisognassero di essere allargati o riparati nell'esecuzione di nuovi lavori stradali. I periti compilatori dei progetti non lasciano di farsene l'opportuno carico nei medesimi (*t*).

Regolam. sudd., art. 56.

265. Nei capitolati relativi ai progetti di opere di nuova costruzione viene introdotto un apposito articolo con cui rimane vietato di dar mano a variazioni o ad aggiunte di lavori se non siano state preventivamente approvate dalla competente Autorità, eccettuati quei casi assolutamente impreveduti ed urgenti, che non lasciando luogo ad alcuna remora senza pregiudizio dell'opera intrapresa, reclamano un istantaneo provvedimento; ritenuto però che anche in questi casi, nell'atto stesso di dar mano alla variazione od aggiunta di cui si sarà riconosciuta l'indispensabile necessità, si deve darne parte alla competente Autorità, ed invocarne la superiore sua approvazione.

Regolam. sudd., art. 57.

266. L'Autorità che approva il contratto, giudica di caso in caso, e secondo l'entità ed importanza del lavoro, se convenga o no di destinare direttori e sorvegliatori.

Regolam. sudd., art. 58.

267. Al pagamento di ciascuna delle rate convenute per le opere di nuova costruzione deve precedere una visita del perito stato incaricato della consegna, dal quale viene rilasciato un certificato comprovante l'adempimento degli obblighi del contratto per parte dell'appaltatore; ed il corrispondente grado di avanzamento dei lavori. L'ultima però delle dette rate non può essere pagata se non dietro il processo verbale di collaudazione di cui al § 215.

Regolam. sudd., art. 59.

268. Le presenti disposizioni non sono applicabili a quei comuni che hanno un ingegnere stipendiato ad anno, quali sono le città e i capiluoghi di provincia, continuando per essi ad osservarsi i metodi in corso.

(*t*) Riguardo all'allungamento degli edificj di privata ragione che attraversano le strade, si richiama la nota *d* al § 202, pag. 73.

SEZIONE IX.

MODELLI GIUSTA IL REGOLAMENTO 31 MAGGIO 1833.

Allegato I.

AVVERTENZA.

La presente minuta o modula che si è applicata al caso di progetti per *opere di manutenzione*, può ritenersi valevole anche pei progetti di *opere di costruzione* o *di adattamento*, salve le opportune modificazioni ed aggiunte che non si possono precisare, e che dipendono dalla natura delle opere e delle circostanze particolari.

PROVINCIA DI . . . . . .

Distretto di . . . . . . *Comune di* . . . . . .

Descrizione della strada comunale detta di . . . . e degli obblighi per mantenerla annualmente in appalto.

1. *Indicare i punti in cui comincia e finisce la strada da mantenersi = gli abitati o cascine che attraversa o lambe = le acque dalle quali è intersecata o fiancheggiata, col nome loro e conseguenza, modo di passaggio, cioè con ponti, tombini, ecc.*

2. *Lunghezza complessiva della strada e divisione di questa in tronchi, in relazione alle cave di ghiaja*

o sabbia destinata alla manutenzione. (Si avverte che i tronchi debbono ripartirsi in guisa che i prezzi delle materie estratte dalle diverse cave si conguaglino nei punti di divisione dei tronchi stessi.) = Lunghezza di ciascun tronco e larghezza, ovvero limiti della larghezza da ciglio a ciglio, e misura dominante nella larghezza.

3. *Livellette della strada e rampe, indicando i limiti della pendenza in ragione di un tanto per cento, e l' estensione delle medesime.*

4. *Forma della strada, cioè del carreggiabile, delle banchine, dei cigli e delle scarpe. = Stato di tutte queste parti, e modi in cui sono mantenute.*

5. *Lunghezza, larghezza o luce, altezza e descrizione sommaria dei manufatti che intersecano la strada, coll' indicazione se sono di vivo, di cotto o di legno. = Stato di questi edificj e competenza della spesa.*

6. *Indicare gli accidenti che aver potessero un' immediata relazione colla conservazione della strada, per esempio abbeveratoi, dove esistono, loro forma, stato e competenza, cunette, piantagioni, e finalmente gli indizj in marmo da collocarsi per norma dei passeggieri allo sbocco di diverse strade, col cenno della distanza ai paesi cui sono dirette le strade stesse.*

NB. *In generale la descrizione debb' essere diretta allo scopo di ben precisare lo stato della strada da appaltarsi in tutte le sue parti, onde conoscere le alterazioni che accadervi potessero o per fatto dell' appaltatore o dei frontisti.*

Allegato II.

AVVERTENZA.

I Capitoli parziali e generali che si espongono nella presente minuta e che si sono applicati al caso di *opere di manutenzione* possono egualmente servire di modula pei progetti di *opere di nuova costruzione*, introducendovi le opportune modificazioni ed aggiunte, secondo richiedessero le circostanze e la natura delle opere medesime.

CAPITOLI PARZIALI.

1. La manutenzione della strada comincerà col . . . . . e terminerà col . . . . e in tutto questo periodo la strada dovrà continuamente mantenersi col piano carreggiabile in una curva regolarmente convessa da banchina a banchina avente la freccia non minore di centimetri . . . . . . e costantemente scolata, scevra di solcature, carreggiate sensibili, buchi, prominenze, fango, erbe e cespugli. Le banchine laterali saranno mantenute uniformi, piane, coi cigli allineati, decisi, ben conservati e difesi.

Le scarpe saranno mantenute sgombre di macchie e cespugli, e senza abrasioni, solchi e guasti in genere sino al fondo dei fossi, salve le parti incumbenti agli utenti delle acque.

Gli edificj (*se ne indicherà la qualità, il nome e la posizione*) saranno mantenuti nello stato identico della consegna fino al termine dell'appalto, ed eseguendovi i ristauri occorrenti nelle stagioni opportune con ottimi materiali e secondo le migliori regole dell'arte.

NB. *Qui si preciseranno i lavori da farsi per intonachi od altro, ecc., esclusi gli edificj a carico privato.*

2.° Per la conservazione del piano carreggiabile si assegnano metri cubici n. . . . . . . di ghiaja vagliata (*ovvero di ghiaja naturale*) da estrarsi dalle cave seguenti:

NB. *Qui si preciseranno i fondi e le pezze in cui dovrà estrarsi la materia, avvertendo se le cave sono già aperte ovvero da aprirsi, il nome del possessore, la qualità coltiva del terreno, ed il modo e la via di trasporto.*

Nel determinare la qualità della materia di manutenzione, oltre di aver riguardo alla qualità di essa, dovranno considerarsi l' uso, l' esposizione della strada, la qualità del fondo stradale e le circostanze che ne rendessero il consumo maggiore o minore. Lo strato però di materia, cioè la coperta da rinnovarsi annualmente, non dovrà estendersi da ciglio a ciglio, ma lasciare uno spazio non maggiore di centimetri 50 per ognuna delle banchine laterali. — L' altezza dello strato non eccederà rispetto alla ghiaja i centimetri 2, e rispetto alla sabbia i centimetri 3.

Il fissare la qualità della ghiaja da impiegarsi, se cioè vagliata, ovvero naturale, dipende dalla natura e situazione del terreno, dalla importanza della strada, e da altri simili elementi, mentre il prescrivere l' uso indistintamente delle ghiaje vagliate importerebbe un dispendio per molti comuni insopportabile ; però sarà sempre prescritto l' uso della ghiaja vagliata in quei paesi ove la ghiaja naturale contiene sostanze terree e non atte a formare un fondo solido e resistente.

3.° La ghiaja o sabbia nella quantità prescritta dovrà tutta essere tradotta sulla strada nel mese anteriore al collaudo, e venire disposta lungo la medesima in mucchi regolari non più lunghi di metri 3, uguali, equidistanti e da un lato solo della strada stessa, in modo che comodo si presenti tuttavia il passaggio ed il cambio dei ruotanti.

4.° Nell' ottobre o novembre di ogni anno cadrà la visita pel collaudo dell' annata di manutenzione scadente col 31 dicembre, ed in questa visita sarà riconosciuta anche la quantità e qualità della materia disposta.

Il perito collaudatore avrà la facoltà di scegliere i mucchi di sabbia o ghiaja per regolatori della misura, senza facoltà di reclamo per parte dell' appaltatore, potendo e dovendo preventivamente renderli eguali.

5.° Trovandosi allestita una quantità di materia maggiore del prescritto, non verrà abbonata all' appaltatore. Mancando poi la quantità stabilita di materia, saranno a tutto carico dell' appaltatore le spese delle ultime visite che occorressero per l' opportuna verificazione ed ogni relativa conseguenza.

6.° Verificata così la quantità e qualità della materia, e riconosciuta corrispondente al contratto, verrà sparsa per tre quarti del totale prima del termine di dicembre successivo; l' ultimo quarto si spargerà prima del termine di aprile, meno la piccola parte occorrente per l' otturamento dei buchi. Lo spargimento di quest' ultimo quarto sarà attestato nel certificato da rilasciarsi dalle Deputazioni comunali alla fine del primo semestre sullo stato di buon servizio della strada.

7.° Prima dello spargimento certificato del detto ultimo quarto è vietato all' appaltatore di condurre nuova ghiaja o sabbia, ed abusando di tale divieto non sarà imputata a suo favore la materia nuovamente predisposta.

8.° Qualora venga superiormente conosciuto opportuno di accrescere o diminuire l' annua quantità di ghiaja o sabbia stabilita dal contratto, l' appaltatore dovrà prestarsi, ritenuti i reciproci compensi di ragione, regolati a norma dei prezzi di perizia ed in relazione alla delibera.

9.° Dovrà l' appaltatore tenere aperte durante il periodo di manutenzione le stabilite cave di sabbia o ghiaja, e non potrà aprirne di nuove senza un preventivo permesso in iscritto della stazione appaltante, e previe le discipline prescritte da apposito regolamento.

10.° Se per rendersi esausta una cava o per trovarsi della ghiaja o sabbia in maggiore o minor distanza dalla stabilita si trovasse conveniente dalla stazione appaltante di aprirne delle nuove, saranno fatti i reciproci compensi colle norme come sopra.

11.° L' appaltatore sarà obbligato a mantenervi n.... manuali o stradajuoli domiciliati nel comune, aventi l' incarico di percorrere giornalmente la strada e di riparare il benchè minimo guasto. Dipenderanno esclu-

sivamente dalla Deputazione comunale, alla quale sarà perciò denunciato il nome, cognome e domicilio dei medesimi.

L'adempimento di questo patto dovrà risultare da un certificato della Deputazione medesima da unirsi a quello comprovante il buon servizio della strada alla fine del primo semestre, ed al processo verbale di collaudo al termine di ciascun anno.

12.° Non ostante l'obbligo dei manuali predetti, dovrà l'appaltatore fornire tutti quegli operai che in aggiunta occorressero per levare dalla strada il fango e la polvere, per ispargere le materie o per gli altri bisogni di manutenzione generale.

13.° Prima di spargere la sabbia o ghiaja tanto nell'autunno, quanto nell'inverno, dovrà liberarsi il carreggiabile dal fango che vi esistesse, il quale verrà ammassato lateralmente e tosto trasportato altrove; oltre di ciò l'appaltatore avrà l'obbligo dei parziali sfangamenti ogniqualvolta gli saranno ordinati dalla stazione appaltante.

14.° Il pagamento del prezzo convenuto ha luogo solamente dietro autorizzazione dell'I. R. Delegazione provinciale. Esso verrà fatto in una sola rata pei canoni non eccedenti le lire 500, dietro dichiarazione del perito destinato alla visita del collaudo dell'annua manutenzione, e previa approvazione superiore del processo verbale di collaudo.

Pei canoni eccedenti il suddetto limite potrà essere diviso il relativo pagamento in due eguali rate, la prima delle quali verrà corrisposta sulla base del certificato rilasciato dalla Deputazione comunale al termine del primo semestre, comprovante lo stato di buon servizio della strada, e la seconda dietro la succennata dichiarazione e processo verbale di collaudo regolarmente approvato, e previo l'esaurimento delle pratiche dirette a far constatare che l'appaltatore abbia soddisfatti i compensi dovuti ai proprietarj danneggiati con cave od altro.

15.° Quando nelle visite di collaudazione non si trovasse la strada in istato collaudabile, l'appaltatore dovrà soggiacere alla perdita del *dietim* da computarsi

dal giorno in cui la strada non si è trovata in istato lodevole a quello in cui mediante nuova visita si sarà verificata l'emenda dei rimarcati difetti.

16.° Sarà in generale a carico dell'appaltatore la riparazione di qualsiasi guasto che derivasse alla strada od agli edificj lungo la medesima esistenti e compresi nell'appalto. Solamente nel caso in cui l'appaltatore giustificar potesse che il guasto fu prodotto da un accidente straordinario impreveduto e da non potersi evitare coll'uso delle maggiori precauzioni e colla più diligente manutenzione, si farà luogo a quel bonifico che sarà di ragione.

17.° Le erbe crescenti sui cigli e sui fianchi della strada si ritengono a beneficio dell'assuntore, fermo l'obbligo in esso di tagliarle regolarmente, ed escluso ogni diritto di pascolo.

NB. *Saranno in fine da indicarsi quegli altri obblighi che circostanze speciali fossero per esigere.*

CAPITOLI GENERALI.

1.° L'asta per l'appalto della manutenzione novennale (*o triennale*) della strada . . . . . . sarà aperta presso la Deputazione comunale di . . . . coll'intervento ed assistenza dell'I. R. Commissario del distretto in appoggio al Regolamento 1 maggio 1807, ed agli articoli 80, 219, 220 e 221 delle Istruzioni organiche 12 aprile 1816, e sulla base della relativa descrizione e capitoli parziali.

2.° La delibera si farà al miglior offerente colla riserva della superiore approvazione dell'I. R. Delegazione provinciale, senza la quale si intenderà di nessun effetto.

3.° Per l'intervento all'asta basterà un deposito di lire . . . . e all'atto della stipulazione del contratto il deliberatario all'asta dovrà dare una sicurtà di deposito od ipotecaria non minore di lire . . . . ritenute inoltre quanto alle ipoteche dei fondi e case le disposizioni del § 1374 del Codice civile austriaco.

NB. *Il deposito sarà regolato in ragione del* 5 *al* 10

per cento, e la cauzione corrisponderà al valore di un canone annuo per le manutenzioni che abbraccino un solo triennio, ed al valore di due annualità per le maggiori di un triennio.

4.° Si dichiara espressamente che, qualunque sia il numero dei socj in un'impresa, dovranno essi all'atto della delibera o del contratto costituire un solo individuo, qual delegato e procuratore a rappresentare l'appalto; ritenuta però sempre la solidaria responsabilità di tutti i socj medesimi.

5.° L'appaltatore e sua sicurtà sono solidariamente responsabili, in forza del loro contratto, degli obblighi assunti col medesimo. È poi vietato all'uno ed all'altro qualunque subappalto parziale o totale dell'opera, e qualunque cessione di credito verso il comune, senza l'assenso dell'Autorità provinciale, mancando il quale, le cessioni stesse non saranno accettate dalla stazione appaltante.

6.° Nel caso di morte dell'appaltatore gli obblighi assunti dal medesimo saranno transitorj e trasmissibili ai di lui eredi, cosicchè gli eredi stessi e la sicurtà saranno tuttavia responsabili ed obbligati al mantenimento del contratto.

7.° Le spese per l'asta e per la scrittura di contratto sono a carico dell'assuntore.

8.° Conchiuso il contratto l'appaltatore è obbligato a prestarsi immediatamente sopra invito della Deputazione comunale a riconoscere e ricevere in consegna la strada, e ciò nel giorno e modi che gli verranno indicati in iscritto.

La consegna risulta da un atto speciale firmato dall'appaltatore, dalla Deputazione comunale, e dal perito a ciò destinato.

9.° Ricevuta la consegna, l'appaltatore è obbligato a provvedere alla costante e lodevole conservazione della strada e a tutti gli effetti dipendenti dal suo contratto.

10.° In caso di negligenza o mancanza dell'appaltatore agli obblighi stabiliti dalla descrizione e capitoli parziali la Deputazione comunale, ritenute le pratiche prescritte dal citato Regolamento 1 maggio 1807, si

riserva il diritto di provvedere d'ufficio alle mancanze a tutto carico e spese dell'appaltatore e sua sicurtà, ed in quel modo e con quelle discipline che fossero più opportune e conducenti alla più spedita e regolare esecuzione delle opere assunte.

11.° Quando le ritardate operazioni per parte dell' appaltatore inducano qualche spesa al comune, l' appaltatore dovrà rifonderla sulla prima rata od altrimenti, e ciò oltre l' emenda dei danni qualunque che ne fossero derivati alla strada od ai privati.

12.° L'appaltatore non dovrà prestarsi ad eseguire alcuna variazione od aggiunta al lavoro assunto se non dietro regolare ordine in iscritto della stazione appaltante, nel quale sia citato l' atto della relativa superiore approvazione, ovvero espresso il titolo dell' urgenza che richiedesse tale misura. Contravvenendo a questa condizione, sarà risponsabile dell' importo delle variazioni eseguite, ed obbligato a sottostare a tutte le riforme che in conseguenza occorressero, e ciò senza compenso alcuno, oltre il pagamento dei danni derivati o derivabili ai terzi.

13.° Tutti i danni in generale che per fatto dell'appaltatore nell'estrazione o nel trasporto delle materie destinate alla manutenzione della strada fossero inferiti ai privati, saranno a carico dell'appaltatore e sua sicurtà.

14.° Nell' esecuzione dei lavori l' appaltatore è obbligato di dipendere immediatamente e continuamente dagli ordini della Deputazione comunale o suoi commissionati in tutto ciò che non sia in opposizione al senso ed obbligo del suo contratto.

15.° L' appaltatore è obbligato a fornire a sue spese gli uomini ed attrezzi occorrenti alla consegna e ricognizione della strada in qualunque circostanza.

16.° In generale si dichiara che l' appaltatore non si ritiene esonerato da' suoi obblighi sino a che l' assunto periodo di manutenzione non sia compiuto, ed emesso ed approvato l' ultimo finale collaudo di riconsegna, e non consti inoltre formalmente che siasi per di lui parte integralmente adempiuto a tutte le obbligazioni del suo contratto.

17.° Il canone o rate di pagamento stabilite nei capitoli parziali, sono vincolati all' obbligo d' essere esclusivamente convertiti nella continuazione e perfezione delle opere, cosicchè nè l' appaltatore, nè alcun altro, potrà acquistarne la libera disposizione se non dopo il pieno adempimento de' suoi obblighi, riservandosi la stazione appaltante sopra tali rate il diritto di pegno ne' sensi della governativa Notificazione 24 marzo 1815.

18.° Venendo recato pregiudizio alla strada per fatto dei frontisti od altri, l' appaltatore sarà obbligato a darne avviso all' I. R. Commissario distrettuale ed alla Deputazione comunale entro tre giorni per le opportune provvidenze; in mancanza saranno a di lui carico le conseguenze.

19. Qualora la persona cui sarà deliberata la manutenzione non abiti nel comune ove esiste la strada, sarà obbligato a nominare un suo rappresentante che abbia stabile domicilio nello stesso comune, e lo dovrà far conoscere entro otto giorni dopo la delibera alla Deputazione comunale.

ALLEGATO III.

Paralello *delle circostanze di fatto e delle spese tra il contratto scadente ed*
detta di . . . . . che da . . . . . . mette a . . . . . percorren

ELEMENTI DI FATTO E SPESE PEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE SCADENTE.

Risultamenti della precedente perizia.

Tronchi della strada e sue dimensioni				SPECIFICAZIONE DEGLI OGGETTI DI SPESA	Quantità		Prezzo	Importo	OSSERVAZIONI
Indicazione dei tronchi	Lunghezza	Larghezza da ciglio a ciglio	Larghezza del carreggiabile		per ogni 10 metri lineari di strada	Totale			
				1. Ghiaja { vagliata . m. c.		m. c.	lir.	lir.	S'indica la qualità, situazione o distanz in metri da cui prende la ghiaja.
				naturale . m. c.		m. c.	»	»	
				2. Sabbia . . . . m. c.	. . .	m. c.	»	»	*Id.* per la sabbi
				3. Selciato 1/m. della superficie complessiva	. . .	m. s.	»	»	*Id.* pei ciottoli.
				4. Pulitura del carreggiabile, delle banchine, dei cigli, delle scarpe, dei colatori e tombini su tutta la lunghezza della strada	. . .	m. l.	»	»	Numero degli str dajuoli fissi, ove ne siano.
				5. Riparazioni degli edificj .	. . .	n.°	»	»	Indic. degli edific
				6. Paracarri 1/n del numero totale	. . .	n.°	»	»	Qualità dei par carri e loro numer su tutta la strada.

Importo complessivo . . . . lir.
E per ogni metro lineare di strada . . . . lir.
La detta manutenzione fu appaltata per annue . . . . lir.
Quindi il ribasso fu di . . . . lir.
Ossia 1/n per cento, e così il costo per ogni metro lineare, giusta l'appalto, ascende a . . . . . lir.

NB. *Emergendo di fare delle osservazioni, sono da scriversi a pie*

(*) Nel Regolam. Allegato V.

Allegato III. (*)

...o che si propone per la novennale manutenzione della strada comunale ...i provincia di . . . . Distretto di . . . .

ELEMENTI DI FATTO E SPESE PEL NUOVO APPALTO DI MANUTENZIONE.

Risultamenti della nuova perizia.

...nchi della strada sue dimensioni			SPECIFICAZIONE DEGLI OGGETTI DI SPESA	Quantità		Prezzo	Importo	OSSERVAZIONI
Lunghezza	Larghezza			per ogni 10 metri lineari di strada	Totale			
	da ciglio a ciglio	del carreggiabile						
			1. Ghiaja { vagliata . m. c. / naturale . m. c.		m. c. / m. c.	lir. / »	lir. / »	S'indica la qualità, situazione e distanza in metri da cui si prende la ghiaja.
			2. Sabbia . . . . m. c.	. . .	m. c.	»	»	*Id.* per la sabbia.
			3. Selciato 1/m. della superficie complessiva	. . .	m. s.	»	»	*Id.* pei ciottoli.
			4. Pulitura del carreggiabile, delle banchine, dei cigli, delle scarpe, dei colatori e tombini su tutta la lunghezza della strada	. . .	m. l.	»	»	Numero degli stradajuoli fissi ove ve ne siano.
			5. Riparazioni degli edificj .	. . .	n.°	»	»	Indic. degli edificj.
			6. Paracarri 1/n del numero totale	. . .	n.°	»	»	Qualità dei paracarri e loro numero su tutta la strada.

Importo complessivo . . . . lir.

E per ogni metro lineare di strada . . . . lir.

...pagina cogli opportuni riferimenti alle rispettive partite.

Allegato IV, e VI del Regolam.

AVVERTENZA

La presente modula di un atto di consegna, che si è applicata al contratto di *manutenzione* di una strada, può ritenersi servibile anche pei contratti di *opere di nuova costruzione,* introducendovi le opportune modificazioni ed aggiunte a norma dei casi.

PROVINCIA DI . . . . . .

Comune di . . . . . . *Distretto di . . . . . .*

PROCESSO VERBALE

di consegna delle opere di manutenzione della strada comunale detta . . . . che da . . . . . . mette a . . . . lunga metri . . . . in appalto (novennale o triennale, ec.) a . . . . . colla sicurtà di . . . . . . per contratto del giorno . . . . approvato dall'I. R. Delegazione provinciale con nota . . . . . .

La consegna viene eseguita dal sottoscritto ingegnere delegato dalla Deputazione comunale con lettera del giorno . . . . . . all' appaltatore . . . . . (suo rappresentante . . . . . o sicurtà . . . .) questo giorno . . . . . colla scorta della descrizione delle opere e dei capitoli d'appalto che servivano di base al surriferito contratto.

Si è primieramente confrontato lo stato attuale della strada collo stato di essa descritto nel contratto, e si trovarono corrispondere in ogni parte, tanto rapporto alle dimensioni e forma, quanto rispetto agli accessorj ed accidenti in genere.

NB. *Essendovi variazioni od ommissioni, dovrà aversene riguardo, accennandole nella consegna.*

Si sono in seguito indicati all' appaltatore i singoli lavori di manutenzione stabiliti dal contratto ed il metodo di esecuzione loro, non ommesso quanto riguarda per esempio gli acquidotti, le rampe di accompagnamento ed ogni altro oggetto considerato nel contratto.

Quindi in concorso e previo avviso dei signori .... proprietarj dei fondi ..... si sono assegnate per la manutenzione le seguenti cave, seguendo le prescrizioni dell' apposito regolamento.

1.ª Cava aperta (*ovvero da aprirsi*) nella pezza .... del fondo .... di ragione del signor .... per la quale si assegna intanto all' appaltatore l' area di metri quadrati ..... compreso lo spazio per depositarvi le materie che si trasporteranno, poi seguendo la via ....

2.ª Cava, ec. ec. ....

Fatta in fine lettura dei capitoli d' appalto, si è l' appaltatore dichiarato pienamente edotto degli obblighi assunti e promette d' eseguire ogni cosa lodevolmente in piena conformità del suo contratto, ricevendo in consegna la novennale (*o triennale*) manutenzione della sunnominata strada.

Fatto e sottoscritto dalle parti intervenute in doppio originale, uno dei quali rimane presso la Deputazione comunale e l' altro viene consegnato all' appaltatore.

Data ....

Firme
- N. N. *Appaltatore*
- N. N. *Deputati*
- N. N. *Agente comunale*
- N. N. *Proprietarj dei fondi*
- N. N. *Ingegnere delega*

Allegato V, ed VIII del Regolam.

AVVERTENZA.

Il presente allegato, che si è applicato al caso della *collaudazione di manutenzione* di una strada, potrà servire di modula per la *collaudazione* tanto di altre *opere di manutenzione,* quanto di *opere di nuova costruzione od adattamento,* salve le opportune modificazioni ed aggiunte rispetto alle indicazioni da farsi secondo le circostanze.

PROVINCIA DI . . . . .

Comune di . . . . . . *Distretto di* . . . . . .

OPERE DI MANUTENZIONE.

Processo verbale della visita di collaudazione per l' anno . . . . di manutenzione della strada detta . . . . . che da . . . . . . mette a . . . . . . in appalto a . . . . . . rappresentato da . . . . colla sicurtà di . . . . per contratto del giorno . . . . stato approvato dall' I. R. Delegazione provinciale il giorno . . . .

Questo tronco di strada è mantenuto in . . . . . ed è lungo metri . . . . La larghezza ragguagliata da ciglio a ciglio è di metri . . . . . . il piano trasversale della strada è disposto a . . . . . .

L' annuo canone convenuto è di lire . . . . L' appalto è duraturo per un . . . . . principiato col giorno . . . . . . che scade col giorno . . . . . . Il collaudatore per l'antecedente annata fu il signor . . . .

L' attuale collaudatore è il sottoscritto ingegnere stato delegato dall'I. R. Delegazione provinciale, come da lettera dell' I. R. Commissario distrettuale del giorno . . . . . .

Intervennero alla visita eseguita questo giorno	N. N. *Appaltatore* N. N. *Sicurtà* N. N. *Deputato comunale* N. N. *Agente comunale* N. N. *Ingegnere collaudatore*

Prescrizioni dell' Appalto	Osservazioni emerse sulla visita

NB. *Si copieranno la descrizione ed i capitoli d' appalto qualora vi sieno alcune delle relative prescrizioni a cui occorra di contrapporre delle osservazioni. In caso diverso a risparmio di scritturazione basterà il semplice confronto di esse prescrizioni collo stato della strada.*

Allegato VI, e IX del Regolam.

AVVERTENZA.

Il presente allegato, che si è applicato nel caso della *collaudazione di manutenzione* di una strada, potrà servire di modula per la *collaudazione* tanto di altre *opere di manutenzione,* quanto di *opere di nuova costruzione od adattamento*, salve le opportune modificazioni ed aggiunte.

PROVINCIA DI . . . . . .

Comune di . . . . . . *Distretto di* . . . . . .

OPERE DI MANUTENZIONE.

Strada comunale detta di . . . . . che da . . . . . mette a . . . . . in appalto a . . . . . . per l'annuo canone di lire . . . .

Ritenute le risultanze del processo verbale di collaudazione della visita fatta alla suddetta strada il giorno . . . . . . in adempimento dell'ordine . . . . . ed in concorso dell' appaltatore e del . . . . . . deputato comunale e . . . . agente comunale.

Il sottoscritto dichiara avere adempiuto l' appaltatore a tutte e singole le condizioni del suo contratto, e mentre dichiara collaudabile la manutenzione della strada suddetta riferibilmente all' annata . . . . . .

opina che nulla osti al pagamento del convenuto canone (*od ultima rata semestrale*), e previa la verificazione nelle vie regolari del seguito compenso dei danni privati a senso dell'articolo . . . . dei capitoli generali di esso contratto.

Dato a . . . . . .

N. N. *Ingegnere collaudatore.*

NB. *Questo certificato dev' essere steso in carta bollata a carico dell' appaltatore.*

Allegato VII, e X del Regolam.

Provincia di . . . . . *Distretto di . . . . . .*

La Deputazione all' Amministrazione
del Comune di . . . . .

Certifica che . . . . N. N. appaltatore per la manutenzione dell . . . strad . . . di questo comune denominat . . . e che partendo da . . . . . termina a . . . . . come da contratto del giorno . . . . ha durante il semestre scorso dal primo gennajo p. p. a questo giorno . . . . . . mantenut . . . . l . . . . strad . . . . suddett . . . . . in istato di buon servizio, avendo sparso a' tempi debiti lungo l . . . . medesim . . . . . il residuo della dote di ghiaja o di sabbia precedentemente misurata ed appartenente all' annata anteriore.

In fede di che si rilascia al suddetto appaltatore N. N. il presente certificato a termini e per gli effetti dell' art. 34 del Regolamento sulle strade comunali.

. . . . il 30 giugno 185 . . .

L. S.

N. N. *Deputato.*
N. N. *Deputato.*
N. N. *Deputato.*

Visto l' I. R. Commissario distrettuale di . . . . .

L. S.

N. N.

ALLEGATO VIII, E XI.

PROV

PROSPETTO *delle strade comunali, dei ponti, porti, fontane, cimiteri, ec., e*

Numero progressivo	Indicazione delle strade, dei ponti, ecc.	Dimensioni		Materia di manutenzione		Appaltatore	Sic
	Nome delle opere e limiti delle strade	Lunghezza	Larghezza	Ghiaja	Sabbia	Nome e Cognome	No e Cogn

. . .

darsi nel distretto . . . . per la manutenzione dell' annata . . . . . .

	Contratto durata ed approvazione			Stradajuoli obbligati	Annuo canone		Data	Osservazioni
contratto	Principio del contratto	Scadenza del contratto	Data dell' approvaz.	Nome e Cognome	Lire	Cent.	della visita	del perito collaudatore

Allegato IX, e X del Regolam.

PROVINCIA DI . . . . . .

Comune di . . . . . . *Distretto di . . . . . .*

Processo Verbale della visita eseguita dal sottoscritto perito questo giorno . . . . alla strada comunale . . . . che da . . . . . . mette a . . . . . in appalto a . . . . . per contratto del giorno . . . . . coll'intervento del suddetto appaltatore e del suo rappresentante . . . . . . e del signor . . . . . deputato comunale e del . . . . . agente comunale, all'oggetto di riconoscere e misurare la quantità di ghiaja o sabbia preparata dal detto appaltatore.

La quantità annuale di ghiaja o sabbia obbligata sul contratto ammonta a metri cubici n. . . . .

La ricognizione e misura si è cominciata a . . . . . e si è proceduto verso . . . . . .

Numero progressivo dei tronchi	Numero degli ammassi	Dimensioni			Cubatura parziale degli ammassi	Cubatura totale per tronco	Giudizio dell'ingegnere sulla qualità e quantità della ghiaja o sabbia	OSSERVAZIONI
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				

BILANCIO.

Ghiaja o sabbia prescritta annualmente . metri cubici		
Debito dell' appaltatore risultante dalla precedente misura . . . . »		
Totale che l' appaltatore deve fornire metri cubici		
Somministrazione come dalla presente misura . . »		
L' appaltatore resta { in credito di metri cubici		
L' appaltatore resta { in debito di metri cubici		

Avendo gli intervenuti dichiarato di non avere alcun' altra cosa da soggiungere tanto sul risultato della misura eseguita, quanto sulle fatte osservazioni, si è chiuso il presente processo verbale, che venne regolarmente firmato dai medesimi intervenuti.

Dato . . . . . il . . . . . 185 . . .

Firma, ecc.

CAPITOLO VI.

STRADE POSTALI ATTRAVERSO DELLE CITTA' E DEGLI ABITATI.

SEZIONE I.

CONTRIBUTO DEL REGIO ERARIO PER LA COSTRUZIONE E CONSERVAZIONE DELLE STRADE POSTALI O REGIE ATTRAVERSO DEGLI ABITATI.

269. Per la costruzione e conservazione delle strade postali o regie che attraversano i luoghi abitati, il tesoro dello Stato contribuisce ai comuni quella somma che abbisognerebbe a costruirle e mantenerle se fossero fuori dell' abitato. La rimanente spesa di selciatura e di ornato è a carico dei comuni.

Decreto 20 maggio 1806, art. 28.

Per l' effetto di questa disposizione si osservano le sotto indicate massime e discipline, che vennero indistintamente estese a tutti i comuni.

Circolare della Direzione generale d' acque e strade 10 dicemb. 1808, n. 8147.

270. Le strade postali attraversanti le città e paesi sono quelle che comunicano immediatamente fuori della porta o dell' abitato delle città e paesi medesimi, sulle quali corre ordinariamente la posta. Non sono di questo genere quelle altre strade, le quali, benchè conducano fuori o di una delle porte delle

Massime diramate colla Circol. suddetta, art. 1.

città, o dell' abitato, non mettono però sopra una strada esterna di corso postale.

Massime della Direzione generale d' acque e strade, 10 dicem. 1808, art. 2.

271. Le strade indicate nel precedente paragrafo conservano la qualità postale nel solo tratto pel quale più brevemente e comodamente si arriva dalla porta alla piazza principale della città.

Massime suddette, art. 3.

272. Il Regio Delegato provinciale fa rilevare col mezzo dell' ingegnere in capo e coll' intervento dell' ingegnere del comune, o di altro perito a tal uopo destinato dalla Delegazione provinciale, l'esatta misura in lunghezza ed in larghezza delle strade predette.

Massime suddette, art. 4.

273. Fa pure rilevare la perizia della spesa per adattare e mantenere le predette strade considerate come esterne, e prendendo per norma il tronco più vicino fuori della porta. La perizia dell' adattamento si tiene separata da quella della manutenzione.

Massime suddette, art. 5.

274. Qualora il tronco di strada interna ecceda in larghezza il massimo della misura di metri 8, 329, determinato per le strade postali dall'art. 7 del Regolamento 20 maggio 1806 (*Vedi il* § 8.° *del Manuale*), questo eccesso non può essere messo in compenso nella perizia.

Massime suddette, art. 6.

275. Qualora poi la larghezza della strada interna sia nel limite determinato dal citato articolo ed anche minore, si ritiene per base del calcolo la larghezza reale.

Massime suddette, art. 7.

276. Nella valutazione della spesa per costruire e mantenere le strade interne non entrano le partite di dispendio per l' impianto dei paracarri, fossi laterali ed altri oggetti non applicabili alle strade urbane, come pure non si calcolano i lavori riferibili al comodo ed al lusso della città o paese, ma si valuta soltanto rispetto all' adattamento la spesa occorrente per stabilire il fondo della strada e quella per l' inghiajamento della medesima sopra una superficie di determinata larghezza e lunghezza, e rispetto alla manutenzione la sola spesa per conservarla inghiajata.

Massime suddette, art. 8.

277. Il contributo del Tesoro riguarda tanto l'adattamento quanto la manutenzione delle strade predette.

Massime suddette, art. 9.

278. La quota per l' adattamento viene corrisposta quando l' Amministrazione comunale con Superiore approvazione fa effettivamente adattare in nuovo la

strada. Quella della manutenzione, ritenuto l' obbligo nei comuni di mantenere costantemente praticabili e comode le strade, viene corrisposta annualmente in una somma fissa (*).

279. Per determinare in quantità l'annuo contributo del Tesoro a titolo di manutenzione servono di fondamento le perizie degl' ingegneri rilevate colle norme indicate nei precedenti paragrafi.

Massime della Direzione generale d'acque e strade, 10 dicem. 1808, art. 10.

280. Potendo però nel concorso di speciali circostanze avvenire che la spesa per mantenere un tronco di strada di eguale lunghezza e larghezza in ghiaja fuori della porta o dell' abitato, ecceda l' importo del mantenimento del tronco di strada interna, avuto riguardo al § 269, secondo il quale il Tesoro deve concorrere soltanto in via sussidiaria, rimanendo la spesa principale a peso del comune, è determinato per massima normale che l' annuo contributo del Tesoro non possa mai eccedere i tre quarti che effettivamente spende il comune per mantenere quel tronco di strada, pel quale il Tesoro stesso presta il sussidio.

Massime suddette, art. 11 e 12.

Questa massima ha luogo anche quando si tratta del concorso del Tesoro nella spesa di nuova costruzione.

281. Il contributo del Tesoro tanto per adattamento, quanto per manutenzione, debb' essere precisamente erogato nell' adattare e mantenere i tronchi di strade interne classificate come continuative del corso postale.

Massime suddette, art. 13.

Qualunque dispersione in altri oggetti non è ammessa nel rendiconto dell' Amministrazione.

(*) Ordinariamente i tratti di R. strade attraversanti gli abitati sono mantenuti dall' appaltatore medesimo che ha in cura i tronchi di strade esterni, corrispondendo il comune la quota ad esso attribuita in seguito al collaudo dell' ingegnere d' Ufficio. — Particolari discipline determinano il modo di eseguire tale collaudo (*Vedi le Appendici*).

SEZIONE II.

NORME

PER LA COMPILAZIONE DEI PROGETTI DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEI TRONCHI DI STRADE NEGLI INTERNI DEGI ABITATI IN CONTINUAZIONE DELLE POSTALI ESTERNE.

Determinaz. della Cancelleria Aulica 12 marzo 1822, recata colla Circolare governat. 11 aprile, detto anno, n. 9536-1619.

282. Per mandare ad effetto le disposizioni di massima superiormente indicate nella sezione I di questo Capitolo, si è determinato che ove trattasi della ricostruzione delle strade postali percorrenti nei comuni debbano sempre compilarsi due progetti, nell' uno dei quali si calcola nelle solite regolari forme la spesa che importerebbero le opere di ricostruzione e della successiva manutenzione di quel tronco di strada come se fosse fuori dell' abitato, e nell' altro progetto si indica in egual modo il dispendio che sarebbe per occorrere ricostruendo il tronco medesimo nelle forme e giusta il sistema voluto dal rispettivo comune pel proprio comodo o per l' abbellimento dell' abitato. L' ammontare della spesa per l' esecuzione del primo progetto, compilato e riveduto dai competenti uflicj nelle forme prescritte, costituisce la somma che il Tesoro regio deve contribuire al comune per la ricostruzione e successiva conservazione del mentovato tronco di strada. La differenza poi per la quale la spesa per l' effettiva esecuzione dell' opera eccede l' importo a cui ammonterebbe il succitato primo progetto, resta a carico del rispettivo comune.

Che se avesse per avventura a verificarsi il caso che la perizia della ricostruzione di un tronco di strada

regia attraversante l'abitato (senza però il calcolo degli ornati) importasse una spesa minore di quella calcolata nella perizia per la ricostruzione della strada fuori dell' abitato, in tal caso il regio Tesoro non contribuisce se non l' importo della perizia minore, poichè sarebbe ingiusto che il comune oltre il vantaggio di vedersi ricostrutta la strada a carico del regio Tesoro venisse poi anche a percepire un lucro a peso del Tesoro medesimo (*a*).

a) *Prima perizia della strada considerata come esterna.*

283. La larghezza nella quale deve considerarsi la strada è quella ragguagliata dei due tronchi esterni continuativi all' interno che si tratta di sistemare, ritenendo compresa nella detta larghezza ragguagliata anche quella dei marciapiedi. Se però la detta larghezza ragguagliata eccedesse il limite della larghezza massima regolamentaria di metri 10, 90, in tal caso si deve stare alla medesima larghezza regolamentaria.

Istruzioni 20 luglio 1822 della Direzione gener. delle PP. CC., diramate colla Circ. 3 marzo 1831, n. 1075, art. 1.

284. Determinata tale larghezza, si calcolano per la medesima e per una lunghezza pari a quella del tronco di strada interno da sistemarsi, tutti quei lavori per appianamenti, ossia stradossi e riduzione di livellette, e per sostegno del fondo stradale, che possono essere richiesti dalle circostanze del suddetto tronco di strada interno, considerato senza caseggiati, e da ridursi alla forma sotto cui trovansi disposti i summentovati tronchi di strada esterni continuativi.

Istruzioni sudd., art. 2.

285. Vengono contemplate nella presente perizia le spese per l'impianto dei paracarri, per la sistemazione delle scarpe e per la formazione dei fossi, cunette, tombini ed altri lavori necessarj onde procurare alla strada lo scolo regolare delle acque nel modo praticato per le strade esterne, ed avute in vista, come

Istruzioni sudd., art. 3.

(*a*) La suddetta determinazione Aulica nelle Provincie Venete resta contenuta nella Circolare governativa 17 aprile 1822, n. 10188.

nel precedente § 284, le circostanze locali del tronco di strada interno considerato senza caseggiati.

Istruzioni 20 luglio 1822 della Direzione gener. delle PP. CC. diramate colla Circ. 3 marzo 1831, n. 1075, art. 4.

286. Si calcola l'importo della ghiaja necessaria per sistemare il piano superiore del tronco di strada in discorso, prendendo anche per questo articolo il risultato medio della spesa che dovrebbe incontrarsi rispetto ai due tronchi di strada esterni continuativi all'abitato.

Istruzioni sudd., art. 5.

287. Quando però il tronco di strada interno che trattasi di adattare fosse o per intero o per qualche porzione in circostanze tali, e per esempio in tale declività da non potersi reggere e praticare comodamente se non col piano superiore sistemato in selciato, si calcola in questa perizia la spesa occorrente per la formazione del detto selciato.

Istruzioni sudd., art. 6.

288. Colle stesse norme fin qui esposte per regolare la perizia delle opere di adattamenti si procede nel calcolo dei lavori di manutenzione.

b) *Seconda perizia della strada considerata secondo il sistema con cui si vuol adattarla dal comune.*

Istruzioni sudd., art. 7.

289. Si calcolano nella medesima tutte le opere che si rendono necessarie per costruire la strada interna, secondo il detto sistema, vale a dire quelle di allargamenti, tombinature sotterranee, riduzione e sostegno del piano stradale, selciatura, marciapiedi e lastre di guida.

Istruzioni sudd., art. 8.

290. Riguardo alle opere relative al detto sistema con cui vogliasi eseguire la costruzione della strada interna si tengono fra loro distinte, per la corrispondente spesa, quelle concernenti gli allargamenti indispensabili per gli usi postali e commerciali, la riduzione e il sostegno del piano stradale, e la selciatura del medesimo, dalle altre opere riferibili agli allargamenti maggiori del suddetto limite come al seguente § 291, e richiesti dalle circostanze particolari del comune, alle tombinature sotterranee, ai marciapiedi ed alle lastre di guida.

291. Si è fissato che per gli usi postali e commerciali basti la larghezza di metri 5, salvo il caso in cui le circostanze particolari esigessero una larghezza maggiore, nel qual caso si ritiene che non debba mai eccedersi la larghezza di metri 8, 00, e salvo il caso in cui all' invece circostanze particolari impedissero l' allargamento anche alla sola larghezza di metri 5, 00, nel qual caso si limita a quella che effettivamente sarà praticabile (b).

Istruzioni 20 luglio 1822 della Direzione gener. delle PP. CC. diramate colla Circ. 3 marzo 1831, n. 1075, art. 9.

292. Rispetto alle opere di riduzione e sostegno del piano stradale e di selciatura che dovessero eseguirsi in una strada interna, la cui larghezza superasse in qualche tratto la ragguagliata dei due tronchi esterni continuativi o quella regolamentaria come al § 283, si tiene separato l' importo della parte che sta nel limite della suddetta larghezza ragguagliata o regolamentaria, da quello della porzione appartenente alla residua maggiore larghezza.

Istruzioni sudd., art. 10.

293. Con principj consentanei agli anzi esposti viene regolato il calcolo delle opere di manutenzione.

Istruzioni sudd., art. 11.

c) *Norme generali pel confronto delle perizie e per la liquidazione del contributo a carico del regio Tesoro.*

294. Redatta la perizia per la strada interna colle norme stabilite ai §§ 289, 290 e 292, si pongono ad esclusivo carico del comune:

Istruzioni sudd., art. 12.

1.° Le spese per opere di tombinature sotterranee, ritenendosi che sistemata la strada avrà la medesima il suo scolo anche indipendentemente dalle tombinature che si riguardano siccome opere di puro comodo

(b) Per gli usi postali delle strade interne della città di Milano col governativo Decreto 18 agosto 1840, n. 27025-3229, venne determinato doversi riguardare sufficiente la larghezza di metri sei; rimanendo però sempre in facoltà del comune, all' occorrenza di dover eseguire dei miglioramenti alle suddette strade postali interne, di darvi a proprio carico quella maggiore ampliazione che per viste di pubblico ornato o per altri riguardi si riconoscesse necessaria e conveniente.

del comune. Qualora però per qualche circostanza particolare la tombinatura si rendesse indispensabile per lo scolo della strada, la spesa relativa deve funzionare nella perizia di confronto;

II.° Le spese pei marciapiedi e lastre di guida. Gli spazj però che sarebbero occupati dai marciapiedi, lastre di guida e bocchette di scarico si valutano nella perizia di confronto secondo il sistema di selciatura generale della strada;

III.° Le spese per opere di demolizione di fabbricati coi relativi compensi, necessarie per allargamenti fino al limite indicato dal suddetto § 291; ed a carico esclusivo del regio Tesoro;

IV.° Le spese per la demolizione di fabbricati e relativi compensi per gli allargamenti fino al limite indicato dal suddetto § 291, necessarj per gli usi postali e commerciali.

Istruzioni 20 luglio 1822 della Direz. gener. di PP. CC., art. 13.

295. Le spese a carico esclusivo tanto del comune, quanto del Tesoro, per la strada interna non devono entrare nel confronto delle due perizie.

Istruzioni sudd., art. 14.

296. Fatte le separazioni delle spese ad esclusivo carico tanto del comune, quanto del Tesoro, la spesa residua costituisce la perizia della strada considerata come esterna.

Istruzioni sudd., art. 15.

297. Il Tesoro corrisponde l'importo della perizia minore, e sostiene inoltre la spesa della demolizione e ricostruzione dei fabbricati coi compensi relativi di cui al § 294, n. IV.

Istruzioni sudd., art. 16.

298. Colle stesse norme si procede nel confronto delle perizie della manutenzione della strada, avvertendo che il Tesoro corrisponde anche per questo caso l'importo della perizia minore, non avuto riguardo ai risultati delle perizie per la costruzione.

Istruzioni sudd., art. 17.

299. Tanto alla compilazione di entrambe le summentovate perizie, quanto alla consegna, direzione e sorveglianza delle opere da eseguirsi effettivamente negli interni, giusta il progetto, devono concorrere gl'ingegneri delle pubbliche costruzioni insieme ai periti comunali.

Determ. govern. 18 dicemb. 1841, n. 42764-4364 re-

300. Allorquando però si tratta della conservazione di tronchi di strada interni nelle città in continuazione

delle postali esterne, come pure della loro ricostruzione cogli accessorj miglioramenti d'ornato e comodo pubblico, e quando la spesa dei relativi lavori incumbe principalmente al comune col solo concorso del regio Erario in via di contributo per quella somma che corrisponde all' importo delle opere riferibili a dette strade considerate come se fossero esterne, in questo caso viene il progetto dei mentovati lavori di manutenzione o ricostruzione compilato a cura del Municipio avente il principale interesse, salvi i concerti coll' Ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni per parte dello stesso Municipio, onde conoscerne la regolarità anche rispetto alla quota di spesa calcolata a carico dell' I. R. Erario.

cata colla Circol. della Direz. generale delle PP. CC. 8 gennajo 1842, n. 8825.

CAPITOLO VII.

DISPOSIZIONI DIVERSE.

SEZIONE I.

SULL' ESECUZIONE DELLE OPERE INCOMBENTI AI PRIVATI LUNGO LE STRADE PUBBLICHE.

301. Occorrendo qualche opera incombente al possessore privato per effetto delle leggi e regolamenti emanati in materia di strade, si deve al medesimo possessore intimare dalla Delegazione provinciale l'opera da effettuarsi, assegnando un congruo termine per l'esecuzione da commisurarsi colle circostanze, ove non fosse stabilito dalle stesse leggi, e ciò con una specifica indicazione delle qualità dell' opera, e sotto la comminatoria di farla eseguire in via d'ufficio a tutto di lui carico in qualunque caso di contravvenzione a tale intimazione.

Avviso del Reale Consigl. di Gov. 2 ottobre 1790.

302. Per la verificazione di questo caso deve distinguersi, se si tratta d' una piena contumacia del possessore, ovvero solamente di una inesattezza o parziale mancanza alla formazione dell' opera ordinata.

Avviso suddetto.

303. Nel primo caso in cui l' evidenza del fatto esclude il pericolo d' ogni equivoco, può attendersi la relazione della Deputazione comunale o del regio Com-

Avviso suddetto.

missario distrettuale. All'incontro nel secondo deve la mancanza rilevarsi coll' opera ed ispezione oculare di un perito d' ufficio, da destinarsi a tal fine dall'I. R. Delegazione provinciale, con citazione all'atto di visita tanto del possessore interessato come dei rappresentanti il comune; ben inteso che contro il giudizio che viene pronunciato dal perito non ha luogo alcun reclamo o revisione in quanto riguarda la verificazione del fatto in concorso della Deputazione comunale e del possessore.

Avviso del Reale Consigl. di Gov. 2 ottobre 1790.

304. Rilevata quindi la contravvenzione di esso all' intimazione fattagli come sopra per l' esecuzione dell' opera, passa la Delegazione provinciale ad ordinarla *ex officio*, e questo ordine deve tosto comunicarsi al possessore medesimo, il quale, ove si credesse gravato, ha la facoltà di ricorrere immediatamente anche per la sospensione, che a misura delle circostanze può la Delegazione accordare o escludere; ritenuto però che tanto in un caso, che nell' altro, debba renderne inteso l' I. R. Governo colle proprie occorrenze.

Per il pagamento delle spese di tale perizia si osserva quanto resta prescritto nell' appuntamento della commissione 12 luglio 1789, approvato dal Supremo Tribunale di Giustizia e dal Reale Consiglio di Governo.

Avviso suddetto.

305. Ultimata che sia l'opera *ex officio*, è cura della Delegazione provinciale di far seguire una esatta liquidazione delle spese occorse, e la nota, o specifica di tali spese deve comunicarsi immediatamente al possessore con facoltà al medesimo di vedere presso la stessa Delegazione provinciale le giustificazioni relative alle singole partite, eccitandolo contemporaneamente al pagamento della loro importanza mediante la statuizione di un congruo termine, che non può essere minore di giorni quattordici, sotto la comminatoria in caso di contumacia dell'escussione in forma di pubblici carichi a termini delle veglianti leggi.

Avviso suddetto.

306. Scaduto infruttuosamente il detto termine, e verificato in conseguenza il caso della contumacia, può darsi in iscossa la partita all' esattore per essere introitata egualmente alle partite del pubblico carico,

esclusa qualunque eccezione tendente a ritardarne il pagamento.

307. Dopo però eseguito tale pagamento, sono salve al possessore le sue ragioni esperibili avanti il competente Tribunale di Giustizia per questi due oggetti, per il conseguimento del rimborso, o integrale o parziale, della somma pagata, da qualunque terzo che potrebbe essere poziormente obbligato alla costruzione dell' opera, e per la revisione regolare dei conti relativi alle spese fatte in causa dell' opera stessa in concorso di chi abbia particolarmente accudito all' esecuzione.

Avviso del Reale Consigl. di Gov. 2 ottobre 1790.

308. Quanto si è qui sopra disposto in rapporto alle strade comunali, viene egualmente osservato nelle analoghe emergenze relativamente alle strade regie e postali.

Avviso suddetto.

SEZIONE II.

UNITÀ DI MISURA DA USARSI DAI PERITI, TIPI DELLE VARIAZIONI STRADALI, RAPPORTI DELLE SCALE DA ADOTTARSI NELLA COMPILAZIONE DEI PROGETTI.

Decreto 6 maggio 1806, art. 7.

Determin. Aulica 22 febb. 1834.

309. Nel rilievo o compilazione di qualsiasi progetto, tanto relativo alle strade, che alle acque ed alle fabbriche, che interessar possono il regio Erario o qualunque altra amministrazione o corpo tutelato, devono gli ingegneri usare esclusivamente per unità di misura il metro colla sua applicazione ai pesi.

Decreto govern. 25 aprile 1840, n. 14066-1642.

310. Affinchè l'I. R. Istituto Geografico militare residente in Vienna possa praticare le analoghe rettificazioni ed annotazioni nelle proprie carte topografiche dipendentemente delle variazioni di nuove costruzioni, anche comunali, venne stabilito: Che gl'ingegneri incaricati di collaudare qualsiasi opera di strade e ponti a carico dei comuni, debbano in seguito al formale collaudo della medesima disporre una descrizione al tutto sommaria, la quale includa la posizione, il limite, la larghezza e lunghezza, il comune e distretto a cui appartiene, e che vi si riunisca inoltre un piccolo disegno dell'andamento di essa strada nella scala di uno a ventimila del naturale, coll'indicazione altresì della strada abbandonata, e se essa venne messa a coltura; e rispetto ai ponti se ne deve includere la loro larghezza e lunghezza, se di vivo o di legno e di quanti archi, il nome delle acque su cui vengono costrutti, ed a quali strade servono di comunicazione (*a*).

(*a*) Colla Circolare 14 novembre 1840, n. 34790-1521, la Delegazione provinciale di Milano ordinò ai Commissarj distrettuali di presentare le dette notizie direttamente all'Ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni non più tardi della metà di gennajo di ciascun anno, avvertendo di indicare nella descrizione di quanto si è diminuita la lunghezza della strada in confronto di quella che preesisteva, non che il sistema dei ponti che per avventura fossero stati ricostruiti.

TABELLA DELLE SCALE METRICHE

servizio di acque, strade e porti marittimi, diramata dalla cessata Direione generale d'acque e strade colla circolare 12 *dicembre* 1806, *n.* 4588.

LORO RAPPORTI coll'oggetto rappresentato — Parte aliquota della misura naturale — In cifre	In nuove misure	LORO USO — PEI MODELLI	LORO USO — PEI DISEGNI
1	1 centesimo per 1 centesimo, che equivale all' unità, ossia misura naturale	Il getto, o sia la misura naturale	Le forme, i profili e dettagli di costruzione.
$\frac{1}{2}$	1 centesimo per 2 centesimi, ossia la metà della naturale	I piccoli attrezzi - I piccoli pezzi delle macchine	*Id.* - cioè i disegni dei piccoli attrezzi.
$\frac{1}{5}$	1 centesimo per 5 centesimi	Le piccole macchine o quelle composte da piccoli pezzi (*Martinetti, macchine per aguzzare i passoni*, ec.)	*Id.* E pei dettagli relativi alle serrature, ai perni, ec., delle porte delle chiuse, ponti mobili, ecc., scegliendo fra le due scale la più conveniente alle circostanze.
$\frac{1}{10}$	1 centesimo per 1 decimo	Le macchine d' una grandezza mediocre ed i cui pezzi sono sensibilmente forti (*Argani*, ec.)	*Id.*
$\frac{1}{20}$	1 centesimo per 2 decimi	Le grandi macchine i di cui pezzi sono fragili (*Trombe a fuoco*) - Le porte delle chiuse - Le palate ed i pilastri dei ponti - I centini e le cavallette, ecc.	*Id.* E pei disegni relativi al taglio delle pietre e dei legnami.
$\frac{1}{50}$	1 centesimo per 5 decimi	Le grandi macchine, ma formate di forti pezzi (*Castelletti, Argani e Castelli*) - I ponticelli, come anche i ponti - Gli archi e le chiuse di un sol passaggio, la cui lunghezza o luce fra le pile o le sponde non eccede i venticinque metri	*Id.* E pei dettagli delle chiuse d'una maggiore larghezza, come pure per quelli dell'architettura.

LORO RAPPORTI coll'oggetto rappresentato — Parte aliquota della misura naturale		LORO USO	
In cifre	In nuove misure	PEI MODELLI	PEI DISEGNI
$\frac{1}{4000}$	1 centesimo per 40 metri.	. . . .	I piani e profili dei progetti di strade - I piani dei comuni dal 2000 sino ai 5000 metri di lunghezza - Le altezze dei profili suddetti si riterranno colla scala 7.ª od 8.ª
$\frac{1}{8000}$	1 centesimo per 80 metri.	. . . .	
	NB. Essa corrisponde alla scala delle mappe censuarie ridotte		NB. Quando un sol progetto di strade od acque comprenda diverse tratte divise in varj disegni, si uniformeranno le scale nella più adattata delle quattro, 10ª, 11ª, 12ª e 13ª.
$\frac{1}{10,000}$	1 centesimo per 100 metri	. . . .	Carta itineraria dei fiumi e dei canali - Piani dei comuni maggiori di 2000 a 5000 metri di lunghezza.
$\frac{1}{20,000}$	1 centesimo per 200 metri	. . . .	Carta itineraria delle strade e dei gran fiumi - Carta generale di un cantone.
$\frac{1}{50,000}$	1 centesimo per 500 metri	. . . .	Carta topografica d'uno o più cantoni, la cui lunghezza non ecceda i 5000 metri.
$\frac{1}{100,000}$	1 centesimo per 1000 metri . . .	. . . .	Carta topografica di più cantoni, la cui lunghezza non ecceda i 100,000 metri.
$\frac{1}{200,000}$	1 centesimo per 2000 metri . . .	. . . .	Carta topografica d' un dipartimento.
$\frac{1}{500,000}$	1 centesimo per 5000 metri . . .	. . . .	Carta topografica di più dipartimenti, la cui maggior lunghezza non ecceda i 500,000 met. - Gran carta generale del Regno.
$\frac{1}{1,000,000}$	1 centesimo per 10,000 metri . .	. . . .	Piccola carta generale del Regno.

SEZIONE III.

NORME GENERALI
PER LA CONCESSIONE D'IMPRESE DI COSTRUZIONI DI STRADE A RUOTAJE DI FERRO.

Discipline eman. colla Circ. govern. 12 settem. 1838, n. 28485-3096, art. 1.

311. Quelle strade ferrate che sono costruite al solo uso dell' intraprenditore e non per quello del pubblico, e che vengono costruite unicamente sui propri fondi, non abbisognano di alcuna speciale concessione dell' autorità, fuori della licenza per le fabbriche, prescritta dalle leggi vigenti.

Quelle strade ferrate all' incontro, le quali sono destinate all' uso generale del pubblico, non possono essere costruite che dietro speciale concessione della pubblica Amministrazione, la quale si riserva la particolare sorveglianza di questo ramo d' industria.

Discipline sudd., art. 2.

312. La scelta della linea, in quanto alla direzione ed estensione delle strade ferrate da costruirsi, è abbandonata ai privati ed ai loro calcoli sul vantaggio e sul ricavo che credessero con probabilità di poterne ritrarre, e non s' impongono loro altre restrizioni, fuori di quelle richieste da interessi pubblici di maggior importanza.

Nel caso che diversi intraprenditori privati, avendo prescelta la medesima linea, presentassero ad un tempo stesso le loro dimande per la relativa concessione, si deve in massima decidersi a favore di quello che intende di dare alla linea una più lunga estensione. Per motivi particolari, sia personali agli aspiranti, sia relativi al modo come intendono di eseguire l'intrapresa, si può del pari o ricusare assolutamente a taluno di essi, od accordargli soltanto sotto le condizioni ristrettive l' invocata concessione.

È riservato d' altronde alle Autorità nel caso che si presentassero contemporaneamente diversi aspiranti alla stessa impresa egualmente idonei, di aprire una

gara fra loro, e di dare la preferenza a quello che dimanda la minore durata del privilegio od altre minori prerogative, o che si offre di fissare minori prezzi di tariffa.

313. Per la costruzione di strade ferrate è necessaria una duplice concessione dipendente da risoluzione Sovrana.

Discipline eman. colla Circ. govern. 12 settem. 1838, art. 3.

a) Una concessione preliminare e provvisoria per dar passo ai preparativi che sono necessarj alla futura esecuzione dell' intrapresa, e nella quale viene fissato un congruo termine entro cui devono esser ultimati i detti preparativi.

Questa concessione provvisoria importa frattanto un diritto di priorità in confronto di altri privati che potessero più tardi aspirare alla medesima intrapresa.

b) Una concessione definitiva per l' effettivo eseguimento dell' intrapresa.

La concessione provvisoria viene accordata anche ai singoli individui; la concessione definitiva in massima non viene accordata che ad una società d'azionisti già formata, oppure ad una permanente persona morale.

314. Onde conseguire la concessione provvisoria per l' intrapresa di una strada ferrata si richiedono le seguenti condizioni preliminari:

Discipline sudd. art. 4.

a) Per la costruzione della strada ferrata nella direzione dimandata non dev' essere stato concesso anteriormente ad alcun altro particolare un diritto esclusivo.

b) L' esecuzione della strada addimandata deve in massima essere utile e non soggetta ad alcuna eccezione. Un' eccezione ha luogo nel caso in cui la proposta linea rendesse difficile od impedisse del tutto l' esecuzione di un' altra strada che s' incrociasse colla prima, o le fosse paralella, e la cui futura attivazione premesse molto alla pubblica Amministrazione per viste commerciali od altre di pubblico interesse.

c) Le modalità colle quali gli aspiranti intendono di eseguire l' intrapresa, e che sono da precisarsi per quanto al momento ciò sia possibile, non devono patire alcuna eccezione sotto i rapporti dell' interesse pubblico.

d) Gli aspiranti devono per le loro circostanze personali ed esterne essere idonei all' intrapresa, affinchè si possa loro affidare la disposizione dei necessarj preparativi.

Discipline eman. colla Circ. govern. 12 settem. 1838, art. 5.

315. Colla concessione provvisoria gli aspiranti ottengono il diritto d'intraprendere a proprie spese i preparativi necessarj per riunire gli occorrenti mezzi pecuniarj, formare una società d'azionisti, e fare i rilievi preliminari pel futuro eseguimento della costruzione e del trasporto; a questo scopo possono sulla loro domanda ottenere dalle Autorità, colla comunicazione di notizie ufficiali, ogni assistenza e soccorso compatibili colle vigenti norme d'amministrazione.

All' incontro gli aspiranti medesimi assumono i seguenti obblighi:

a) Essi devono mettere insieme, sia del proprio, sia col mezzo di sottoscrizioni private, i fondi necessarj, e giustificare l' esistenza dei medesimi; devono inoltre presentare il piano delle azioni e gli statuti progettati nel frattempo da una riunione di socj.

Gli statuti col piano d'azione, stesi dagli aspiranti d'intelligenza coi loro socj, devono dall'Autorità essere assoggettati ad un particolarizzato e maturo esame.

Soltanto dopo aver ottenuta questa definitiva concessione la società degli azionisti può entrare in pubblica attività ed agire nel suo proprio nome.

b) Gli aspiranti e la società d'azionisti che loro subentra devono aver cura che tutti gli occorribili preparativi siano colla possibile esattezza ultimati entro il termine fissato; la società degli azionisti, segnatamente, deve presentare l' istanza per la definitiva autorizzazione onde procedere all' esecuzione dell' impresa, e pel rilascio di un formale atto di concessione, rassegnando inoltre un circostanziato progetto di tutta l' intrapresa unitamente al preventivo delle spese e degli utili.

Le suespresse norme sono applicabili, per quanto vi sia luogo, anche a persone morali di già legalmente costituite quando queste intendano di costruire una strada ferrata.

Discipline sudd., art. 7.

316. Prima che il progetto per la costruzione della

strada ferrata, presentato da una società d'azionisti, o da una permanente persona morale, venga rassegnato alle Sovrane determinazioni per l'ottenimento della concessione, deve essere assoggettato ad accurato esame, allo scopo che l'opera da costruirsi e le particolarità di essa, per quanto le medesime sono note, non abbiano a contenere cosa alcuna che sia contraria ai pubblici riguardi, e quindi inammissibile o suscettibile di modificazione.

Questo esame in ogni singolo caso viene affidato ad una apposita Commissione da instituirsi presso il Governo coll'intervento di periti militari, tecnici e mercantili, come pure di delegati delle Autorità che ciò risguarda.

Le cautele che, avuto riguardo alle sperienze già fatte ed alle scoperte tecniche, venissero dall'Autorità riconosciute necessarie o particolarmente utili per garantire la pubblica sicurezza e preservare da possibili danneggiamenti i fabbricati vicini, i ponti e le strade pubbliche, e le persone che si valessero della strada ferrata, sono da precisarsi od almeno da indicarsi in termini generali fra le condizioni della concessione, oppure se ne deve susseguentemente far carico all'intrapresa della strada ferrata.

Fra le accennate misure sono da annoverarsi in ispecie le precauzioni contro gli incendj, la determinazione delle dimensioni delle tracce e delle rotaje, delle misure ammissibili e delle deviazioni della strada.

Discipline eman. colla Circ. govern. 12 settem. 1838, art. 8.

317. Il complesso dei diritti che, mediante la concessione definitiva, vengono accordati in una misura più o meno estesa, è precisato dalle seguenti disposizioni:

a) Gl'intraprenditori ottengono il diritto di costruire una strada ferrata sulla linea indicata dai punti estremi ove comincia ed ha fine, e precisata dai punti intermedj, come pure di attivare delle strade laterali per la provvista dei materiali da fabbrica, fino all'epoca ove sia condotta a termine la costruzione principale, il tutto però coll'obbligo di sottoporre a preventivo esame ed approvazione delle Autorità i singoli piani di costruzione.

In conseguenza di ciò non è permesso ad altro individuo di eseguire per l'uso del pubblico un'altra strada ferrata avente la medesima destinazione, e che senza toccare sulla linea della strada nuovi punti intermediarj che fossero importanti per rapporti commerciali, miri unicamente a far comunicare insieme gli stessi punti estremi.

È però espressamente riservato alla pubblica amministrazione di accordare ad altra successiva impresa l'autorizzazione di eseguire una ramificazione od una prolungazione della prima strada, senza che gl'intraprenditori di quella possano fare una protesta in contrario, o pretendere una qualunque indennizzazione.

A queste diverse imprese corre l'obbligo di stipulare fra loro un'equa convenzione per il reciproco uso delle loro strade onde agevolare i trasporti. Qualora poi le imprese stesse non arrivassero ad intendersi, il Governo, previa la domanda di una di esse, interviene in qualità di arbitro.

b) All'impresa di una strada ferrata riconosciuta di pubblica utilità, è accordato, in forza del § 365 del Codice civile generale austriaco, il diritto di espropriazione, unicamente però per quelle proprietà che vengono riconosciute indispensabili all'eseguimento dell'intrapresa.

Spetta al Governo il decidere in proposito.

Riguardo all'indennità da prestarsi per la proprietà privata, stata richiesta, si deve prima di tutto tentare un componimento amichevole. Se questo non riesce, l'impresa della strada ferrata si rivolge al tribunale, alla cui giurisdizione appartiene il fondo richiesto, affine d'ottenere la stima giudiziaria, l'importo della quale viene dall'impresa pagato al proprietario del fondo, o, se questi ricusasse d'accettarlo, o che il pagamento non si potesse effettuare per altri impedimenti, viene l'importo suddetto depositato presso il tribunale medesimo, dopo di che non si può più per questo titolo impedire all'impresa di cominciare le costruzioni. Se però nella stima non fossero state osservate tutte le disposizioni del Regolamento del processo civile sull'ispezione giudiziaria, rimane ri-

servato ai proprietarj che credessero di poter pretendere un'indennizzazione maggiore, di far valere le loro ragioni nelle vie di diritto. Così pure è dovuto per l'uso anche momentaneo dell' altrui proprietà un adequato compenso al particolare cui s' impedisce di fruirne nel frattempo.

c) Quando la linea concessa attraversasse una proprietà pubblica, corre l' obbligo all' impresa, ogni qual volta le ne pervenisse l' ordine dall' Autorità, di effettuare ciò con modalità di costruzione tali che la parte sottratta all' uso pubblico sia compensata con un' altra costruzione, o che venga in altro modo ovviato a qualunque pregiudizio che ne potesse derivare alla pubblica Amministrazione.

d) Quando la strada ferrata passasse sopra un ponte od argine di pubblica ragione, l' impresa, per averne l' uso, deve intendersela con chi di ragione.

Discipline eman. colla Circ. govern. 12 settem. 1838, art. 9.

318. La durata della concessione di una strada ferrata deve in massima essere fissata ad anni cinquanta al più, colla condizione però che dei tratti proporzionati di strada abbiano, sotto comminatoria dell' estinzione del privilegio, ad essere ultimati entro congrui termini di più anni da stabilirsi espressamente per ciascuna intrapresa.

Alle imprese di strade d' una estensione molto lunga si può, in casi meritevoli di particolari riguardi, accordare la durata della concessione per un termine anche maggiore di cinquant' anni.

Spirato il termine della concessione, od altrimenti estinguendosi la medesima, trattandosi d' imprese cui mediante la concessione venne accordato il diritto di espropriazione, la proprietà della strada ferrata, dei terreni e delle costruzioni da essi dipendenti passa in forza di legge allo Stato immediatamente e senza compenso alcuno.

Tanto in questo caso però, quanto in qualunque altro, rimane agli intraprenditori la proprietà di tutti gli effetti, attrezzi ed immobili destinati esclusivamente per l' azienda dei trasporti.

La pubblica Amministrazione però nel caso che gl' intraprenditori, senza loro colpa, non avessero nel

tempo fissato per la durata della concessione ottenuto un sufficiente compenso delle loro spese di costruzione, ha un giusto riguardo e si mostra disposta ad accordare loro per un congruo tempo, a norma della perdita sofferta, la continuazione dell' esercizio del trasporto.

Discipline eman. colla Circ. govern. 12 settem. 1838, art. 10.

319. L' immediata conseguenza dell' ottenuta definitiva concessione, colla quale d' altronde si devono mettere in armonia gli statuti della società, è il diritto di procedere all' effettivo eseguimento della costruzione, coll' obbligo per altro di attenersi esattamente alle condizioni portate dalla concessione, mentre in caso d'inosservanza o di violazione delle relative prescrizioni, e dopo che infruttuosamente sarà preceduta un' apposita avvertenza e comminatoria, s' intende estinta la concessione.

Discipline sudd., art. 10.

320. L' impresa della strada ferrata bonifica intieramente all' Amministrazione pubblica la spesa che a questa derivasse dall' esercizio della particolare sorveglianza su tutta la strada, e dalle speciali pratiche d' ufficio a ciò necessarie.

NOTE

ALLA PARTE PRIMA.

(1) Per le vendite del terreno abbandonato colla ricostruzione delle strade comunali non fa d' uopo l' approvazione Governativa, bastando l' approvazione Delegatizia, dappoichè tali vendite formano un insieme coi nuovi lavori stradali, ed il ricavo viene infatti dalla legge 27 marzo 1804 contemplato a diminuzione delle spese delle nuove opere.

Circ. del Gov. Lomb. 9 *dicembre* 1827, *n.* 35501-5244.

Trattandosi di strade Regie, le Delegazioni provinciali col mezzo dell' Ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni devono notificare all' I. R. Magistrato Camerale i tronchi e gli spazi stradali abbandonati, e ciò in appositi e dettagliati elenchi corredati degli atti relativi onde si possa disporre per la loro vendita.

Circ. del Gov. Lomb. 8 *gennajo* 1832, *n.* 40118-4525.

A tale scopo l' I. R. Direzione generale delle pubbliche costruzioni colla Circolare 16 febbrajo 1841, n. 1038, ebbe a diramare i seguenti capitoli normali per la vendita dei reliquati di strade Regie e di qualunque altro pubblico spazio.

1.° Il fondo da alienarsi è quello specificato e coerenziato nell' unita descrizione, allegato *A*.

2.° L' asta o licitazione verrà aperta sulla base dell' importo peritale del fondo suddetto.

3.° Per adire all' asta, od alla licitazione, dovrà farsi un deposito in denaro corrispondente al sesto dell' importo peritale, che verrà nel caso di seguita delibera imputato in conto di prezzo al momento in cui il deliberatario soddisferà il rimanente di detto prezzo a termini dei successivi articoli 4.° e 5.°

4.° Approvata la delibera, l'acquirente dovrà prestarsi al pagamento del prezzo relativo nella cassa che gli sarà indicata.

5.° Il pagamento di esso prezzo dovrà farsi entro quindici giorni decorribili da quello in cui sarà comunicata all'acquirente l'approvazione della delibera; dopo di che avrà luogo la stipulazione del contratto nel quale verrà inclusa la bolletta dell'effettuato pagamento.

6.° Saranno a carico del deliberatario le spese della scrittura di contratto, comprese due copie legali della stessa, una per l'I. R. Delegazione provinciale, e l'altra per la Contabilità centrale.

7.° Col giorno in cui verrà firmato il contratto s'intenderà trasfuso nell'acquirente il possesso assoluto del fondo designato da alienarsi.

8.° Pel fatto solo che l'acquirente non si presti a completare il pagamento, giusta i precedenti capitoli, sarà in facoltà dell'Amministrazione venditrice o di escuterlo coi mezzi e privilegi fiscali, oppure di procedere ad una nuova subasta o licitazione, anche privata, a pericolo e spese del deliberatario moroso al pagamento, e di ripetere dal medesimo, sempre coi mezzi fiscali, il reintegro denaro consistente nel minor prezzo ricavato colla delibera in detta nuova subasta o licitazione, e nelle spese che saranno occorse. Non solo il deposito fatto all'atto d'asta, ma anche tutti i beni del deliberatario saranno escutibili per ottenere questo reintegro.

9.° Sarà obbligato l'acquirente ad assumere il pagamento delle imposte sul fondo acquistato in corrispondenza all'estimo che vi potrà essere attribuito, e di cui verrà a suo tempo intestato senza che gli possa per ciò competere il diritto a promuovere alcuna pretesa di compenso verso la pubblica amministrazione.

10.° Il fondo s'intende ceduto nello stato di fatto in cui si trova e senza alcuna garanzia per parte dell'amministrazione venditrice circa le sue qualità e le servitù e pesi che vi possono essere inerenti.

11.° Il fondo si vende a corpo, rimossa ogni revisione di misura, cosicchè la superficie esposta nella descrizione si dovrà considerare di semplice indicazione per appoggio del contratto.

12.° L'amministrazione venditrice non promette la manutenzione che per titolo di dominio della proprietà venduta. Qualora venisse promossa, per questo titolo, pretesa da terzi, l'acquirente per poter conseguire il regresso dalla pubblica amministrazione sarà tenuto di denunciarle la molestia a termini del Regolamento giudiziario. Ommettendo questa pratica, rimarranno per patto espresso a tutto suo carico le conseguenze della molestia medesima. Il reintegro poi che

l' amministrazione dietro la regolare denunzia fosse tenuta a prestare, non potrà mai eccedere l' importare del prezzo di delibera dalla medesima percetto.

(2) Conformi a questo paragrafo sono le determinazioni state date dall' I. R. Delegazione provinciale di Padova coll' avviso 11 dicembre 1840, col quale si è formato un riassunto di quanto in proposito prescrivono i veglianti regolamenti. E poichè provvedono desse con molto dettaglio alla preservazione delle strade, così vengono qui riportate, potendo servire di norma nei contingibili casi.

1.° È vietato a chiunque il pascolo degli animali di qualsiasi specie lungo i cigli e le scarpe delle strade provinciali e comunali ricostruite, riordinate ed in appalto di manutenzione.

2.° I carri e le vetture, non che tutti gli altri mezzi di trasporto dovranno essere costantemente diretti nel mezzo della carriera rotabile in guisa che nè i cigli nè i marciapiedi esser possano menomamente danneggiati.

3.° I vetturali e condottieri di carri e bare che volessero chiudere una delle ruote onde rallentare il corso nelle discese in qualunque punto delle strade comunali, dovranno sottoporvi la solita scarpa di ferro per impedire possibilmente il danno di profonde solcature sul piano stradale.

4.° È proibito di ritagliare o diminuire le scarpe o praticare qualunque altra innovazione sotto qualsivoglia titolo, condizione o pretesto, non che di asportare, derubare od in altra qualsiasi maniera guastare lunghesso le strade i muretti di riparo, i cippi, le barricate, paracarri, alberi e qualsivoglia altro oggetto serviente alla sicurezza e comodità del passaggio, come pure all' abbellimento delle strade.

5.° I proprietarj dei terreni limitrofi alle strade, i quali eseguir vogliono scavi od altro nei fossi laterali, sono obbligati a mantenerli costantemente spurgati senza pregiudicare alle loro scarpe, ed in modo che le acque abbiano facile e libero sfogo, in ciò agendo sempre di concerto col manutentore della strada, ed avvertendo che le scarpe delle campagne dovranno essere o ricoperte di zolle erbose, od inclinate in ragione sesquialtera della loro altezza.

La terra dello spurgo de' fossi dovrà essere gettata sopra la campagna in sufficiente distanza affinchè non isdruccioli nel fosso sottoposto.

6.° Gli stessi proprietarj sono tenuti a recidere i rami di quegli alberi che piantati sopra i loro terreni si protendessero ad ingombrare la fuga stradale o i marciapiedi, fermo e ben inteso d' altronde che non potranno piantar alberi a distanza minore di metri sei dal ciglio

della strada, nè minore di due metri al di là della scarpa del fosso lungo il ciglio della campagna.

7.° È del pari proibito d' ingombrare le strade ed i fossi laterali con letame, sassi od altre materie; ed è poi (sotto anche gli eminenti riguardi sanitarj) rigorosamente vietata la macerazione del canape in prossimità alle sponde, o ne' fossi delle dette strade, siano queste, o non siano sottoposte a manutenzione.

8.° È divietato altresì ai particolari di formare qualunque sorta di cunette o scoli attraversanti le strade comunali. Chiunque voglia diverger l' acque dall' uno all' altro lato della strada dovrà farlo mediante tombino costrutto nella forma che sarà stabilita dalla rispettiva Autorità locale, ed obbligarsi formalmente alla continua conservazione del manufatto.

9.° Non è permesso ad alcuno di piantare siepi sulle scarpe delle strade od al piede delle medesime, dovendo restare mai sempre libero lo spazio che è necessario per lo scolo delle acque. Soltanto alla distanza di mezzo metro per lo meno dall' unghia delle scarpe potranno piantarsi le siepi.

10.° Chiunque voglia aprirsi una comunicazione dalle sue campagne o case alla strada, dovrà farlo mediante tombino o ponte che abbia la luce del fosso, e sia costruito ne' modi e siti da fissarsi di volta in volta dall' ingegnere destinato dalla stazione appaltante; e dovrà poi il proprietario legalmente obbligarsi alla continua sua manutenzione.

11.° Chi si procura il passaggio coll' arbitrario interramento del fosso commette una contravvenzione.

Quanto agli interramenti che fossero già fatti ed esistessero anteriormente alla pubblicazione del presente avviso disciplinare e non servissero a mantenere la divisione delle acque defluenti nel fosso stradale, potranno le Autorità locali prescriverne la soppressione ai frontisti, salvo però a questi, ove siavi ragione, di ripetere dal comune il prezzo del fondo giusta la massima, *che nelle strade nuovamente ridotte e consegnate in manutenzione, il comune diviene proprietario dei fossi bilaterali.*

12.° Gli edifici posti sulle strade dovranno essere mantenuti in guisa che non ne possa venir danno nè alla strada, nè ai passeggieri.

Quest' obbligo si estende non solo ai proprietarj, ma eziandio agli inquilini ed a chiunque vi abbia interesse.

13.° I secchiai e gli scolatori delle case, ove altro campo non resti di conveniente diversione, vogliono essere condotti sotto i marciapiedi con suggello o di pietra o di opportuna tavola per cui rimanga costantemente comodo e libero il transito.

14.° Per tutte le contraffazioni alle premesse discipline che nel primo giorno di dicembre del 1840 sussistessero o che in seguito si riproducessero, i contravventori a qualunque articolo del presente avviso incorreranno nella multa non minore di austriache lir. 5, nè maggiore di austriache lir. 115, giusta l'art. 42 dell'italico decreto 20 maggio 1806.

(3) Sul modo di compilare le stime dei danni che si recano ai privati con la esecuzione delle opere pubbliche, nelle Provincie Venete trovansi in vigore apposite Istruzioni portanti la data del 9 giugno 1826, al n. 5315-931, le quali consistono come segue:

TITOLO I.°

QUANDO COLLE PUBBLICHE COSTRUZIONI SI RECHI DANNO ALLE PRIVATE PROPRIETÀ, E COME NE SORGA DIRITTO A COMPENSO.

SEZIONE I.ª

Dei varj modi con cui recasi danno e dei principj generali coi quali si regola l'indennizzazione.

§ 1.

Colle pubbliche costruzioni si possono recar danni alle proprietà dei privati:

a) occupandole stabilmente e perpetuamente:

b) occupandole per un dato periodo di tempo soltanto;

c) deteriorandole, cioè rendendone minore la rendita, o l'uso meno comodo e più imperfetto.

§ 2.

Ha diritto a compenso per la occupazione stabile del suo possesso il proprietario ogni qualvolta cessa senza sostituzione per lui l'utile che da quello ritraeva. E questo compenso è pari al valore dell'ente occupato dedotto dall'utile medesimo.

§ 3.

Il proprietario di uno stabile occupato temporaneamente ha pur diritto ad un compenso proporzionato al frutto che potrebbe trarre dall' ente occupato durante il periodo della occupazione.

§ 4.

Quando il deterioramento della privata proprietà sia tale che o non si possa tornare la proprietà stessa al primitivo suo stato, o per tornarvela si richieggano delle spese per parte del possessore, egli ha diritto verso l' Amministrazione pubblica di essere compensato del sofferto deterioramento in proporzione dell' utile diminuito o della spesa sovraindicata.

SEZIONE II.ª

Casi concreti del danno e dell' indennizzazione.

§ 5.

Sono occupati stabilmente e perpetuamente i fondi che servir devono a base di una fabbrica pubblica, o di un nuovo argine o lavoro di riattamento e rinforzo d' argine, e di una nuova strada, od allargamento di una strada vecchia. E del pari quelli su cui si fa un cavo per rettificazione di fiume, o per nuova inalveazione o per fossi laterali ad una strada, o gli scoli che si sostituiscono ad altri soppressi o resi inoperosi dalle opere pubbliche. E in generale tutti que' fondi su cui si stabiliscono opere pubbliche che riguardar si deggiono come di stabile e perpetua durata.

§ 6.

Si riguardano pure come fossero occupate stabilmente le fabbriche che si demoliscono per dar luogo alla erezione di altre fabbriche od edifizj pubblici, o per isgombrare un sito che deggia restar libero, o diventar base di un argine o di una strada.

E se la demolizione non cade che sopra una parte della fabbrica, si riguarda questa parte come occupata stabilmente.

§ 7.

Secondo ciò ch' è determinato al § 2, chiunque è colpito da una delle occupazioni stabili distinte negli antecedenti §§ 5 e 6 ha diritto a compenso. Ma si fa eccezione per le golene non censite a carico dei privati, come altresì per le case, casoni ed altre fabbriche di qualsiasi genere esistenti nelle golene e nelle scarpe, o in prossimità degli argini, per le quali non si dà compenso se non qualora risulti che furono erette senza contravvenzione alle discipline ch' erano in corso a quell' epoca pel buon governo delle acque.

§ 8.

Si arreca al privato un danno temporaneo:

a) quando sopra un fondo si collocano depositi di materiali che servir deggiono alla costruzione di opere pubbliche, o sopra vi si erigono le baracche per lo stesso oggetto, o per ricovero dei lavoratori;

b) quando si assoggetta il fondo ad una servitù di passaggio con carri, carriuole od altri mezzi di condotta, per cui una zona di terreno sia danneggiata;

c) quando si sopprimono o si rendono meno operosi gli scoli per un dato intervallo di tempo;

d) quando temporaneamente si opprimono o si rendono meno abbondanti le irrigazioni;

e) quando per cagioni di operazioni geodetiche, si calpestano seminati o si fanno aperture fra vigneti, siepi, piantagioni, od altri consimili guasti;

f) quando si occupa una fabbrica per gli oggetti indicati sub. *a*.

§ 9.

Si può deteriorare la condizione di un fondo:

a) aprendo delle cave per trarne terra, sabbia od altro materiale per le pubbliche costruzioni;

b) spartendo un podere unito in due parti con un canale o nuova inalveazione o traversando con una strada un podere chiuso da cinta; (§ 62)

c) deteriorando il sistema degli scoli di una data estensione di terreno;

d) sopprimendo o scemando le irrigazioni di un fondo.

§ 10.

Per tutti i danni accennati ai §§ 8 e 9 si dà compenso al proprietario a senso dei §§ 3 e 4.

Non si dà poi alcun compenso per le golene che non fossero censite a carico dei privati, come neppure per mettersi in golena un terreno quando prima era riparato dall' argine principale.

TITOLO II.°

COME SI RILEVANO I DANNI RECATI AL PRIVATO DALLE PUBBLICHE COSTRUZIONI E COME VENGANO STIMATE.

SEZIONE I.ª

Da chi deggiono farsi i rilievi e la stima.

§ 11.

Spetta all' ingegnere regio che redige il progetto di un' opera pubblica, il rilevare il danno, di qualunque specie esso sia, che verrà inferito al privato.

§ 12.

Egli fa la stima di questo danno in concorso del proprietario del fondo, che a questo fine sarà stato officialmente invitato, o di chi sia dal proprietario stesso delegato.

§ 13.

Si eccettua però il caso degli ordinarj lavori di urgente riparazione d' argini, per cui il danno consiste principalmente nella escavazione della terra o delle zolle della campagna contigua, e quello dei guasti arrecati temporariamente dai transiti di cui è cenno al § 8 sub. *e*.

In questi casi può l'ingegnere esimersi dal fare la perizia coll'intervento del proprietario del fondo.

§ 14.

Quando poi l'urgenza domandi che non solo sia compilata con tutta sollecitudine la perizia di un lavoro, ma ancora ch'esso si eseguisca immediatamente; e di più i danni da arrecarsi al privato siano di tale natura che dopo la esecuzione potesse mettersi in contestazione la loro entità (come se debbasi demolire un fabbricato, abbattere una cinta, tagliare una piantagione, ecc.), l'ingegnere eseguirà i rilievi di fatto in concorso di due testimonj che sottoscriveranno la precisa descrizione delle circostanze del fatto stesso.

§ 15.

Ogni qualvolta il proprietario chiamato non intervenisse ai rilievi ed alla compilazione della stima, si ritiene ch'egli approvi pienamente quella che sarà estesa dall'ingegnere regio, salve le disposizioni portate del § 78.

In questo caso però l'ingegnere procederà nella stima, quanto ai rilievi di fatto, in concorso di due testimonj come nel paragrafo precedente.

Come si proceda nel caso che il proprietario sia intervenuto, ma sia dissenziente, è disposto ai §§ 79 e 80.

§ 16.

Per adempiere alle disposizioni del § 12 è necessario che l'ingegnere conosca il proprietario o i proprietarj di ogni porzione di terreno o di ogni fabbrica a cui sia per recarsi danno. Rispetto alle fabbriche però rileverà prima se esista alcun regolamento in contravvenzione al quale siano state erette; nel qual caso la demolizione o il deterioramento loro non dà alcun diritto a compenso.

E rispetto alle golene osserverà se sieno censite a carico dei privati, ovvero se sieno golene nuove aggiuntesi ad un argine ch'era in froldo dopo l'epoca ch'esso fu dichiarato argine regio. In questo secondo caso la golena appartiene incontrastabilmente allo Stato, che, fatto possessore dell'argine froldo, era diventato in quel sito il vero frontista al fiume.

SEZIONE II.ª

Norma per la stima dei fondi occupati assolutamente.

§ 17.

Il valore di un fondo occupato si deduce dalla sua rendita brutta ordinaria, ridotta al netto, calcolata in danaro e convertita in capitale in ragione del 5 1/2 per cento.

§ 18.

La rendita brutta ordinaria è quella che dà il terreno coltivato secondo la specie e metodo di coltivazione a cui il proprietario lo ha assoggettato in un anno di media fertilità.

§ 19.

La rendita brutta si riduce al netto colle seguenti deduzioni:

a) le spese di coltivazione;
b) le spese di manutenzione e conservazione;
c) le deduzioni per gl' infortunj celesti;
d) le imposte erariali, provinciali e comunali.

§ 20.

Se però il terreno è affittato a danaro, se ne concluderà la rendita netta dal prezzo d' affitto, sul quale si faranno le deduzioni delle imposte e degli infortunj, e in generale di que' carichi e spese che il proprietario abbia ritenuto sopra di sè.

E se il fondo sarà affittato a generi, si opererà egualmente applicando ai generi stessi i prezzi normali del § 31 o valutandoli conformi al § 32.

§ 21.

Ma se il fondo non è affittato, o se l' affittanza che va a cessare, non è proporzionata allo stato attuale del fondo medesimo, o se contenga condizioni e patti non bene specificati, contenziosi o di difficile

valutazione, se ne farà la stima cercando prima la rendita brutta ordinaria come pei non affittati.

§ 22.

Affine di dedurre la rendita brutta ordinaria, l'ingegnere conoscerà qual sia la coltivazione cui è assoggettato il terreno. Se questa è costante e la stessa ogni anno, si deduce la rendita brutta dalla quantità di prodotto che suol dare in un anno di media fertilità un campo, o qualunque altra misura di superficie adottata nel paese, avendo attenzione alla intrinseca feracità del suolo ed insieme al migliore o peggiore stato a cui è ridotto dal coltivatore, ed applicando i prezzi del § 31 ai principali prodotti, e pegli altri regolandosi come ai §§ 32 e 33.

§ 23.

Se la coltivazione è avvicendata, si stima la rendita di ogni anno dalla ruota agraria, rilevando tutti i diversi prodotti che si ricavano dal suolo durante la ruota medesima ed applicando loro i prezzi suddetti.

Poi fatta la somma di tutti i prodotti annuali ridotti a danaro, se ne ricava il medio prodotto di ogni anno dividendola pel numero degli anni dell'avvicendamento, non escluso quello del riposo se v' entra.

§ 24.

Se il terreno da occuparsi, oltre il prodotto del grano, dà anche vino, si rileverà quanti filari di vite cadano nella superficie occupata, e si giudicherà la quantità del vino che si può trarne applicandovi i prezzi come ai §§ 31 e 32.

§ 25.

Si terrà pur conto delle piante da frutto, gelsi od ulivi che fossero sul suolo occupato, stimando i frutti, l'olio e la foglia secondo i prezzi comuni che soglionsi fare nel sito dove accade la occupazione.

§ 26.

Quanto alle piante da fusto, se sono pervenute appunto alla loro maturità, non si dà per esse compenso di sorta, ma tagliate si lasciano al proprietario.

Se sono ancora imperfettamente mature, si lasciano al proprietario, ma gli si paga di più la metà del loro prezzo.

Se sono affatto novelle, onde possono trasportarsi sulla zona di suolo contigua all' occupato, si tiene conto della spesa necessaria per eseguire questa trapiantagione, e del probabil numero di piante che andrà perduto.

Le piante cedue si stimano dal prodotto annuo che danno in legna ridotto a capitale, facendo però la deduzione del valore delle piante messe a terra.

§ 27.

Quando il terreno da occuparsi è dedicato ad una coltura raffinata, e che somministra prodotti particolari, come sono gli orti, vivai, ecc., si stima secondo il prezzo al quale è affittato, se nulla emerge in contrario, o secondo quello a cui potrebbe esserlo, desunto dal paragone con terreni consimili affittati.

§ 28.

I prati che non si falciano, ma si lasciano ad uso di pascolo, si stimano pure secondo il fitto reale, quando questo non dia motivo a rilievi, o il reperibile, o secondo la corrisponsione di un tanto per capo che si ricavi dalle bestie che possono accogliersi sul pascolo in proporzione di estensione.

§ 29.

I terreni dedicati al lusso ed al piacere, e non produttivi, si stimano pel prodotto che darebbero se fossero assoggettati alla migliore e più diligente coltivazione, avuto però riguardo alla loro intrinseca ubertà.

§ 30.

Per tutte quelle aree che hanno usi singolari, per le quali non si possono assegnare positivi principj di stima, come le chiodare dove si stirano i panni, o le striscie di prato che servono all'imbiancatura presso alle fabbriche di telerie; i viali de' cordai; le aje delle tego-

laje, ecc., sarà fatto un convegno di stima fra l' ingegnere ed il proprietario, preso per base l' utile che si ritragge da quelle aree, e la maggiore o minore facilità di trovare sostituzione.

§ 31.

I prezzi coi quali si valutano le derrate per avere la rendita brutta si riferiscono tutti al prezzo normale del frumento; e per questo grano regolatore si adotta il medio fra tutti i prezzi correnti in tutte le Provincie Venete nel decennio fra il 1784 e il 1793.

Questo prezzo e quello degli altri generi assegnati secondo le proporzioni rispettive sono esposti nella seguente tabella:

Nome dei generi	Proporzioni col prezzo del frumento	Prezzo del genere a soma metrica	Nome dei generi	Proporzioni col prezzo del frumento	Prezzo del genere	
Frumento. .	1	L. 16,00	Vino a soma metrica	Il medio 1,3/4 circa di some di frumento	L. 12	Prezzo minimo
Riso	17/12	» 22,67				
Segale . . .	3/5	» 9,60			» 28	Prezzo massimo
Avena . . .	1/2	» 8,00				
Orzo	1	» 16,00	Lino al centinajo metrico	Si pareggia a 9 some come ad 1/4 di frumento	»148	
Grano turco	4/7	» 9,14				
Sem.e di lino	4/3	» 21,33				
Fagiuoli. . .	3/5	» 9,60				

§ 32.

I prezzi del vino, di cui sono assegnati i limiti nel paragrafo precedente, si attribuiscono ai vini ordinarj secondo le qualità loro, che sono moltissime. Se però il proprietario delle viti danneggiate ne traesse una distinta e prelibata qualità di vino, dovrà l'ingegnere assegnarvi un valore proporzionato.

§ 33.

A tutti gli altri prodotti o generi che non sono compresi nella suddetta tabella, come fieno, legna, grani, minuti, foglia de' gelsi,

frutta, ecc., la natura dei quali è tale che per essere troppo malagevoli a carreggiarsi o per essere di una ricerca ed uso meno generale si consumano sul luogo o a poca distanza, l'ingegnere assegnerà quel locale prezzo che sogliono avere in un anno, nel quale non ne sia troppa scarsezza, nè troppa abbondanza.

§ 34.

Assegnato il suo prezzo a ciascuna derrata, e stabilita la rendita lorda in danaro, passa quindi l'ingegnere a parificarla facendovi sopra le deduzioni già distinte al § 19.

§ 35.

Le spese di coltivazione che si richieggono per le più comuni specie di agricoltura, sono l'aratura ed erpicatura, la zappatura, l'importo della semente, i lavori necessarj per allevare le piante cereali fino alla loro maturità, la mietitura e falciatura, la stagionatura, la battitura, e tutte in somma quelle operazioni che si deggiono eseguire per ridurre la derrata allo stato in cui può essere consumata o venduta.

Oltre a tutte queste spese, i terreni irrigatorj e principalmente le risaje richieggono una particolare spesa per dare e togliere l'acqua a tempi opportuni.

§ 36.

La concimazione entra pure nelle spese di coltivazione; se ne terrà conto secondo il prezzo ordinario locale de' concimi, sieno essi naturali od artificiali.

Nel far la detrazione pei concimi naturali, l'ingegnere però metterà a calcolo quelli soltanto che il proprietario è solito acquistare.

E per quelli che si traggono dal fondo stesso ne farà conto solamente nel caso che abbia introdotto nella stima della rendita brutta anche il valore di quelle produzioni che poi si convertono in concime.

Al valore del concime dovrà essere unita quella spesa che si richiede per ispargerlo sul suolo, e per sovvertirlo.

§ 37.

Se il terreno è piantato a viti, dal valore del vino si deducono le spese di potatura; se sono allevate a secco, di potatura, legatura, ecc., e qualunque altra spesa richiegga il particolar modo di loro coltivazione. A queste spese da detrarsi si devono aggiungere quelle di vendemmia, trasporto, pigiatura, imbottatura o mantenimento de' vasi vinarj.

Pei vini prelibati a cui si assegna un prezzo superiore a norma del § 32, conviene eziandio che le detrazioni sieno proporzionate a quelle maggiori cure e fatiche che richiedesse la loro preparazione.

§ 38.

Se nel podere è stabilita una colonia parziaria, metterà l'ingegnere in conto di detrazione per tutte quelle opere o spese di coltivazione che sono addossate al colono, quella parte di prodotti che a lui viene rilasciata.

§ 39.

Alle spese di conservazione del fondo e dei prodotti appartengono: la manutenzione dei ripari contro i fiumi o torrenti; la manutenzione delle chiaviche di scolo, lo spurgo, e lo sgarbo dei canali principali degli scoli stessi, non meno che dei fossi di scolo secondarj, la manutenzione delle bocche d'irrigazione e delle condotte d'acqua, le spese di custodia, ed in somma tutti quei lavori e dispendj che per conservare il fondo nell'attuale stato di coltivazione deggionsi eseguire annualmente, o ad ogni dato periodo di anni. In questo secondo caso la spesa della manutenzione dividesi per il numero degli anni, dopo i quali torna il bisogno di sostenerla.

§ 40.

Se per alcuno di questi oggetti di conservazione il fondo è compreso in qualche consorzio, si regola la deduzione corrispondente dalla comune imposta consorziale da cui suole essere gravato.

§ 41.

Di tutte le detrazioni che si sono distinte nei paragrafi antecedenti, e di tutte le altre che la peculiare condizione e coltivazione del fondo da stimarsi dimandassero, non intendesi che l'ingegnere debba fare una specificata e separata analisi ed apprezzamento, ma si domanda che le ponga tutte a considerazione ed a calcolo nell' atto di fissare il valor netto del fondo, essendo bene spesso accaduto che le perizie fatte per occupazione di fondi assegnassero ad essi un valore eccedente non tanto per la troppa elevatezza dei prezzi adottati per le derrate, quanto per aver trascurato di porre in conto molti dispendj e carichi che diminuiscono il vero e real valore della proprietà fondiaria.

A miglior norma si è aggiunta la minuta *A* per la stima di un campo nel Polesine aratorio vitato che si suppone coltivato con un avvicendamento di cinque anni (*Veggasi tale minuta di stima nelle Appendici*).

§ 42.

Per gl' infortunj celesti si proporzionano le deduzioni ai prodotti locali secondo i rapporti che vengono indicati qui sotto.

PRODOTTI di cui si fanno le detrazioni	DETRAZIONI al	
	Piano	Monte
Grani	1/9	1/7
Vini	1/7	1/6
Prati	1/12	1/10
Frutta di ogni specie	1/7	1/6
Prodotto dei boschi cedui	1/15	1/12

§ 43.

Sino a che la istituzione di un nuovo Catasto non dia norme più sicure e positive con cui riconoscere quale è la quota che ogni par-

ticolar fondo paga effettivamente per le imposte erariali, provinciali e comunali, si ritiene che l'insieme di queste imposte ammonti ad un quarto della rendita netta. Onde si fa per questo titolo la deduzione di un quarto della rendita stessa.

§ 44.

Le detrazioni per le imposte si faranno fino a tanto che sia messo ad esecuzione ed in corso il censo stabile delle Provincie Venete, e frattanto per adempiere alle disposizioni delle Circolari governative 14 luglio 1820, n. 23021-2416, e 21 settembre 1824, n. 35339-3571, inserite nella collezione delle leggi, l'ingegnere incaricato della stima determinerà la cifra d'estimo spettante allo stabile o porzione di stabile occupato permanentemente, onde coll'appoggio di essa gli Uffizj Censuarj possano fare il corrispondente trasporto dalla Ditta espropriata all'Amministrazione pubblica divenutane proprietaria.

§ 45.

Quando si tratta di terreno su cui vengono ritirati, o costrutti, o allargati argini, erette banche, sotto banche, piazze basse o scarponi esterni di pendío dolcissimo, o pozzi per circonvallare le sorgive, si sottrae eziandio la somma corrispondente all'erbe nascenti sopra le superficie elevate delle opere medesime, di cui si lascia il taglio al proprietario del fondo occupato, tenendo però conto a di lui favore dell'erba di cui andasse a perdere l'uso in causa de'nuovi lavori.

§ 46.

Se l'argine che si ritira venne costrutto dallo Stato si sottrae inoltre il valore dell'argine e terreno che si abbandonano, venendo pur essi lasciati al proprietario del fondo occupato con l'argine nuovo.

§ 47.

Al prezzo di compenso risultante dalle stime istituite, come ai paragrafi antecedenti, si aggiungerà il valore dei frutti pendenti immaturi che si trovassero sul fondo all'atto della occupazione. E questi saranno valutati al prezzo locale all'epoca in cui si fa la stima; dedotte però le spese di mietitura, stagionatura, trasporto e la quota pegl'in-

fortunj, come al § 42, in proporzione del tempo che ancora si domanda perchè i frutti medesimi pervengano a maturità.

§ 48.

Le norme esposte sin qui suppongono che sia un dato fondo avente propria e separata coltura quello che deve occuparsi e stimarsi. Ma se sarà invece una zona composta di porzioni diverse di molti fondi spettanti a diversi proprietarj, si faranno le ricognizioni di stima sopra tutti quei pezzi che per natura, posizione e coltivazione, sono essenzialmente diversi, e si assegnerà a ciascuno, secondo la propria estensione, il suo valore, dedotto proporzionatamente da quello di un campo, pertica, biolca, od altra misura locale.

§ 49.

Se limitandosi la occupazione ad una striscia di terreno avvenga che alcuna delle spese di coltivazione o di manutenzione si mantenga la stessa sul podere diminuito come era sull'integro, non se ne farà la relativa detrazione nello stimare la porzione occupata.

SEZIONE III.ª

Della stima del danno recato per occupazione temporanea di un fondo, e di quella del suo deterioramento.

§ 50.

I danni che derivano dalla occupazione temporanea di un fondo si stimano in proporzione della quantità e qualità del terreno occupato, e della durata e stagione della occupazione.

§ 51.

Perciò l'ingegnere farà calcolo di quello che avrebbe potuto rendere il terreno libero coll'ordinaria sua coltura nel periodo che dura l'occupazione. Calcolerà ancora cosa può rendere malgrado l'ingombro. La differenza è il danno da compensarsi.

§ 52.

Nel calcolare cosa possa rendere il terreno a malgrado dell'ingombro, l'ingegnere non si atterrà sempre all'ordinaria coltivazione,

che potrebbe essere troppo frastornata ed infirmata dall'ingombro medesimo, ma si regolerà secondo quel qualunque altro sistema di coltura che senza richiedere sussidj e spese straordinarie, meglio si accomodi agli intervalli di spazio e di tempo, lasciati liberi dall'occupazione del fondo.

§ 53.

Al prezzo della stima istituita, come al § 51, si aggiungerà il valore dei frutti pendenti che si trovassero sul fondo ancora immaturi all'atto della occupazione, come al § 47, e di più l'importo delle spese necessarie a riparare ai danni recati dai materiali depositati, quando ne sia il caso.

§ 54.

In simile guisa si stima il danno recato dagli accessi temporanei di carri, carriuole, ecc., sopra un fondo privato.

§ 55.

E colle stesse norme si stimano pure i danni provenienti dalla soppressione temporanea degli scoli, o da quella delle acque d'irrigazione. In questi casi i frutti pendenti potendo non andar perduti, ma solo deteriorare in qualità e quantità, si farà la stima e si darà compenso di tale deterioramento.

§ 56.

Se i danni recati dalle operazioni geodetiche consistono in piante recise, si dà compenso di queste secondo ch'è prescritto ai §§ 24, 25 e 26. Se trattasi di aperture fatte in una cinta o in una siepe, il compenso è pari alla spesa che richiedesi per rimettere le cose nel pristino stato.

§ 57.

Per compensare il deterioramento di un fondo in cui apronsi delle cave (§ 9 *a*), si stima la rendita netta di quello nel primitivo stato. Si stima egualmente la rendita che ancora potrà dare il fondo dopo il deterioramento. La differenza ridotta a capitale in ragione del 5 1/2 per cento costituisce il compenso da darsi al privato.

§ 58.

Se per altro la spesa che richiedesi a redimere il fondo e ridurlo allo stato di prima fosse minore del capitale risultante a norma del § 57, il compenso si darà invece eguale a questa spesa che richiedesi per la redenzione del fondo.

In ogni caso si ha ragione dei frutti pendenti come al § 47.

§ 59.

Il fondo deteriorato continua a restare in proprietà del primo possessore, e per quanto piccolo sia il deterioramento, non si potrà mai calcolarlo meno di 1/20 del suo valore primitivo.

§ 60.

Per depurare la rendita ordinaria di un fondo prima e dopo il degradamento (§ 56) non si fanno che le detrazioni per le spese di coltivazione e d'infortunj, ma non quelle relative alle imposte, giacchè il censo del terreno deteriorato si conserva lo stesso.

§ 61.

Se un fondo unito si attraversa con un tratto di nuova inalveazione di fiume o di canale sul quale non si gettano ponti, si riconoscerà qual danno può sentirne il proprietario (oltre la occupazione del fondo) per la mancanza di comunicazione fra le parti del suo podere. Questo danno dipende dalla estensione nelle parti medesime, e dal numero e situazione degli stabilimenti rurali.

Dietro questi dati non potendosi dare più sicure norme di stima, l'ingegnere tratterà una convenzione di compenso col privato, nella quale però metterà a scarico quei vantaggi che possono essere recati al fondo stesso dalla nuova inalveazione per la cresciuta facilità di trasportare le derrate.

§ 62.

Se debbasi attraversare con una strada un fondo chiuso tutto intorno da cinta, il compenso si stabilirà dietro a quello dei tre seguenti

metodi di stima, che mostrerà dover dare nel caso particolare il più mite risultamento, cioè, o dietro la probabile dispersione e diminuzione dei frutti, o dietro l'aumento di spesa di custodia che richiederebbe perchè detta diminuzione di frutti non avesse ad aver luogo, o finalmente dietro la ricostruzione della cinta lateralmente alla nuova strada.

Anche in questo caso però dovrà esser posto a diminuzione del compenso il profitto che derivasse dalle comunicazioni facilitate mediante la nuova strada.

§ 63.

I principj esposti dal § 56 al § 60 inclusivi, servono anche di base per rediger le stime dei danni recati ai fondi a cui siensi soppressi e deteriorati gli scoli, e tolta o diminuita la facoltà d'irrigarli.

Nell'un caso e nell'altro però dovrà avvertirsi che la stima del reddito probabile del fondo dopo il deterioramento, dovrà essere fatta in coerenza di quel sistema di coltivazione, ch'è più appropriato a quello stato a cui viene ridotto il fondo medesimo.

SEZIONE IV.ª

Della stima delle case ed edificj demoliti, occupati temporaneamente, o danneggiati.

§ 64.

Il valore delle case da demolirsi, esistenti nelle città, nei borghi, terre o villaggi, e che servono di continua abitazione, si deduce dall'affitto che pagano od hanno pagato se sono locate, o lo sono state a non lontana epoca; e in caso diverso, dal fitto probabile che si potrebbe trarne se fossero affittate, desunto da altri affitti correnti nella stessa città, borgo o villaggio.

Si ricercano però col mezzo della Regia Delegazione speciali istruzioni al Governo nel caso:

a) di compensi per cessazione di una locazione in corso da cui nascono pretese per parte degli affittuali;

b) di compensi per titolo di avviamento quando si tratti di uno stabilimento d'industria e di commercio.

§ 65.

Le detrazioni da farsi sugli affitti effettivi, o su quelli che probabilmente si ricaverebbero, sono le seguenti:

a) *per la manutenzione.* E questa varierà dall' 1/10 sino ad 1/6 della rendita annua, secondo lo stato della casa, il sito di sua fondazione sopra fondo stabile, o laghi, lagune accanto ai fiumi, ecc., la sua esposizione all' impeto de' venti, o alla copia di nevi che ne danneggiano i tetti e secondo ogni altra causa influente sulla degradazione della fabbrica;

b) *per vôti o vani.* E questa detrazione varierà dall' 1/12 ad 1/6 secondo la esposizione, situazione e le altre cagioni che possono rendere più o meno ricercata una casa d' affitto.

Se però serve alla dimora del proprietario stesso, non si farà detrazione per questo titolo.

c) *per i carichi pubblici imposti alla casa.* Questi saranno effettivamente riconosciuti dall' ingegnere stimatore, onde farne una esatta detrazione.

§ 66.

L' affitto che si prende per base nella stima deve essere ridotto a danaro, e poi convertito in capitale in ragione del sei per cento, onde se fosse pagato in tutto od in parte in generi, si assegneranno a questi i prezzi comunemente correnti o i normali del § 31, quando sieno di quelle specie.

Sarà esso del pari diminuito in proporzione degli oneri che per il contratto di affittanza caricassero il proprietario a vantaggio del pigionante, e viceversa sarà aumentato della somma stimata equivalente agli oneri addossati al pigionante in vantaggio del proprietario.

§ 67.

Se le case ad uso di villeggiatura sono situate talmente che si potrebbe trovar d' affittarle per l' uso medesimo, o per ordinaria e continua abitazione, si stimeranno per il probabile affitto come ai §§ 64 e 65. In caso diverso si stimeranno pei materiali che le compongono nello stato in cui sono sinchè sussiste la fabbrica, e fatta detrazione del capitale che al sei per cento corrisponde alla prestazione delle gravezze pubbliche.

In ogni caso si cederanno al proprietario, e si metteranno a conto del compenso i materiali della casa demolita stimati nello stato a cui pervengono dopo la demolizione.

§ 68.

Se si demoliscono case o stabilimenti rurali appartenenti ad una possessione fondiaria che tutta s' invade e vien pagata dallo Stato, non si dà per quella alcun compenso particolare, perchè come inerenti al fondo sono necessarj a far che da esso si tragga quella rendita sulla quale fu stimato.

§ 69.

Ma se si demolisce una casa od uno stabilimento rurale necessario alla coltivazione di un fondo che non si occupa o di cui si occupa soltanto una piccola porzione, se ne dà compenso a norma della spesa che importerà il riedificarlo in altro sito co' materiali tratti dalla demolizione.

§ 70.

Gli edifizj od opificj che si demoliscono e non si possono ristabilire, si compensano a misura della rendita netta, ossia di quello a cui sono o potrebbero essere affittati, fatta detrazione dei carichi pubblici e della spesa di manutenzione, che sarà maggiore per le case, dovendo comprendere anche quella per macchinismi. La rendita netta si riduce a capitale in ragione del sei per cento.

§ 71.

Ma se conservandosi la forza movente si può ristabilire l' edifizio medesimo in luogo vicino, non si paga per compenso che la spesa necessaria a ricostruire una nuova fabbrica coi materiali risultanti dalla vecchia e riportare in quella i macchinismi tratti da questa.

§ 72.

Se non si demolisce intieramente, ma solo si ritaglia una porzione di una casa, il danno si stima ancora per la parte ritagliata secondo

i principj del § 64 o del § 67, o finalmente del § 68, secondo che essa appartiene alle fabbriche di affitto, o a quelle di villeggiatura, o alle rurali necessarie alla coltivazione del fondo.

L' affitto netto della parte demolita è eguale all' affitto della casa nel primitivo suo stato, diminuito dell' affitto che può trarsi da quella dopo il ritaglio.

In ogni caso si aggiunge al compenso il prezzo dei lavori necessarj per richiudere la casa da quel lato dove fu ritagliata, e si mette a scarico il prezzo dei materiali tratti dalla demolizione.

§ 73.

Colle stesse norme del paragrafo antecedente si stima il compenso da darsi per una casa, alla quale essendosi raddossate le ascese di un ponte, la scarpa di un argine, una banca, ec., abbiasi fatto perdere l' uso di una parte de' suoi locali.

§ 74.

Per le case che si occupano temporaneamente onde collocarvi materiali o strumenti, o farne ricovero pei lavoratori, si dà un compenso pari all' affitto ordinario che potrebbesi trarre dalla casa durante il tempo della occupazione.

Se la casa non è affittata, nè lo fu mai, si conviene del compenso col proprietario, prendendo per base l' affitto che pagano altre case nelle quali convengono le stesse condizioni di ampiezza, comodità, sito, ecc.

§ 75.

Non si dà compenso per le case messe in golena in relazione a quanto fu stabilito pei terreni al § 10.

§ 76.

Se un tronco d' argine, sotto del quale esista una chiavica di derivazione o di scolo, od altro consimile manufatto, debba essere riattato o debbasi rialzarlo, o ingrossarlo, o praticarvi un ordinario ributto o ritiro, o portarlo sopra una linea nuova, od eseguire un altro lavoro qualunque per la difesa del fiume, le alterazioni che il manufatto dovrà subire in conseguenza de' predetti lavori spettando per massima

all'utente, salve le diverse condizioni che fossero state stipulate nel rispettivo atto di concessione, l'ingegnere non se ne farà carico nella compilazione della stima dei danni.

TITOLO III.°

DISPOSIZIONI D'ORDINE PER L'APPROVAZIONE DELLE STIME E DEI PAGAMENTI.

§ 77.

L'ingegnere di riparto che ha fatta la stima, o sulle basi di essa ha trattata una convenzione col proprietario danneggiato, la rimette unitamente alle altre parti del progetto all'ingegnere in capo, il quale riconosce se sia stata redatta conforme alle presenti istruzioni, e in caso diverso la fa riformare a norma di esse.

§ 78.

La stima dopo di essere stata approvata dal Governo insieme al progetto de' lavori viene dalla regia Delegazione comunicata al danneggiato, per sua notizia, prefiggendogli nel caso in cui la stima fosse stata in tutto o in parte riformata un breve termine, acciò vi dia il suo assenso formale, o presenti le sue eccezioni.

Se il danneggiato non vi acconsente, non per questo dovrà restar sospesa la esecuzione del lavoro, a meno che questa sospensione non sia espressamente e in ciaschedun caso particolare ordinata superiormente; ma la regia Delegazione sarà sollecita di accompagnare al Governo, col proprio parere e sentito l'ingegnere in capo, le eccezioni che le saranno state presentate.

§ 79.

Nel caso del dissenso accennato al § 15, il proprietario danneggiato ne presenterà i motivi alla regia Delegazione, corredati di altra stima da cui risulti l'ammontare di sua pretensione.

§ 80.

Ove il proprietario in appoggio del suo dissenso adduca inesattezza nelle descrizioni dell'ente danneggiato, o nei rilievi che vi hanno

relazione, la regia Delegazione farà eseguire un nuovo sopraluogo da altro regio ingegnere in concorso della parte, onde siano positivamente determinati i fatti su cui deve appoggiarsi la stima.

Quando i fatti siano stabiliti, e non verta il dissenso che sopra l'applicazione delle presenti istruzioni, la Delegazione emette il suo voto, e con quello inoltra le carte al Governo nell'atto in cui rassegna per l'approvazione il progetto dei lavori.

§ 81.

La somma di compenso risultante dalla perizia approvata dall'ingegnere regio verrà sempre pagata al creditore all'atto che lo si spoglia del suo stabile, o lo si danneggia in qualunque altro modo, intervenga o non intervenga dissenso per parte di lui.

In caso di dissenso, il di più costituente la sua pretesa gli verrà pagato quando il Governo abbia deciso in suo favore, e immediatamente dopo la decisione medesima.

§ 82.

Se il danno arrecato ad un privato deriva da una delle occupazioni stabili considerate ai §§ 5 e 6, o da una delle deteriorazioni di fondo distinte al § 9 *sub b, c, d,* il compenso viene dato al proprietario direttamente dal regio Erario, e perciò il prezzo corrispondente viene tenuto separato dall'importare dell'opera e dalla somma in cui si apre l'asta, o se ne contratta altrimenti la esecuzione.

§ 83.

Se il danno recato è uno dei temporanei distinti al § 8, o deriva dalla deteriorazione di fondo indicata al § 9 *sub. a*, s'incarica del compenso l'abboccatore della esecuzione dell'opera; e perciò il prezzo del compenso medesimo sarà nella perizia generale messo insieme coll'importare dei lavori.

§ 84.

Nel caso del § 82 la regia Delegazione prima del pagamento riconoscerà nel privato danneggiato i titoli di proprietà e libero possesso dell'ente occupato o danneggiato.

Nel caso del § 83 farà tenere in sospeso il pagamento dell' ultima rata all' abboccatore sino dopo lo spirare di un congruo termine assegnato colla pubblicazione dell' avviso di cui al § 58 del Regolamento 11 luglio 1833.

(4) Occorrendo di occupare una porzione di fondo per l' adattamento o per la costruzione di una strada, l' ingegnere autore del progetto viene incaricato di rilevare e liquidare in contesto del proprietario il compenso che deve essergli corrisposto dipendentemente da tale occupazione. Per rendere uniforme la procedura da tenersi nel redigere il processo verbale della suddetta liquidazione, la Direzione generale delle pubbliche costruzioni diramava nel 1821 una modula dello stesso verbale; ma poichè posteriormente a quell' epoca furono emanate delle nuove disposizioni sulla liquidazione dei detti compensi, come sarebbe, a cagione d' esempio, la depennazione dell' estimo afficiente ai fondi da occuparsi; così il modello suindicato dovette subire qualche variazione onde metterlo in armonia alle stesse disposizioni. La seguente modula stata compilata in altra delle provincie di Lombardia ed approvata dall' I. R. Direzione generale delle pubbliche costruzioni, offrirà una norma sicura agli ingegneri allorchè sono chiamati a liquidare i compensi dovuti ai proprietarj dei fondi occupati e danneggiati con opere pubbliche.

REGNO LOMBARDO-VENETO

PROVINCIA DI . . . . . .

Distretto di . . . . *Comune di* . .

PROCESSO VERBALE.

di misura e consensuale liquidazione del compenso dovuto dal (Regio I
o dal Comune) *al sig.* . . . . *per l'occupazione degl'infrascritti*
e danni ai medesimi recati dipendentemente dalla costruzione . . . . . .
previa verificazione e stima dell'occupazione e dei danni stessi, eseg
dal sottoscritto ingegnere dietro superiore autorizzazione portata dalla
gatizia ordinanza . . . .

Il presente atto viene steso in concorso della Deputazione Com
(ove trattasi di oggetto comunale) *e del* (proprietario, affittuali, co
od altri che avessero interesse) *stati appositamente avvertiti con lette*
data . . . .

Consistenze dei fondi — della loro occupazione — e dei danni ai medesimi recc
per devastazione e scorporo.

FONDI occupati-devastati-o scorporati		Indicazioni censuarie							Superficie occupata			Estimo corrispondente			Superfi			
Denominazione	Qualità	Numeri di mappa	Superficie			Estimo									devastata			s
			Pert.	Tav.	Piedi	Scudi	Lire	Ott.	Pert.	Tav.	Piedi	Scudi	Lire	Ott.	Pert.	Tav.	Piedi	Pert.

AVVERTENZE.

1.° L'occupazione ed i danni di cui trattasi datano dal giorno 11 novembre 18 . . . per la circostanza che dallo stesso giorno di S. Martino all'epoca dell'effettiva occupazione non venne raccolto alcun frutto sui fondi occupati come sopra.

2.° Sulla somma capitale che si esporrà nel presente processo verbale decorrerà a favore del proprietario l'interesse legale del quattro per cento all'anno ed alla rata dal detto giorno fino a quello dell'effettivo pagamento, salvo il caso in cui il ritardo che dovesse frapporsi al pagamento dipendesse da mancanza per parte del proprietario a produrre all'I. R. Delegazione provinciale i regolari documenti giustificanti la piena e libera proprietà del terreno occupato o danneggiato, al che si concede il tempo di tre mesi utili decorribili dalla comunicazione della superiore approvazione del presente processo verbale; spirato il quale, si ritiene cessata la decorrenza dell'interesse.

3.° Sull'estimo di scudi . . . . . . da sgravarsi dalla partita del suddetto proprietario competerà la rifusione dei carichi pagati dalla rata . . . . in avanti, giusta la pratica adottata nei contratti di compre e vendite fra i privati.

4.° Nel compenso che si liquida col presente processo verbale pel terreno stabilmente occupato è fatta la deduzione soltanto del capitale corrispondente ai tributi regj, comunali ed in genere di quelli che sono misurati sull'estimo censuario, cosicchè per gli altri di livelli o di altre prestazioni annue qualunque, siccome non si è fatta alcuna deduzione nella stima del compenso, così dovrà il corrispondente annuo carico essere tuttavia pagato dal venditore riversandolo sugli altri terreni a tutto carico di lui, senza che l'Amministrazione pubblica debba per quest'oggetto convenire con chi ha diritto alle dette annue prestazioni, ritenuto nel cedente l'obbligo di presentare formale atto di adesione al pagamento del capitale liquidato. In mancanza di tale adesione la pubblica Amministrazione riterrebbe in deposito la somma liquidata sino a tanto che le parti abbiano fra loro convenuto su quest'oggetto nella via sì amichevole che contenziosa, e che intanto non decorrerebbe l'interesse sulla somma liquidata dopo però spirato il termine nel modo stabilito al n.° 2.°

5.° Per la circostanza che i terreni occupati sono lavorati a colonia, sarà corrisposta al proprietario anche la somma relativa alle spese di concimazione, coltura, spandimento delle sementi, ecc., obbligandosi il medesimo proprietario ad indennizzare direttamente i coloni nei conti cogli stessi pendenti e tenendo sollevata la pubblica Amministrazione da qualunque riclamo.

6.° Si dichiara finalmente che lo spazio appartenente alla pubblica Amministrazione, il quale fu nel pieno suo valore compreso nella presente liquidazione, abbraccia . . . . . . (*si indicheranno le parti componenti la strada ed accessorj, come sarebbero fossi colatori, scarpe ascendenti e discendenti, accessi*, ecc.)

7.° Istituito il calcolo dei compensi dovuti al sig. . . . . a piena tacitazione d'ogni danno dipendente tanto da stabile occupazione, quanto da ogni altro oggetto derivante e relativo, convennero le parti, salva la superiore approvazione dell'I. R. Governo, nelle seguenti somme di compenso che si pagheranno dal regio Erario colle pratiche nel presente processo verbale indicate.

Per superficie stabilmente occupata ed atterramento di piante . . . . lir.

Per danni dipendenti dallo scorporo . . . . »

Per superficie devastata (*ommesso quanto per effetto del contratto incombe all'appaltatore*) . . »

In tutto lir.

Fatto e firmato in doppio originale, uno dei quali viene ritirato dal proprietario, ed altro dal sottoscritto ingegnere per essere subordinato all'I. R. Delegazione provinciale.

Data . . . .

(5) La Congregazione Municipale di Milano ha stabilito le seguenti *prescrizioni tecniche* relativamente alla costruzione delle proprie strade.

1.° La forma della strada relativamente alla sua sezione trasversale è in ali inclinate verso l'asse di una o più cunette interposte alle guide per le rotaje come resta dimostrato dai disegni particolari, e come viene più esattamente determinato dall'ingegnere di riparto all'atto della consegna, nella quale vengono fissati i capi saldi a cui debbe attenersi l'appaltatore nello stabilimento dei piani. Venne però determinato che le cunette selciate da interporsi ai bi-

narj abbiano la corda di metri 0, 70 e la saetta di metri 0, 037 conformandosi ad arco di circolo ; che ciascuna guida sia trasversalmente inclinata per un centimetro verso la cunetta aderente ; che il piano dei marciapiedi abbia pure una pendenza trasversale in ragione di tre centimetri per ogni metro di larghezza, e che le successive ale selciate abbiano una inclinazione dai centimetri quattro e mezzo ai centimetri tre e mezzo per ogni metro di larghezza, attenendosi a questo limite minimo soltanto a riguardo delle strade più ampie, ed ammettendo quelle piccole modificazioni che si reputano necessarie dall' ingegnere a riguardo di quelle strade le quali hanno larghezze notabilmente diverse fra loro, avendosi cura che i piani longitudinali dei marciapiedi e dell' asse della cunetta si conservino possibilmente fra loro in una costante differenza di livello.

I marciapiedi sono stabiliti in quella larghezza e forma che viene indicata nella planimetria, e le inflessioni, sia del ciglio esterno di essi, che delle guide, sono sviluppate in curvature possibilmente ampie, ed in quel modo che viene determinato con punti fissi all' atto della consegna.

2.° Nello stesso atto di consegna si riferisce pure a capi saldi il piano a cui debbono spingersi le fondamenta delle spalle dei condotti coperti, non che il piano della platea dei medesimi, onde l' appaltatore possa aver norma certa nel regolare il lavoro di escavazione. Compito l' atto di consegna, l' appaltatore deve tosto preparare i materiali occorrenti, come è stabilito dal capitolato generale; quindi, non oltre il termine stabilito dal capitolato parziale, levare i materiali vecchi, e di mano in mano trasportare altrove quelli i quali, secondo le condizioni del contratto, non possono impiegarsi nell' opera nuova, seguendo quell' ordine che viene al caso determinato dall' ingegnere di riparto e dall' assistente municipale; come deve trasportare del pari di mano in mano quella quantità di materie di escavazione che a giudizio degli agenti della stazione appaltante non fosse atta, o che eccedesse il bisogno dei successivi riempimenti.

3.° Nell' aprire i cavi in cui vanno costruiti i condotti coperti, l' appaltatore assicura le sponde con appositi sbadacchi, ond' esse non iscoscendano nè per passaggio di persone o di veicoli di servizio, nè per pioggie; come provvede onde evitare anche a riguardo delle case quei danni che altrimenti potessero derivare, siccome ne sarebbe egli stesso responsabile tanto nella via civile, quanto a riguardo delle leggi d' ordine pubblico.

4.° Di mano in mano che si aprono i cavi, in cui devono aver sede i condotti coperti, deve l' appaltatore intraprendere la costruzione delle murature, le quali sono formate in quelle dimensioni che sono

indicate dalla descrizione delle opere, con mattoni per un terzo di qualità forte, nel resto mezzanelli ed albasi in parti eguali, usando esclusivamente dei mattoni forti per costruire quella parte delle spalle che è aderente allo speco o vano di esse; che se però la grossezza delle spalle del condotto non supera la misura di metri 0, 30, si impiegano per essa esclusivamente mattoni forti.

I mattoni nei rispettivi gradi di cottura indicati sono delle migliori qualità, sia per le materie onde sono composti, come pel modo col quale sono formati e cotti, e le dimensioni sono le più conformi alle grossezze dei muri da costruirsi, onde evitare l'uso dei frantumi. La calce è forte, dell'Adda o del Brembo, deve essere appena estinta e ben manipolata con della sabbia viva crivellata di cava, formandone così la malta, la quale è composta di due quinte parti di calce in pasta e di tre quinte parti di sabbia.

Il muro deve costruirsi colle migliori norme dell'arte, e quindi bagnando i mattoni onde la malta, la quale deve essere graticciata, possa collegarvisi bene, disponendoli per modo che le connessioni dei mattoni di un ordine non corrispondano a quelle di un ordine sottoposto, ma riescano interpolate. I mattoni devono essere posti tutti da punta e stendendo sopra ogni corso della malta molle, affinchè, insinuandosi nelle unioni di un mattone coll' altro, ne rimangano bene investiti su tutte le faccie.

Il fondo dei condotti deve essere fornito della platea, la quale consiste in un corso di mattoni albasi in piano ben collegati colla muratura delle spalle, e di un corso di mattoni forti posti in taglio ed inclinati verso la mezzaria, per modo che ne risulti una cunetta sull' asse del canale colla saetta uguale ad una ventesima parte della corda. Al corso di mattoni in coltello si può sostituire, a scelta della stazione appaltante, una platea formata di lastre delle cave di Moltrasio, le quali devono investire le spalle per metri 0, 10, congiungersi a tutta grossezza fra loro, ed avere la larghezza minima di metri 0, 40 e la grossezza di metri 0, 05. La platea dei condotti trasversali nella parte in cui sboccano nel condotto longitudinale termina con una lastra di beola, la quale investe le spalle per met. 0, 10 per parte, e risalta sul successivo recipiente per metri 0, 10, foggiandone il lembo ad ovolo rovescio, oppure a così detto becco da civetta. Costrutta la muratura, se ne intonaca la parte posta verso lo speco o vano della tomba con cemento composto di pasta di calce forte dell' Adda, sabbia viva e crivellata di cava, polvere di tegole e scorie di ferro a doppia macinatura, dovendo ciascuna di queste sostanze entrare nel composto in un volume eguale alla metà di quello della calce in pasta.

Il coperto dei condotti è costituito da lastre di pietra, distinguendo il condotto longitudinale dai trasversali, siccome per quelli si impiegano dei pezzi di granito di forma regolare, grossi non meno di metri 0, 15, uniti a tutta grossezza e quindi diligentemente spianati nei fianchi ed esattamente appoggiati per metri 0, 15 almeno su ciascuna spalla, nel mentre che pei condotti trasversali sono invece impiegati dei pezzi di beola della grossezza di metri 0, 04, a meno che la loro ampiezza e le altre circostanze in cui devono ritrovarsi esigessero a giudizio dell' ingegnere una grossezza maggiore, la quale può essere prescritta di metri 0, 05. Le unioni delle lastre destinate a coprire quei condotti risultano del pari a tutta grossezza, e gli appoggi che prendono sulle spalle non sono mai minori di metri 0, 15 per parte, compiendo con muratura la residua grossezza delle spalle.

Nel coperto del condotto longitudinale si lasciano ad ogni tratto di circa metri 15, o come viene meglio indicato nella descrizione di dettaglio e nel disegno, delle aperture a cui applicare le bocchette di granito giacenti orizzontalmente e come parte del piano della cunetta. Per sostegno delle medesime bocchette s' innalzano intorno alle dette aperture de' muricciuoli grossi metri 0, 30 fino al piano sul quale esse poggiano, rivestendone la parte interna con lastre di beola unite fra loro negli angoli ad incastro. Se poi il condotto longitudinale deve invece essere coperto da vôlta di cotto, questa viene costrutta con mattoni forti, con malta più finamente crivellata,ed ha quella forma e quelle dimensioni che vengono indicate nella descrizione parziale dell' opera. In questo caso, compita la vôlta, le si sovrappone un bitume composto di una terza parte di malta forte dell' Adda o del Brembo e di sabbia viva, e due terze parti di mattoni nuovi mezzanelli frantumati; il quale servendo di rinfianco, raggiunge il piano dell' estradosso della serraglia, onde coprire i risalti e le irregolarità che mai risultassero nel giro esterno della vôlta.

Coperti così i tombini, se ne rialzano le spalle col coronamento a coltellata sino al piano inferiore delle lastre di guida, oppure fino all' estremità dell' estradosso della vôlta, onde ne risulti così un rinfianco, il quale serva a meglio impedire il movimento del coperto e l' ingombramento del condotto per franamento dell' aderente terrapieno.

5.° Compita la costruzione dei condotti, il cui piano superiore deve soggiacere per lo meno di metri 0, 35 al piano della strada sistemata, si dispone il suolo naturale di essa onde sovrapporvi la materia che debbe servire di base al selciato ed alle guide. Sul piano naturale così disposto, si dispone primieramente uno strato generale di ghiaia viva ben crivellata dell' altezza non minore di metri 0, 15,

la quale deve battersi in ogni punto colla mazzeranga e bagnarsi, onde, costipandosi e comprimendosi, acquisti la maggior possibile consistenza. Allo strato di ghiaia, il quale deve risultare almeno dell' accennata altezza di metri 0, 15 a lavoro ultimato, si sovrappone quindi uno strato di sabbia dell' altezza di metri 0, 05, la quale formando un piano del tutto regolare, serva di sede inalterabile alle lastre di guida.

Nelle parti della strada poi, in cui deve costruirsi la selciatura, lo strato di sabbia deve essere di tale altezza, per cui il piano superiore del selciato risulti di quella elevazione e pendenza trasversale che si è indicata e che costituisce una delle norme fondamentali dell' opera.

6.° I pezzi di vivo che s' impiegano tanto per le guide, che pei marciapiedi e per le bocchette, devono essere scevri di ogni difetto, di macchie di qualunque specie, non eccettuate le catene di ferro, e così pure dei così detti *cani*, come non si usa tolleranza a riguardo delle lastre rattoppate con tasselli. I pezzi di vivo devono essere della migliore qualità comparativamente alla specie ed alle cave da cui devono, a termini del contratto, ritrarsi, escludendosi i così detti favoni e trovanti, come pure quelle lastre di San Fedelino, le quali hanno una tinta verdognola e cenericcia, siccome tutte di qualità inferiore. Le lastre che s' impiegano, devono essere ben anche di grana fitta e compatta, ed omogenee in ogni parte, ed illese da rotture, da peli od altro onde fossero degradate.

7.° Il piano superiore delle lastre di guida riesce bene abbozzato per modo che le punte, ossia le scabrezze, non sono maggiori di cinque millimetri. Le lastre pei marciapiedi e per le bocchette sono lavorate più finamente a punta colle scabrezze non maggiori di tre millimetri, ed i fianchi e le teste di ogni lastra in genere, comprese quelle di guida che debbono congiungersi con altre lastre, sono indistintamente lavorate a punta fina, indi a scalpello, e sempre a tutta grossezza. Le parti poi che debbono congiungersi col selciato, sono soltanto abbozzate e disposte a scarpa colla base di due centimetri. L' apparecchio delle pietre così determinato pei marciapiedi e per le bocchette, viene eseguito con tutta diligenza e per modo che il piano superiore di esse soggiaccia equabilmente in ogni parte ad un regolo che sul piano stesso si applicasse. Le faccie di congiunzione devono per tutte le lastre in genere essere ortogonali e così lavorate onde combacino in ogni punto fra loro; ed i fili che determinano la periferia del piano superiore delle lastre, devono essere rettilinei continuati e fra loro ortogonali, salvo il caso in cui lo sbieco fosse vincolato dalla curvatura prescritta dal progetto.

Le parti nascoste delle lastre, e propriamente quelle che debbono posare sopra muratura o sopra fondo di sabbia devono essere preparate per modo che possano avere appoggio in ogni punto, il perchè si vuole che le grossezze delle lastre destinate alle ruotaie, oppure ai marciapiedi, siano costanti in ogni punto, e quindi senza cavità, o risalti sia nel corpo di esse, che nei bordi. Quand' anche siasi così determinato il modo di lavoratura dei graniti, e che nei seguenti articoli si assegnino le misure di ciascun pezzo di essi secondo la particolare loro destinazione, tuttavia, a miglior norma dell' intraprenditore, si dichiara che il giudizio in questa parte del contratto viene riportato ai campioni che la stazione appaltante conserva appositamente nel proprio magazzeno, sì per una lastra di guida, che per ciascuna parte componente il marciapiede, e per una bocchetta, volendosi che i pezzi di vivo da impiegarsi nell' opera appaltata siano della qualità e dei rispettivi gradi di lavoratura che rilevansi nei detti campioni, come si vuole del pari che gli scalpellini applicati all' apparecchio delle pietre siano dei più esperti e sempre forniti di adatti istrumenti e della squadra.

8.° Le lastre per le guide sono di granito o delle cave esistenti alla riva di Chiavenna, dette di San Fedelino, o di quelle di Montorfano sul Lago Maggiore; la grossezza varia dai metri 0, 15 ai metri 0, 25, la larghezza è di metri 0, 594, e la lunghezza di ciascuna non è giammai minore di metri 1, 50 a riguardo delle tratte di strada rettilinea, potendo essere di soli metri 1, 00 per le tratte disposte a curvatura. Le lastre di guida così conformate posano in ogni punto sul fondo di ghiaia e di sabbia più sopra indicato, e devono essere assestate per modo che, congiunte esattamente testa a testa fra loro a tutta grossezza, vi giacciano stabilmente con quella sola inclinazione trasversale e longitudinale che è determinata dal progetto, senza cedere minimamente al peso ed all' urto dei veicoli più pesanti.

9.° Le bocchette sono di granito bianco delle cave così dette di San Fedelino, o della riva di Chiavenna, sono lunghe metri 0, 80, larghe metri 0, 70 e grosse non meno di metri 0, 20, salva la curvatura che deve formarsi nel piano superiore, ond' esso si adatti a quello della cunetta selciata, di cui deve formar parte. Esse sono fornite di due fori, così detti *biscottini,* i quali sono lunghi metri 0, 30, larghi metri 0, 038 e distanti fra di loro metri 0, 242, con che anche il bordo delle teste ad essi paralelle riesce di metri 0, 242.

Le bocchette s' interpongono al binario delle guide con esatto combaciamento a tutta grossezza, evitando l' unione di due conci del binario nei luoghi in cui cader debbe la sede di esse, le quali pog-

giano sui muricciuoli da elevarsi sulle aperture che si lasciano nel coperto dei tombini secondo le norme già date nell' articolo 4.° delle presenti prescrizioni: che se il tombino è a vôlta, e le bocchette devono essere innestate nella medesima, si rivestono le parti della luce d' imposta con quattro pezzi di granito uniti fra loro ad incastro, e per tal modo che lo speco verticale rappresenti un tronco di piramide rovescia a base rettangola.

10.° I marciapiedi sono composti di pezzi di granito bianco delle cave di Montorfano sul Lago Maggiore, e si formano di banchettoni, i quali ne determinano il ciglio esterno, di chiavi o pezzi trasversali che pongonsi ad ogni tratto di circa metri 8, 00 (il che però meglio viene indicato dal disegno e dalla descrizione parziale), e di serraglie o pezzi di complemento. I pezzi pei banchettoni sono lunghi non meno di metri 1, 20, e larghi non meno di metri 0, 50, come viene meglio prescritto all' atto del lavoro, e grossi metri 0, 12; le chiavi devono avere la stessa larghezza e grossezza dei banchettoni, e tal lunghezza per cui attraversino in un sol pezzo tutto il marciapiede, investendo inoltre i muri laterali per metri 0, 03, a meno che questi fossero forniti dello zoccolo di vivo, nel qual caso devono soltanto combaciarlo esattamente. Le serraglie, le quali compiono il pavimento d' ogni campata, sono di forma regolare, della lunghezza giammai minore di metri 0, 60, larghe almeno metri 0, 40 e grosse met. 0, 10, salvi i casi in cui la fronte delle case non sia paralella al ciglio esterno del marciapiede, siccome i pezzi da porsi a contatto dei muri sono vincolati a seguirne la divergenza, oppure i risalti, non ommettendo giammai d' investirveli per metri 0, 02, salvo il caso già contemplato a riguardo delle chiavi.

Che se il marciapiede debba per alcun tratto attraversare le imboccature di altre contrade, oppure scorrere isolatamente a qualche distanza dai muri delle case, viene costrutto a corsi regolari con lastre della larghezza costante non minore di metri 0, 50, dividendo tuttavia le campate colle chiavi nel modo sovra indicato. Inoltre quei tratti di marciapiede i quali attraversassero altre contrade in diramazione, e che perciò fossero soggetti al carreggio, si formano con lastre di San Fedelino della grossezza costante che si è prescritta per le lastre di guida.

Tutto il marciapiede è stabilito sopra una muratura formata di due corsi di mattoni forti, anche usati, ma bene asciutti ed interi, i quali si pongono in piano ed in malta eguale a quella che si è prescritta per le spalle dei condotti coperti, volendosi eziandio che si seguano nella costruzione di questo muro tutte le pratiche e norme che si sono a riguardo dei condotti medesimi prescritte.

La muratura da sottoporsi al marciapiede viene costrutta sopra di un suolo abbastanza resistente, reso tale al caso sostituendo al fondo naturale un sufficiente strato di ghiaia viva da bagnarsi e comprimersi colla mazzeranga; l' apparecchio e collocazione dei pezzi di granito viene eseguita nel modo indicato al § 7 delle presenti prescrizioni; le unioni dei pezzi di serraglia di un ordine sono interpolate almeno per metri 0, 20 relativamente a que' degli ordini adjacenti; il piano superiore di tutto il marciapiede è uniforme senza il minimo risalto nemmeno nelle linee di congiunzione, ed il ciglio esterno è rettilineo, oppure segue quella curvatura che resta determinata dal progetto o dall' atto di consegna.

11.° Le lastre forate per le finestre delle cantine, e che devono per ciò essere somministrate e poste in opera nel piano de' marciapiedi a spese dei rispettivi proprietarj, sono di granito bianco simile a quello del marciapiede, della grossezza di metri 0, 20, e di tale lunghezza e larghezza, onde non solo coprano esattamente le aperture cui debbano applicarsi, ma prendano eziandio appoggio ai muri sottoposti almeno per metri 0, 10 collegandosi esattamente al marciapiede onde ne risulti un sol piano. I fori costituenti i così detti biscottini sono aperti nel senso trasversale alla strada, non più lunghi di metri 0, 30 e non più larghi di met. 0, 04, distanti non più di met. 0, 240. Le cisterne in genere e le bocche del Seveso sono fornite di un telajo in due pezzi uguali costituenti un rettangolo di metri 1, 20 in quadro e di un chiusino in un sol pezzo, sì l' uno che l' altro di granito di San Fedelino, della grossezza di metri 0, 20. Il chiusino deve eguagliare esattamente la luce del telajo, il quale ha il diametro di metri 0, 50, per modo che l' uno e l' altro formino congiuntamente un sol piano senza risalti ed interruzioni; ed affinchè il chiusino abbia bastevole appoggio si lascia nei lembi tanto del medesimo che del telajo un risalto di metri 0, 10 a mezza grossezza. Inoltre volendosi che il chiusino sia vincolato al telajo, si usa e si applica quel congegno che viene determinato nella descrizione delle opere oppure all' atto del lavoro.

12.° Preparato il fondo della strada con quello strato di ghiaja che si è indicato, e che deve essere bagnato e ben battuto, gli si sovrappone l' occorrente strato di sabbia silicea totalmente depurata dai sassi, sebbene minuti, e da ogni sostanza terrea onde dar mano alla costruzione del selciato, il quale viene formato esclusivamente con ciottoli dell' Adda o del Brembo, granitosi di color cupo, di grana fina, senza vene, esclusi particolarmente i rossicci ed i biancastri. La forma del ciottolo è ovale col diametro minore dalli metri 0, 06 alli metri 0, 09, e col maggiore dalli metri 0, 09 alli metri 0, 12, do-

vendo però le dimensioni minori o maggiori in lunghezza avere una giusta corrispondenza colle minori o maggiori in grossezza, affinchè il ciottolo abbia sempre la forma oblunga che si richiede. Quand' anche i ciottoli possano essere negli indicati limiti di diversa lunghezza e grossezza, non si può tuttavia porsene uno di dimensione minore accanto ad altro il quale abbia una mole maggiore, dovendo il selciato procedere gradatamente dal marciapiede alle guide, per modo che i minori siano posti lungo la prima linea, ed i maggiori accanto alle ruotaje, siccome il selciato è in questa parte più percosso dai carri. Per la qual cosa i ciottoli che s' impiegano nel selciato, sono divisi secondo la rispettiva grossezza; ed ogni selciatore usa soltanto dei ciottoli che convengono a quella parte dell' ala cui attende. Nell' unione dei ciottoli si richiede la maggior cura onde non ne risultino parti del tutto vuote o staccate fra sasso e sasso, essendo per lo contrario fra loro ben uniti, serrati e così disposti, che l' ala di selciato che ne risulta formi un sol piano uniforme, senza depressioni e risalti parziali sebbene piccolissimi. Compito il selciato, non deve sotto qualsiasi pretesto essere coperto di sabbia, se prima non sia stato riconosciuto dall' assistente o dall' ingegnere d' ufficio, i quali lo fanno scoprire perfettamente nel caso in cui l' appaltatore ne lo abbia già insabbiato. Dopo che l' assistente o l' ingegnere hanno riconosciuto il nuovo selciato senza aver rilevato difetto alcuno, sia nella scelta dei ciottoli che nella collocazione dei medesimi, deve l' appaltatore coprirlo a poco a poco con uno strato di sabbia assolutamente silicea e ben depurata da terra e sassi sebbene piccolissimi (il perchè deve in caso diverso crivellarla, siccome non si ammette assolutamente la promessa di raccoglierli dopo che sia sparsa) ed indi farlo bagnare, battere e ribattere per tre volte colla mazzeranga e coll' opera degli stessi selciatori, esclusi i manuali. Eseguite le tre battiture del selciato, può l' ingegnere d' ufficio o l' assistente prescriverne all' appaltatore una quarta generale quando lo creda necessario, e ciò o dopo la prima pioggia, oppure dopo che il selciato sia stato appositamente bagnato a cura ed a spese dell' appaltatore senza alcun compenso, bastando ad obbligarnelo l' ordine dello stesso ingegnere o dell' assistente.

13.° Le opere di accompagnamento consistono nel coordinare al nuovo piano del marciapiede della strada le soglie e le imposte delle aperture d' ingresso alle case private, elevando, oppure abbassando quelle delle porte carreggiabili, ed applicando nella parte interna delle case, e quindi fuori del piano della strada dei gradini di granito alle aperture praticate dai soli pedestri, e riformando al caso i pavimenti degli anditi di porta, onde sia conservato il transito dei carri dal piano della strada agli interni cortili.

14.° Nel caso in cui colle presenti prescrizioni tecniche non si provvedesse abbastanza a riguardo di quelle opere le quali possono essere vincolate a particolari circostanze di località, vengono queste eseguite con quelle norme particolari che sono indicate dall'ingegnere d'ufficio all'atto del lavoro, volendosi che tutto sia eseguito coi migliori materiali analoghi all'opera e colla maggior diligenza di esperti lavoratori (*).

(*) Nelle Appendici si aggiungono altre prescrizioni tecniche risguardanti la costruzione e manutenzione delle strade nell'interno di Milano coi relativi accessorj.

PARTE SECONDA

ACQUE

CAPITOLO I.

PARAGRAFI
DEL CODICE CIVILE AUSTRIACO
RELATIVI ALLE ACQUE.

SEZIONE I.

DIVISIONE DELLE ISOLE, DELLE ALLUVIONI, EGLI ALVEI ABBANDONATI, E DIFESA DELLE RIVE.

321. Se in mezzo di un' acqua si forma un' isola, proprietarj dei fondi situati sulle due rive lungo di ssa hanno l' esclusivo diritto di occuparla in due arti eguali e di dividerla fra loro in proporzione ella lunghezza de' loro fondi. Se l' isola si forma più appresso dell' una o dell' altra riva, il proprietario ella riva più vicina vi ha soltanto diritto. Le isole rmate nei fiumi navigabili sono riservate allo Stato. — Cod. civ. § 407

322. Se pel disseccarsi delle acque o pel loro diergere in più rami si formano delle isole, o i fondi ono inondati, i diritti della precedente proprietà riangono illesi. — Cod. sud. § 408.

323. Allorchè un' acqua abbandona il suo alveo, i roprietarj de' fondi danneggiati pel nuovo corso del- — Cod. sud. § 409.

l' acqua hanno prima d' ogni altro il diritto d' ess
indennizzati sull'alveo abbandonato o sul prezzo di es

Cod. civ. § 410. 324. Fuori del caso di questa indennizzazion l'alveo abbandonato appartiene, siccome è determin riguardo all' isola nata, ai proprietarj delle rive ad centi.

Cod. sud. § 411. 325. La terra che l' acqua a poco a poco aggiun alla riva, appartiene al proprietario della riva (*a*).

Cod. sud. § 412. 326. Se poi per forza del fiume una considerev parte di terra sia svelta da una riva e trasport alla riva altrui, il precedente possessore perde il ritto di proprietà di essa soltanto nel caso che la trascorrere un anno senza esercitarlo.

Cod. sud. § 413. 327. Qualunque possessore di fondo può fortific la sua riva contro la violenza dell' acqua. Non è pe lecito il costruire tali opere o far tali piantagioni c alterino il corso ordinario del fiume, o che potesse recar danno alla navigazione, ai mulini, alla pesca ad altri diritti del terzo. In generale le opere di natura non possono intraprendersi che colla perm sione dell' Autorità politica.

(*a*) Nel Mantovano e nel Cremonese, ove spesso succedono de alluvioni, è pratica comune di considerare appartenente al privato superficie delle stesse alluvioni allorquando emerge dalle acque or narie del fiume ed ammette una spontanea vegetazione.

SEZIONE II.

DELLE SERVITU'.

328. Il titolo di servitù si fonda nel contratto, o ·lla disposizione di ultima volontà, o nella sentenza Giudice pronunziata sulla divisione d'un fondo coune, o finalmente nella prescrizione. Cod. civ. § 480.

329. Il diritto reale di servitù sulle cose immobili generalmente su quegli oggetti che sono inscritti ' libri pubblici, si può acquistare soltanto mediante scrizione ne'libri medesimi; sulle altre cose si acqui- ı coi modi di tradizione accennati nei §§ 426-428 ·l Codice civile Austriaco. Cod. sud. § 481.

330. Le servitù in ciò tutte si accordano, che di gola il possessore del fondo serviente non è in obigo di fare alcuna cosa, ma soltanto di permettere l un altro l'esercizio d'un diritto, o di astenersi da) che altrimenti come proprietario potrebbe fare. Cod. sud. § 482.

331. Le spese in conseguenza di conservazione e ɔarazione della cosa serviente si debbono di regola stenere da quello che ha il diritto di servitù. Che il proprietario della cosa serviente abbia insieme uso di essa, deve contribuire in proporzione a tali ɪese; e soltanto colla cessione della cosa a chi ha diritto di servitù, quand'anche questi dissenta, può ɔerarsi dal contribuire alle spese medesime. Cod. sud. § 483.

332. Il possessore del fondo dominante può esercire a suo grado il proprio diritto, ma le servitù non debbono estendere, anzi piuttosto ristringere, per ıanto il comporta l'indole di esse ed il fine per cui rono costituite. Cod. sud. § 484.

333. Nessuna servitù può arbitrariamente disgiunərsi dalla cosa serviente, nè trasferirsi ad altra cosa persona. Qualunque servitù si considera anche per ɪdivisibile, in quanto il diritto inerente al fondo, non ɪuò per aumento, diminuzione o divisione del fondo ɪedesimo essere mutato o diviso. Cod. sud. § 485.

Cod. civ. § 489. 334. Chi ha il diritto di stillicidio, può far scolar liberamente o per mezzo di canali l'acqua piovan sul tetto altrui; può anche ergere più in alto il pro prio tetto; deve però disporre in modo che non rend con ciò la servitù più gravosa. Ha del pari l'obblig di far levare a suo tempo le nevi abbondanti e d conservare anche i canali destinati allo scolo.

Cod. sud. § 490. 335. Quegli che ha il diritto di condurre dal tett del vicino l'acqua piovana sul proprio fondo, dev egli solo sostenere le spese dei canali, dei vasi desti nati a ricever l'acqua e delle altre opere a quest fine necessarie.

Cod. sud. § 491. 336. Se per derivare le cose fluide sono necessari delle fosse e dei canali, il proprietario del fondo do minante è obbligato a costruirli, ed anche a tenerl ben coperti e purgati, per diminuire così il peso de fondo serviente.

Cod. sud. § 494. 337. Alla conservazione della strada, de' ponti e pas satoj contribuiscono in proporzione tutte le person o i proprietarj de' fondi a cui ne compete l'uso, e perciò anche il possessore del fondo serviente vi con corre secondo il vantaggio ch'egli pure ne ritrae.

Cod. sud. § 496. 338. Col diritto di cavar acqua appartenente ad altri va unito anche quello dell'accesso.

Cod. sud. § 497. 339. Quegli che ha diritto di derivare l'acqua dal fondo altrui nel proprio, o di condurla dal propric nel fondo altrui, può egli pure costruire a sue spese i condotti, i canali e le chiuse necessarie a questo fine. La misura da non eccedersi nell' esecuzione di tali opere viene determinata dal bisogno del fondo dominante.

Cod. sud. § 524. 340. In generale le servitù finiscono negli stessi modi coi quali cessano in genere i diritti e gli obblighi secondo i capitoli terzo e quarto della terza parte del Codice civile Austriaco.

Cod. sud. § 525. 341. La servitù s' interrompe se perisce il fondo serviente o dominante; ma quando il fondo o l' edi-fizio viene restituito allo stato primiero, la servitù riacquista il suo precedente vigore.

CAPITOLO II.

LAVORI ED AMMINISTRAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE.

SEZIONE I.

DELLE SPESE PEI LAVORI INTORNO ALLE ACQUE.

342. I lavori occorrenti tanto ne' porti di mare, quanto intorno ai fiumi, torrenti e laghi che hanno per unico oggetto la navigazione sono a carico dello Stato.

Legge 20 aprile 1804, art. 1.

Il Governo assegna annualmente i fondi necessarj per tali spese.

343. Nei torrenti e fiumi arcifinj, e nei navigabili arginati, ove il lavoro necessario per assicurare la conservazione del territorio o della navigazione importi una spesa maggiore di quella che occorrerebbe per la difesa dei terreni, il di più è parimenti a carico dello Stato.

Legge suddetta, art. 2.

344. La difesa dei terreni adjacenti ai torrenti, fiumi e loro diversivi, che corrono entro terra disarginati, benchè fossero navigabili, sta a carico dei frontisti, anche nel caso che si tratti della difesa del corpo dell' abitato di un comune; salve le convenzioni e le legittime consuetudini che nei diversi luoghi disponessero diversamente.

Legge suddetta, art. 3.

Decreto 6 maggio 1806, art. 53.

Decreto 6 maggio 1806, art. 54.

345. Ha luogo però il sussidio del Tesoro Regio in caso di opera e spesa straordinaria che interessi lo Stato pei rapporti di confine o di commercio o per la conservazione di un territorio abitato, minacciato da corrosione.

Decreto suddetto, art. 55.

346. A questo intento gl'ingegneri in capo visitano ogni anno i fiumi e torrenti principali, esaminano lo stato delle rispettive sponde, ed indicano le opere di difesa che spettano agli interessati, in forza dei regolamenti veglianti o di quelli che verranno stabiliti sulle opere dei torrenti e fiumi disarginati.

Decreto suddetto, art. 56.

347. In caso di negligenza, gl'interessati sono costretti dalla pubblica Autorità ad eseguirle.

Decreto suddetto, art. 57.

348. Sono parimenti a carico degli interessati le spese che riguardano i lavori degli argini in golena, circondarj, traversagni, e di bonificazione, non che quelle appartenenti alle società degli interessati negli scoli indicate nel Cap. VI di questa Parte.

Legge 20 aprile 1804, art. 5.

349. Dal punto in cui i torrenti, i fiumi e le loro diramazioni scorrono stabilmente entro argini, siano o non siano navigabili, la spesa dei lavori incumbe ai possidenti dei terreni entro quei circondarj, consorzj o territorj a carico de' quali stanno tali spese in forza di convenzioni e legittime consuetudini sin qui praticate.

Legge suddetta, art. 6.

350. Qualora tali consuetudini o convenzioni fossero litigiose ed incerte o col tratto successivo del tempo pel cambiamento delle circostanze si fossero rese impraticabili ed ingiuste, vengono le medesime rettificate e ridotte a termini di equità.

Qualora poi tali consuetudini o convenzioni non esistessero, la spesa dei lavori suddetti viene ripartita a carico di quei possessori i quali vi hanno interesse, avuto riguardo alla natura del luogo ed al complesso delle circostanze.

Legge suddetta, art. 7.

351. Dietro tali massime i terreni dei contribuenti si distribuiscono in circondarj, a ciascuno dei quali viene assegnata la difesa dei rispettivi tronchi d'argini.

Ove non esistono tali circondarj si formano nei modi prescritti dal titolo II della legge 20 aprile 1804, e dove esistono si conformano, occorrendo, in quanto è possibile alle prescrizioni medesime.

352. Gl' interessati in ciascun circondario si distinguono, quanto al loro concorso nelle spese dei lavori incumbenti al circondario, in diverse classi secondo il diverso grado di pericolo a cui sono soggetti.

Legge 20 aprile 1804, art. 8.

353. La classificazione degli interessati nel rispettivo circondario, e la diversa proporzione nella quale devono concorrere alla spesa, viene indicata dai periti, salva la classificazione e il riparto vigente nei circondarj già esistenti, qualora non siano come sopra riformati.

Legge suddetta, art. 9.

354. La quota spettante agl' interessati della stessa classe si riparte fra loro in ragione del valor catastrale dei rispettivi fondi.

Legge suddetta, art. 10.

355. Alle spese de' lavori occorrenti intorno agli argini de' fiumi e torrenti si supplisce dai circondarj:

Legge suddetta, art. 11.

I.° colle doti particolari de' medesimi, tra le quali sono compresi i prodotti che possono ricavarsi dagli argini di proprietà pubblica esistenti nel circondario, e dalle golene pure di ragione pubblica annesse ai medesimi.

II.° Colle imposizioni attribuite ai circondarj;

III.° Coi sussidj del R. Erario.

356. Successivamente alla pubblicazione del decreto 6 maggio 1806 portante la sistemazione ed amministrazione delle acque e strade, il Tesoro Regio somministra le somme occorrenti per le spese dei lavori dei fiumi che scorrono stabilmente fra gli argini; e gli interessati nel rispettivo circondario contribuiscono al Tesoro quella quota annua che equivalga alla spesa per l' addietro sostenuta in danaro ed in opere per ordinaria manutenzione.

Decreto 6 maggio 1806, art. 48 e 49.

357. Una commissione formata d' ingegneri in capo e di due delegati dall' I. R. Governo è incaricata di proporre ogni triennio il contributo per l' ordinaria manutenzione. Questa proposizione è resa nota per dare adito agli interessati di presentare i loro riclami.

Decreto suddetto, art. 50 e 51.

358. Siccome poi la pubblica Amministrazione, giusta il contenuto nel § 356, si è riservata relativamente agli argini di terra lungo i fiumi di stabilirne tutte le modalità di costruzione e di farne eseguire i lavori col mezzo delle Autorità regie chiamate a sorvegliare

Decr. Vice-Reale 13 maggio 1839. n. 5323 nella Circ. govern. 7 agosto d. anno, lett. A

le pubbliche opere, così questa medesima riserva vale, per la stretta connessione dei rapporti e per la maggior importanza dell' oggetto, anche per le opere d'arte più dispendiose che occorrono in alcuni tronchi di un fiume arginato; e queste difese non possono quindi per nessun titolo venire affidate a privati perchè vi provvedano da sè medesimi.

Decr. Vice-Reale 13 maggio 1839, n. 5323, lett. B.

359. Pei contributi da esigersi a norma del citato § 356 dagli aventi interesse, si rende bensì necessario di sentire previamente i privati intorno alle modalità di costruzione ed al conseguente dispendio, come pure sul riparto della quota che essi dovranno perciò pagare; ma le Autorità non hanno perciò l'obbligo di entrare in trattativa con ogni singolo proprietario di uno stabile, e si limitano soltanto ad interpellarne l'Amministrazione comunale, molto più che simili difese non concernono unicamente l'immediato vantaggio dei proprietarj delle case confinanti, ma indirettamente anche quello dell'intero comune. È poi cura dell'Amministrazione comunale di ripartire fra i singoli interessati e membri del comune il contributo fissato in complesso dall' Autorità pubblica a carico del luogo.

Decreto suddetto, lett. C.

360. A risparmio di troppo frequenti e ripetute pratiche e trattative possono, seguendo lo spirito del § 356, venir determinati i contributi annui per tre od anche per più anni.

Decreto suddetto, lett. D.

361. Il riparto che viene poi fatto dall'Amministrazione comunale a carico dei singoli interessati e membri costituenti il comune deve essere portato a loro cognizione in tempo utile, acciò essi possano al caso far valere i loro titoli di reclamo.

Decreto suddetto, lett. E.

362. Venne però espressamente osservato nel Decreto Vice-Reale 13 maggio 1839 che coll' attivazione del nuovo catasto stabile nel Regno Lombardo-Veneto avrebbero a cessare i sopraddetti contributi speciali per parte dei proprietarj di case pel titolo di maggiore spesa da incontrarsi in dispendiose opere di difesa in pietra o muro, al pari di quanto fin d'ora si pratica per riguardo agli argini di terra lungo i fiumi, e ciò perchè secondo il nuovo riparto nello stabilire il futuro censo de' fabbricati avrebbe luogo un diffalco di

quei contributi, ove fossero in seguito riscossi. Parrebbe quindi più ovvio che in allora, come già si pratica attualmente per l'imposta fondiaria, il censo dei fabbricati fosse da determinarsi in ragione dell'intiera rendita di un edifizio senza alcun diffalco pei summentovati contributi facendo invece cessare l'ulteriore esazione.

363. Le spese per i lavori intorno agli argini si dividono in ordinarie e straordinarie.

Legge 20 aprile 1804, art. 12.

Le prime comprendono la manutenzione e difesa regolare de' medesimi, e stanno a carico privato giusta quanto venne più sopra esposto.

Le seconde comprendono le rotte, e i ripari ed opere di nuova costruzione importanti una spesa eccedente il calcolo dell' ordinario concorso dei proprietarj, e per esse ha luogo il proporzionato sussidio del R. Erario.

364. Se il lavoro abbia per unico oggetto la conservazione di un ponte indipendente da qualunque beneficio che potesse venirne ai terreni adjacenti, la spesa sul fiume sta a carico di quello cui spetta la conservazione del ponte. Concorrono alla spesa i terreni adjacenti, quando il lavoro giovi ai detti terreni in proporzione dell'utile che ne risentono.

Legge suddetta, art. 16.

365. Riguardo alle così dette bonificazioni ai cavi, scoli, botti ed altri manufatti che hanno per oggetto il vantaggio di più possidenti, i lavori e le spese a tal uopo occorrenti stanno a carico degli interessati ne' rispettivi circondarj e territorj, e si osservano a tale riguardo le disposizioni contenute nel Cap. V della presente Parte.

Legge suddetta, art. 17.

SEZIONE II.

DELL' AMMINISTRAZIONE DELLE ACQUE E DEI RELATIVI LAVORI.

Legge 20 aprile 1804, art. 20.

366. È affidata al Governo la suprema ispezione e tutela in materia d'acque e relativi lavori.

Il Reale corpo degli ingegneri instituito dal cessato Governo Italiano col decreto 6 maggio 1806, che ora sotto il titolo di *Direzione delle pubbliche costruzioni* esiste in Milano ed in Venezia, dirige anche l' affare delle acque pubbliche col mezzo dell'ingegnere in capo in ciascuna città capoluogo di provincia, a cui sono annessi degli ingegneri di Delegazione e riparto, e degli ingegneri praticanti od alunni.

Circolare govern. 27 marzo 1819, num. 7228-642, art. 1.

367. Gl'ingegneri in capo delle provincie riferiscono alla rispettiva Delegazione provinciale tutto quello che concerne la manutenzione o conservazione delle acque pubbliche.

Circolare sudd., art. 2.

368. Le II. RR. Delegazioni provinciali accompagnano al Governo i relativi progetti colle loro osservazioni, ove ne occorressero (*a*).

(*a*) I progetti per opere idrauliche, giusta le istruzioni date dall' I. R. Direzione generale delle pubbliche costruzioni colle circolari 3 ottobre 1820, n. 3547, e 12 febbrajo 1844, n. 418, devono essere illustrati coi seguenti particolari:

I.° Non si ommetterà mai di porre le misure in numeri alle dimensioni di lunghezza ed altezza ne' profili delle livellazioni sia longitudinali che trasversali.

II.° I profili relativi ai lavori d'arginatura de' fiumi devono sempre segnare il piano della campagna adjacente all' argine, il pelo della magra e quello della massima piena del fiume, e, se occorre, anche taluno degli stati intermedj con distinti riferimenti in numeri alla comune orizzontale. — I tipi e profili devono inoltre portare la data del giorno in cui si sono eseguiti i rilievi.

III.° L' orizzontale de' profili si riferirà a punti stabili al possibile più frequenti. I profili poi dovranno trovarsi in perfetta corrispondenza colle piante relative.

369. Il Governo sente sui progetti medesimi la Direzione generale delle pubbliche costruzioni, e per quegli schiarimenti che abbisognassero sui progetti stessi può la Direzione mettersi in corrispondenza cogli ingegneri in capo.

Circolare govern. 27 marzo 1819, num. 7228-642, art. 3.

370. La Direzione fa poi le sue proposizioni all' I. R. Governo, il quale per l' esecuzione dei progetti dà direttamente i suoi ordini alla rispettiva Delegazione.

Circolare sudd., art. 4.

371. Tutti i lavori d' acque si fanno con appalti regolari. Per declinare dall' appalto e fare le operazioni per economia si richiede un ordine espresso del Governo che ne riconosce il caso e la necessità. Qualora però il bisogno sia urgente, l' ingegnere in capo può incominciarne l' intrapresa per economia, ma è tenuto per altro di darne parte senza indugio alla Delegazione provinciale.

Decreto 6 maggio 1806, art. 61, 62, 63.

372. Le II. RR. Delegazioni fanno tenere le aste e deliberano i contratti d' appalto per asta o per cottimo; ed ottenutane l' approvazione del Governo, presentano poi le domande di pagamento e qualunque altra relativa proposizione direttamente al Governo, dal quale vengono dati gli ordini di pagamento. Allo scopo però di sollecitare la liquidazione ed il soddisfacimento dei crediti degli appaltatori, le Delegazioni provinciali nel mentre affrettano l' emissione dei certificati d' iniziativa ai collaudi, trasmettono direttamente tali certificati all' I. R. Direzione generale delle pubbliche costruzioni onde possa tosto procedere alla nomina del collaudatore.

Circolari govern. 27 marzo 1819, num. 7228-642, art. 5, e 19 marzo 1823, art. 3.

373. In ogni opera intrapresa per appalto vi è un ingegnere di Delegazione o di riparto destinato a dirigere ed invigilare alla pronta esecuzione ed esatto adempimento degli articoli dell' appalto stesso.

Decreto 6 maggio 1806, art. 65.
Circol. 8 maggio 1807, n. 1921, della Direz. gen. d' acque e strade.

IV.° I profili trasversali o sezioni si legheranno come conviene coi profili longitudinali, e si avvertirà di estendere gli stessi profili trasversali o sezioni anche di più di quanto possano importare i lavori che debbono rappresentare.

V.° Trattandosi di opere da farsi alle sponde de' fiumi non si ommetterà di parlare della qualità della materia di cui le sponde medesime sono composte.

VI.° Delle opere che si progettano si renderà ragione nel rapporto col quale si accompagneranno i progetti.

Anzi trattandosi di eseguire lavori sott'acqua, come sono l'annegamento dei fascinoni ed immersione dei materiali a rinforzo di pennelli, botti, chiaviche ed argini, viene delegato un apposito assistente a sorvegliare e verificare costantemente la qualità e quantità dei materiali che s'impiegano nel corso di ciascun giorno. Questo assistente poi tiene un giornale, ossia tabella in cui viene marcato quanto è occorso in cadauna giornata, sottoscrivendo le annotazioni egli stesso e facendole anche sottoscrivere dall'appaltatore o da chi ne fa le veci. Dopo le sottoscrizioni dell'assistente e dell'appaltatore nell'apposita colonna della tabella, l'assistente stesso aggiunge tutti gli accidenti del fiume in giornata e quelle altre circostanze che possono interessare le viste dell'ingegnere in capo.

Circolare govern. 10 maggio 1819, n. 9540-930.

374. In corso dei lavori di riparazione o costruzione, ed alla fine di ogni mese l'ingegnere in capo presenta alla Regia Delegazione una tabella da esso firmata, nella quale è in compendio indicato lo stato dei detti lavori. La stessa tabella vidimata dai Regi Delegati viene trasmessa alla Direzione generale delle pubbliche costruzioni (1).

Circolare sudd.

375. Ultimate le opere, vengono queste collaudate da un ingegnere estraneo alla provincia nella quale cade il lavoro, ad eccezione di alcuni casi in cui resta delegato lo stesso ingegnere in capo della provincia.

Circolare sudd.
Circolare govern. 10 marzo 1823, art. 3.

376. Il collaudatore viene, sopra ricerca delle Regie Delegazioni, destinato dalla Direzione generale delle pubbliche costruzioni. Esso fa la sua visita e presenta alla Direzione il processo verbale. La Direzione lo esamina, indi lo trasmette alla rispettiva Delegazione provinciale, la quale, se l'opera apparisce eseguita a termini del contratto, trasmette il processo verbale di collaudazione all'I. R. Direzione generale di contabilità, dalla quale viene poi rassegnato all'I. R. Governo colle relative proposizioni di pagamento. Se il lavoro però non risulta eseguito a dovere, la stessa Delegazione provinciale commette all'appaltatore le necessarie riforme, dopo le quali è provocata una nuova visita di ricognizione. Le spese delle visite di collaudazione per

quanto procedano da difetto dell' appaltatore sono a carico di esso (*).

377. Parlando però dei lavori in acqua o di fondazione, in cui gli stessi lavori all' epoca della visita di collaudo rimangono sepolti nel letto del fiume, l' ingegnere incaricato non pronuncia giammai la colladazione di tali opere quando non gli risulti previamente da una copia fedele del registro che debbono tenere gli assistenti, di cui al § 373, e che debb'essere verificata nei singoli estremi e giornalmente dall' ingegnere direttore, che ne' lavori in acqua siasi impiegato quel determinato numero di *buzzoni*, o di *fascinoni*, che venne stabilito nel contratto, e che le dimensioni, la qualità dei materiali sia in ogni parte corrispondente alle prescrizioni dei capitoli. Così parlando delle fondazioni in acqua od altrimenti, devono esprimersi nella copia del registro dell' assistente, verificata negli estremi di fatto dall' ingegnere direttore, i singoli materiali, le dimensioni, le profondità ed il metodo con cui la fondazione è stata eseguita. Ogni altra dichiarazione la quale non sia corredata di tali circostanze, e che attesti o nudamente od imperfettamente l' esecuzione dell'opera a termini del contratto o de' capitoli, viene dall' ingegnere collaudatore rifiutata, e questo rifiuto basta a giustificare la non accordata collaudazione.

Circol. 6 maggio 1811, n. 3284, della Direz. gen. d'acque e strade.

(*) In forza delle posteriori determinazioni di massima, per le quali le RR. Delegazioni provinciali hanno cessato di avere una diretta ingerenza sui lavori d' acque e strade a carico dell' impero, la procedura suesposta dovette subire necessariamente delle notevoli modificazioni che trovansi indicate nelle Appendici.

SEZIONE III.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Legge 20 aprile 1804, art. 51.

378. Ogni privato è tenuto a cedere il terreno occorrente per l' inalveazione, rettificazione, diversione ed arginatura dei fiumi, canali, scoli pubblici, ed in generale per tutte le opere relative ai lavori d' acque che abbiano un oggetto di pubblica utilità, e viene indennizzato ove occorra a termini di ragione.

Legge suddetta, art. 54.

379. I terreni inferiori non possono ricusare di dar esito alle acque superiori. Spetta ai superiori la spesa dell' escavazione dello scolo da farsi, e la difesa de' fondi per i quali passa, come pure il rifacimento di qualunque danno che in ogni tempo può derivare ai fondi stessi. La presente disposizione non toglie l'effetto delle convenzioni, dei possessi e delle servitù legittimamente acquistate.

Legge suddetta, art. 56.

380. In caso di *piena*, e di pericolo d'inondazione e di rotte, ed altri simili disastri, qualunque privato, all'invito della legittima Autorità, è tenuto di accorrere alla difesa degli argini con uomini, bestie, carri ed istromenti necessarj, nel modo e sotto le pene che sono prescritte dalle leggi e consuetudini veglianti.

Legge suddetta, art. 57.

381. In qualunque caso d'urgenza i comuni interessati ed a tal uopo destinati nei regolamenti da pubblicarsi, sono tenuti a somministrare quel numero di carri e di giornalieri che verrà loro prescritto, a spese però della cassa cui spetta il lavoro.

Legge suddetta, art. 59 e 60.

382. Nella generale parificazione del censo sono contemplate le spese necessarie, cui soggiacciono i terreni per conto dei lavori d' acque, non che il pericolo di perenzione de' frutti. Nel caso di perenzione totale o parziale del fondo censito, si accorda uno sgravio proporzionato.

383. Sino a tanto che siano determinati i circondarj, e il limite dell'annua spesa ad essi incumbente per i lavori d'acque relativi ai torrenti e fiumi arginati nelle rispettive provincie, hanno luogo per supplire alla spesa dei suddetti lavori le leggi e consuetudini vigenti nei rispettivi paesi.

Legge 20 aprile 1804, art. 62.

384. Ove tali norme interinali fossero dubbie e litigiose, il Governo in questo intervallo è autorizzato a dare quelle speciali provvidenze che si rendessero necessarie all'istante, preservando alle parti interessate le loro ragioni da conoscersi in seguito, e valutarsi all'atto della formazione o rettificazione dei circondarj, i quali non vengono definitivamente approvati che dietro la consumazione delle operazioni del censimento generale.

Legge suddetta, art. 63.

CAPITOLO III.

IRRIGAZIONI ED USO D'ACQUA PER OPIFICJ.

SEZIONE I.

DERIVAZIONI D'ACQUE DA FIUMI, TORRENTI E CANALI PUBBLICI.

385. Nessuno può derivare acque pubbliche, nè erigere opificj sulle medesime senza l'investitura o la concessione del Governo.

Regol. 20 magg. 1805, art. 1.

386. L'investitura o concessione determina la quantità, il tempo, il modo e le condizioni dell'estrazione, della condotta, dell'uso delle acque, o della costruzione e dell'uso dell'opificio, e stabilisce l'annuo canone da corrispondersi.

Regol. suddetto, art. 2.

387. Le disposizioni dei precedenti paragrafi non s'intendono pregiudicare gli attuali possessori, negli usi, edifizj e diritti relativi, de' quali a tenore delle leggi e legittime consuetudini veglianti ne' rispettivi paesi godessero con giusto titolo.

Regol. suddetto, art. 3.

388. Per rendere più caute le concessioni che sogliono accordarsi in materia d'acque pubbliche, sia ad uso di agricoltura, sia d'opificj, onde l'interesse dello Stato e quello dei privati non rimanga esposto a me-

Circol. 5 maggio 1808, n. 1717 della Direz. gen. d'acque e strade.

nomo danno, si è trovato necessario che oltre alle precedenti pratiche, le quali obbligavano il petizionario a produrre il tipo dimostrativo della località e del modo con cui vorrebbe derivare l'acqua, debba soggiungersi un'esatta perizia, ovvero descrizione dettagliata delle opere che assumer deve il concessionario. Questa perizia deve basarsi sulle condizioni e cautele che l'ingegnere in capo propone in caso di ammissibilità della domanda, e deve precisare le dimensioni e la forma degli edificj, come di argini, di muri, di chiaviche e simili, affinchè rimanendo essa negli atti della investitura possa in ogni tempo servire al Governo per verificare se siasi adempiuto esattamente agli obblighi imposti al concessionario, e giudicare con accerto sull'innocuità della investitura avanti di aderire alla concessione.

Regol. 20 maggio 1806, art. 4.

389. Nessuna nuova concessione può essere in pregiudizio delle altrui competenze. Queste sono nelle nuove concessioni cautelate colle opportune modificazioni.

A tale effetto viene pubblicata la petizione, sono sentiti gli interessati e si premettono le opportune osservazioni dell'arte. Un regolamento ne determina i metodi.

Regol. suddetto, art. 5.

390. Non è permesso per qualunque titolo di fare alcuna variazione alle bocche e chiuse stabili, senza l'assenso del Governo.

Regol. suddetto, art. 6.

391. Nelle derivazioni a bocche e chiuse instabili, qualunque lavoro deve essere approvato dall'ingegnere in capo nelle rispettive provincie. Questi ne dà conto alla Delegazione provinciale ed alla Direzione generale delle pubbliche costruzioni (*a*).

Regol. suddetto, art. 7 e 8.

392. Gli ingegneri in capo sono incaricati di vegliare in ciò che risguarda i pubblici oggetti, perchè l'uso delle acque concesse per irrigazioni o movimenti di opificj sia praticato secondo i patti, obblighi e condizioni imposte nelle investiture, concessioni, ecc. A

(*a*) Le spese relative alle concessioni di acque debbono restare a carico di chi ricerca di poterne far uso.

Circ. del Gov. Ven. 7 *settembre* 1821.

quest'effetto hanno presso di loro il registro delle suddette concessioni, investiture, ecc.

393. Se chi ha diritto di prevalersi dell'acqua, introduce qualche abuso o commette qualche mancanza, gl'ingegneri in capo sono autorizzati in via di fatto per la restituzione delle cose nello stato primiero, a termini convenuti nelle dette investiture e concessioni, dandone parte alla Direzione.

Regol. 20 maggio 1806, art. 9.

394. Quando le contestazioni d'acque hanno per oggetto semplicemente l'interesse de' particolari, sono terminate avanti i tribunali competenti. E qualora nelle dette contestazioni vi sia misto l'interesse pubblico, sono soggetto di pubblica amministrazione (*b*).

Regol. suddetto, art. 10 e 11.

(*b*) Intorno al dubbio insorto sull' obbligo ai derivatarj delle acque pubbliche di costruire le tombe in cotto attraversanti le strade, la cessata Direzione generale delle acque e strade, coll' ordinanza 30 marzo 1807, n. 1095, ebbe ad emettere la seguente decisione: « Non v' era « d' uopo d' esprimere nel Regolamento stradale 20 maggio 1806 l' obbligo incumbente ai derivatarj delle acque pubbliche, che dovendo « attraversare le strade con tombe, ne eseguissero la costruzione in « cotto; avvegnachè oltre all' essere questa una condizione cui sono « vincolate nell'originaria concessione somiglianti derivazioni d' acque, « è poi comandata dalla natura della cosa. Non si pone in dubbio « che a qualunque privato è proibito di arrecare direttamente od in« direttamente il più piccolo danno alle regie strade. Qualora si co« struissero tombe di legno sotto il fondo della strada, il facile loro « deperimento cagionerebbe un guasto alla strada medesima. Ne viene « perciò di conseguenza che le tombe, come i ponti attraversanti le « strade, devono essere murati e della larghezza di tutta la strada. »

SEZIONE II.

DERIVAZIONI D'ACQUE DA SORGENTI.

Legge 20 aprile 1804, art. 55.

395. È vietato l'escavare ed aprire sorgenti o teste di fontanili, condotti, cavi; come pure l'approfondare od ampliare le escavazioni o sorgenti attualmente esistenti in vicinanza ai fiumi o canali entro la distanza nella quale, a giudizio dei periti, possono nuocere ai fiumi o canali o loro ripari (*c*).

Regol. 20 maggio 1806, art. 12.

396. Salvo il disposto da quest'ultimo paragrafo, è però permesso a ciascuno di escavare sorgenti nel proprio fondo e condurle pel medesimo, salve per altro le ragioni che possono competere al terzo.

(*c*) Gli Statuti di Milano al cap. 242 prescrivevano la distanza di otto trabucchi (metri 20, 88) da qualunque fiume per aprire una nuova testa di fontana, ed al cap. 243 si prescriveva la distanza di cinquanta trabucchi (metri 130, 50) da qualunque testa. Gli Statuti stessi poi non assegnavano alcuna distanza fra roggia e roggia, lasciando che in pratica si tenesse quella distanza che si riconosceva necessaria perchè non avesse luogo alcuna dispersione d' acque, e tale distanza doveva variare a norma della qualità del terreno più o meno tenace, e della profondità rispettiva delle due roggie.

SEZIONE III.

MODELLAZIONE E PARTIZIONE D'ACQUE, CONDOTTA D'ACQUA PER GLI ALTRUI FONDI.

397. Fino a tanto che sia stabilito un modulo uniforme e l'unità di misura d'acque comune, le bocche modellate sono costrutte e misurate secondo l'uso del rispettivo paese.

Regol. 20 maggio 1806, art. 13.

398. Per tutti que' luoghi dove non si usa il modulo, ne viene determinato uno dalla Direzione generale delle pubbliche costruzioni compatibilmente colla circostanza de' luoghi e de' canali.

Regol. suddetto, art. 14.

Ove occorra di fare partizioni d'acque, queste si eseguiscono secondo i modi e le discipline che sono prescritte dalla Direzione generale delle pubbliche costruzioni.

399. Chiunque intenda derivare acque private o pubbliche legittimamente possedute per oggetti di agricoltura o per attivazione di macchine ed opificj idraulici, può condurle pel fondo altrui, pagando il valore del terreno occupato dall' acquedotto in ragione di stima col quarto di più, ed obbligandosi così alla manutenzione dell'acquedotto, sponde, edificj ecc., come ad indennizzare il possessore di qualunque danno può derivare al fondo istesso (*d*).

Legge 20 aprile 1804, art. 52.

(*d*) In proposito della servitù legale dell' acquidotto coattivo, contenuta nelle leggi nel Governo Italiano 20 aprile 1804 e 20 maggio 1806, S. M. I. R. A., con veneratissima sovrana Risoluzione 17 giugno 1825, si è graziosamente degnata di ordinare che tali leggi, già confermate nel Codice Civile Austriaco, abbiano a restare nel loro pieno vigore, e che ne sia fatta apposita pubblicazione.

Notificazione Gov. 18 *luglio* 1825, *n.* 21903-2303.

Sotto il governo de' Veneziani le acque tutte erano al di là del Mincio di regio diritto; ma al di qua del Mincio i particolari ne commerciavano come si fa delle terre. Le investiture si concedevano dal

Legge 20 aprile 1804, art. 53.

400. Tali acquedotti debbono condursi per quella parte del fondo, per cui a giudizio de' periti si rechi

Magistrato dei beni incolti, creato con decreto del Senato 10 ottobre 1556. Trattandosi però di risaje, era necessaria l'approvazione della Serenissima Signoria (*Proclama del Magistrato dei beni incolti* 7 *aprile* 1769). La procedura per ottenere le dette investiture era stabilita dai decreti 1556, 10 dicembre e 6 febbrajo M. V. di esso Senato, e dalla Terminazione 16 febbrajo 1659 del sopraddetto Magistrato dei beni incolti. Dietro la istanza del supplicante praticar si dovevano tre proclamazioni, e gli opponenti avevano il termine di giorni trenta dalla prima proclamazione a poter notare le loro contraddizioni. Dietro a che portar si dovevano sopra luogo due periti di esso Magistrato onde esaminare se il progetto fosse riuscibile e se la divisata condotta di acque potesse inferir danno ad altri. Indi stimar dovevano essi periti il fondo del condotto delle acque e ripe di quello, ed il tutto riferire con iscrittura ad esso Magistrato, precisando non solo la quantità e qualità delle acque, ma ancora dei terreni, in apposito disegno, e limitando con un boccaruolo l'acqua investita, affinchè il supplicante non eccedesse la concessione che gli fosse accordata. Poichè qualora l'investito fosse uscito dai limiti della facoltà accordatagli, usando maggiore quantità di acqua di quella concedutagli, o irrigando o facendo a risaja maggior quantità di beni, o usando di esse acque diversamente da quello ch'era prescritto nell'investitura, s'intendeva decaduto *ipso jure* da ogni beneficio riportato nella investitura medesima (*Decreto* 15 *settem.* 1574 e *Terminazione di detto Magistrato* 5 *giugno* 1660). Era inoltre necessario che l'utile fosse quattro volte maggiore del danno che potesse recarsi ad altri, i quali perciò dovevano dietro pubblici stridori essere sentiti, e potevano presentare le loro contraddizioni; espurgate le quali soltanto, poteva il Magistrato accordare la domandata condotta di acque; nel qual caso i supplicanti dovevano pagare il fondo per la condotta di esse acque e delle ripe il doppio di più della stima fattane dai periti, e pagarne l'importo ai padroni avanti che fosse fatta cosa alcuna. E qualora si fosse trattato di beni fede-commessi, pagar se ne doveva il livello in ragione del 5 per cento, oltre i danni che succedessero ne' fondi inferiori per causa di detta condotta di acque. Se poi fosse occorso di fare un ponte-canale su di alcun fiume pubblico, ovvero particolare, doveva inoltre esserne non solo pagato il fondo nel modo sopraddetto, ma ancora assegnato il luogo ed il modo di costruzione di esso ponte-canale, affinchè non fosse impedita la navigazione ed il corso delle acque; e potevano quindi essi ponti-canali, qualora in alcun tempo avessero portato impedimento alla navigazione ed al corso delle acque, essere rotti

il minore pregiudizio possibile al proprietario o possessore, salva sempre la comoda derivazione delle acque (*e*).

e disfatti. Furono però, con decreto 1560, 10 gennajo M. V., conservati in possesso tutti quelli che avevano irrigato le loro terre sino al tempo del sopra citato decreto 6 febbrajo 1556, in virtù di concessione e privilegi, così particolari, come universali, qualora il loro possesso rimontasse ad anni trenta anteriormente al detto decreto; nel che consistevano le così dette *confermazioni di antico possesso;* confermazioni che, con decreto di quel Senato 24 marzo 1713, fu prescritto che per l' avvenire non potessero dal Magistrato dei beni incolti accordarsi, a meno che tali possessori non contassero il possesso d'un secolo. Ritenuto il generale principio, che le convenzioni dei particolari in proposito di acque, quanto al pubblico interesse, si dovessero considerare in ogni evento per nulle e come non fatte, a meno che quelle non fossero state presentate al detto Magistrato, e dal medesimo approvate (*Terminazione del Magistrato dei beni incolti* 24 *settembre* 1602 *e* 29 *luglio* 1715).

(*e*) Gli Statuti di Milano al cap. 247 accordavano la stessa facoltà, colla medesima riserva di arrecare il minor danno ed incomodo alle parti, e coll'obbligo di fare quelle opere che erano necessarie, perchè specialmente in tempo di pioggia non avessero i fondi altrui o le strade ad essere inondate e devastate. A riguardo poi della indennizzazione obbligavano chi conduceva l' acqua al pagamento anticipato del valore del fondo da occuparsi a stima de' periti, ed al risarcimento del danno, il quale poteva valutarsi fino al doppio ; obbligavano inoltre chi conduceva le acque e gli utenti a fare e mantenere i ponti e gli argini e quant' altro era riconosciuto necessario ad allontanare ogni danno d' inondazione, ecc.

A termini però delle così dette Nuove Costituzioni dello Stato di Milano all'articolo *De aquis et fluminibus,* era prescritto che al valore del fondo occupato col cavo, compreso lo spazio che lateralmente si lasciava pel getto dello spurgo (denominato altrimenti ragione del piede aliprando, pari ad on. 9 del braccio mil., o met. 0, 45), si dovesse aggiungere il quarto, come venne poi prescritto al citato art. 52 della legge 20 aprile 1804. Giusta la pratica, il danno delle piante fruttifere si compensava il doppio del loro valore. Per le altre piante da cima e da scalvo se ne pagava il valore al proprietario, che ritirava anche le piante stesse. Tale consuetudine praticamente continuò, quantunque abolita dal ripetuto art. 52 della legge 20 aprile 1804.

Regol. 20 maggio 1806, art. 16.

401. Chiunque voglia introdurre acqua in un canale pubblico per estrarla poi inferiormente ne fa domanda al Governo; questi provvede come al § 389. I reclami contro questa provvidenza sono soggetto di pubblica amministrazione.

Il fondo poi occupato colla terra d' escavazione e ridotto a costa si compensava nell' intiero suo valore, riservato al proprietario il diritto non solo di fare piantagioni sul fondo ridotto a costa, ma ben anche in fregio al cavo, ossia nello spazio riservato pel getto dello spurgo, semprechè non fosse arrecato danno al diritto che compete all' utente di gettarvi lo stesso spurgo. In virtù poi di una consuetudine confermata da più sentenze, e conforme ai principj di diritto, il conducente acque non acquista la piena proprietà del fondo che occupa col cavo e colla sua ragione di on. 9 (metri 0, 45) pel getto dello spurgo, ma v' impone soltanto la servitù di passaggio colle acque e del deposito dello stesso spurgo. Non può quindi eseguire piantagioni lungo il suddetto cavo anche nello spazio di on. 9, ed il di lui diritto di servitù attiva viene a perdersi non usandone per un tempo eguale a quello che richiedesi per la prescrizione delle servitù, quando però il non uso sia per cause indipendenti dalla volontà del conducente.

In virtù del cap. 246 degli Statuti era lecito al conducente acque l' attraversare altri cavi, passandovi tanto superiormente che inferiormente, con che però dovesse il nuovo conducente farvi e mantenervi a sue spese gli edifici necessarj in buona e solida forma, onde non avesse a derivare alcun danno al proprietario del cavo preesistente. Lo stesso Statuto obbligava chi apriva il nuovo cavo a comunicare il disegno delle opere che intendeva eseguire per attraversare il cavo, e quando il proprietario del cavo preesistente credeva d' essere danneggiato, aveva luogo un giudizio di periti eletti dal tribunale, i quali determinavano le opere da eseguirsi, perchè non avesse a derivare alcun danno al proprietario del cavo preesistente.

SEZIONE IV.

DISPOSIZIONI GENERALI.

402. Gl' ingegneri in capo invigilano perchè non s'introducano abusi nell'uso che si fa dell'acqua per le risaje, per le irrigazioni, e pel servizio degli opificj, e scoprendone provveggono per toglierli entro i limiti delle loro facoltà, e ne fanno rapporto alla Delegazione Provinciale e Direzione generale.

Regol. 20 maggio 1806, art. 17.

403. Ove non venne altrimenti disposto dal Regolamento 20 maggio 1806, sono conservati i metodi e le discipline praticate relativamente alle estrazioni, condotte, ed all'uso delle acque per le irrigazioni, pel movimento degli opificj, ecc.; salve quelle variazioni e modificazioni che il Governo credesse di prescrivere per l'interesse pubblico e privato (2).

Regol. suddetto, art. 18.

404. Tutte le leggi, le gride, gli editti, le condanne e le multe precedentemente emanate contro le usurpazioni delle acque, s'intendono mantenute in pieno vigore, in tutti quei casi ai quali non siasi diversamente provveduto col Regolamento succitato 20 maggio 1806 (*f*).

Regol. suddetto, art. 19.
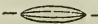
(*f*) Allorquando si è introdotto il metodo di regolare gli orologi col vigente sistema, denominato comunemente alla francese o alla tedesca, gli orarj stabiliti per l'irrigazione dei fondi dovettero necessariamente uniformarsi col detto nuovo sistema; al qual effetto venne pubblicato l'Editto 24 novembre 1786, il cui tenore è come segue.

« Nell' editto de' 23 ottobre passato, col quale è stato stabilito « il nuovo metodo di regolare gli orologi, volgarmente chiamato te- « desco o francese, non si è punto perduto di vista l'importante og- « getto delle irrigazioni. Premendo al Reale Governo di conservare « intatta, non ostante la mutazione nel metodo di calcolare le ore, « la durata del tempo delle irrigazioni, come si aveva per lo passato, « ed essendo egualmente sollecito di conservare le stesse circostanze « ne' rispettivi orarj, e di rendere anche in questa parte facile ed esente

« da pregiudizio a chicchessia l' applicazione del nuovo metodo di re-
« golare gli orologi, ha eccitato il Collegio degli ingegneri a sommi-
« nistrare tutte le nozioni che l' esperienza e la pratica idraulica può
« avergli somministrato su tale oggetto, ed a dire il suo parere sulle
« disposizioni convenienti da darsi.

« Avendo il detto Collegio riconosciuto che nei mesi nei quali è
« più importante e generale l' irrigazione, e perciò vi è maggiore biso-
« gno di fare economia delle acque, come lo sono quelli di maggio fino
« a circa la metà di agosto, può riguardarsi l' ora ottava della sera
« nell' orologio regolato alla francese o tedesca, come corrispondente
« alle 24 ore dell' italiana, anche in vista del compenso che si ha
« nel periodo di tali mesi de' piccoli eccessi o difetti dall' ora ottava
« suddetta; prescriviamo che nell'avvenire debba questa servire di norma
« nel compenso degli orarj durante il tempo dell' irrigazione per gli
« indicati mesi, giacchè negli altri l' irrigazione essendo più limitata,
« non possono i possessori delle terre soffrire un sensibile pregiudizio
« benchè questa si faccia in un tempo più distante dall' ingresso della
« notte. Sarà però libero ad ognuno di fare particolari convenzioni, e
« di regolare altrimenti, di comune consenso, il rispettivo loro orario.

« E perchè ciò pervenga a comune notizia e nessuno possa alle-
« garne ignoranza, s' incaricano gl' Intendenti politici di far pubblicare
« il presente Editto nelle consuete forme e luoghi. »

CAPITOLO IV.

RISAJE, PRATI MARCITORJ ED IRRIGATORJ.

SEZIONE I.

DELLE RISAJE.

405. Nessuno può convertire terreno in risaja senza una permissione speciale dell' I. R. Delegazione provinciale in cui sono situati i beni.

Regol. 3 febbrajo 1809, art. 1.

406. I contravventori sono puniti con una multa eguale al doppio valore del prodotto di un anno del terreno convertito in risaja senza permissione. Sono solidariamente tenuti alla multa tanto il proprietario quanto il fittajuolo che avesse contravvenuto, senza che il primo possa essere ammesso a provare l'ignoranza del fatto.

Regol. suddetto, art. 2.

407. La coltivazione del riso, qualunque ne sia la denominazione, cade sotto le disposizioni contenute nei paragrafi del presente capitolo purchè segua con *allagamento continuo* o *discontinuo*.

Circolare govern. 1 giugno 1839, n. 18398-2084.

408. La permissione di stabilire nuove risaje non può mai essere accordata dalle Delegazioni provinciali, cioè:

Regol. 3 febbrajo 1809, art. 3.

1.° Rispetto alla Capitale del Regno che pei terreni distanti dalla capitale otto mila metri almeno;

II.° Rispetto ai comuni di prima classe e piazze forti, che pei terreni distanti cinque mila metri almeno;

III.° Rispetto ai comuni di seconda classe che pei terreni distanti almeno due mila metri;

IV.° E finalmente rispetto ai comuni di terza classe che pei terreni distanti cinquecento metri almeno.

Regol. 3 febbrajo 1809, art. 4.

409. Le distanze prescritte dal paragrafo precedente si prendono in linea retta, nei comuni murati, dalle mura che li circondano, e nei comuni non murati dall'ultima casa che fa parte delle abitazioni aggregate componenti il comune.

Regol. suddetto, art. 5.

410. Le risaje che esistevano all'epoca della pubblicazione del decreto 3 febbrajo 1809 nelle vicinanze della capitale del Regno entro la distanza indicata dal § 408, cioè minore di otto mila metri, dovevano nello spazio di tre anni dalla detta pubblicazione e sotto la pena indicata dal § 406, essere convertite in un altro genere di coltivazione.

Regol. suddetto, art. 6.

411. Circa agli altri comuni di prima, seconda e terza classe, i proprietari delle risaje già esistenti anteriormente alla pubblicazione del decreto 3 febbrajo 1809 nei contorni dei detti comuni fuori delle distanze prescritte dal § 408, furono provvisoriamente mantenuti nel diritto di coltivarli finchè fosse altrimenti provveduto. È però vietato di aumentare ed estendere le risaje senza la permissione prescritta dal § 405.

Regol. suddetto, art. 7.

412. Venne riservato di deliberare sulla proibizione delle dette risaje e sulle epoche di tale proibizione dopo aver preso cognizione del parere esternato in proposito dai Consigli municipali di ciascun comune e dalle Congregazioni provinciali.

SEZIONE II.

DELLE DOMANDE PER POTER FORMARE NUOVE RISAJE.

413. Le domande di licenze per la formazione di nuove risaje si devono dai particolari presentare agli II. RR. Commissarj distrettuali almeno due mesi prima della seconda adunanza del consiglio comunale o convocato generale, la quale, a termini degli articoli 11 e 42 della notificazione 12 aprile 1816, viene tenuta ogni anno nel mese di settembre o di ottobre al più tardi.

Istruzioni annesse alla gov. Circol. 19 maggio 1817, art. 1.

414. Gli II. RR. Commissarj distrettuali trasmettono senza dilazione tali domande alle amministrazioni comunali dei comuni ove esistono i campi da coltivarsi a risaja, invitandole a far misurare da un ingegnere od agrimensore approvato, la distanza precisa di ciascuno di essi campi dalle mura, o dall' ultima casa che fa parte delle abitazioni aggregate componenti il comune, siccome è prescritto all'articolo 4.° del decreto 3 febbrajo 1809; avvertendo che tale distanza deve essere presa dal comune più vicino al campo da coltivarsi a riso.

Istruzioni sudd., art. 2.

415. L' ingegnere o l'agrimensore deve tra le altre cose indicare immancabilmente nell' atto della perizia,

Istruzioni sudd., art. 3.

I.° La denominazione del campo colle sue coerenze;

II.° La qualità del terreno, cioè se sia o no paludoso, ed in quest' ultimo caso se sia o no suscettivo d'altro genere di coltivazione;

III.° Se esistano o no nelle vicinanze di esso campo altre risaje;

IV.° Finalmente la derivazione delle acque che dovranno servire ad una tale irrigazione, e se il successivo loro colo e la filtrazione possano o no essere di nocumento alla salubrità delle acque potabili, tanto

per gli uomini che per gli animali, e se possano o no rendere paludosi o sortumosi i campi adiacenti.

Le spese della perizia sono pagate dal petente.

Istruzioni annesse alla gov. Circol. 19 maggio 1817, art. 4.

416. Le domande non meno che le perizie sono presentate al consiglio comunale o convocato generale nella detta adunanza di settembre o di ottobre perchè abbia ad esternare il suo voto. Esso consiglio o convocato si fa carico nelle sue deliberazioni di tutte le circostanze notate nella perizia e di ogni altra relativa alla pubblica sanità, accennando nel voto medesimo se le risaje proposte siano una coltivazione di nuova introduzione nel comune; ed in caso diverso vi si esprime la quantità complessiva di tornature delle risaje che già esistono nel comune medesimo.

Istruzioni sudd., art. 5.

417. I Commissarj distrettuali spediscono con tutta sollecitudine alle rispettive II. RR. Delegazioni provinciali le originali domande, perizie e voti, esponendo nel rapporto accompagnatorio le proprie occorrenze motivate intorno a tali voti, senza tacere quelle osservazioni e circostanze che potessero influire da parer loro nella determinazione dell' Autorità superiore

Istruzioni sudd., art. 6.

418. Le II. RR. Delegazioni provinciali esaminano attentamente ad una ad una le domande cogli atti relativi, pronunciano sopra ciascuna il loro parere motivato; e ne formano in appresso un quadro generale che le II. RR. Delegazioni hanno cura di subordinare all' I. R. Governo non più tardi del mese di dicembre dello stesso anno.

SEZIONE III.

DE' PRATI DI MARCITA E DE' PRATI IRRIGATORJ.

419. È proibito stabilire prati di marcita ed irrigatorj nell'interno dei comuni.

Regol. 3 febbrajo 1809, art. 8.

420. Alla fine dell'anno 1809 i terreni coltivati a prato di marcita ed irrigatorio nell'interno di un comune dovevano essere ridotti ad un altro genere di coltivazione.

Regol. suddetto, art. 9.

421. È egualmente proibito di stabilire prati a marcita ed irrigatorj nei contorni dei comuni di prima classe e delle piazze forti, senza una permissione speciale dell'I. R. Delegazione provinciale.

Regol. suddetto, art. 10.

422. Questa permissione non può essere accordata dalle II. RR. Delegazioni provinciali, cioè:

Regol. suddetto, art. 11.

I.° Rispetto alla capitale, che pei terreni distanti mille metri almeno;

II.° Rispetto ai comuni di prima classe e piazze forti, che pei terreni distanti cinquecento metri almeno.

Le distanze sono misurate come per le risaje.

423. Dovevano entro l'anno 1811 essere ridotti ad altra coltura i prati a marcita ed i prati irrigatorj posti nelle vicinanze della capitale in distanza minore di mille metri, e nelle vicinanze dei comuni di prima classe e delle piazze forti alla distanza minore di cinquecento metri (*).

Regol. suddetto, art. 12.

(*) La sussistenza di molte risaje, prati marcitorj ed irrigatorj che si verifica anche attualmente all'ingiro della centrale e degli altri comuni di prima classe in opposizione al prescritto dei §§ 410 e 423 è dipendente dalla seguente disposizione stata inserita nel Giornale Italiano del 16 marzo 1812.

« S. A. I. il Principe Vice-Re, con decreto 11 corrente, sopra « proposizione del Ministro delle Finanze, ha sospesa fino alla pub- « blicazione del Codice rurale l'esecuzione degli articoli 5 e 12 del « suo decreto 3 febbrajo 1809 relativo alle risaje, marcite e prati « irrigatorj, tenendo ferma la rigorosa esecuzione di tutte le altre « disposizioni contenute nel suddetto decreto. »

Regol. 3 febbrajo 1809, art. 13.

424. Le disposizioni del § 406 sono applicate ai contravventori ai §§ 419, 420, 421 e 423.

Regol. suddetto, art. 14.

425. Le multe incorse per contravvenzioni al decreto 3 febbrajo 1809 sono esatte dai ricevitori di finanza e versate nel R. Tesoro.

CAPITOLO V.

BONIFICAZIONE DEI TERRENI PALUDOSI E VALLIVI.

SEZIONE I.

DELLA BONIFICAZIONE DEI TERRENI PALUDOSI E VALLIVI.

426. La proprietà delle paludi è sottoposta a regole particolari. — Il Governo ordina le bonificazioni che giudica utili o necessarie.

Decr. 20 novemb. 1810, art. 1.

427. Perchè il Governo potesse avere una prenozione delle bonificazioni che convenisse incoraggiare e distinguere, quali fossero quelle che vestissero il carattere dell' utilità o della necessità, venne dalla cessata Direzione generale d' acque e strade, colla circolare 31 gennajo 1811, ordinata agl' ingegneri in capo la compilazione di un prospetto di tutti i terreni che erano in istato permanente di palude o di valle.

Circ. 31 gennajo 1811 della Direzione gen. d'acque e strade.

Questo stato doveva redigersi in forma di tabella ed indicare in altrettante colonne:

I.° La provincia, distretto, comune o comuni in cui sono situate le paludi o le valli;

II.° L' estensione verosimile a misura d' Italia;

III.° Il proprietario o proprietarj, siano particolari, o comuni, o società;

IV.° I mezzi d'arte e le operazioni necessarie per bonificarle, ed il termine entro il quale la bonificazione poteva essere ultimata;

V.° La spesa approssimativa dell'opera;

VI.° L'utilità che se ne otterrebbe sia nei prodotti, sia nella salubrità dell'aria. Un tale prospetto doveva corredarsi di tutte quelle osservazioni economiche e d'arte che giovar potessero a formare un giusto criterio dell'eseguibilità e dei vantaggi della bonificazione.

Decr. 20 novem. 1810, art. 2.

428. Le bonificazioni, sia per asciugamento, sia per colmata, si eseguiscono dallo Stato o dai proprietarj o da speciali intraprenditori che ne ottengono il permesso dal Governo.

Circol. 31 genn. 1811 della Direz. generale d'acque e strade.

429. Importa assaissimo di non dimenticare la differenza che passa tra le bonificazioni che si fanno per asciugamento e quelle che si fanno per colmata. Il primo, come ognuno sa, consiste nell'aprire lo scolo alle acque ristagnanti col mezzo di canali. Il secondo consiste nel rivolgere sui terreni bassi le acque torbide dei fiumi o torrenti. Quegli che mette in sistema le acque escavando un canale di scolo di sufficiente capacità, e che gli accorda un idoneo ricapito, libera le sue terre dalla sommersione senza recar pregiudizio ad altri; o se ne arreca, egli è tale che può essere facilmente riparato o compensato. Ma quegli che volendo bonificare per colmata conduce le piene dei fiumi e dei torrenti sulle sue terre, ne alza il piano, versa le acque stagnanti sopra i fondi vicini che rimangono più bassi, e per tal modo l'utile di uno non si ottiene senza danno quasi irreparabile dell'altro.

Di qui è che le Delegazioni provinciali o gli ingegneri in capo nel formare o nell'esaminare i piani d'asciugamento sono solleciti di stabilire le cautele atte a prevenire il pregiudizio altrui, e molto più non devono omettere d'esaminare se possono permettersi le bonificazioni per colmata senza pericolo di danni ai fondi vicini, e di prescrivere le più rigorose cautele per allontanarli. Tali sono, a cagion d'esempio, l'innalzamento di solidi argini, l'escavazione di fossi o canali ed altre opere dirette a difendere i vicini dall'irruzione delle acque e dai pregiudicevoli effetti delle colmate.

Importa altresì di ben ponderare quali conseguenze possano temersi dai tagli degli argini per la derivazione delle torbide, e se possano alterare il sistema del fiume.

430. Riguardo alle bonificazioni che interessano i proprietarj, se essi si determinano spontaneamente ad intraprenderle ne presentano all' approvazione del Governo il piano di esecuzione; in caso diverso vien loro rimesso l' ordine di doverle eseguire entro un determinato tempo, e si comunica loro il relativo piano di esecuzione.

Decr. 20 novem. 1810, art. 3.

431. La domanda de' proprietarj disposti ad intraprendere delle bonificazioni è presentata all' I. R. Delegato della provincia nella quale sono situati i terreni che si vogliono bonificare. Si unisce alla petizione il piano di esecuzione, in cui viene esposto:

Circol. 31 genn. 1811 della Direz. generale d' acque e strade.

I.° La situazione, qualità e misura delle paludi o valli, e le loro adjacenze;

II.° Le operazioni divisate per fare la bonificazione;

III.° Il tempo entro il quale si propone di ultimarla;

IV.° Il tipo, i profili e le livellazioni tendenti a facilitare l' intelligenza del piano in tutte le sue parti.

Qualora si trattasse di bonificazioni di terreni spettanti a più proprietarj i quali fossero d' accordo, si unisce alla petizione l' atto di convenzione. Il R. Delegato chiede sulla petizione e sul piano presentato il parere dell' ingegnere in capo ed il voto della Congregazione provinciale, ed aggiuntevi le proprie sue osservazioni, rimette l' intiera posizione degli atti all' I. R. Direzione generale delle pubbliche costruzioni, dalla quale, previe quelle spiegazioni o rettificazioni che fossero necessarie, viene assoggettata all' approvazione del Governo.

Ma può accadere, come accadrà non di rado, che i proprietarj mal intendendo il proprio interesse, o condotti da motivi indiretti, non si curino di bonificare le loro paludi, e preferiscano di trarne o pochissimo, od anche nessun vantaggio, anzichè migliorarle e ricavarne maggior profitto. Se però la negligenza di questi tali può essere indifferente finchè nuoce soltanto al privato interesse, essa non debb' essere tollerata

allorquando non va disgiunta dal pubblico danno. Perciò il decreto 20 novembre 1810 ha disposto che i proprietarj siano chiamati a fare le bonificazioni nei termini e secondo i piani che saranno loro comunicati.

Decr. 20 novem. 1810, art. 4.

432. Quelli tra i proprietarj che non credessero del loro interesse di intraprendere i relativi lavori, ne fanno la dichiarazione entro tre mesi dall'epoca dell'ordine ricevuto.

Circol. 31 genn. 1811 della Direz. generale d'acque e strade.

433. Le dichiarazioni si fanno innanzi agli II. RR. Delegati provinciali, i quali le rimettono all'I. R. Direzione generale delle pubbliche costruzioni.

Decr. 20 novem. 1810, art. 5.

434. I possessori della maggior parte del terreno da bonificarsi possono col mezzo dell' I. R. Governo obbligare i dissenzienti a concorrere alla rispettiva quota di spesa, o a vendere il fondo, o a cederlo agli interessati mediante l'indennizzazione di diritto. La preponderanza degli interessati è determinata dalla superficie del possesso, ed in caso di parità di superficie dal numero delle persone interessate.

Circol. 31 genn. 1811 della Direz. generale d'acque e strade.

435. Per la coattiva dei dissenzienti gli atti devono essere introdotti innanzi alle II. RR. Delegazioni provinciali. I Delegati non omettono di sentire sulle domande che vengono loro presentate, le deduzioni dei non aderenti, le osservazioni dell'ingegnere in capo, ed il parere della Congregazione provinciale. Se l'affare richiede delle verificazioni e delle dilucidazioni, possono ordinarle. Rimettono quindi l'intiera posizione degli atti col ragionato loro parere all'I. R. Governo, dal quale viene pronunciata la decisione definitiva.

Decr. 20 novem. 1810, art. 6.

436. Allorchè una palude appartenga ad un solo proprietario, ovvero allorchè tutti i proprietarj siano d'accordo, la concessione della bonificazione è sempre loro accordata, purchè si sottopongano ad eseguirla nell'intervallo di tempo stabilito e conformemente ai piani adottati dal Governo.

Circol. 31 genn. 1811 della Direz. generale d'acque e strade.

437. Ricorrono qui le dichiarazioni emesse al § 431, le quali vengono osservate nel caso del presente paragrafo.

Decr. 20 novem. 1810, art. 7.

438. Se la palude appartiene ad un proprietario, ovvero ad una riunione di proprietarj che non si sottopongano a bonificarla nello spazio e secondo il piano

adottato, ovvero che non eseguiscano le condizioni alle quali si saranno obbligati, sia che i proprietarj non si trovino tutti d'accordo, sia che tra i detti proprietarj si trovi esservi uno o più comuni, la concessione della bonificazione ha luogo in favore di quelli, la proposizione de' quali è riconosciuta più vantaggiosa dal Governo. Le proposizioni fatte dai comuni proprietarj o da un certo numero di proprietarj sono preferite a condizioni eguali.

439. La domanda di concessione per parte degl' intraprenditori si presenta all' I. R. Delegazione provinciale, ed indica la quantità precisa dei terreni da bonificarsi, gli attuali rispettivi proprietarj, il numero d'anni in cui l'opera dovrà essere compiuta, e l'offerta d'una idonea sicurtà con cui garantire l'adempimento degli obblighi che si assumono.

Decr. 20 novem. 1810, art. 8.

440. La Delegazione provinciale fa pubblicare la domanda nei luoghi ove esistono i terreni da bonificarsi e nel capoluogo della provincia; prescrive agli interessati il termine di tre mesi, entro i quali debbono dichiarare se intendano di eseguire a proprie spese i lavori di miglioramento, diffidandoli che in caso diverso proporrà al Governo la concessione della domanda.

Decreto suddetto, art. 9.

441. Trascorso questo termine senza che i proprietarj abbiano dichiarato di voler intraprendere i relativi lavori, la Delegazione provinciale stabilisce, in concorso dei petenti, il piano della bonificazione e le cautele della concessione, rimettendone il progetto all'I. R. Governo, che lo sottopone alla Sovrana approvazione.

Decreto suddetto, art. 10.

442. Il piano è rilevato, verificato ed approvato a spese degli intraprenditori. Si descrive nel medesimo la proprietà e periferia d'ogni terreno, e vi si uniscono i profili e le livellazioni necessarie. Se quelli che avranno fatta la domanda, e fatto levare o verificare i piani, non ottengono la concessione, vengono rimborsati da quelli ai quali è definitivamente accordata.

Decreto suddetto, art. 11.

SEZIONE II.

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE, QUALITÀ E DEL VALORE DI STIMA DEI TERRENI PALUDOSI DA BONIFICARSI.

Decr. 20 novem. 1810, art. 12.

443. Allorchè il Governo intraprende i lavori di bonificazione, o ne accorda la concessione, si procede col mezzo dell' I. R. Delegazione provinciale alla nomina di alcuni deputati, i quali sono scelti fra i maggiori possidenti de' terreni paludosi da bonificarsi. — I deputati sono almeno in numero di tre, ed al più di nove.

Decreto suddetto, art. 13.

444. I deputati presentano la nomina di un perito all' I. R. Delegato provinciale. I concessionarj ne nominano un altro, ed il R. Delegato un terzo.

Decreto suddetto, art. 14.

445. Se la bonificazione si fa per conto dello Stato, il R. Delegato provinciale nomina il secondo perito, ed il terzo è nominato dal Governo.

Decreto suddetto, art. 15.

446. Le terre paludose da bonificarsi sono divise in più classi, il numero delle quali non è maggiore di dieci. Queste classi si formano secondo i diversi gradi di sommersione dei terreni. Se il valore delle parti dei terreni paludosi risulti diverso per cagioni diverse dal grado di sommersione, in questo caso soltanto le classi sono formate indipendentemente dai gradi di sommersione, ma sempre in modo che tutte le terre dello stesso valore presunto siano poste nella medesima classe.

Decreto suddetto, art. 16.

447. Il perimetro delle diverse classi è delineato dai periti nel piano catastale che avrà servito di base all' impresa.

Decreto suddetto, art. 17.

448. Il piano così preparato viene sottoposto all' approvazione dell' I. R. Delegato provinciale.

Decreto suddetto, art. 18.

449. Il piano rimane depositato nella Segreteria della Delegazione provinciale per un mese. S' invitano con pubblici avvisi gli interessati all' esame del piano,

ed a produrre i loro rilievi sull'esattezza, sul calcolo dei limiti, sin dove si estenderanno gli effetti della bonificazione, e sulle diverse classi delle terre.

450. In seguito alle premesse cautele ed alle risposte degli intraprenditori e dei periti, il R. Delegato può ordinare quelle verificazioni che credesse convenienti, giovandosi degli ingegneri delle pubbliche costruzioni.

Decr. 20 novem. 1810, art. 19.

451. Nel caso in cui gl' interessati persistano nei loro riclami, si procede alla regolare decisione in via amministrativa a termini del decreto 8 giugno 1805.

Decreto suddetto, art. 20.

452. Quando i piani sono stati definitivamente stabiliti, i due periti nominati dai proprietarj e dagli intraprenditori, si portano sopra il luogo; e dopo di aver raccolto tutte le notizie necessarie, procedono ad apprezzare ciascuna delle classi componenti i terreni paludosi, avuto riguardo al loro valore reale, alla somma della stima calcolata nello stato di paludi, senza occuparsi di una stima individuale di ciascuna proprietà. I due periti eseguiscono queste stime in presenza del terzo perito nominato dall' I. R. Delegato provinciale, il quale decide in caso di discordia.

Decreto suddetto, art. 21.

Nel caso contemplato dal § 445 concorrono alle operazioni indicate il perito nominato dai proprietarj ed uno nominato dal R. Delegato provinciale; ed eseguiscono le stime in presenza di un terzo perito nominato dal Governo. Quest' ultimo in caso di discordia decide.

453. I processi verbali della stima per classi rimangono depositati per un mese alla R. Delegazione provinciale. Si prevengono gli interessati con avvisi pubblici, ed in caso di reclamo giudica la Delegazione provinciale colla forma delle cause di pubblica amministrazione. In ogni caso la stima è soggetta alla stessa R. Delegazione, la quale, sentito uno o più ingegneri delle pubbliche costruzioni, passa a sanzionarla od a rettificarla. Essa può decidere a favore e contro il parere dei periti.

Decreto suddetto, art. 22.

454. Tosto che la stima è definitivamente stabilita, s' incominciano i lavori della bonificazione, i quali sono continuati ed ultimati nei tempi determinati dall' atto di concessione e sotto le pene espresse nel medesimo.

Decreto suddetto, art. 23.

Circol. 31 genn. 1811 della Direz. generale d' acque e strade.

455. Ultimata definitivamente la stima, è opportuno che la Deputazione dei proprietarj faccia formalmente la consegna dei terreni da bonificarsi agli intraprenditori. Tale atto giova a togliere i dubbj che potessero insorgere sul termine, entro il quale gl'intraprenditori debbano eseguire la bonificazione. Un semplice processo verbale eretto avanti l' I. R. Delegato e segnato dalle parti basta per soddisfare a queste cautele.

SEZIONE III.

DELLE TERRE PALUDOSE NEL TEMPO DEI LAVORI DI BONIFICAZIONE.

456. Allorchè la bonificazione non può essere compiuta in tre anni, e l' ostacolo dipenda dalla vasta superficie delle paludi o dalla difficoltà e lentezza delle opere, l' atto di permesso può attribuire agli intraprenditori una parte del prezzo dei prodotti dei fondi che saranno stati i primi a trarre profitto dai lavori.

Decr. 20 novem. 1810, art. 24.

457. Le contese che può promuovere in questa parte l' atto di permesso, sono di pubblica amministrazione.

Decreto suddetto, art. 25.

SEZIONE IV.

DELLE PALUDI DOPO LA BONIFICAZIONE E DELLA STIMA DEL LORO VALORE.

Decr. 20 novem. 1810, art. 26.

458. Quando i lavori eseguiti per conto del Governo o mediante permesso sono terminati, si verificano e si diviene alla relativa consegna.

Circol. 31 genn. 1811 della Direz. generale d' acque e strade.

459. Per la verificazione dei lavori altro non s' intende che l' atto col quale si riconosce e si verifica se i lavori della bonificazione siano stati eseguiti e terminati secondo le condizioni stabilite nel piano e nell' atto di concessione. Questa verificazione è una delle cautele più essenziali per l' interesse tanto de' proprietarj che degli intraprenditori, perciocchè costituisce il titolo del compenso dovuto ai concessionarj od al Governo e la garanzia dell' interesse de' proprietarj. Non è quindi mai eccessiva l' esattezza colla quale viene eseguita. Affinchè però quest' atto sia da per tutto eguale e fatto con cautele e forme sufficienti a garantire i diritti di tutte le parti interessate, si attiene alle seguenti direzioni.

Terminati i lavori, gl' intraprenditori ne rendono inteso il Regio Delegato provinciale e domandano che si passi alla verificazione. Il Regio Delegato nomina uno o più ingegneri delle pubbliche costruzioni per eseguirla, avvertendo di preferir sempre gl' ingegneri in capo che secondo le circostanze possono essere chiamati anche dalle provincie più vicine. L' ingegnere nominato procede alla verificazione coll' intervento de' periti nominati dai Deputati, dai Concessionarj, dal Delegato e dal Governo secondo i casi contemplati nei §§ 444 e 445, e ne stende dettagliato processo verbale coll' esatto confronto del piano e dell' atto di concessione. Il processo verbale è segnato da tutte le persone intervenute nelle rispettive loro qualità.

L' atto di verificazione eretto in tal modo, è ap-

provato ed accettato dalle parti, cioè dai concessionarj e dai proprietarj. Qualora la bonificazione sia stata intrapresa per conto del Governo, il Regio Delegato rimette una spedizione dell' atto stesso accettato dai proprietarj alla Direzione generale delle pubbliche costruzioni, attendendo d' essere dalla medesima autorizzato ad accettarlo per l' interesse del Governo.

Che se taluna delle parti ricusasse di accettare l' atto di verificazione, segna non di meno il processo verbale colla dichiarazione del rifiuto. In questo caso il Regio Delegato prescrive alla parte dissenziente un breve termine nel quale debba presentare i motivi del rifiuto; e sentite sopra di essi le parti o la parte accettante, rimette la contestazione alla Congregazione provinciale, o, nel caso contemplato dal § 484, alla Commissione per la regolare decisione a norma del seguente § 460. La consegna dei lavori s' intende l' atto con cui vengono rilasciati ai proprietarj i terreni bonificati. Esso ha luogo allorquando è stata approvata o collaudata la verificazione dei lavori. Può quindi farsi la consegna o per addizione al processo verbale della verificazione, o mediante un secondo processo verbale segnato dalle parti in presenza dell'I. R. Delegato.

460. Nel caso di reclami si procede col metodo de' giudizj di pubblica amministrazione.

Decr. 20 novem. 1810, art. 27.

461. Allorchè è stata approvata e collaudata la ricognizione dei lavori i periti indicati rispettivamente ai §§ 445 e 452, accompagnati dal terzo perito, secondo i casi nominati dal Regio Delegato o dal Governo, procedono di concerto a classificare i terreni bonificati, secondo il loro nuovo valore e la qualità di coltura di cui sono suscettibili.

Decreto suddetto, art. 28.

462. Il riparto per classi è verificato, stabilito, accompagnato da una stima colle stesse forme poc' anzi prescritte pel riparto e per la stima dei terreni paludosi da bonificarsi.

Decreto suddetto, art. 29.

Per la retta applicazione di questo paragrafo si ricorre al disposto dai §§ 448, 449, 450 e 451.

SEZIONE V.

REGOLA PEL PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DOVUTE DAI PROPRIETARJ.

Decr. 20 novem. 1810, art. 30.

463. Stabilita definitivamente la stima dei fondi bonificati, gl' intraprenditori presentano alla Delegazione provinciale un prospetto contenente:

I.° I nomi dei proprietarj;

II.° La quantità superficiale delle loro proprietà;

III.° Le classi nelle quali trovasi posta ciascuna proprietà, tutto rilevato sopra il piano catastale;

IV.° La prima stima calcolata in ragione della superficie delle classi;

V.° La somma del nuovo valore della proprietà dopo seguita la bonificazione, regolata dalla seconda stima e dal secondo riparto in classi;

VI.° Finalmente la differenza tra le due stime.

Decreto suddetto, art. 31.

464. Se rimangono nelle paludi parti di terre che non abbiano potuto essere bonificate, queste non danno alcun titolo di compenso agl' intraprenditori.

Decreto suddetto, art. 32.

465. La somma totale del maggior valore conseguito col miglioramento è divisa tra i proprietarj ed il concessionario in quelle quote che saranno state determinate nell' atto di permesso.

Decreto suddetto, art. 33.

Decr. 6 maggio 1806, art. 58.

466. In caso di opere straordinarie, delle quali lo Stato faccia assumere l'esecuzione per asciugamento di paludi o per colmate, i possidenti interessati nella bonificazione corrispondono in via di anticipazione quella quota che secondo le circostanze è riconosciuta conveniente ed equitativa. Terminata l'opera; i fondi bonificati vengono costituiti debitori verso lo Stato della spesa effettiva sostenuta dal Tesoro regio. Il Governo determina i modi e le rate pel relativo rimborso. Il possidente che si rifiuta all' anticipazione è obbligato a vendere il fondo o cederlo agli interessati a stima de' periti.

467. I proprietarj sono descritti in un ruolo in cui è determinata la rispettiva indennità dovuta a favore di chi ha eseguita la bonificazione. Questo ruolo, desunto dal piano contemplato nei paragrafi precedenti e riconosciuto dalla Delegazione provinciale, è pubblicato dalla stessa con un avviso il quale indica le rate del pagamento colle rispettive scadenze, se trattasi di lavori intrapresi direttamente dallo Stato, ed è accompagnato dalla comminatoria che, in caso di non eseguito pagamento, le partite vengono date in iscossa al ricevitore. Lo stesso avviso costituisce ai debitori il termine perentorio di un mese a dichiarare il modo con cui intendono soddisfare il proprio debito costituito verso gl' intraprenditori o concessionarj.

Decr. 20 novem. 1810, art. 34.

468. I proprietarj possono esentarsi dal pagamento in denaro col rilascio di una porzione corrispondente de' fondi calcolata sul dato dell' ultima stima.

Decreto suddetto, art. 35.

469. Se i proprietarj non vogliono rilasciare i fondi in natura, pagano sulla quota del capitale da essi dovuta il quattro per cento netto.

Decreto suddetto, art. 36.

Questo capitale è affrancabile sempre ed in quote le quali non siano minori di un quinto.

470. Le indennità dovute ai concessionarj pel maggior valore risultante dal miglioramento sono privilegiate sopra tutto il maggior valore, col solo obbligo di far trascrivere l' atto di permesso nell' ufficio o negli ufficj delle ipoteche del circondario o circondarj ove sono situate le paludi bonificate.

Decreto suddetto, art. 37.

471. L' ipoteca di qualsivoglia individuo iscritto prima della bonificazione è ristretta per mezzo della trascrizione ordinata dal paragrafo precedente ad una parte di proprietà eguale in valore al primo valore di stima dei terreni bonificati.

Decreto suddetto, art. 38.

472. In ogni caso il ruolo contemplato dal § 467, gode del privilegio fiscale e può farsi eseguire dall' I. R. Delegazione provinciale col mezzo dei pubblici ricevitori dell' imposta diretta.

Decreto suddetto, art. 39.

473. L' elenco dei debitori, col documento comprovante che l' avviso accennato nel § 467 è stato pubblicato, viene rimesso dall' I. R. Delegato, all' I. R. Governo.

Decreto suddetto, art. 40.

Decr. 20 novem. 1810, art. 41.

474. In pendenza della mora de' pagamenti, lo Stato acquista il privilegio dell' ipoteca accordata ai concessionarj dai §§ 470-471 facendo trascrivere il decreto che ordinò la bonificazione nell' ufficio o negli uffici delle ipoteche del circondario o dei circondarj dove sono le paludi bonificate.

Decreto suddetto, art. 42.

475. È lecito a chiunque di chiedere il permesso di bonificare de' fondi paludosi e vallivi che fossero in proprietà dello Stato, qualora si obblighi a farlo entro un determinato tempo, e ne garantisca l' adempimento.

Circol. 31 genn. 1811 della Direz. generale d' acque e strade.

476. La domanda della permissione per bonificare i suddetti terreni è presentata alle II. RR. Delegazioni delle provincie nelle quali sono posti i terreni paludosi da bonificarsi.

Decr. 20 novem. 1810, art. 43.

477. Il Governo in questi casi facilita sul modo e sul tempo del pagamento del prezzo de' fondi paludosi e vallivi, secondo le circostanze ed in vista de' progetti che vengono ad esso presentati.

SEZIONE VI.

DELLA CONSERVAZIONE DEI LAVORI.

478. Nel tempo dei lavori, i canali, fossi, scoli, argini ed altre opere relative ai medesimi sono mantenute e custodite a spese degl' intraprenditori.

Decr. 20 novem. 1810, art. 44.

479. Dal momento in cui sono consegnati i lavori ai proprietarj de' fondi bonificati, il mantenimento e la custodia stanno a carico de' medesimi.

Decreto suddetto, art. 45.

480. Le II. RR. Delegazioni provinciali, col mezzo degli ingegneri delle pubbliche costruzioni, procedono a stabilire tanti circondarj, quanti siano compartibili colla quantità e coi rapporti de' terreni bonificati, ed organizzano le rispettive società de' proprietarj interessati coi metodi prescritti dal Decreto 20 maggio 1806 sulle società degli interessati negli scoli. (*Vedi il cap. VI di questa Parte*).

Decreto suddetto, art. 46.

481. Rimarrebbero defraudate le sollecitudini del Governo, se dopo essersi ottenuta una bonificazione non si conservasse con una costante manutenzione delle opere, come sono i canali di scolo, i manufatti, gli argini e simili. La formazione de' circondarj, a norma del Decreto 20 maggio 1806, tendendo a questo scopo, importa che sia eseguita senza ritardo. E tanto più facilmente si può accelerare una tale operazione in quanto che la parte attiva che gli ingegneri delle pubbliche costruzioni hanno avuto nel corso della bonificazione, li pone in grado di presentare senz'altre ispezioni il piano e riparto dei circondarj.

Circol. 31 genn. 1811 della Direz. generale d' acque e strade.

482. Il Governo, sopra rapporto della Direzione generale delle pubbliche costruzioni, approva o rettifica i progetti di tali circondarj ed i regolamenti delle rispettive loro delegazioni, facendole sorvegliare dagli ingegneri delle pubbliche costruzioni.

Decr. 20 novem. 1810, art. 47.

SEZIONE VII.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Decr. 20 novem. 1810, art. 48.

483. Ove il piano di bonificazione, di cui si è parlato al § 448, si estenda a più provincie, esso è trasmesso tutto intero ad ognuna delle Delegazioni rispettive. Hanno luogo presso ogni Delegazione le disposizioni prescritte nel § 449, e l' approvazione del medesimo è riservata all' I. R. Governo, sentita la Direzione generale delle pubbliche costruzioni.

Decreto suddetto, art. 49.

484. Allorchè si tratta di bonificazione di vaste ed estese paludi che appartengano al territorio di più provincie, una speciale commissione apposita, composta di individui di diverse provincie interessate, disimpegna le funzioni che dal Decreto 20 novembre 1810 vengono attribuite alle Regie Delegazioni provinciali. I reclami contro l' operato di tali commissioni sono decisi dall' I. R. Governo.

Decreto suddetto, art. 50.

485. Nel caso contemplato dal paragrafo precedente, sentiti i RR. Delegati delle provincie ove esistono le paludi da bonificarsi, viene proposto quel numero di individui che si crede necessario a formare la commissione.

Decreto suddetto, art. 51.

486. Tali individui sono scelti tra le persone delle diverse provincie interessate che conoscano la località ed i diversi oggetti sopra i quali devono pronunciare. La nomina è Sovrana.

Decreto suddetto, art. 52.

487. Il modo per riunire i membri della commissione, l' epoca delle sue sedute ed i luoghi ove si terranno, le regole per la presidenza, la cancelleria e la custodia delle carte, le spese e finalmente tutto ciò che concerne la sua organizzazione è determinato in ogni caso da un regolamento di pubblica amministrazione.

Decreto suddetto, art. 53.

488. Le quistioni che insorgono in punto di proprietà, sono demandate ai tribunali civili, senza che in alcun caso possano sospendersi o ritardarsi i lavori

489. Quando per eseguire il miglioramento si tratta di sopprimere dei mulini od altri opificj, di mutarne la sede, di modificare o regolare l'elevazione delle loro acque, la necessità di farlo è determinata dalla Direzione generale delle pubbliche costruzioni. Il prezzo della stima è pagato dallo Stato quando esso intraprenda i lavori; e se i lavori sono intrapresi dai concessionarj, il prezzo della stima è pagato prima ch'essi possano far cessare i mulini od altri opificj.

Decr. 20 novem. 1810, art. 54.

490. Le immutazioni e le soppressioni degli altrui edificj, come le occupazioni degli altrui fondi, debbono essere prevedute nella proposizione e nell'esame del piano di bonificazione. Perciò gl'ingegneri devono versare in ispecial modo su quest'oggetto. È poi cura principalmente degl'ingegneri in capo di fare la stima degli edificj da sopprimersi o de' quali occorra di mutar la sede o variare il livello delle acque, come pure dei terreni da occuparsi. Le osservazioni sopra tali oggetti e le stime fatte dagli ingegneri formano parte integrante della posizione degli atti che debbono accompagnare i piani e le dimande delle concessioni da rimettersi alla Direzione generale delle pubbliche costruzioni per essere sottoposti all'approvazione del Governo.

Circol. 31 genn. 1811 della Direz. generale d'acque e strade.

491. Per l'occupazione dei terreni necessarj per l'aprimento dei canali e rivi di diseccamento, i proprietarj vengono indennizzati a termini di ragione.

Decr. 20 novem. 1810, art. 55.

CAPITOLO VI.

DELLE SOCIETA' NEGLI SCOLI E BONIFICAZIONI.

SEZIONE I.

ORGANIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ DEGLI INTERESSATI.

492. I possidenti interessati nei lavori d' acque che hanno per unico oggetto gli scoli e le bonificazioni, sono uniti in altrettante società, quante possono essere determinate dalla comunione dell'interesse e dalle divisioni territoriali del Regno.

Decr. 6 maggio 1806, art. 71.

493. I fondi che godono del benefizio di uno scolo, formano un comprensorio. Tutti i possessori de' fondi situati in un comprensorio formano una società (*a*).

Regol. 20 maggio 1806, art. 1 e 2.

(*a*) L' eccelso Governo Veneto con decreto 30 giugno 1838, numero 25216-3196, ha dichiarato che anco i Consorzj di difesa contro le acque perennemente non defluenti fra argini devono, al pari di qualunque Consorzio di scolo, bonificazione ed irrigazione, essere tutelati dall' Autorità politica.

L' eccelsa I. R. Cancelleria Aulica Riunita, col dispaccio 6 luglio 1837, n. 14979-1624, e S. A. I. il Serenissimo Arciduca Vicere con dispaccio 28 settembre, detto anno, n. 9652, dichiararono che gli utenti di canali d' irrigazione possono, al pari di quelli che

Regol. 20 maggio 1806, art. 3.

494. Se l' estensione e le circostanze d' un canale lo richieggono, lo scolo può essere diviso in più tronchi; ogni tronco ha il suo comprensorio, ed ogni comprensorio la sua società.

Regol. suddetto, art. 4.

495. Ogni società è rappresentata da una delegazione consorziale denominata anche *presidenza consorziale.*

Regol. suddetto, art. 5.

496. Il numero dei delegati, ossia membri componenti la presidenza, è determinato dal Governo in proporzione del bisogno del comprensorio.

Regol. suddetto, art. 6.

497. Gl' interessati in ciascun comprensorio nominano a voti segreti i membri della delegazione consorziale o presidenza. A tale oggetto l' I. R. Delegazione provinciale convoca gl' interessati in giorno e luogo determinato. Presiede all' assemblea il R. Delegato, o il rispettivo R. Commissario Distrettuale, oppure un loro delegato.

Se il numero degli intervenuti non giunge al terzo degli interessati, coloro che intervengono, scelgono i delegati o membri della presidenza sopra una lista tripla composta dei maggiori interessati.

Regol. suddetto, art. 7.

498. Ogni biennio si rinnova uno dei suddetti membri. Tra i primi eletti la sorte decide; in progresso esce il più anziano di nomina. L' individuo uscito è rieleggibile indefinitamente.

Regol. suddetto, art. 8.

499. La Delegazione consorziale ha un presidente che dura un anno. La presidenza si esercita per ordine da tutti i delegati. Fra i primi eletti la maggiorità di voti nell' elezione regola il giro, in progresso lo regola la sola anzianità di nomina.

Regol. suddetto, art. 9.

500. La presidenza determina i giorni delle sue sedute ordinarie, il R. Delegato, il R. Commissario distrettuale, il presidente del consorzio possono, occorrendo, convocarla estraordinariamente. Il presidente fa eseguire le deliberazioni della delegazione consorziale

usano degli scoli, essere tenuti ad unirsi in Consorzio tutelati dalla politica Autorità, partendo dal principio che le acque estratte da un fiume pubblico devonsi ritenere concedute non tanto per l' utile dei singoli utenti, quanto per favorire gli interessi generali dell' agricoltura ed il miglioramento dei terreni.

nel caso in cui essa non abbia destinato alcuno dei suoi membri a tale oggetto (*b*).

501. Le ordinarie incumbenze della delegazione consorziale sono la vigilanza sopra gli scoli, chiaviche ed argini, tanto degli scoli medesimi che traversagni, circondarj e di bonificazione esistenti nel comprensorio, la loro manutenzione e la spedizione de' mandati per le spese che occorrono. La presidenza collegialmente delibera sugli affari di sua competenza a pluralità assoluta di voti.

Regol. 20 maggio 1806, art. 10 e 11.

502. Trattandosi di nuovi progetti interessanti tutto il comprensorio, quali sarebbero l'escavazione di nuovi canali, l'ampliazione o la prolungazione dei vecchi, la costruzione di chiaviche, di botti sotto i fiumi e simili altre opere di straordinario dispendio, gl'interessati sono convocati, e nominano, nel modo indicato al § 499, altrettanti membri straordinarj quanti sono gli ordinarj della *pianta morale*.

Regol. suddetto, art. 12.

503. L'unione dei nuovi coi vecchi membri forma una delegazione o presidenza straordinaria che delibera sull'opera proposta, e sui mezzi per eseguirla.

Regol. suddetto, art. 13.

504. Il risultato delle deliberazioni della presidenza straordinaria è dalla R. Delegazione provinciale subordinato al Governo per ottenere l'approvazione. Appro-

Regol. suddetto, art. 14.

(*b*) È stato promosso il dubbio se i domiciliati all'estero, che posseggono beni stabili in queste provincie, possano, non avendo la cittadinanza negli Stati di S. M. I. R., aver parte nei comprensorj o società d'interessati, ed essere nominati membri delle delegazioni delle società medesime.

L'aulico dispaccio 7 agosto 1817, comunicato colla circolare governativa 31 marzo 1819, ha disposto quanto segue: Considerando che i detti proprietarj *ratione bonorum* sono sudditi austriaci ed hanno, riguardo ai loro beni, comune con tutti gli altri possidenti del rispettivo comprensorio e l'obbligo di concorrere ai pesi della società ed il diritto di risentirne tutti i vantaggi, ha approvato pienamente che ai surriferiti possidenti non possa essere tolto il diritto d'intervenire in persona o per via di plenipotenti ai convocati consorziali, adottando però la saggia precauzione che essi non abbiano mai ad aspirare alla carica di presidente consorziale, la quale esige il non interrotto domicilio della persona che la copre nello Stato austriaco.

vata superiormente l' opera ed i mezzi proposti, spetta all' ordinaria presidenza il farla eseguire.

Regol. 20 maggio 1806, art. 15.

505. Le disposizioni dei §§ 502 e 503 hanno luogo anche nel caso contemplato dall'articolo 55 del decreto Reale 6 maggio 1806 (*Veggasi il* § 346 *del Manuale*) tanto per l' iniziativa della R. Delegazione provinciale, quanto pei mezzi onde soddisfare agli impegni contratti col pubblico tesoro.

Regol. suddetto, art. 16.

506. Ogni presidenza consorziale ha un computista ed un cassiere.

Regol. suddetto, art. 17.

507. Nei comprensorj nei quali abbiano interesse gli Stati esteri, sono conservate le convenzioni e pratiche in corso.

Regol. suddetto, art. 18.

508. Nel caso di nuove bonificazioni per asciugamento o per colmate i comprensorj e le società si formano colle norme dei paragrafi precedenti.

SEZIONE II.

CUSTODIA DEGLI SCOLI, CHIAVICHE ED ARGINI SPETTANTI AL COMPRENSORIO.

509. Per gli scoli, per le chiaviche e per gli argini di un comprensorio vi sono tanti custodi, quanti ne determina la delegazione consorziale, considerati i bisogni.

Regol. 20 maggio 1806, art. 19.

510. La presidenza consorziale prescrive le istruzioni per la custodia regolare di questi oggetti.

Regol. suddetto, art. 20.

511. In ogni triennio ed anche più spesso, occorrendo, l' ingegnere di riparto visita tutti gli scoli attinenti al suo ripartimento, verifica lo stato d' interrimento degli stabili, nota tutti i bisogni, disordini o abusi, propone alla presidenza i convenienti lavori, e ne informa l' ingegnere in capo, che ne dà parte alla R. Delegazione provinciale. Qualora la presidenza non si presti ad eseguirli, l' ingegnere di riparto ne fa rapporto all' ingegnere in capo, che lo inoltra colle sue osservazioni e parere alla R. Delegazione provinciale per le superiori determinazioni. In questa visita si riconosce pure lo stato delle nuove bonificazioni.

Regol. suddetto, art. 21.

512. In tempo di piene o d' invasione d' acque, occorrendo la guardia straordinaria ad alcuno degli argini appartenenti alla cura della presidenza consorziale, essa è tenuta ad attivarla secondo i bisogni e pratiche dei luoghi.

Regol. suddetto, art. 22.

SEZIONE III.

LAVORI AGLI SCOLI E SPESE.

Regol. 20 maggio 1806, art. 23.

513. Affine di poter conoscere lo stato d'interrimento degli scoli principali, lungo tutti i canali da 400 in 400 metri vi sono degli stabili o capisaldi, sui quali viene indicata la profondità che si assegna ad ogni tronco di scolo. Questa profondità è indicata in misura del paese coll' equivalente in misura metrica sopra il segno dello stabile a cui è riferita.

Regol. suddetto, art. 24.

514. Ogni delegazione consorziale prescrive un termine, al quale giunto che sia l' interrimento del fondo deve procedersi all' escavazione; di questo termine è fatto partecipe l' ingegnere in capo.

Regol. suddetto, art. 25.

515. Gli sgarbamenti degli scoli si fanno almeno due volte l' anno.

Regol. suddetto, art. 26.

516. Accadendo che nelle rotte de' fiumi venga interrito qualche tronco di scolo, chiuse che quelle siano, la presidenza consorziale ne fa indilatamente intraprendere l' escavazione.

Regol. suddetto, art. 27.

517. Per gli sgarbamenti degli scoli pubblici o comuni è commesso ad un ingegnere o perito il conto preventivo dell' occorrente spesa. Lo stesso metodo è praticato per qualunque opera straordinaria.

Regol. suddetto, art. 28.

518. Una tassa regolata sugli annui pesi e sui conti preventivi delle spese occorrenti, viene ogni anno determinata dalla delegazione o presidenza consorziale per provvedere ai bisogni del comprensorio.

Regol. suddetto, art. 29.

519. Questa tassa si assoggetta all' approvazione della Regia Delegazione provinciale, la quale ricerca sulla medesima il voto della Congregazione provinciale. Qualora sia approvata, si riparte a norma delle convenzioni o consuetudini veglianti (*c*).

(*c*) Le quote che pagar devono i consorziati si esigono con tutti i privilegi competenti alla imposta prediale. La vendita all' asta dei fon-

520. Ove non esistono convenzioni o consuetudini veglianti, gl' interessati in ciascun comprensorio si distinguono, onde concorrere alla spesa, in diverse classi secondo il diverso grado di benefizio che risentono dallo scolo.

Regol. 20 maggio 1806, art. 30.

Un ingegnere in capo scelto dalla presidenza consorziale propone la classificazione degli interessati, e la diversa proporzione nella quale debbono concorrere alla spesa le diverse classi.

Questa proposizione è resa pubblica per lasciar luogo agl' interessati di presentare i loro riclami alla R. Delegazione provinciale nel termine da fissarsi dalla medesima. Il R. Delegato col voto della Congregazione provinciale ne fa rapporto al Governo. Dopo la superiore approvazione o riforma, la quota spettante agl' interessati della stessa classe si riparte tra loro in ragione del valore catastrale dei rispettivi fondi.

521. La tassa suddetta si esige dal cassiere cogli stessi privilegi prescritti dalla legge per l' esazione dell' imposta diretta.

Regol. suddetto, art. 31.

522. Le multe esatte dai contravventori ai veglianti regolamenti cedono a profitto della società, e si versano nella cassa della medesima. Si versa pure in detta cassa qualunque altro profitto che vi fosse, per essere disposto dalla presidenza consorziale.

Regol. suddetto, art. 32.

523. Il cassiere fa i pagamenti sopra mandati firmati dal presidente, da un delegato e dal computista. Egli deve essere munito d' idonea sicurtà. È nominato dalla presidenza sotto la responsabilità sua propria. Esso è debitore dell' intiero importare d' ogni rata dell' imposizione, cinque giorni dopo la sua scadenza, l' abbia o non l' abbia riscossa.

Regol. suddetto, art. 33 e 34.

di facienti parte del comprensorio per tasse consorziali insolute non è impedita nè soggetta alle ipoteche, od ai vincoli anteriori cui fossero essi fondi soggetti. Nei casi però in cui l' esattore del consorzio dovesse colpire anche i fondi del debitore posti fuori del comprensorio sono rispettati i vincoli ipotecarj esistenti sopra i medesimi.

Circ. del Gov. Lomb. 16 *aprile* 1826, *e* 11 *aprile, detto anno, del Gov. Ven.*

Regol. 20 maggio 1806, art. 35.

524. In fine d'ogni anno la presidenza presenta all'I. R. Delegazione provinciale il conto delle spese collo stato attivo e passivo della cassa, e qualora col voto della Congregazione provinciale sia approvato, lo pubblica, e ne trasmette un esemplare al Governo.

Regol. suddetto, art. 36.

525. Se più scoli, che non fossero ritenuti nel medesimo comprensorio, avessero esito per un canale e chiavica medesima, le spese per la custodia e mantenimento di tali canali o chiaviche sono ripartite in ragione d'interesse fra i comprensorj degli utenti, salve le convenzioni in corso.

Regol. suddetto, art. 37.

526. Se la difesa di un argine traversagno interessa più comprensorj, la spesa delle riparazioni è ripartita su tutti in ragione d'interesse, salve le convenzioni in corso.

SEZIONE IV.

DISPOSIZIONI GENERALI.

527. Le società degli interessati negli scoli e bonificazioni sono sotto la ispezione delle Delegazioni provinciali, e sottoposte alla *tutela* dell' Autorità politica amministrativa, ed esercitano le loro incumbenze secondo le norme e discipline state superiormente prescritte.

Decreto 6 maggio 1806, art. 74, e Decreto gov. 13 novembre 1837, n. 36125-3669.

528. Tutti i lavori spettanti alle società degli interessati negli scoli si fanno con appalti regolari. — Per declinare da ciò e fare le operazioni per economia si richiede un ordine espresso del Governo che ne riconosce il caso e la necessità.

Decreto 6 maggio 1806, art. 61, 62, 67 e 75.

Appaltandosi l' annua manutenzione di qualche opera il contratto si fa per 9 anni. Il Governo secondo le circostanze dei casi può diversamente disporre.

529. Le chiaviche sono fornite non solo dei necessarj ordigni pel più comodo aprire e serrare, ma ancora degli occorrevoli materiali per il caso che si dovessero nelle piene fortificare. Esse in tutto ciò che interessa la difesa della linea arginata de' fiumi, sono sotto la vigilanza dell' ingegnere in capo o de' suoi subalterni.

Regol. 20 maggio 1806, art. 38.

530. Dove i rispettivi titoli non provvedono, è regolata la competenza, e sono prescritte le discipline per ogni bocca d' estrazione situata sui fiumi, la quale dirami le acque ai comprensorj degli scoli, affinchè questi non vengano indebitamente sopraccaricati a danno della società degli interessati. Questa provvidenza si estende ancora alla derivazione di acque torbide ad uso di bonificazioni.

Regol. suddetto, art. 39.

531. I reclami degl' interessati in un consorzio contro la presidenza sono inoltrati all' I. R. Delegazione provinciale, la quale, verificato l' esposto e sentita la Congregazione provinciale, provvede secondo i diversi casi.

Regol. suddetto, art. 40.

Se il reclamo risguarda un punto di massima, la Delegazione provinciale lo inoltra all'I. R. Governo, e ne attende le opportune istruzioni prima di decidere (*d*).

Regol. 20 maggio 1806, art. 41 e 42.

532. Ogni delegazione o presidenza consorziale presenta all'I. R. Delegazione provinciale un progetto di discipline per la lodevole conservazione degli oggetti affidati a sè medesima. Queste discipline non hanno forza se non allorquando riportarono l'approvazione dell'autorità tutoria (*e*).

Regol. suddetto, art. 43.

533. Le leggi, le gride, gli editti, le condanne e le multe relative alle società degl'interessati negli scoli e bonificazioni, emanate precedentemente alla pubblicazione del regolamento italico 20 maggio 1806, si mantennero nel loro pieno vigore in tutti i casi ai quali non si è diversamente provveduto col citato regolamento.

(*d*) L'aulico dispaccio 10 luglio 1840, n. 18271, recato dal decreto del Governo Veneto 8 agosto susseguente, ha stabilito che quando si tratta di controversie fra consorzj d'acque e privati non involventi interesse pubblico, devono le parti rimettersi al foro civile, senza entrare nel merito delle vicendevoli loro ragioni e senza emettere una così detta nozione o dichiarazione in via amministrativa.

Del Colle, pag. 135.

(*e*) Le RR. Delegazioni prima di approvare i progetti delle presidenze consorziali devono pei lavori straordinarj rivolgersi sempre al Governo per l'approvazione, avvertendo di respingerli alle presidenze stesse ogni qualvolta non avessero esaurite le pratiche volute dagli articoli 12 e 13 del regolamento 20 maggio 1806 (§§ 502 *e* 503 *del Manuale*).

In ogni caso sulle proposizioni delle predette presidenze deve essere previamente sentito in via tecnica l'ingegnere in capo; ben inteso che qualora si trattasse di dovere riaprire il corso alle acque, od eseguire altro lavoro alterante anco momentaneamente il sistema di quelle attinenti alla direzione di un altro ingegnere in capo, deve sempre questi esserne prevenuto per gli opportuni concerti a conciliazione dei reciproci riguardi.

Decreto del Governo Ven. 2 *novembre* 1815, *n.* 41399-1978.

CAPITOLO VII.

ARGINI DE' FIUMI.

SEZIONE I.

ARGINI, LORO CUSTODIA ORDINARIA E STRAORDINARIA.

534. La custodia degli argini si distingue in ordinaria e straordinaria. La prima ha luogo in tutti i tempi; la seconda nelle piene.

Regol. 20 maggio 1806, art. 1.

a) *Custodia ordinaria.*

535. Ogni linea d'argine commessa alla cura di un ingegnere in capo è divisa in dipartimenti o riparti secondo una tabella da pubblicarsi.

Regol. suddetto, art. 2.

536. Ad ogni dipartimento è proposto dalla Delegazione provinciale un ingegnere di Delegazione o di riparto che dipende immediatamente dagli ordini dell'ingegnere in capo.

Regol. suddetto, art. 3.

537. Ogni dipartimento è diviso in sezioni: a ciascuna sezione è assegnato un custode. Questi ha la sua abitazione in vicinanza della rispettiva sezione d'argine.

Regol. suddetto, art. 4 e 5.

538. Il custode è tenuto di visitare almeno una volta alla settimana tutta la sezione che gli è assegnata: 1.° per riconoscere lo stato degli argini e delle

Regol. suddetto, art. 6.

opere relative ad essi; II.° per osservare ciascuna mutazione che si manifestasse, e che potesse recare ad essi pregiudizio; III.° per notare tutti gli abusi che si fossero introdotti con danno dell'arginatura. Egli nota le sue osservazioni secondo gli articoli di una formola stampata che si distribuisce ai custodi (3).

Regol. 20 maggio 1806, art. 7.

539. Oltre questa visita di ciascuna settimana, il custode è obbligato di portarsi sopra luogo, semprechè venga straordinariamente avvertito che sull'argine siasi manifestato qualche emergente, o introdotto qualche abuso che possa recar pregiudizio all'argine. Egli spedisce immediatamente all'ingegnere di riparto il risultato di tutte le sue visite ordinarie e straordinarie.

Regol. sudd art. 8.

540. Dietro l'informazione del custode, se il caso lo richiegga, l'ingegnere di riparto, colla partecipazione all'ingegnere in capo, si porta sul luogo, verifica i bisogni, scopre quali siano le riparazioni da farsi, o gli abusi da togliersi, forma il progetto per quelle, avvisa chi occorre per la rimozione di questi; rende partecipe di tutto ciò l'ingegnere in capo in caso di renitenza alla rimozione degli abusi, il quale domanda all'I. R. Delegazione provinciale che vengano poste in opera le disposizioni coattive a norma dei veglianti regolamenti.

Regol. suddetto, art. 9.

541. L'ingegnere in capo, ricevuto il rapporto di queste visite ed il progetto delle occorrenti riparazioni, se lo trova necessario, previa la partecipazione al R. Delegato provinciale, si reca sul luogo per verificare l'esposto, modifica, riforma e correda delle proprie osservazioni e parere il progetto, e lo inoltra all'I. R. Delegazione provinciale.

Regol. suddetto, art. 10.

542. Trattandosi di casi che esigessero provvidenza istantanea, l'ingegnere in capo fa eseguire immediatamente la riparazione e ne inoltra contemporaneamente il rapporto alla Delegazione provinciale.

Regol. suddetto, art. 11.

543. Indipendentemente da questi accessi particolari l'ingegnere in capo fa due volte all'anno, dopo le piene di primavera ed autunno, la visita di tutta la sua linea. V' intervengono gli ingegneri di Delegazione nei rispettivi riparti ed i custodi nelle proprie sezioni.

544. In queste visite si riconoscono: I.° lo stato generale de' fiumi, delle arginature e dei manufatti relativi ad essi; II.° le restaurazioni da farsi in tutta la linea, non che i disordini ed abusi da emendarsi. L'ingegnere in capo ne fa dettagliato rapporto alla Delegazione provinciale.

Regol. 20 maggio 1806, art. 12.

545. In conformità all'art. IX del reale Decreto 6 maggio 1806, ogni rapporto sulle opere da eseguirsi è corredato di un tipo che rappresenta in pianta ed in profilo il lavoro da farsi, e della stima della spesa che per esso si richiede; è pure annesso al medesimo il progetto degli articoli parziali che si credessero opportuni per farne altrettante condizioni negli appalti.

Regol. suddetto, art. 13.

b) *Custodia straordinaria, ovvero guardia de' fiumi in piena.*

546. Vi sono de' segnali stabili per ciascun fiume, ai quali giungendo le piene vien posta in attività la guardia secondo le veglianti leggi e regolamenti, ed approvate consuetudini dei luoghi.

Regol. suddetto, art. 14.

547. Prima che il fiume giunga al segno, ogni custode avvisa il rispettivo ingegnere di riparto della piena che si prepara. L'ingegnere in capo dispone in modo di avere in queste occasioni più messi da spedire con ordini a stampa per convocare alla guardia gli uomini delle ville vicine.

Regol. suddetto, art. 15.

548. Giunto il fiume al segno della guardia, l'ingegnere in capo ne dà immediatamente avviso all'I. R. Delegazione provinciale per quelle provvidenze che sono della sua autorità.

Regol. suddetto, art. 16.

549. Messa in attività la guardia, il suddetto ingegnere ne è il capo di tutta la linea, e dipendente da lui ogni ingegnere di Delegazione nel proprio riparto.

Regol. suddetto, art. 17.

550. Per que' fiumi che possono crescere rapidamente, e non lasciar tempo agl'ingegneri di recarsi ai loro posti, ogni custode avvisa la rispettiva Deputazione comunale prima che la piena giunga al segno di guardia, la quale è tenuta di andare o mandare un suo delegato sull'argine. Questi, dopo che il fiume

Regol. suddetto, art. 18.

è giunto al detto segno, qualora manchi l' ingegnere in capo o l'ingegnere di riparto, ordina la guardia, è capo della medesima, ed è autorizzato a dare le opportune disposizioni, secondo i bisogni che gli vengono rappresentati dal custode (*a*).

(*a*) La sorveglianza alle arginature de'fiumi della Lombardia per parte dei custodi durante le piene, è regolata dalle seguenti istruzioni:

I.° Tosto che il fiume giunge a superare le golene, i custodi e sottocustodi visitano frequentemente e diligentemente l' arginatura loro affidata continuando le loro diligenze fino a che l'acqua sia decresciuta al di sotto del segnale di guardia ed in modo che non minacci alcun pericolo.

II.° Rivolgono questi la loro attenzione e vigilanza particolare ai punti più interessanti.

III.° I custodi riferiscono all' ingegnere della linea qualunque inconveniente che loro accada di rilevare.

IV.° Giunto il fiume al segnale di guardia, si ordinano i casotti necessarj col mezzo delle bollette già stampate. Se ne dà immediato avviso alle Autorità locali, e s' invitano le Deputazioni comunali a destinare per le ronde quel numero di soldati che secondo i casi trovasi necessario.

V.° Ogni custode ha un corpo di guardia, che deve essere composto di quattro soldati, di un caporale e di due giornalieri, quando però la piena non sia straordinaria, e che qualche circostanza parziale non esiga più di uno dei detti corpi di guardia.

VI.° Anche prima che il fiume giunga al segno di guardia si pongono dei casotti a que' tronchi d' argine che esigono una particolare sorveglianza.

VII.° I custodi e sottocustodi scortati dai soldati pattugliano all' occorrenza sull' arginatura a loro affidata, tanto di giorno che di notte, tenendo svegliate le guardie de'casotti ed obbligandole a visitare il piede dell' argine di quel tronco ove sono collocate per avere dalle medesime pronto avviso di qualche topinara od altro inconveniente che vi si manifestasse.

VIII.° La ronda si fa prima dal custode di second' ordine con due soldati ed un giornaliere, lasciando gli altri soldati ed il sottocustode al corpo di guardia. Finita appena la ronda del custode di second' ordine, il sottocustode comincia la sua con due soldati ed un giornaliere, e queste si continuano alternativamente sino a che la piena è decresciuta centimetri 25 sotto il segnale di guardia. In questo caso poi si licenziano i casotti e la guardia, qualora però non vi sia alcun pericolo nell' arginatura.

551. Lungo la linea di ciascun fiume vi ha de' magazzini provveduti di attrezzi e materiali, e di quanto si giudica convenire nelle diverse circostanze, i quali si danno in consegna colle dovute cautele al custode della sezione ove sono stabiliti.

Regol. 20 maggio 1806, art. 19.

IX.° I custodi tengono un registro esatto di tutti gl' incrementi e decrementi del fiume durante la piena, ripetendo le loro osservazioni alla mezzanotte, al mezzogiorno, al sorgere ed al tramontar del sole.

X.° Qualora il fiume sia in guardia, ripetono i medesimi le loro osservazioni ad ogni ora.

XI.° I custodi hanno cura fissare nel tratto d' arginatura loro affidato almeno sei punti stabili che marchino il giusto livello della maggiore altezza della piena.

XII.° Occorrendo la costruzione di soprasuoli od altri lavori istantanei i custodi v'impiegano tutto quel numero di operai che è loro possibile di rinvenire.

XIII.° Nel caso che non potessero raccogliere lavoratori volontarj o che questi non bastassero all' uopo, si dirigono alle Deputazioni comunali chiedendo a queste che venga comandato quel numero d'uomini che può occorrere, avvertendole però di dirigere le comande ai possidenti i quali devono fornire gli operai dei viveri necessarj.

XIV.° Nel chiedere le comande d' uomini alle comuni, i custodi hanno la vista di indicare alle medesime gli istromenti dei quali devono essi essere forniti.

XV.° Fino a che gli uomini dei casotti possono bastare si evita di chiedere le domande di altri uomini.

XVI.° Qualora le Deputazioni comunali non provvedessero con puntualità alle domande dei custodi o i comandati non si prestassero con tutta la prontezza, i custodi suddetti replicano senza ritardo i loro eccitamenti dichiarando le prime responsali di qualunque disordine per le ritardate comande e instando perchè gli ultimi vengano secondo la pratica multati e costretti ad ubbidire.

XVII°. I custodi e sottocustodi tengono un esatto registro degli operaj sì eventuali che comandati, formando le tabelle nominative colla distinzione degli uni e degli altri; le quali tabelle poi sono rimesse al custode di primo ordine, da cui sono accompagnate all' ingegnere della linea.

XVIII.° A senso dell' avviso a stampa dell' ingegnere in capo s' impedisce la navigazione essendo i fiumi in guardia.

XIX. Quest' avviso viene in ogni linea pubblicato quando si pongono i casotti di guardia, e deve osservarsi finchè il fiume è tenuto in guardia.

Regol. 20 maggio 1806, art. 20.

552. Ne' pericoli d' inondazione o di rotte od altri simili disastri, qualunque privato, all'invito della legittima autorità, è tenuto di accorrere alla difesa degli argini con uomini, bestie, carri ed istromenti necessarj nel modo e sotto le pene che sono prescritte dalle leggi e consuetudini veglianti.

Regol. suddetto, art. 21.

553. Ne' tempi delle piene, l'ingegnere in capo può far tagliare gli argini di golena, quando la piena sia giunta ai segnali stabiliti in proposito per la preservazione degli argini maestri; ma egli ha l'obbligo di rendere conto all' I. R. Delegato provinciale ed alla Direzione generale delle pubbliche costruzioni.

XX.° Chiunque osasse di opporsi alle discipline portate dall' avviso suddetto viene dai custodi fatto arrestare e consegnare alle competenti Autorità locali. Si fanno tanto più arrestare le persone sospette che si accostassero di giorno e particolarmente di notte agli argini o con battelli o altrimenti.

XXI.° Qualora non bastassero i sottocustodi, o alcuno d' essi fosse legittimamente impedito, o per qualunque causa non si prestasse al servizio, possono i custodi valersi di persone capaci, alle quali si passa tanto pel giorno che per la notte la stessa indennizzazione che è fissata ai sottocustodi.

XXII.° Nelle tabelle queste persone vengono qualificate come assistenti.

XXIII.° La giornata dei braccianti è varia nelle diverse provincie. Il servigio di notte viene compensato come quello di giorno.

XXIV.° Durante il bisogno delle pattuglie, ronde e guardie, ogni custode è abilitato a valersi, come può occorrere, d'alcuni braccianti anche in qualità di espressi per la pronta spedizione dei rapporti.

XXV.° Ogni giorno il custode dà avviso all' ingegnere della linea dello stato della sua arginatura, e in caso d'assenza dell' ingegnere dirige i suoi rapporti alle rispettive Deputazioni comunali.

XXVI.° Durante la piena gli uomini dei casotti vengono impiegati nella manutenzione dell' arginatura fino a che sono chiamati a qualche urgente lavoro.

XXVII.° Cessata la piena, i custodi fanno rapporto all' ingegnere della linea, ed indicano al medesimo tutti i punti nei quali in quella circostanza si sono manifestati dei pericoli.

XXVIII.° Simile rapporto deve essere spedito anche all' ingegnere in capo.

SEZIONE II.

LAVORI DEGLI ARGINI DE' FIUMI.

a) *Lavori di manutenzione.*

554. Que' lavori che hanno per oggetto l'ordinaria conservazione degli argini e dei manufatti loro attinenti, come sono gli scarichi d'argine, la formazione de' petti, antipetti, spalle, banche, alzamenti, restaurazione de' pennelli, ec., ec., sono di manutenzione; queste opere sono eseguite secondo il tipo e la stima indicata al § 545, quando l'una e l'altra siano state prima approvate superiormente (4).

Regol. 20 maggio 1806, art. 22.

555. È incaricato dell'eseguimento di tali lavori l'ingegnere in capo, il quale li fa dirigere dagli ingegneri di Delegazione od alunni da lui dipendenti, tanto nel caso che l'opera si faccia per appalto, quanto si faccia per economia.

Regol. suddetto, art. 23.

556. L'ingegnere assegna i luoghi dai quali dev'essere presa la terra per la restaurazione e manutenzione degli argini nella debita distanza da essi, non solo per sceglierla della qualità conveniente, ma affine ancora di diminuire, per quanto è possibile, il danno de' possidenti.

Regol. suddetto, art. 24.

557. Il danno cagionato ai possidenti per essersi tolta sui loro fondi la terra necessaria ai lavori viene pagato a stima de' periti (*b*).

Regol. suddetto, art. 25.

(*b*) Col Regolamento 18 dicembre 1818, n.° 31547, stato diramato nelle provincie venete, venne stabilito quanto segue in punto ai compensi da retribuirsi ai proprietarj delle golene per danni ad essi derivati nella riparazione degli argini.

Art.° 3.° Non si considera proprietario quegli che usufrutta degli argini e delle originarie loro golene, dovendosi ritenere gli uni e le altre patrimonio del fiume, malgrado che dipendentemente dall' aver

b) *Lavori di costruzione.*

Regol. 20 maggio 1806, art. 26.

558. Lavori di costruzione sono la formazione di argini nuovi per cagione di rotte o per ritiro e trasporto degli argini per froldi, l'impianto dei nuovi pennelli, ecc.

Regol. suddetto, art. 27.

559. La terra occorrente per i lavori d'argini nuovi, di coronelle, ec., si prende o dalle golene o dai fondi dei possidenti per le ragioni e coi compensi indicati ai §§ 556 e 557 (*c*).

denunziati questi fondi come proprietà particolari, siano essi censiti e paghino le imposte prediali, dacchè il loro ammontare è largamente compensato dal permessogli usufrutto.

Art.° 4.° Ne segue da ciò la esclusione del compenso sia per terra che si levi dalle golene, sia per alberi che si recidano sugli argini, e sia per demolizione di manufatto erettosi in contravvenzione alle discipline pel governo dei fiumi sopra le golene ed argini, opponendosi ad accordarlo lo stabilito principio, che le une e gli altri sono un annesso ed un patrimonio del fiume.

Art.° 5.° e 6.° Dalle vicende dei fiumi quella essendo inseparabile d'ingrossarne e rialzarne le arginature, non si potrà accampare pretesa di compenso, nemmeno perchè accada di demolire manufatti eretti a contatto o in soverchia vicinanza agli argini, dovendo il proprietario imputare a sè stesso il destino a cui volontariamente si sottopose procedendo ad una costruzione di sua natura incompatibile.

Queste eccezioni non sono però applicabili ai terreni che vengono messi in golena dipendentemente da un ritiro sistematico delle arginature, nè a quelle golene che per avventura fossero state dal pubblico regolarmente vendute. (*Veggasi in proposito anche la determinazione contenuta nel* § 169 *del Manuale.*)

(*c*) Dovendo le calate, inseparabili dagli argini, stare a carico del Regio Erario alla guisa medesima delle strade sulla sommità degli argini stessi, così riguardo alla ricostruzione e riparazione degli argini--strada che servono anche ad uso di strade comunali, l'Eccelsa Aulica Cancelleria Riunita, come consta dai decreti del Governo Veneto 11 febbrajo e 18 settembre 1824, e dal decreto del Governo Lombardo 15 gennajo 1824, n.° 40308-6992, ha trovato di dichiarare che, sia per non aggravare i comuni di un peso che in addietro non soppor-

560. Le dimensioni degli argini nuovi non debbono essere minori di quelle degli argini vecchi cui si sostituiscono; e quanto alla dimensione d'altezza, devono farsi maggiori di quella degli argini vecchi non meno di un mezzo metro.

Regol. 20 maggio 1806, art. 28.

tarono, sia per non introdurre una novità in un argomento che non è ancora pienamente organizzato, convenga conservare per ora intieramente i sistemi già attivati ed in corso, cosicchè i comuni non abbiano ad essere tenuti a maggiori aggravj di quello che non lo fossero sotto il cessato Governo italico e per le discipline fino a questo punto adottate dal Sovrano Legislatore.

Siccome però questa provvisoria disposizione non induce alcun carico obbligatorio sul pubblico Erario, e mantiene nella pubblica Amministrazione il proprio diritto, sia concedendo ai comuni l' uso degli argini e delle calate, sia mettendo a loro carico quella quota di spesa che per avventura, secondo le circostanze, si potesse trovare di applicare ai medesimi; così nei casi singolari, in cui venissero costruiti nuovi argini o calate in siti ove mai non esistettero, ed ai quali sulle istanze dei comuni si avesse a dare una larghezza maggiore del bisogno, semplicemente analogo a tale destinazione e ciò ad oggetto di farli servire a strada comunale, da sè risulta che i comuni interessati e petenti dovrebbero concorrere in proporzione alla maggiore spesa, sì nella prima costruzione, che nella successiva manutenzione degli argini e delle calate.

In conseguenza di tali disposizioni devono gl'ingegneri nei progetti aventi per iscopo di ristaurare o ricostruire nelle loro attuali dimensioni gli argini che servono ad uso di strada comunale, calcolare a intero carico del Regio Tesoro la spesa corrispondente, senz' alcun nuovo aggravio pei comuni che godono della strada medesima.

Qualora poi si trattasse di convertire ad uso di strada un argine che prima non lo era, o di costruire un argine nuovo in modo da servire come strada, in tal caso prima di stendere il progetto, devono gl' ingegneri aver chiesta con ispeciale rapporto ed ottenuta l' approvazione superiore.

A senso poi della circolare del Governo Veneto 26 novembre 1825, n. 37672, è fatta avvertenza che le premesse norme non debbono minimamente estendersi a calate di spettanza privata.

Le calate o rampe dei passi di pubblica ragione, nel caso in cui il passo congiunga una strada regia interrotta dal fiume, stanno, quanto alla spesa, a carico regio, come tutte le altre opere di acque e strade. Ma per le calate non servienti alla continuazione di una strada regia,

Regol. 20 maggio 1806, art. 29.

561. Nella costruzione de' pennelli sono prescritte ogni volta le dimensioni, la qualità della terra e delle legna, la quantità de' mattoni o pietre, ed il numero de' vimini e delle legacce per formare i gabbioni che li compongono (5).

Regol. suddetto, art. 30.

562. Gl' ingegneri in capo attendono perchè gli argini delle golene sieno un metro e mezzo più bassi degli argini principali (6).

Regol. suddetto, art. 31.

563. Un possidente può costruire un argine di golena, e può fare istanza perchè sia accettato dal pubblico. L' accettazione però non ha luogo senza uno speciale decreto dell' I. R. Governo.

e pei lavori riguardanti unicamente la riparazione di esse, viene provveduto dalle Amministrazioni della Finanza assistite dagli ingegneri regi nei modi prescritti relativamente alle fabbriche erariali di cui esse fan uso (*Circol. Ven. 4 gennajo* 1828). Quando poi i lavori hanno per oggetto non solo di riattare le calate di cui si è parlato in secondo luogo, ma di rendere inoltre più solido un argine ch'è a carico pubblico, i lavori si eseguiscono per cura dell' Amministrazione delle acque e strade, salvo poi il rimborso per parte di quella dei diritti uniti della porzione di spesa riferibile all' adattamento della rampa. Perciò in tali casi debbono gl' ingegneri nei progetti relativi esporre ragionatamente e colla dovuta esattezza la quota che a ciascuna delle diverse Amministrazioni spetta, guardando bene che nè l'una nè l'altra delle medesime sia incompetentemente caricata. (*Circol. Ven. 27 agosto* 1828).

SEZIONE III.

DISPOSIZIONI GENERALI.

564. In ogni distretto e comune l'autorità locale invigila sulla lodevole conservazione degli argini situati nella propria giurisdizione.

Decreto 6 maggio 1806, art. 45.

565. Essa rende avvertita la Delegazione d'ogni disordine o pericolo che vi si manifestasse, non che di qualunque ritardo o mancanza che venisse scoperta nell'esecuzione delle opere interessanti il proprio territorio.

Decreto suddetto, art. 46.

566. In qualunque caso d'urgenza i comuni interessati sono tenuti a somministrare, a richiesta dell'ingegnere in capo o dell'ingegnere di riparto, quel numero di carri e di giornalieri che viene loro prescritto, ed i generi non meno che sono da lui ricercati, contro pagamento.

Regol. 20 maggio 1806, art. 32.

567. Sugli argini è vietata la piantagione di qualunque sorta di alberi. Questa determinazione fu estesa anche agli argini dei canali navigabili, pei quali venne ordinato di tagliare tutte le piantagioni esistenti entro un anno dalla pubblicazione dell'avviso 27 febb. 1815, colla proibizione di allevarne delle nuove.

Circ. della Direz. generale d'acque e strade 14 settembre 1807, ed avviso della stessa Direz. gen. 27 febbrajo 1815.

568. La suddetta misura però non deve ritenersi applicabile agli argini detti di ritiro, giacchè questi non sono esposti all'immediato contatto dei fiumi, ma vengono anzi intersecati dalle campagne.

Disposiz. della Direzione generale d'acque e strade 20 ottobre 1807, art. 1.

569. Non è tampoco applicabile ai diversivi dei fiumi e canali, come quelli che non possono far temere pericoli delle inondazioni.

Disposiz. sudd., art. 2.

570. La piantagione resta permessa in distanza di quattro metri dal piede degli argini dei fiumi.

Disposiz. sudd., art. 3.

571. Ogni alterazione arbitraria dello stato degli argini, dei canali e di altre opere intorno alle acque, intrapresa con prava intenzione, dalla quale derivi o potesse derivare un danno rilevante all'altrui proprietà,

Notificaz. govern. 13 maggio 1820, n. 12034-1956.

quand' anche il male che ne risultò non fosse stato direttamente deliberato e determinato, purchè dalla qualità del fatto ordinariamente derivi o ne possa facilmente derivare, è dichiarata delitto di pubblica violenza.

Tale delitto è punito tanto nell'autore immediato, quanto in ogni altra persona la quale con comando, consiglio, promessa, od in altro modo vi avesse contribuito, a senso del § 5 del Codice de' delitti. Se ne sia venuto un effettivo danno rilevante, la pena è del carcere duro dai cinque fino ai dieci anni, a misura dell' importanza del danno; se non ne fosse derivato un danno rilevante, ma tuttavia avesse potuto facilmente derivare, del carcere duro da uno a cinque anni.

I danni e guasti di tal natura, cagionati per mera cattiveria, quando sieno di minor rilievo, sono puniti a senso del § 76, Parte II del Codice de' delitti. Se però i danni sono di maggior importanza, la pena è dell' arresto rigoroso da tre fino a sei mesi, inasprito col digiuno, con lavori gravi, o con pubblici lavori comunali; ed in caso di recidiva, anche coll'aggiunta dell' esposizione al pubblico. Se poi il danno maggiore che facilmente poteva derivare all'altrui proprietà, non è avvenuto, la pena è dell' arresto rigoroso da tre a sei mesi senz' altro inasprimento (*d*).

Regol. 20 maggio 1806, art. 33.

572. Tutti gli scandagli che servono a solo lume dell'arte, come sono quelli relativi alle sezioni de' fiumi, alle loro velocità e simili, si fanno in misura metrica.

Regol. suddetto, art. 34.

573. Furono mantenute in vigore tutte le multe e pene antecedentemente comminate in materia di custodia e di lavori degli argini de' fiumi che non furono espressamente variate o tolte dal Regolamento 20 maggio 1806.

(*d*) Le suespresse determinazioni nelle provincie venete si sono date colla Governativa Notificazione 4 maggio 1820. n.° 12579-2715.

CAPITOLO VIII.

NAVIGAZIONE NEI FIUMI E CANALI E MOLINI NATANTI.

SEZIONE I.

DEL DIRITTO DI NAVIGAZIONE.

574. La navigazione si considera sempre essere l'oggetto principale a cui servono i fiumi ed i canali navigabili. Tutti gli altri vantaggi che possono ottenersi, deviandone le acque ed applicandole ad altri usi, si considerano sempre subordinatamente a quel primo fine.

Regol. 20 maggio 1806, art. 1.

575. La navigazione ne'laghi, canali e fiumi è libera.

Regol. suddetto, art. 2.

576. I nazionali però che vogliono tenere e condur barche, devono farsi registrare in un ruolo esistente presso la Delegazione delle rispettive provincie, e riportare un certificato di esservi notati, il quale si accorda loro *gratis*.

Regol. suddetto, art. 3.

577. I forestieri che navigano nei laghi, fiumi e canali del Regno, debbono essere muniti delle patenti dei rispettivi Governi.

Regol. suddetto, art. 5.

578. La navigazione nei canali principalmente destinati allo scolo delle campagne è sotto la vigilanza delle società degli interessati nello scolo.

Regol. suddetto, art. 6.

SEZIONE II.

DELLA POLIZIA DELLA NAVIGAZIONE.

a) *Prescrizioni generali.*

Regol. 20 maggio 1806, art. 7.

579. Nessun' opera può formarsi dentro il fiume, la quale serva di ostacolo alla navigazione.

Regol. suddetto, art. 8.

580. È parimenti proibito d'ingombrare l'alveo con attrezzi, chiuse, traverse per la pesca o per altro fine, salvi gli speciali diritti derivanti da titoli legittimi, i quali non portino nocumento alla navigazione.

Regol. suddetto, art. 9.

581. Chiunque credesse di potere senza ostacolo o pericolo della navigazione erigere lungo i fiumi ed i canali macchine pel movimento de' molini e di opificj, deve riportarne la concessione del Governo, il quale dopo essersi assicurato che tali opere non siano di pregiudizio, l'accorda, prescrivendo nella concessione quelle cautele e condizioni che sono di pratica.

Regol. suddetto, art. 10.

582. In tempo di piena è proibita durante la notte la navigazione ed il tragitto dei porti e barche corriere nei fiumi arginati.

Regol. suddetto, art. 11.

583. Di giorno può essere permessa colle opportune cautele da quegli ingegneri delle pubbliche costruzioni, ai quali sono affidate le rispettive linee de' fiumi in piena.

Regol. suddetto, art. 12.

584. Sono eccettuati dalle disposizioni dei precedenti § 582 e 583 i soli corrieri di Governo, fuori però di que' casi nei quali l'ingegnere per l'imminente pericolo avesse fatto chiudere il porto.

Regol. suddetto, art. 13.

585. I suddetti corrieri, nel loro tragitto di notte in tempo di piena, sono sempre accompagnati da un custode degli argini.

Regol. suddetto, art. 14.

586. Le barche corriere e da nolo destinate alla navigazione de' laghi, fiumi e canali, vengono esaminate dagli esperti, relativamente alla costruzione, solidità, dimensione e portata, e vengono contrassegnate

con numero progressivo. Tale esame si eseguisce e si rinnova per intervalli almeno una volta ogni quattro mesi. L'atto di quest'esame viene giustificato con un attestato che si rilascia *gratis* ai padroni delle barche, i quali sono tenuti di conservarlo presso di loro.

587. Nei fiumi arcifinj e nei laghi, nessuna barca può essere fermata alla sponda che non sia assicurata con catena chiusa a chiave, quando però non fosse in darsena o non la custodisse il suo padrone medesimo.

Regol. 20 maggio 1806, art. 17.

588. I contravventori al disposto del § 586 sono puniti colla sospensione dell'esercizio; quelli che contravvengono al § 587 sono puniti colla perdita della barca.

Regol. suddetto, art. 18.

Chi contravviene alle prescrizioni del § 582 è punito colla perdita della barca e del diritto d'esercizio. In tutti questi casi è riservata la ripetizione dei danni che ne possono essere derivati, a termini di ragione.

589. Il disposto dai §§ 587 e 588 s'intende obbligatorio non solo pei fiumi arcifinj e nei laghi, ma in tutti generalmente i fiumi, canali ed altre acque navigabili del Regno. In conseguenza qualunque barca viene trovata fermata ad una sponda di qualsiasi lago, fiume, canale od altr'acqua navigabile, senza che sia assicurata con catena chiusa a chiave, quando però non fosse in darsena o non la custodisse il suo padrone medesimo, è perduta e confiscata.

Decreto 17 luglio 1813, art. 1.

b) *Prescrizioni speciali pei fiumi Po, Oglio, Mincio, Secchia ed altri canali navigabili nel Mantovano.*

590. Tutti i possidenti de'fondi che costeggiano i fiumi Po, Oglio, Mincio, Secchia ed altri canali nel Mantovano, devono lasciarvi il ripatico necessario all'attiraglio delle barche, libero da qualunque albero, vimini e virgulti, da qualunque intersecazione di fossi a scolo delle campagne ed altri impedimenti di buche ed argini, che difficoltino il passaggio dei cavalli.

Editto 8 febbrajo 1786, art. 1.

591. Il ripatico per il fiume Po è di tre trabucchi

Editto suddetto, art. 2.

(metri 7, 83). Per i fiumi Secchia, Oglio, Mincio ed altri canali navigabili è indistintamente di trabucchi due (metri 5, 22), larghezze ritenute anche dal regio Censo per non collettate (*a*).

(*a*) Le istruzioni date nel 1720 e nel 1809 dalla Giunta del Censimento ai periti incaricati della misura dei fondi che lambiscono i fiumi e canali relativamente all' estensione dei loro alvei ed alla servitù cui soggiacciono per la strada alzaja si riducono alle seguenti:

Estratto degli ordini 10 ottobre 1720, stabiliti dalla Cesarea Real Giunta del nuovo censimento per la misura generale dello Stato di Milano.

. . . .

« 24. Non si pongono nemmeno in computo di misura li fiumi, « torrenti o navigli, e sarà anche tralasciato in essi di porre in com- « puto un trabucco di ripa (metri 2, 61), qual trabucco; ha da essere « alla ripa stabile, non facendo conto di quella pendente che va a « cascare all' acqua, salvo se al basso fosse piana la ripa, atteso in « tal caso sarà computato al basso detto trabucco, però saranno posti « in computo di misura quelli che sono nominati navigli e non sono « navigabili, ed hanno le ripe godibili ed arborate. »

« 25. Torrente è quello che fa rovina o inonda fatta l' unione « delle acque, ancorchè fossero ricettacoli d' acque piovane della cam- « pagna e per dentro vi fossero strade pubbliche, nè s' intendano per « torrenti quelli rivoli a modo di fossatelli che vengono da monti, « quali non facendo rovina, nè inondando, dopo s' ingrossano e si « uniscono a guisa di torrente. »

« 26. Al Ticino non si hanno da comprendere in conto di mi- « sura, e se gli hanno da lasciare due trabucchi (metri 5 22) di ripa « nel modo come sopra. »

« 27. All' Adda anche due trabucchi (metri 5 22), cominciando « dalla Canonica presso a Vaprio andando all' ingiù. »

« 28. Al Tanaro anche due trabucchi (metri 5 22) nel modo « come di sopra. »

« 29. Al Po tre trabucchi (metri 7 83) nel modo come sopra. »

« 30. Nei laghi non si ha da comprendere in conto di misura « tutto quello che intorno a loro non è evidentemente godibile, nè « se ne cava frutto alcuno, ancorchè ecceda il numero de' trabucchi « ordinato alle ripe de' fiumi. »

« 31. Questa provvidenza sarà comune per il Po ed anche per « gli altri fiumi e torrenti. »

« 32. Ed ove occorre che alcun fiume si divida in più, non si

592. Si dovettero quindi levare nel termine di giorni quindici dalla pubblicazione dell' editto 8 febbrajo 1786 dai rispettivi frontisti tutti gli indicati ostacoli, e qualora si rendano necessarj per lo scolo delle campagne alcuni fossi, devono questi per la larghezza del ripatico essere coperti da ponti di pietra o di legno costrutti a dovere, come gli argini inter-

Editto 8 febbrajo 1786, art. 2.

« hanno da comprendere in conto di misura le ripe nel modo come
« di sopra, se non ad un ramo il più grosso. »

Estratto delle istruzioni 14 aprile 1809 della Direzione generale del Censo ai geometri incaricati della misura dei terreni e formazione delle mappe e dei sommarioni, in esecuzione del Regio Decreto 13 aprile 1807.

. . . .

« 29. Nel rilevare i perimetri dei territorj in contatto dei laghi
« o del mare, non si comprenderà come parte del lago o del mare
« tutto quello spazio di terreno a ghiaja o sabbia all'intorno de' me-
« desimi che in tempo di acque ordinarie e di flusso resta coperto dalle
« acque e che non rende frutto alcuno. »

« 30. Così pure si dovrà comprendere e delineare come alveo dei
« fiumi tutta la parte pendente delle ripe e sin dove arrivano le ac-
« que in istato ordinario. »

« 31. Per riguardo ai torrenti sarà delineato come letto dei me-
« desimi tutto il terreno di nessuna proprietà privata o comunale che
« lateralmente non rende frutto alcuno e viene coperto dalle acque dei
« medesimi. »

. . . .
. . . .
. . . .

« 68. Nella superficie dei terreni che si trovano lungo il corso
« dei canali e fiumi navigabili osserverà le seguenti norme:

« 69. Al fiume Po lascerà per ciascun lato per uso di strada, e
« questa in piano orizzontale, una larghezza di otto metri da compu-
« tarsi come superficie dell'alveo del fiume Po al di più del suo alveo
« ordinario. »

« 70. Rispetto agli altri fiumi navigabili lascerà 5 metri; se i
« detti fiumi si divideranno in più rami, osserverà la stessa misura
« anche per quelle diramazioni che conservano la natura e carattere del
« fiume da cui derivano. »

« 71. Riguardo ai canali di navigazione, lascerà una larghezza di
« tre metri solo dalla parte dell'attiraglio. Incontrandosi tra il fiume

medj devono avere l' opportuna e comoda ascesa e discesa per i cavalli.

Editto 8 febbrajo 1786, art. 4.

593. Perchè poi accadeva molte volte che rendendosi inutili i ripari piantati nelle acque a difesa delle corrosioni, si lasciavano nel letto del fiume abbandonate ed isolate delle colonne, contro le quali potevano rompersi le barche, venne ordinato agli agenti della pubblica Amministrazione d'invigilare acciocchè siano schiantate con sollecitudine a spese di quegli interessati, a di cui beneficio furono poste.

Editto suddetto, art. 9.

594. Resta proibito di piantare pennelli respingenti e fatti coll' arte di aumentare l' alluvione, essendo soltanto permessi pennelli tronchi, dighe, burghe a difesa delle corrosioni. Prima però d' intraprendere tali operazioni, devono i proprietarj renderne intesa la R. Delegazione provinciale e l' Ufficio delle pubbliche costruzioni, il quale resta incaricato d' invigilare che non venga impedita e resa pericolosa la navigazione.

Editto suddetto, art. 10.

595. Venne in generale proibito ai mugnai e pescatori di piantare nel letto vivo de' nominati fiumi roste, pali ed altri impedimenti, sia per pescare, sia per fermare i tronchi degli alberi trasportati dalle acque; anzi vuolsi che tanto i mugnai, quanto i pescatori siano obbligati a svellere tutti i detti ostacoli ed alberi attaccati al fondo del fiume per tutto quel tratto che dai loro rispettivi posti può dominarsi; e nel caso che non si potessero rimovere, vi devono porre un segnale visibile ben assicurato per direzione dei paroni.

Editto suddetto, art. 11.

596. Qualunque persona, frontista, mugnajo o pescatore che contravviene alle suespresse disposizioni, sia nel non rimovere gli ostacoli che possono esistere,

« o canale, ed il terreno, una strada, non potrà aver luogo alcuna « delle stabilite deduzioni pel corso della strada medesima. »

Lo stilato 13 marzo 1694 del Collegio degli ingegneri di Milano disponeva che in occasione di dover misurare de' beni adjacenti al fiume Muzza si dovesse lasciare un trabucco per parte (metri 2. 61) di ragione del medesimo fiume, e questo di ripa ferma oltre la ripa pendente a scarpa al detto fiume secondo gli ordini e pratica.

sia nell' introdurne dei nuovi, incorrono nella pena di lire trecento di Mantova (lire 88, 21 austriache), che possono aumentarsi secondo le circostanze de' casi. Vengono inoltre i contravventori condannati a tutte le spese necessarie per la rimozione dei detti ostacoli, ed alla reintegrazione dei danni che venissero a soffrire le barche (*).

c) *Prescrizioni speciali pel fiume Ticino.*

597. All' intento di provvedere alla sicurezza della navigazione del fiume Ticino ed alla preservazione delle sue sponde nei due finitimi territorj in causa degli abusi che avevano luogo per parte degli esercenti della pesca, l' I. R. Governo, colla notificazione primo maggio 1838, nel richiamare in vigore l' antico editto 20 agosto 1784, ha stabilito che nel termine di giorni quindici, decorribili dal giorno della pubblicazione della detta notificazione, dovevano i possessori e gli affittajuoli della pesca nel fiume Ticino aver distrutte tutte le prese, chiuse, traverse, arellate, gueglie, ed ogni qualunque altra opera di simil natura che si ritrovassero costrutte tanto nel canal maggiore, quanto nei minori del fiume Ticino, con diffidazione che passato il sovra indicato termine senza che fossero tolti del tutto gli accennati impedimenti, si sarebbero questi fatti rimovere *ex officio* ed a spese degli inobbedienti, incorrendo questi oltre ciò in una multa estensibile secondo i casi dalle lir. 10 alle lir. 100 per ogni presa, chiusa od altra opera simile che si trovasse ancora sussistere o in tutto o in parte.

Notificaz. govern. 1 maggio 1838, num. 9034-976, art 1.
Editto 20 agosto 1784, art. 1.

598. Non è permesso a qualunque possessore od affittajuolo di pesca, nè a chiunque altro di far costruire nel canale navigabile del fiume Ticino alcuna presa, chiusa, traversa, arellata, gueglia od altra opera di simil natura, sotto pena di una multa di lir. 50 a

Notific. suddetta, art. 2, ed Editto suddetto, art. 2.

(*) Per attuare la convenzione 3 luglio 1849 per la libera navigazione del Po, vennero emanati appositi regolamenti ed istruzioni, che trovansi riportate nelle Appendici.

lir. 200 per la prima volta, e di lir. 100 a lir. 400 per le altre, oltre alla distruzione delle opere da eseguirsi d' ufficio a spese dei contravventori.

Notificaz. govern. 1 maggio 1838, art. 3, ed Editto 20 agosto 1784, art. 8.

599. A scanso di qualunque dubbiezza venne ordinato che la navigazione si debba sempre fare nel canale maggiore maestro e prevalente del fiume Ticino, restando proibito ai naviganti di servirsi di altri alvei o canali minori, quantunque originariamente su di questi si fosse navigato come canali principali, divenuti poi subalterni per la diversa direzione delle acque, e ciò sotto pena di una multa di lire 10 a lire 100 per la prima contravvenzione, e di lire 20 a lire 200 in caso di recidiva.

Notificaz. sudd., art. 4.

600. Le chiuse per effettuare la pesca nel fiume Ticino devono essere costrutte nei rami minori o subalterni, e nei tempi di magra del fiume medesimo.

Notificaz. sudd., art. 5.

601. Le chiuse sono formate semplicemente di ciottoli ed anche di passoni lunghi non più di un metro, grossi in testa otto centimetri, fitti nell'alveo per circa tre decimetri, e collocati alla distanza l'uno dall'altro metri uno, e fra loro collegati con vimini e rami frondosi, fermati con sabbia e ghiaja sino a superare di un decimetro il pelo d' acqua.

Notificaz. sudd., art. 6.

602. Le chiuse sono inclinate nella direzione del fiume in modo da portare il deflusso delle acque al filone, e non già a percuotere la sponda opposta.

Notificaz. sudd., art. 7.

603. La durata di tali chiuse è stabilita di soli giorni tre, passati i quali devono essere distrutte cominciando dalla parte inferiore e risalendo la corrente, in modo che, terminato il disfacimento, non rimanga traccia alcuna di esse, nè verun avanzo che in qualunque modo si opponga o diminuisca il libero e spedito deflusso delle acque.

Notificaz. sudd., art. 8.

604. Prima d' intraprendere la costruzione di dette chiuse gli esercenti la pesca rendono avvertita la Deputazione all' amministrazione del rispettivo comune per quelle disposizioni che trovasse opportuno d' impartire per l'esatta osservanza delle presenti discipline.

Notificaz. sudd., art. 9.

605. Trascorsi i tre primi giorni, di cui nel § 603, l'Autorità ammministrativa del comune fa riconoscere ogni volta se le chiuse siano state intieramente di-

strutte; e dove si trovassero ancora sussistenti, procede a farle immediatamente distruggere *ex officio* a tutto carico dei nominati esercenti, ponendo a carico dei medesimi anche il pagamento delle spese per la relativa ricognizione e per l'esecuzione sovra ordinata.

I contravventori alle prescrizioni dei §§ 601, 602 e 603, sono per la prima volta puniti con una multa dalle lir. 10 alle lir. 100; e qualora si trattasse di un contravventore recidivo, dalle lir. 20 alle lir. 200.

606. Essendo il contravventore impotente al pagamento della multa, la deve scontare coll' arresto in carcere di un giorno ogni lire sei di multa a cui sarà stato condannato.

Notificaz. govern. 1 maggio 1838, art. 10.

607. L'importo delle multe viene applicato a beneficio dei poveri del comune nel cui territorio si verifica la contravvenzione, salvo il terzo al denunciante se ve ne fosse.

Notificaz. sudd., art. 11.

608. La cognizione delle contravvenzioni di cui trattasi spetta alle II. RR. Delegazioni provinciali, salvo il reclamo all' I. R. Governo.

Notificaz. sudd., art. 12.

609. Dalle temporarie concessioni contemplate nei suddetti paragrafi non possono per qualunque siasi tempo dedurre i concessionarj un diritto od un possesso di pesca in danno dell' I. R. Camera.

Notificaz. sudd., art. 13.

SEZIONE III.

DELLA NAVIGAZIONE DELLE BARCHE CORRIERE. E DEI PORTI E BARCHE DI PASSAGGIO.

Decr. 20 maggio 1806, art. 19.

610. Chiunque voglia tenere e condurre barca corriera sopra lago, fiume o canale, deve essere munito di una speciale patente dal Governo.

Decreto suddetto, art. 20.

611. Non si accordano patenti per barca corriera se non a quelli che giustificano cogli attestati dell'Autorità locale: 1.° moralità e buona condotta; 2.° capacità e pratica sufficiente per condurre con sicurezza la barca.

Decreto suddetto, art. 21.

612. Sono prefissi i giorni e l'ora della partenza delle barche corriere, e la tassa dei prezzi pel trasporto di robe, merci e persone, e nei fiumi e canali navigabili è stabilito il numero dei cavalli che ogni padrone sarà obbligato di avere per servizio della sua barca corriera.

Decreto suddetto, art. 22.

613. I porti e barche che servono ad attraversare i fiumi o i canali, vengono situati a quei posti che riescono di maggior comodo al tragitto del fiume ed alla continuazione del viaggio.

Decreto suddetto, art. 23.

614. È proibito ai traghettatori il variare la situazione dei porti e barche di passaggio senza il permesso dell'Ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni. Solo nei casi istantanei basterà il permesso del custode, il quale è obbligato di farne rapporto al suddetto Ufficio.

Decreto suddetto, art. 24.

615. Le tariffe e gli obblighi sotto i quali si esercita il servizio del porto o delle barche di passaggio stanno sempre esposti ed affissi per notizia e direzione dei passeggieri.

Decreto suddetto, art. 25.

616. Chi contravviene al § 610 pel difetto di patente è punito colla perdita della barca; chi contravviene al § 612 alterando (senza giustificato motivo)

il giorno e l'ora della partenza o la tassa prescritta dalla tariffa di passo o trasporto, è punito colla sospensione dell'esercizio (*b*)

(*b*) Alle sovraccennate prescrizioni relative alle barche corriere in genere, la Direzione generale delle pubbliche costruzioni, dietro autorizzazione compartita dall' I. R. Governo col venerato Dispaccio 30 giugno 1822, aggiunse il Regolamento 15 luglio 1822, che riguarda particolarmente quelle barche corriere che percorrono i canali della Lombardia. Un tale Regolamento oltre di abbracciare molte delle prescrizioni state poscia comprese nel successivo Regolamento 7 agosto 1829 per la navigazione in generale sui fiumi Adda e Ticino e sui navigli, di cui trattasi nella successiva sezione IV, contiene anche le seguenti disposizioni:

« Art. I.° La Direzione generale delle pubbliche costruzioni ri-
« conosce la capacità ad esercitare la navigazione negli individui che
« intendono di domandare l' investitura per la condotta di una barca
« corriera, e ne rilascia l' analogo attestato da prodursi all'I. R. Di-
« rezione delle Poste per ottenere l' investitura medesima.

« II.° Le domande per essere autorizzati ad esercitare la navi-
« gazione, dovranno essere presentate all' I. R. Direzione generale
« delle pubbliche costruzioni dal proprietario della barca corriera che
« si vuol mettere in turno, dichiarando i punti di stazione tra i quali
« debba percorrere la barca medesima. Nelle domande si dovrà altresì
« dichiarare se il proprietario della corriera intenda di esercitare per-
« sonalmente la navigazione, e da quali altre persone debba essere
« condotta la corriera medesima.

« III.° Nelle domande da prodursi per questo oggetto all' I. R.
« Direzione generale delle pubbliche costruzioni, si dovrà dichiarare se
« quelli che debbono personalmente condurre la corriera abbiano già
« esercitata la navigazione, per quanto tempo e su qual canale. Queste
« dichiarazioni saranno giustificate da regolari certificati per ciascun
« individuo che debbe applicarsi alla condotta della barca corriera,
« ed i certificati medesimi dovranno essere vidimati dall' autorità am-
« ministrativa del comune nel quale ebbe la sua ordinaria residenza
« la persona a cui si riferisce.

« IV.° Nel caso che per qualche titolo il proprietario della cor-
« riera volesse sostituire altri condottieri a quelli già stati approvati,
« dovrà renderne consapevole in prevenzione l' I. R. Direzione gene-
« rale delle pubbliche costruzioni, ed ottenere da essa a favore del
« nuovo conducente la dichiarazione di capacità all' esercizio della
« navigazione ed indi la patente dell' I. R. Direzione delle Poste.

« V.° I proprietarj delle corriere sono risponsabili a termini di

« ragione delle mancanze che venissero commesse dai conducenti le
« loro corriere medesime.

« VI.° L'I. R. Direzione generale delle pubbliche costruzioni de-
« termina altresì la forma e le dimensioni delle corriere che verranno
« superiormente concesse secondo lo stato e la natura del canale su
« cui debbono essere attivate, affinchè riescano solide, comode e de-
« centi. La stessa prescrizione ha luogo nel caso della rinnovazione
« di alcune delle barche corriere in attività.

« VII.° È permesso di usare quelle corriere che sono attualmente
« in corso per tutto il tempo che possono ancora mantenersi in istato
« servibile; di mano in mano però che occorrerà di rinnovarle, i
« proprietarj delle medesime dovranno farne la domanda all'I. R. Di-
« rezione generale delle pubbliche costruzioni, e saranno tenuti di uni-
« formarsi alle prescrizioni e discipline come all'articolo antecedente.

« VIII.° Le barche corriere dovranno in ogni tempo presentare
« quel grado di solidità, comodo e decenza in cui saranno state ap-
« provate dall' I. R. Direzione generale delle pubbliche costruzioni,
« cosicchè la medesima farà esaminare, ove occorra, e per lo meno
« ad ogni semestre, le barche da un esperto, e ne rilascerà *gratis*
« ai rispettivi proprietarj un attestato comprovante le succennate qua-
« lità. Se nell' occasione di una tale ispezione si riconoscessero nella
« barca corriera dei difetti imputabili a negligenza del proprietario,
« esso dovrà sottostare alla multa di lire 20, e dovrà in qualunque
« caso emendare i difetti medesimi nel termine che verrà prescritto
« dallo stesso Perito delegato. Mancando poi il proprietario della cor-
« riera a quest' obbligo, si riterrà recidivo e sottostarà quindi alla
« multa determinata per questi casi.

. . . .

« XIII.° Occorrendo di dover soffermare la barca corriera o per
« raccogliere le persone che fossero già appostate sulla sponda, o per
« qualunque altro accidente, è assolutamente vietato di fermare la
« corda ai paracarri della strada postale od ai capi saldi che si ri-
« trovano sulla sponda del naviglio, come pure di attraversare colla
« corda stessa la strada adjacente al canale. »

SEZIONE IV.

DELLA NAVIGAZIONE NEL TICINO, NELL'ADDA E NEI NAVIGLI.

a) *Prescrizioni generali.*

617. Nessuno può tenere barche per trasporto di mercanzia sul fiume Adda, sul Ticino e sui navigli Grande e di Bereguardo, di Pavia, di Paderno, della Martesana e Fossa interna di Milano, se non ha riportato dall' I. R. Delegazione della provincia di Milano un certificato comprovante di essere inscritto nel ruolo dei paroni dell' uno o dell' altro fiume e navigli annessi, e sebbene i paroni avessero stabile domicilio in estero Stato, devono tuttavia essere inscritti nel ruolo dell' uno o dell' altro fiume e navigli annessi, e riportare come gli altri il certificato dell' I. R. Delegazione di Milano. Ogni barca deve essere numerizzata con bollo a fuoco grande; il numero di cui trovasi contrassegnata ogni barca, è riportato nel certificato di cui viene munito ogni parone, ed il bollo è applicato per cura del custode del naviglio stazionato in vicinanza alla darsena di San Marco in Milano per rapporto alle barche che fanno il loro corso ordinario sull' Adda e sul naviglio di Paderno e su quello della Martesana, e del custode stazionato in vicinanza della darsena di Porta Ticinese e fuori della stessa città di Milano per rapporto alle barche che fanno il loro corso ordinario sul Ticino, sul naviglio Grande o di Pavia, o su quello di Bereguardo.

Regol. 7 agosto 1829, art. 1.

Il parone che intende di farsi inscrivere nel ruolo dei paroni dell' uno o dell' altro fiume e navigli annessi, fa la domanda verbale all' I. R. Delegazione provinciale di Milano, producendo un certificato comprovante la proprietà delle barche, e riceve dalla medesima la corrispondente bolletta o certificato, pagando

la tassa di lire 2 per ogni barca all'atto in cui gli viene consegnata la bolletta. Ottenuta la bolletta dall'I. R. Delegazione, nella quale è fissato il numero che resta assegnato a ciascuna barca, si presenta al custode del naviglio, il quale visita se la barca sia sufficientemente solida, e nel caso affermativo eseguisce *gratis* il bollo, marcando sulla barca il numero indicato nella boletta.

Regol. 7 agosto 1829, art. 2.

618. Tutte le barche che navigano sui fiumi e canali devono essere solide ed atte al trasporto della mercanzia, ed i custodi del naviglio riconoscendo che qualche barca esiga di essere riparata, ne danno l'ordine al parone, e possono anche in caso di manifesto pericolo sospendere il corso alla medesima fino a tanto che non vengano eseguite e riconosciute le occorrenti opere di ristauro.

Regol. suddetto, art. 3. Avviso del Minist. dell'Inter. 8 dic. 1802, art. 3.

619. Le barche che navigano sul Ticino e sull'Adda sono scortate da un numero di uomini non mai minore di tre in tempo di acque ordinarie, nè minore di cinque in tempo di piena. Il numero degli uomini di cui è scortata ogni barca che naviga sui navigli non è mai minore di due.

Regol. suddetto, art. 4. Avviso della Delegaz. provinc. di Mil. 4 sett. 1832, n. 25965-809.

620. Il carico delle barche deve essere regolato in modo che esse non peschino o rimangano immerse di più di once quindici del braccio milanese, ossia di metri 0, 75, compresa la grossezza del fondo della barca, ad eccezione però dei navigli della Martesana e di Paderno, pei quali deve limitarsi l'immersione a soli metri 0, 70.

Regol. suddetto, art. 5, ed avviso del Minist. dell'inter. 8 dicem. 1802, art. 8.

621. La navigazione delle barche di mercanzia tanto cariche, quanto vuote, si pratica soltanto di giorno, esclusa qualunque ora di notte, sebbene fosse vicino lo spuntare, o di poco passato il cadere del giorno.

Regol. suddetto, art. 6.

622. È proibita la navigazione delle dette barche nei giorni di domenica, non che in tutti gli altri giorni festivi.

Regol. suddetto, art. 7.

623. Le cobbie delle barche salienti tanto i navigli che i fiumi Adda e Ticino non oltrepassano il numero di cinque, compresa la così detta battella dei cavalli, e sono scortate almeno da tre barcajuoli per invigilare che le barche medesime conservino la giusta loro

direzione in vicinanza della sponda contigua alla strada per l'alzaja. Le cobbie non possono soffermarsi che in quei siti nei quali esse non siano d'ostacolo alla libera navigazione; per cui è proibito di fermarle ad una distanza minore di metri 200 dai ponti in genere, come pure dai risvolti, tanto dei navigli che dell'Adda e del Ticino. Le cobbie soffermate devono ordinarsi in una sola linea retta lungo le sponde dei navigli e dei fiumi in cui si trovano, e devono assicurarsi alla sponda medesima tanto la prima, quanto l'ultima barca, affinchè non siano tratte dalla corrente nel mezzo del canale. Nel tempo in cui le cobbie sono soffermate è vietato di trattenere i cavalli delle medesime sulle strade postali o comunali, come pure d'impedire il passaggio sulle stesse attraversandole colle corde per l'alzaja.

È poi vietato alle barche di soffermarsi nel canale che unisce il lago di Pescarenico con quello di Olginate, se non quando siano giunte al così detto Torrione.

Anche le barche sciolte tanto cariche che vuote, le quali dovessero soffermarsi nei navigli in genere, non possono mettersi a fianco di altre che già si trovassero stazionate, ma bensì immediatamente in contatto alla sponda del canale, e queste pure non possono stazionare ad una distanza minore di metri 200 dai ponti e dai risvolti, come si è detto per le cobbie. Una tale prescrizione in quanto alla distanza dai ponti e dai risvolti non è però applicabile alle barche che si trovassero nella Fossa Interna della città di Milano.

624. In tempo di nebbia è obbligo dei paroni e barcajuoli di far sì che le barche o cobbie ascendenti debbano essere precedute alla distanza di metri 200 da un uomo, il quale deve avvisare i paroni o i barcajuoli delle barche discendenti, all'oggetto di evitare che si urtino fra di loro.

Regol. 7 agosto 1829, art. 8.

625. Nel caso che qualche cavallo addetto alla barca di mercanzia od alla cobbia cadesse nel naviglio, il barcajuolo non può per riacquistarlo fare alcuna rottura nella sponda del naviglio stesso; cosicchè ove non possa altrimenti, deve condurlo sino all'incontro del primo guado.

Regol. suddetto, art. 9.

Regol. 7 agosto 1829, art. 10.

626. Nel caso di naufragio di qualche barca in alcuno dei navigli, il custode deve colla maggior possibile sollecitudine far estrarre dal canale la barca naufragata e tutti gli altri oggetti che potessero essere d' impedimento alla navigazione ed al corso dell' acqua. Il proprietario della barca è obbligato a risarcire tutte le spese sostenute dal custode per lo sgombramento del canale, come pure tutti i danni conseguenti tanto alle opere camerali che dei privati. A garanzia di questo risarcimento è tenuta in sequestro la barca stessa non che la mercanzia sino a tanto che non siano per parte del parone rifuse le spese medesime, o che esso abbia data una cauzione benevisa alla pubblica Amministrazione.

Qualora poi il naufragio fosse imputabile al parone od al barcajuolo, oltre al risarcimento delle spese sovraccennate, esso incorre nella multa determinata dal successivo § 654.

A quest' oggetto il custode del canale ogni volta che avviene un naufragio compila un processo verbale del fatto, facendosi carico di verificare I.° lo stato del legname componente la barca; II.° se il carico oltrepassava la misura stabilita dal § 620; III.° il numero delle guide e l' abilità da esse manifestata nell' occasione del naufragio; IV.° le circostanze accidentali estranee che avessero cagionato il naufragio senza colpa dei barcajuoli. Queste medesime prescrizioni si osservano tanto dal custode del naviglio, quanto dai paroni ogni qualvolta una qualche barca di mercanzia arrecasse danno alle opere annesse al canale e di ragione camerale o dei privati, giacchè anche in questo caso il parone deve rifondere tutte le spese conseguenti al danno medesimo, e si deve quindi procedere come pel caso di naufragio, essendo il parone soggetto alla stessa multa prescritta dal § 654.

Regol. suddetto, art. 11.

627. Nel passaggio delle barche sotto i ponti, i quali siano provveduti di strada alzaja sottoposta alla vôlta, i barcajuoli devono dirigere esclusivamente sulla strada medesima i cavalli di attiraglio, essendo vietato in questo caso di attraversare colle corde il carreggiabile dei ponti.

628. Il passaggio delle conche si fa da una sola barca per volta, ed il modo col quale debbono maneggiarsi le porte e le ventale dei sostegni per potervi passare colle barche è determinato dai rispettivi custodi, ed i barcajuoli devono prestarvi quel sussidio che viene dai custodi medesimi richiesto.

Regol. 7 agosto 1829, art. 12.

629. Presentandosi pel passaggio di un sostegno o conca una barca di mercanzia tanto carica che vuota, ed una barca corriera, questa precede la barca di mercanzia sebbene vi fosse giunta dopo, e lá barca di mercanzia non può introdursi nel sostegno se non dopo che sarà sortita la barca corriera.

Regol. suddetto, art. 13.

630. Entrando nelle conche e sortendo dalle medesime i barcajuoli devono usare tutta la diligenza, acciò le barche non arrechino danno ai muri, alle porte ed alle ventale.

Regol. suddetto, art. 14.

631. È proibito di aprire le portine ed i portoni dei sostegni sino a tanto che l'acqua nel vaso della conca non sia allo stesso livello di quella nel tronco del canale antecedente, trattandosi dell' aprimento delle portine o del successivo occorrendo di aprire i portoni; nel richiudere sì le une che gli altri il barcajuolo deve accompagnarlo col rampalo affinchè non si urtino fra loro.

Regol. suddetto, art. 15.

632. Appena eseguito il passaggio della conca si devono rimettere le porte e le ventale nello stato loro ordinario, in modo che il catino rimanga costantemente vuoto, a riserva del tempo in cui succede il transito della barca.

Regol. suddetto, art. 16.

b) *Prescrizioni particolari al fiume Adda ed ai navigli di Paderno e Martesana.*

633. Per evitare che si urtino fra loro le barche ascendenti e discendenti nel fiume Adda incontrandosi improvvisamente nelle tortuosità che ritrovansi tanto all' imboccatura del naviglio di Paderno che a quella del naviglio Martesana, è obbligo dei condottieri delle barche o cobbie ascendenti prima di arrivare alle im-

Regol. suddetto, art. 17.

boccature dell'uno o dell'altro naviglio di far pervenire un uomo al prato del castello di Trezzo riguardo al naviglio Martesana, ed al luogo del distrutto mulino del Fico rispetto al naviglio di Paderno per avvertire i paroni delle barche discendenti d'arrestarsi, onde lasciar libero il passo alle barche o cobbie ascendenti.

Regol. 7 agosto 1829, art. 18.

634. Le barche che entrano nella città di Milano non possono stazionare fra il ponte della Gabella ed il tombone di San Marco, nè nella tratta di naviglio superiore, se non alla distanza almeno di metri 100 dal ponte medesimo.

c) *Prescrizioni particolari alla Fossa interna della città di Milano.*

Regol. suddetto, art. 19. Avviso del Minist. dell'Int. 8 dicem. 1802, art. 7.

635. Nel condurre le barche sotto i ponti della Fossa interna della città di Milano, i quali non abbiano la strada per l'alzaja sotto alla vôlta, sono obbligati i barcajuoli di usare delle carrucole che sono appositamente fisse ai parapetti dei ponti medesimi, e pei ponti che sono provveduti di strade per l'alzaja sotto alle vôlte si osserva quanto è prescritto nelle disposizioni generali al § 627.

Regol. suddetto, art. 20, ed avv. 4 settemb. 1832 della Delegazione prov. di Milano.

636. Tutte le barche che vengono introdotte nella Fossa interna si scaricano e si mandano fuori della medesima nel termine di tre giorni feriali da contarsi dall'arrivo al ritorno del luogo di scarico, e nel caso di trasgressione si procede a norma delle prescrizioni portate dai successivi §§ 649 e 650.

Regol. suddetto, art. 21, ed avviso del Minist. dell'Int. 8 dicembre 1802, art. 10.

637. Tutti i mugnai che hanno mulini nella Fossa interna devono immediatamente ad ogni richiesta dei custodi prestarsi a chiudere le bocche dei mulini stessi, onde facilitare il riempimento della conca vicina nel tempo della navigazione, senza che dagli stessi mugnai si possa pretendere alcuna mercede.

Regol. suddetto, art. 22, ed avviso suddetto art. 11.

638. È pure vietato agli stessi mugnai di mettere mano alle porte dei sostegni, onde derivare una maggiore quantità d'acqua a favore dei mulini, ed allor-

quando questi sono inoperosi, i mugnai devono regolare lo scarico delle acque a norma delle prescrizioni che vengono date dal custode del canale.

d) *Prescrizioni particolari al Naviglio grande, compresa la Darsena fuori di Porta Ticinese di Milano, ed al canale di Pavia.*

639. Rispetto al canale di Pavia le barche di mercanzia nei loro viaggi devono sempre tenere i cavalli di attiraglio sulla destra del corso, e la stessa pratica deve osservarsi sul Naviglio grande nel tronco da Castelletto di Abbiategrasso a Milano.

Regol. 7 agosto 1829, art. 23.

640. È proibita la stazione, ossia dimora delle barche tanto cariche, quanto vuote, nel primo tronco del naviglio di Pavia dal ponte del Trofeo alla Conchetta, e nell'ultimo tronco del Naviglio grande dal ponte della strada di circonvallazione ascendendo fino a met. 150 superiormente al Dazio della catena di porta Ticinese. Da questa prescrizione restano eccettuate le barche delle quali si parla al § 646.

Regol. suddetto, art. 24.

641. La dimora di tutte le barche ha luogo nella darsena di Porta Ticinese di Milano.

Regol. suddetto, art. 25.

Le barche cariche sono disposte lungo la sponda verso la strada di circonvallazione incominciando alla distanza di metri 30 dal ponte ed andando fino allo sbocco dell' Olona, oppure lungo la sponda verso il bastione nel tratto dal tombone di Viarenna fino all' estremità della darsena vicina a Porta Ticinese di Milano.

Le barche vuote sono disposte lungo la sponda verso il bastione della città di Milano dallo sbocco dell' Olona sino in vicinanza della Porta Ticinese.

642. Dal ponte della strada di circonvallazione fino al ponte del Trofeo non si può tenere stazionata barca di sorta alcuna.

Regol. suddetto, art. 26.

643. Le barche cariche si tengono soffermate davanti al rispettivo dazio di catena di Milano pel solo tempo necessario alla ricognizione delle mercanzie ed

Regol. suddetto, art. 27.

al pagamento del dazio; dopo di che sono subito condotte fuori dei tronchi de' navigli superiormente indicati al § 640.

Regol. 7 agosto 1829, art. 28.

644. Le barche sono assicurate alle colonnette, oppure agli anelloni che trovansi lungo le sponde mediante catena di ferro e lucchetto di cui devono essere provvedute le barche medesime.

Regol. suddetto, art. 29.

645. Resta accordato il traffico tanto all' ingrosso quanto al minuto delle mercanzie sulle barche stazionate alla sponda verso la strada di circonvallazione di Milano; al contrario resta proibito qualunque traffico di mercanzia sulle barche stazionate verso il bastione della stessa città.

Regol. suddetto, art. 30.

646. Le barche cariche dirette alle sostre oppure alle seghe esistenti lateralmente ai due tronchi di naviglio indicati al § 640, possono soffermarsi per lasciar luogo allo scarico, tenendosi però sempre ad una distanza non minore di metri 30 dal dazio della catena di Milano. Lo scarico delle mercanzie dalle barche viene fatto entro il termine di tre giorni feriali, e l' estrazione dei legnami componenti le zattere è fatta nel termine non maggiore di due giorni. Passato questo termine, le barche sono condotte nella darsena ai luoghi delle stazioni superiormente fissati.

Le barche corriere del naviglio di Pavia hanno la loro stazione alla sponda sinistra del tronco di canale dal ponte del Trofeo fuori della porta Ticinese di Milano alla conchetta.

Regol. suddetto, art. 31.

647. Finchè le barche stazionano nella darsena, è obbligo dei rispettivi proprietarj o barcajuoli di tenerle vuote dall' acqua che vi si introducesse in causa di filtrazione o di pioggia per impedirne l'affondamento.

Regol. suddetto, art. 32.

648. Resta proibito di muovere nella darsena le barche o zattere di notte tempo, e precisamente dall'*Ave Maria* della sera a quella della mattina.

Regol. suddetto, art. 33.

649. Le barche che si trovassero in contravvenzione ai §§ 640, 641, 642, 643, 644 e 646, vengono dal custode del naviglio condotte ed assicurate con catena e lucchetto nei luoghi di stazione entro la darsena superiormente fissati al § 641, ed il proprietario o barcajuolo prima di ottenerne il rilascio deve corri-

spondere al custode medesimo a titolo d'indennizzazione della spesa e mercede austriache lire 4 60 per ogni barca vuota, ed austr. L. 8 per ogni barca carica.

Parimente le barche in contravvenzione al § 647, e per le quali siavi pericolo di affondamento, sono dal custode del naviglio vuotate dall'acqua penetrata in esse, ed il proprietario e barcajuolo prima di ottenere il rilascio è obbligato a pagare al custode lire 4 60 per ogni barca a titolo di mercede, oltre la rifusione di tutte le spese da lui incontrate nell'estrazione dell'acqua.

Le barche in contravvenzione al § 648 sono dal custode arrestate e ricondotte al luogo ove erano stazionate prima dell'*Ave Maria* della sera, ed il proprietario o barcajuolo deve pagare al custode stesso austriache lire 8 per ogni barca a titolo di spesa e di mercede.

Finalmente le barche in contravvenzione al § 645 sono dal custode stesso, dietro richiesta degli Agenti di Finanza, traslocate immediatamente alla stazione in cui il traffico è concesso, ed il proprietario deve pagare al custode austriache lire 8 per ogni barca a titolo di spesa e mercede.

650. Qualora il custode trovasse resistenza per parte dei proprietarj o barcajuoli all'adempimento delle incumbenze di cui è incaricato col paragrafo precedente, egli invoca l'assistenza dei posti di finanza e di polizia, i quali occorrendo prestano la forza armata.

Regol. 7 agosto 1829, art. 34.

e) Prescrizioni particolari al Ticino.

651. Nel tempo di piena o di acque ordinarie del Ticino, tutte le barche discendenti devono giungere all'imboccatura del Naviglio grande pel mezzogiorno al più tardi.

Regol. suddetto, art. 35.

652. Le barche, sì cariche che vuote, le quali dovessero fermarsi nel Ticino, devono rimanere alla distanza non minore di metri 320 nel tempo di piena e mezza piena, e metri 160 nel tempo di acque or-

Regol. suddetto, art. 36.
Avviso 4 settem. 1832 della Delegazione provinc. di Milano.

dinarie o magre dalla colonna denominata la colonna *guida*, posta all' imboccatura del Naviglio grande, e devono essere assicurate alla sponda con quel numero di corde che sono necessarie per tenerle al loro posto.

Avviso della Direz. delle pubbl. costruz. 17 genn. 1839, n. 326.

653. In tempo di acque alte del Ticino, cioè quando il pelo d'acqua supera l'altezza di once 23 (met. 1, 14) all' idrometro esistente nel guado al principio del naviglio, è proibito alle barche ascendenti tanto sciolte, quanto unite in *cobbie*, di rimontare prima di mezzogiorno l'imboccatura del naviglio e passare nel Ticino. Le dette barche devono soffermarsi ed essere assicurate alla sponda sinistra del naviglio in una fila sola ed alla distanza non minore di metri 80 dal guado in cui esiste l'idrometro, e soltanto dopo passato il mezzogiorno possono proseguire il loro viaggio.

f) *Contravvenzioni e multe.*

Regol. 7 agosto 1829, art. 37.

654. I contravventori al § 617 soggiaciono immediatamente all'arresto della barca ed alla sospensione dell'esercizio sino a tanto che non siansi fatti inscrivere nel ruolo dei barcajuoli. I contravventori ai §§ 634 e 651 pagano la multa di lire 7 austriache. I contravventori ai §§ 627, 628, 630, 631, 632 e 639 pagano la multa di lire 23. I contravventori ai §§ 624, e 633 pagano la multa di lire 57. I contravventori ai §§ 619, 620, 621, 622, 623, 625, 629, 635, 636, 652 e 653 pagano la multa di lire 26. I contravventori ai §§ 637 e 638 pagano la multa di lire 53, ed i contravventori al § 626 pagano la multa dalle lire 50 alle lire 200 a norma delle circostanze che hanno accompagnata la contravvenzione. I custodi dei canali, dietro il processo verbale di scoperta contravvenzione, possono ordinare, ed in caso di renitenza od assenza del contravventore far immediatamente eseguire a di lui spesa la rimozione degli ostacoli frapposti alla sicurezza e libertà della navigazione, salva la processura per l'inflizione della multa, facendone rilievo nel medesimo verbale.

Avviso 17 genn. 1839 della Direz. gen. delle pubb. costruz.

655. Per la multa da infliggersi ai contravventori nei casi contemplati dai §§ 621 e 622, oltre il conduttore della barca che è il vero e materiale contravventore, deve ritenersi risponsabile anche il proprietario della barca stessa nella sua qualità di concessionario.

Decreto govern. 18 marzo 1831, art. 1.

656. Nel caso di più conduttori di una barca in contravvenzione, unico essendo il fatto della contravvenzione, viene esclusa la duplicità della multa, ammettendo però la solidarietà dell' obbligazione.

Decreto suddetto, art. 2.

657. Proibita essendo la navigazione di ciascuna barca in tempo di notte e nei giorni festivi e non variandosi per ciò la contravvenzione, sia che essa navighi da sola, oppure in convoglio con altre, ne deriva che altrettante si ritengono le contravvenzioni, quante sono le barche naviganti in tempo proibito, senza distinzione, se isolate od in convoglio.

Decreto suddetto, art. 3.

658. In caso di recidiva, i contravventori pagano il doppio della multa, e nel caso di una terza contravvenzione, tanto i proprietarj delle barche, quanto i conducenti delle medesime, vengono sospesi dal loro esercizio per un tempo non minore di tre mesi, ed anche esclusi per sempre dall' esercizio della navigazione a misura delle circostanze.

Regol. 7 agosto 1829, art. 38.

659. Quanto ai mezzi di garanzie che dagli inventori si possono pretendere, prima di lasciare in libertà la barca o la *cobbia*, quando il conduttore od il padrone della barca siano domiciliati in estero stato, si può a ciò provvedere mediante un deposito corrispondente alla multa prescritta per la contravvenzione, ed all' importare del danno per avventura recato, o delle spese che si fossero dovute incontrare, ovvero mediante una sicurtà idonea estesa a tutte le conseguenze della contravvenzione medesima.

Decreto govern. 18 marzo 1831, art. 4.

660. I custodi dei canali, le amministrazioni comunali, la Gendarmeria, e gli Agenti di finanza e di polizia, sono incaricati della vigilanza per l' esecuzione di tutte le suddette disposizioni, e nel caso di qualche contravvenzione, stendono o fanno stendere il relativo processo verbale firmato da essi e da due testimoni presenti, lo spediscono senza ritardo all' I. R. Delega-

Regol. 7 agosto 1829, art. 39.

zione della provincia in cui fu commessa la contravvenzione per gl'incumbenti di suo istituto.

Regol. 7 agosto 1829, art. 40.

661. Il prodotto delle multe si applica per due terzi all'I. R. Erario, e per un terzo agl'inventori che hanno verificate o denunziate le contravvenzioni.

Regol. suddetto, art. 41.

662. Col Regolamento 7 agosto 1829 non s'intendono menomamente derogate le prescrizioni già pubblicate per oggetti di finanza, le quali devono essere osservate sotto quelle comminatorie che in caso d'inosservanza sono già appositamente stabilite.

g) *Condotta delle zattere.*

Regol. suddetto, art. 1 dell'app.

663. Tutti i legnami o *borre* che voglionsi condurre sull'Adda, sul Ticino e sui canali camerali senza l'uso delle barche, devono essere legati in zattere. Per la condotta poi dei legnami sciolti sui fiumi o torrenti non navigabili, si richiamano le prescrizioni contenute nel Capitolo IX della presente Parte.

Regol. suddetto, art. 2 dell'app.

664. Nessuno può condurre zattere se non ha fatta analoga domanda ed ottenuto il permesso dall'I. R. Delegazione della provincia o provincie nelle quali vuole eseguirsi la condotta. Nella domanda che deve farsi all'I. R. Delegazione della provincia s'indica il luogo da cui deve partire la zattera, la sega od il magazzino a cui è diretta, e così pure il nome delle guide che devono condurla.

Regol. suddetto, art. 3 dell'app.

665. Nella condotta delle zattere devono osservarsi tutte le prescrizioni suindicate dal § 617 al § 662 inclusivi, salve le seguenti modificazioni ed aggiunte, ed i contravventori incorrono nelle multe stabilite dal Regolamento 7 agosto 1829.

Regol. suddetto, art. 4 dell'app.

666. Le zattere che vengono condotte pel Naviglio Grande a Milano, devono introdursi immediatamente nella darsena di Porta Ticinese, e sono poi condotte una per volta alla sostra o al magazzino ove debbono essere scaricate e disciolte, nè si può condurvi una seconda zattera fino a tanto che non sia estratto dal canale tutto il legname componente la prima. Per le zattere provenienti dal naviglio della Martesana si os-

serva la stessa disciplina, soffermando intanto quelle dirette a Milano o nel naviglio alla prescritta distanza di metri 100 dal ponte della Gabella fuori di porta Nuova; oppure nel laghetto di S. Marco; e quelle dirette alle seghe o ai magazzini di S. Agata di Cassano e di Vaprio al disopra del porto di Trezzo, e si fanno discendere una per volta collo stesso ordine prescritto per quelle discendenti dal Naviglio Grande.

667. Ciascuna zattera deve essere scaricata ed estratta dal naviglio nello spazio di due giorni feriali, da contarsi dal tempo dell'arrivo alla sega o magazzino.

Regol. 7 agosto 1829, art. 5 dell'appendice. Avviso 4 settem. 1832 della Delegaz. di Milano.

668. Nel tempo in cui si scaricano le zattere dirette al guado di Groppello per le seghe di Cassano, si devono tenere dal proprietario due guardie, l'una superiore alla distanza non meno di metri 200, onde dar avviso alle guide delle barche discendenti di tenere le barche medesime sulla destra del naviglio, e l'altra al ponte di Groppello e ciò per avvisare se vi sia qualche cobbia ascendente, giacchè in questo caso quelli che attendono a scaricare la zattera, devono immediatamente sgombrare la strada per l'alzaja, e lasciarla libera al passaggio dei cavalli d'attiraglio della cobbia stessa.

Regol. suddetto, art. 6 dell'app.

669. I contravventori alle discipline contenute nei §§ 666, 667 e 668, incorrono nella multa di lire 20, oltre la rifusione dei danni, i quali si verificano nel modo prescritto al § 626. I recidivi sono soggetti al doppio della multa, oltre la sospensione dell'esercizio della navigazione.

Regol. suddetto, art. 7 dell'app.

670. I proprietarj e conducenti delle zattere sono inoltre obbligati ad osservare quelle discipline che a norma dei casi vengono prescritte dall'I. R. Delegazione coll'atto di concessione che deve essere a norma del § 664 domandato ogni volta dai proprietarj.

Regol. suddetto, art. 8 dell'app.

671. La vigilanza per l'adempimento delle esposte prescrizioni è raccomandata agli agenti della pubblica amministrazione, alle Autorità comunali, ed alla forza armata, come al § 660.

Regol. suddetto, art. 9 dell'app.

SEZIONE V.

PRESCRIZIONI PER OTTENERE IL PRIVILEGIO ESCLUSIVO PER LA NAVIGAZIONE DEI BATTELLI A VAPORE.

Notificaz. govern. 27 dicem. 1817, art. 1.

672. Il privilegio esclusivo a favore di chi è riuscito senza l' ajuto di forze animali a rimontare la corrente dei fiumi colle barche di pieno carico, deve, a scanso d' equivoco, intendersi non già per tutta la Monarchia, ma soltanto per un qualche fiume principale e suoi tributarj, ossia per una qualche determinata navigazione marittima da uno ad un altro punto della Monarchia, su di che sono prese delle determinazioni positive in conseguenza soltanto delle dimande e dei progetti che vengono insinuati.

Notificaz. sudd., art. 2.

673. Chi aspira al privilegio di far uso di battello a vapore oltre di indicare l' estensione in cui lo desidera e di giustificare le qualità che lo abilitano ad una tale impresa, deve presentare all' I. R. Governo e sotto sigillo o aperto, un esatto modello e disegno del battello di cui ha intenzione di servirsi; in seguito di che, e sempre premesso che sul di lui conto non vi sia cosa in contrario, gli viene accordato sotto le condizioni accennate nel § 676 il privilegio esclusivo di adoperare i battelli a vapore giusta il modello ed il tipo presentato nella determinata estensione di circuito da esso richiesto pel termine di anni quindici decorribili dal giorno in cui senza sussidio di forze animali avrà fatta la prima navigazione contr' acqua con un carico di centinaja 200 almeno.

Notificaz. sudd., art. 3.

674. In caso di due aspiranti al privilegio pel medesimo circuito sono confrontati i modelli o disegni da essi presentati, e qualora da tale confronto non risulti una notabile differenza fra i due metodi, viene superiormente determinato a chi debba di preferenza

essere accordato il privilegio esclusivo nel circuito prescelto.

675. Ogni qualvolta risulta una notabile differenza nel metodo, consista questa o nella costruzione de' navigli od in quella della macchina a vapore, o nell' applicazione di quest' ultima, può concedersi un privilegio esclusivo dentro anche lo stesso circuito.

Notificaz. govern. 27 dicem. 1817, art. 4.

676. La persona alla quale dentro un circuito determinato è stato conferito così fatto privilegio esclusivo per la navigazione a vapore, deve stabilire e mettere in opera sopra ciascun fiume del circuito assegnatogli per lo meno un battello del disegno da esso presentato nel termine, a contare dal giorno in cui le viene notificata la concessione del privilegio, di un anno per rispetto ad un fiume principale, e di due anni per riguardo ai fiumi secondarj. Nel caso di non osservanza, il privilegio è considerato come estinto, e l' amministrazione dello Stato rientra nel diritto di conferire ad un nuovo individuo il privilegio nel medesimo circuito e per quell' istesso metodo.

Notificaz. sudd., art. 5.

677. A chi è stato conferito un privilegio esclusivo per la navigazione a vapore, qualora gli facesse bisogno di provvedere all' estero la macchina e gli altri utensili necessarj, gli viene per questa accordata l' esenzione dei dazj.

Notificaz. sudd., art. 6.

678. Così pure durante il viaggio è assolto da qualunque imposta a cui potessero andar soggetti i combustibili che sono necessarj per l' attivazione della macchina a vapore che trovasi sulla barca, ed i quali non possono essere scaricati dalla barca stessa. Questa esenzione non può naturalmente estendersi ai combustibili che trovansi nella barca per essere venduti o scaricati.

Notificaz. sudd., art. 7.

679. Gli stranieri sono abilitati al pari dei nazionali ad ottenere il privilegio esclusivo. Onde preservare però non meno il pubblico che gli stessi intraprenditori dai disastri accaduti in altri stati dall' uso de' battelli a vapore, vennero stabilite le seguenti impreteribili prescrizioni.

Notificaz. sudd., art. 8.

680. Ogni qualvolta il battello a vapore sarà stato allestito, e si troverà pronto alla partenza, di che l' ap-

Notificaz. sudd., art. 9.

paltatore è in obbligo di dare avviso, viene fatta un'attenta visita per convincersi della solidità della macchina; consiste la detta visita nel verificare, I.° che la caldaja sia suscettiva di una pressione maggiore otto volte di quella che è l'ordinario effetto della macchina a vapore (*c*), e che nessuna caldaja sia dichiarata atta a questo uso che non ne abbia sostenuta la prova, di qualunque materia essa si fosse, cioè di ferro fuso o battuto ovvero anche di rame; benchè quest' ultima materia meriti la preferenza; II.° che la valvola di sicurezza, la quale debb' essere bene assicurata e facilmente movibile, sia caricata al più di una sesta parte del grado di pressione a cui nella prova fu assoggettata la caldaja. Deve altronde la valvola essere custodita esclusivamente da chi dirige la macchina a vapore, oppure dal maestro macchinista risponsabile del suo regolamento. Alla parte esteriore del luogo in cui è rinchiusa la valvola di sicurezza, oppure anche in qualche altro sito esterno ed apparente, debb' essere collocata una tavola colla indicazione autentica del diametro della valvola e del peso con cui, giusta il regolamento della prova, potrà essere aggravata. Ciascun individuo che trovasi nel battello, è in diritto di farsi mostrare dal maestro macchinista la valvola di sicurezza, e di sincerarsi coi proprj occhi della misura del carico, la quale non può essere oltrepassata. La violazione di queste prescrizioni è punita come grave trasgressione politica.

Notificaz. govern. 27 dicem. 1817, art. 10.

681. Sono ripetute annualmente alla fine dell' inverno ed innanzi al primo viaggio la visita e la prova come sopra della caldaja.

Notificaz. sudd., art. 11.

682. Per assicurare che in causa di qualche accidente la valvola non sia impedita di agire nelle macchine di una forte pressione, si mette col mezzo della saldatura nel fondo della caldaja di condensazione, ossia nello specchio interno dell'acqua (vale a dire nel-

(*c*) Per le prove delle macchine a vapore convien vedere il regolamento colle relative istruzioni da ultimo emanate in data 16 dicem. 1844 di cui si fa cenno nella Parte IV, essendosi con tali istruzioni modificato il disposto della governativa Notificazione 27 dicembre 1817.

l'acqua stessa), oppure in qualunque altra parte colla quale possono comunicare i vapori liberi della caldaja, un turacciolo formato di una lega metallica di piombo, stagno e bismuto, fusibile al grado di temperatura che si richiede per la forza espansiva di quei vapori che sono calcolati sulla terza parte dell'intera pressione per la quale è stata costruita la caldaja.

In virtù delle precauzioni che sono indicate nel § 680 e nel presente, succede che se, per esempio, i vapori delle macchine debbono agire colla forza di dilatazione di tre atmosfere, e la forza della caldaja sia riconosciuta atta a 24 atmosfere, la valvola di sicurezza debb' essere regolata sul massimo peso di 4 atmosfere, e la fusibilità della lega che vi si dovrà saldare, dovrà essere fissata ad una temperatura che corrisponda alla forza di dilatazione de' vapori di otto atmosfere.

683. Finalmente oltre le precauzioni su accennate prescritte dall' arte, anche nelle viste politiche e di polizia si è ordinato che prima d'ogni partenza il proprietario debba sempre far constare d'essere provveduto d'un maestro macchinista perfettamente esperto del regolamento della macchina a vapore, e che il battello stesso sia affidato alla direzione di un individuo intelligente della navigazione.

Notificaz. govern. 27 dicem. 1817, art. 12.

684. Per l'esame al quale devono andar soggette le caldaje, si è riservato il Governo di destinare i periti all'uopo idonei, muniti dell'opportuna istruzione, che servirà loro di norma pel modo col quale deve praticarsi l' esame medesimo.

Notificaz. sudd., art. 13.

SEZIONE VI.

DEI MULINI NATANTI NEI FIUMI E CANALI.

Notificaz. govern. 20 maggio 1835.

685. È vietato di stabilire sopra i fiumi e canali navigabili del Regno Lombardo-Veneto alcun nuovo mulino, sia natante, sia fermo alle sponde, e così pure di fare alcuna alterazione a quelli già esistenti, se non dietro speciale concessione da domandarsi all'Autorità competente, e sotto l'osservanza di quelle discipline che a norma de' casi possono essere imposti.

Vennero tenuti fermi, quanto ai mulini natanti sul Po e sull'Adige i parziali regolamenti in corso (*d*).

a) *Dei mulini natanti sul Po.*

Editto dell'Arciduchessa Isabella Clara 4 giugno 1670.

686. In conseguenza dei gravi disordini che si cagionavano negli argini del Po ed altri fiumi del Mantovano, e particolarmente in quelli che si trovano in froldo o sono rovinosi, dalla vicinanza di mulini che ivi si mantenevano per macinare con maggior profitto dei mugnai, ma con danno del pubblico erario; non meno che ai continui clamori degli stessi mugnai, che asserivano di non sapere ove potessero fermarsi per non incorrere nelle pene stabilite, nè essendo conveniente che per il privato benefizio si dia aggravio al pubblico tesoro, colla grida 4 giugno 1670 dall'Arciduchessa d'Austria, Duchessa di Mantova, Isabella Clara, tuttora vigente, venne prescritto quanto segue: « Inerendo agli ordini antichi e consuetudini di questa « patria, non meno che a quelli e a quelle de' vicini « in simil genere, abbiamo risoluto di proibire a qua- « lunque molinaro o cozzone de' molini, il stare e fer- « marsi co' loro o altri molini al diritto di qualsivoglia « froldo o argine ruinoso sotto pena di scudi venticin- « que di moneta corrente di Mantova (aust. L. 44 10)

(*d*) Nel Veneto la suddetta disposizione è contenuta nella Circolare governativa 10 luglio 1835.

« ogni qualvolta vi saranno trovati, da esserli tolti
« senz'altro avviso o citazione, riserbandosi di arbi-
« trare anche maggior pena, eziandio corporale, quando
« i molinari siano recidivi nelle trasgressioni; e nella
« stessa pena cadranno quei molinari che con loro
« molini non saranno trovati situati di sopra, ed at-
« taccati al di sotto de' detti froldi o argini ruinosi,
« almeno per la distanza di cinquanta pertiche (met. 140),
« colle attaccature, e dalla parte di sopra parimente
« per cinquanta pertiche di distanza con li sandoni e
« corpo del molino, e non in altra forma. Volendo che
« nella stessa pena cadano i Giudici delle Degagne che
« daranno licenza a' molinari di stare attaccati diver-
« samente da questa disposizione, o tollereranno che
« vi siano, anzi che trovando essi Giudici che la li-
« mitata distanza potesse essere dannosa al pubblico
« per cagione d'argini difettosi o altro, siano tenuti
« darne parte al Ducal Maestrato o al Sopraintendente
« generale per riceverne quegli ordini che saranno
« giudicati opportuni alla conservazione degli argini e
« pubblica indennità. »

687. Siccome però talvolta conviene autorizzare i mugnai nello stato di magra del Po a collocarsi ad una distanza minore di quella prescritta nel paragrafo precedente, ed anche dirimpetto ai froldi; così l'I. R. Governo ha trovato opportuno di regolare tali concessioni colle seguenti norme:

Avviso dell' I. R. Deleg. provinc. di Mantova 7 aprile 1823, n. 6076-798.

I.° I relativi permessi sono rilasciati direttamente dall' I. R. Delegazione, sentito previamente l' Ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni, e chi altro occorresse, per verificare il bisogno di accordarli.

II.° Vengono chiaramente espresse ne' permessi le condizioni occorribili, e la comminatoria della multa in caso di contravvenzione alle medesime.

III.° Determinandosi nei permessi il pelo d'acqua nel fiume, oltre il quale i mulini non possono fermarsi rimpetto od in vicinanza al froldo, viene a suo tempo regolarmente intimato ai mugnai col mezzo dei custodi di ritirare i loro mulini entro un congruo termine bastevole per effettuarne il traslocamento.

Chiunque si rende contravventore alle premesse

disposizioni è multato a tenore del sopraccitato editto 4 giugno 1670.

Gl' ingegneri delle pubbliche costruzioni ed i custodi alle arginature vegliano specialmente pel corrispondente adempimento in ciò che li riguarda, e si deve notificare la qualunque contravvenzione per la competente applicazione della multa.

Editto 8 febbrajo 1786, art. 5.

688. Per allontanare poi ogni pericolo di naufragare non si possono tenere più di due mulini uniti insieme, e sebbene fosse proibito dagli ordini passati di tenerli attaccati con corde agli argini e ripe in froldo, di collocarli in vicinanza delle corrosioni, perchè fanno crollare più facilmente le ripe stesse, e più rovinose rendono le corrosioni; ciò non ostante se ne è rinnovata la proibizione, acciocchè rimanga inoltre provveduto al libero e sicuro passaggio delle barche.

Editto suddetto, art. 6.

689. Devono conseguentemente tutti i mulini tenersi fermati a burga, e quando la necessità esiga di legarli per qualche tempo in terra con corde, sono obbligati i mugnai di allontanarle all' occasione del passaggio delle barche; devono pure munire il coperto de' loro mulini delle paline necessarie a sufficiente altezza, perchè le anzane scorrendo alla lunga di esse, possano secondare il corso de' cavalli, senza essere arrestate dal corpo del mulino con pericolo e perditempo.

b) *Delle bine dei mulini natanti sull' Oglio e sulla Secchia.*

Regol. anness. alla Notificaz. govern. 20 maggio 1835, n. 11492-1085. art 1 (*e*).

690. La bocca o porta che si lascia nelle bine dei mulini a comodo della navigazione non è larga meno di metri 7 50. L'altezza dell' acqua sul fondo del fiume in istato di magra deve essere tale che basti all' immersione delle barche maggiori con carico regolare. Questa vista serve di norma nel determinare la collocazione delle bine e la situazione della detta bocca o porta.

(*e*) Il Regolamento per le così dette *bine* dei mulini natanti sul fiume Oglio da Pontevico al suo sbocco in Po, fu approvato da S. M. I. R. A. con Sovrana risoluzione del giorno 26 marzo 1835, stata comunicata all' I. R. Governo di Lombardia mediante Dispaccio dell' I. R. Cancelleria Aulica Riunita in data 31 detto mese, n. 7837-591.

691. Si ritiene sufficiente al passaggio delle barche maggiori con carico regolare l'altezza dell'acqua a metri uno. Se però nella bocca della navigazione si escavasse naturalmente il fondo del fiume in modo che nella massima magra vi fosse un' altezza d' acqua notabilmente maggiore, il che potrebbe far pregiudizio all'azione dei mulini per un abbassamento nel pelo d' acqua, è permesso di stabilirvi con buzzoni un suolo regolare, su cui nel detto caso di massima magra si conservi il corpo d' acqua necessario per la navigazione. È però indispensabile l' approvazione dell' I. R. Delegazione provinciale, prevj i convenienti rilievi per parte d' un ingegnere d' ufficio; e l' opera deve eseguirsi sotto la direzione d' un ingegnere, pure d' ufficio; e tutto ciò a spese dei proprietarj dei mulini.

Regol. anness. alla Notificaz. govern. 20 maggio 1835, art. 2.

Nel caso poi che sulla direzione del vano inserviente al barcheggio si formassero dei depositi nel fiume, i quali impedissero il passaggio delle barche, sono obbligati i proprietarj della bina a farvi eseguire le escavazioni necessarie al passaggio delle barche medesime sino alla distanza non minore di metri 50 dal vano destinato alla navigazione.

692. Nel vano destinato alla navigazione è proibito di piantar passoni e colonne di qualsivoglia lunghezza o forma, e così di porvi qualsivoglia sorta d' ingombri se non come al paragrafo antecedente. Così è proibito qualunque ingombro o piantamento di passoni, ecc., sul fondo del fiume, tanto superiormente, quanto inferiormente alla porta. Non è neppur lecito ai mugnai di porre attraverso della porta niun assone o trave per trasportarvi sopra i sacchi.

Regol. suddetto, art. 3.

693. In linea della sponda della porta si pianta stabilmente una fila di colonne di rovere legate insieme con traverse o filarole inchiodate. Questa fila di colonne od agucchie si estende per metri 20 e più occorrendo. Le colonne sono piantate col battipalo, almeno un terzo della loro lunghezza nel fondo sodo del fiume, colla testa elevata metri 0 50 sul livello delle massime piene. Dovendo le dette colonne offerire dei punti d' appoggio alle barche che rimontano, sono guernite di opportuni ramponi di ferro, collocati in modo che le barche non possano urtarvi.

Regol. suddetto art. 4.

Regol. anness. alla Notificaz. govern. 20 maggio 1835, art. 5.

694. Ai lembi della porta o *vado* si pongono due segnali, uno per parte, alti e fermi, consistenti in colonne od altro, a giudizio dell' ingegnere d' ufficio, onde i paroni, conosciuto in distanza il varco da seguirsi nel passaggio per la navigazione, possano manovrare la barca in corrispondenza. Durante la notte tengono poi una lanterna accesa sopra uno dei detti segnali, visibile inferiormente e superiormente per migliore e più sicura guida della navigazione.

Regol. suddetto, art. 6.

695. Le traverse destinate a restringere le acque del fiume alla larghezza occupabile dai mulini e dalla bocca di navigazione, si fanno con più ordini di palafitte e con riempimenti di buzzoni o *venzelli*, e ne viene coperto il dorso con uno strato di buzzoni o fascinoni impalati sul corpo delle traverse.

Regol. suddetto, art. 7.

696. Le traverse sono intestate nelle sponde, e la loro intestatura si tiene a livello in circa delle acque medie. Il dorso poi va decrescendo sino all'estremità, ove si tengono alte dal fondo quanto unicamente può bastare all' azione dei mulini nelle acque ordinarie.

La loro posizione rispetto alle sponde e all' asse del fiume è tale, che il filone può essere mantenuto nel mezzo del fiume, e che l'acqua che la sormonta nelle escrescenze, non cada direttamente contro la sponda inferiore. È poi proibito di piantare sul dorso delle traverse o pennelli delle agucchie, colonne, pali, e così pure sulla golena tra l' intestatura e l' argine.

Regol. suddetto, art. 8.

697. Le traverse sono intestate nella sponda solidamente, e la sponda viene presidiata da un' armatura, la quale partendo dalla traversa, colla quale è connessa, si estenda inferiormente e superiormente fin dove è giudicato che le traverse possano cagionar pregiudizio alla sponda medesima. La lunghezza però dell'armatura inferiore non può essere minore di met. 70, e la superiore non può essere meno di metri 50; le dette armature sono del genere delle opere munienti.

A carico dei proprietarj delle bine sono poi anche i rinforzi e rialzi che a giudizio dell' I. R. Delegazione provinciale, sentito l'ingegnere in capo, occorressero a qualche tratto d'argine o pubblico o privato, in conseguenza del maggior alzamento del pelo d'acqua

del fiume che potesse dipendere dall' ostacolo delle traverse o ravarre delle bine medesime.

698. Occorrendo in caso di piena di dover levare uno o più mulini d'una bina pel più libero scarico del fiume, gli utenti sono obbligati, dietro ordine dell' ingegnere di riparto, di staccarli immediatamente dalla bina stessa per situarli in luogo innocuo a giudizio dello stesso ingegnere.

Regol. anness. alla Notificaz. govern. 20 maggio 1835, art. 9.

699. Staccandosi un mulino per disobbedienza degli utenti agli ordini dell' ingegnere, ovvero incendiandosi per indolenza dei medesimi nel macinare od altro, essi utenti sono risponsabili dei pregiudizj che ne derivassero ai mulini inferiori, se e come potesse essere di ragione.

Regol. suddetto, art. 10.

700. Non è lecito ad alcuno di stabilire nel fiume Oglio una bina di mulini senza averne ottenuto per mezzo dell' I. R. Delegazione provinciale il regolare permesso dall' I. R. Governo.

Regol. suddetto, art. 11.

701. Chi vuole stabilire una o più bine nell' Oglio deve domandarne all' I. R. Delegazione locale il permesso, indicandone la situazione e il numero dei mulini da porsi nella bina, e può, volendo, presentare il progetto formale corredato degli opportuni disegni, ove non preferisse di valersi a tal uopo dell' opera dell' ingegnere in capo.

Regol. suddetto, art. 12.

702. La domanda del ricorrente insieme al progetto viene comunicata dall' I. R. Delegazione all' ingegnere in capo, il quale a spesa del ricorrente medesimo si reca sopra luogo e, fatti i rilievi convenienti, riferisce sulla precisa ubicazione ove possa essere accordato di collocare la bina, e propone tutte le opere da farsi colle viste sopraindicate e con tutte quelle inoltre che per le circostanze locali trovasse opportune, onde la bina riesca innocua al sistema del fiume e degli argini dove ne esistono.

Regol. suddetto, art. 13.

703. Il progetto dell' ingegnere in capo è corredato dei necessarj disegni e dettagli, e viene rimesso all' I. R. Delegazione, la quale lo rassegna all' I. R. Governo colle proprie osservazioni e con quelle dell' ingegnere in capo. Quanto ai disegni occorribili, dopo che l' ingegnere in capo ha determinate tutte le norme e condizioni del progetto, è in facoltà del petente di farli eseguire da ingegneri di sua confidenza.

Regol. suddetto, art. 14.

Regol. anness. alla Notificaz. govern. 20 maggio 1835, art. 15.

704. Le determinazioni che sono prese dal Governo, vengono comunicate al ricorrente col mezzo dell' I. R. Delegazione provinciale; e qualora il progetto resti approvato, il ricorrente fa eseguire le opere nel modo stabilito sotto la sorveglianza dell'ingegnere in capo o dell'ingegnere che sarà da lui a ciò destinato. Se per gli accessi alla bina si rendesse per avventura necessario di aprire una nuova comunicazione a traverso al fondo altrui, il ricorrente prima di stabilire la bina al luogo determinato deve tacitare il proprietario del fondo e riportarne regolare adesione.

Regol. suddetto, art. 16.

705. Terminate le opere, sono riconosciute dall'ingegnere in capo, il quale deve presentare all' I. R. Delegazione provinciale l'atto di ricognizione o collaudazione delle medesime da rimettersi poscia all' I. R. Governo, dopo di che viene abilitato il petente a porre i mulini in attività. Nel caso che insorgesse qualche difficoltà, l'I. R. Delegazione ne fa rapporto al Governo.

Regol. suddetto, art. 17.

706. Tutte le opere devono essere mantenute dal proprietario della bina nello stato medesimo della primitiva costruzione. Per conoscere se ciò venga esattamente eseguito, le opere sono una volta ogni anno visitate dall' ingegnere in capo o da altro ingegnere da lui delegato in concorso del proprietario.

Siffatta ricognizione però deve farsi inoltre ogni volta che vi sia fondato motivo di sospettare che le opere siano state per qualunque caso alterate. Presso l'I. R. Delegazione si conserva il progetto co' suoi dettagli da richiamarsi dall'ingegnere in capo pei convenienti riscontri sul luogo nelle dette ricognizioni.

Regol. suddetto, art. 18.

707. Soggiacendo le opere della bina a qualche alterazione, deve il proprietario rimetterle allo stato primitivo sotto pena dell' esecuzione *ex officio* in caso di renitenza, a tutto suo comodo ed incomodo, e di una multa da determinarsi a norma de' casi secondo le disposizioni del § 714.

Regol. suddetto, art. 19.

708. Se non ostante le cautele, secondo le quali viene compilato e riveduto il progetto dall'ingegnere in capo, si trovasse in seguito che qualche opera d' aggiunta fosse indispensabile per l'innocuità della bina, il pro-

prietario deve farla eseguire, sotto pena come al paragrafo precedente.

709. Quanto alle bine già esistenti, i proprietarj sono obbligati ad eseguire tutte le opere che si trovassero necessarie per renderle innocue alla navigazione, al sistema del fiume, alle sponde ed agli argini, sotto pena come sopra. Anche per queste deve conservarsi negli atti dell' I. R. Delegazione la descrizione ed il disegno delle opere ridotte ove bisogni, come si è detto, e se ne devono fare le ricognizioni come al § 706. A questo fine i profili delle opere devono essere riferiti a capi saldi.

Regol. anness. alla Notificaz. govern. 20 maggio 1835, art. 20.

710. Se, non ostante le armature prescritte superiormente ed inferiormente delle bine, la sponda o l'argine fosse danneggiato nei tratti corrispondenti alle armature medesime per qualche sconcerto di esse, i proprietarj dei mulini devono riparare agli sconcerti non solo delle armature, ma inoltre anche a quelli delle sponde e dell' argine.

Regol. suddetto, art. 21.

711. Se il proprietario o proprietarj dei mulini avessero abbandonata o intendessero di abbandonare una bina, sono obbligati di far distruggere fino al fondo del fiume tutte le opere sporgenti nel fiume stesso, a riserva delle armature delle sponde che l'ingegnere in capo trovasse utile di conservare, le quali si lasceranno in essere senza però che rimanga loro obbligo di mantenerle. In caso di renitenza per parte dei proprietarj, si procede come sopra *ex officio*, applicando inoltre la multa a norma del caso, giuste le disposizioni del § 714.

Regol. suddetto, art. 22.

712. Esistendo traverse di bine già abbandonate, i proprietarj ne devono distruggere le opere come al paragrafo antecedente. Se poi intendessero di rimetterle in attività, devono premettere tutte le professioni determinate nei §§ 700 e 701, e sottostare a tutte le condizioni come ai §§ 704, 706, 707 e 708, ecc.

Regol. suddetto, art. 23.

713. Se i mulini di una bina appartenessero a diversi proprietarj, si ritiene ciascuno di essi responsabile in *solidum* dell' osservanza delle presenti prescrizioni, salvo all' escusso il regresso verso i cointeressati.

Regol. suddetto, art. 24.

714. I contravventori alle presenti disposizioni incorrono in una multa fino alla concorrenza di lire 100

Regol. suddetto, art. 25.

austriache, da determinarsi di volta in volta dall'I. R. Delegazione provinciale secondo le circostanze dei casi, e da esigersi col privilegio fiscale, e ciò senza pregiudizio delle altre pene cui fosse luogo secondo le leggi e i regolamenti vigenti in materia di polizia fluviale. A carico de' contravventori sono pure le visite che occorressero d'ingegneri od altri per conoscere le contravvenzioni, e così la rifusione dei danni qualunque, dipendenti dalle contravvenzioni medesime, e le somme relative vengono esatte col privilegio fiscale come sopra. I prodotti delle multe cadono per metà a favore dell'I. R. Erario, e per l'altra metà a favore dei denunzianti.

Regol. anness. alla Notificaz. govern. 20 maggio 1835, art. 26.

715. A carico dei proprietarj delle bine, sono tutte le ispezioni degl'ingegneri necessarie per determinare la qualità dei lavori relativi tanto alle bine da introdursi di nuovo o da ristabilirsi, quanto alle già esistenti. Sono pure a loro carico le visite di collaudazione delle opere eseguite; ma quelle delle successive annuali ed ordinarie ricognizioni, e così delle successive straordinarie fra l'anno non sono a loro carico se non nel caso che all'occasione delle medesime si trovassero in contravvenzione col regolamento annesso alla notificazione 20 maggio 1835.

Regol. suddetto, art. 27.

716. Sono mantenute in vigore le disposizioni del decreto 20 maggio 1806 sulla polizia della navigazione, come pure tutte le altre relative discipline e pratiche in corso, in tutto ciò che per avventura non fosse provveduto col regolamento annesso alla governativa notificazione 20 maggio 1835, o non fosse in opposizione con esso.

Regol. suddetto, art. 28.

717. Le premesse disposizioni devono pure applicarsi, giusta le determinazioni superiori, alle bine dei mulini natanti sul fiume Secchia.

Regol. suddetto, art. 29.

718. Le Amministrazioni comunali, i custodi dei canali ed altri subalterni sotto la dipendenza degli ingegneri delle pubbliche costruzioni, l'I. R. Gendarmeria, e gli Agenti di finanza e di polizia, sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione delle summentovate disposizioni.

CAPITOLO IX.

FLOTTAZIONE DI LEGNAMI NE' FIUMI E TORRENTI.

SEZIONE I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

719. Niuno può condurre legnami tanto da opera che combustibili per fiumi e torrenti abbandonati alla corrente, se non se osservando quanto è prescritto dal Regolamento italico 24 novembre 1810.

Regol. 24 novem. 1810, art. 1.

720. Niuno può adunare in cataste od in altro modo sulle sponde de' fiumi o torrenti i legnami per farne la condotta, se non se ne' luoghi che vengono indicati dalla Delegazione provinciale.

Regol. suddetto, art. 2.

721. Niuno può condurre legnami sciolti per fiumi e torrenti navigabili.

Regol. suddetto, art. 3.

SEZIONE II.

DELLA CONDOTTA DE' LEGNAMI PER FIUMI E TORRENTI NON NAVIGABILI.

Regol. 24 novem. 1810, art. 4.

722. Chiunque intende di condur legnami per fiumi o torrenti non navigabili, ne chiede il permesso all' I. R. Delegato della Provincia.

Regol. suddetto, art. 5.

723. La petizione esprime il tempo in cui si vuol fare la condotta, il torrente o fiume, il luogo donde deve partire la detta condotta, la quantità e qualità dei legnami, ed il punto in cui si vorranno raccogliere.

Regol. suddetto, art. 6.

724. Il regio Delegato pubblica sollecitamente per mezzo d'avviso la domanda nei Comuni, pel territorio de' quali scorre il fiume o torrente, e prefigge alle Deputazioni comunali e ai possessori dei terreni od edificj, i quali si credessero esposti a pericolo di danno, un termine perentorio di giorni quindici per produrre le loro eccezioni e pretese.

Regol. suddetto, art. 7.

725. Presentandosi de' riclami, il R. Delegato col parere dell'ingegnere in capo, sentita la Congregazione provinciale, o li rigetta se li trova insussistenti, o prescrive allo stesso ingegnere in capo di recarsi sul luogo per esaminare lo stato delle cose, verificare l' esposto dai riclamanti, e proporre quelle opere che, a giudizio d' arte e secondo le circostanze, siano necessarie a prevenire i danni che possono derivare dalle condotte. Le spese della visita sono a carico del petente la condotta, salvo il rimborso verso i riclamanti, nel caso che la visita sia stata provocata da falsa enunciazione di fatti per parte de' riclamanti medesimi.

Sul rapporto dell' ingegnere in capo e sul voto della Congregazione provinciale il R. Delegato nega od accorda il permesso della condotta, sotto quelle condizioni e cautele che sono state suggerite dall' ingegnere in capo e dalla Congregazione stessa.

726. La decisione del R. Delegato non può essere ritardata più di tre mesi dall' epoca della presentazione dell' istanza per la condotta.

Regol. 24 novem. 1810, art. 8.

727. Contro la decisione del R. Delegato è aperta alle parti la via di riclamo all' I. R. Governo.

Regol. suddetto, art. 9.

728. In que' casi nei quali la condotta dei legnami potesse nuocere a ponti, argini, strade, edificj od altre opere mantenute a carico dello Stato, il R. Delegato ingiunge *ex officio* tutte quelle altre cautele che trova più idonee per la difesa di tali opere.

Regol. suddetto, art. 10.

729. Il concessionario è tenuto a sottomettersi all'esecuzione di tutte le opere, ed all' adempimento di tutte le condizioni ingiunte nell'atto di permesso (7).

Regol. suddetto, art. 11.

730. È tenuto inoltre al risarcimento dei danni avvenuti malgrado la pratica delle ordinate precauzioni, pel quale risarcimento può essere, a seconda de' casi, obbligato a prestare idonea cauzione.

Regol. suddetto, art. 12.

SEZIONE III.

DELLA VERIFICAZIONE E RISARCIMENTO DE' DANNI.

Regol. 24 novem. 1810, art. 13.

731. Tosto che il concessionario ha terminata la condotta dei legnami, ne rende inteso il R. Delegato, il quale con un nuovo avviso prefigge ai Comuni o ai possessori il termine perentorio di giorni quindici a notificare i danni che avessero sofferti.

Regol. suddetto, art. 14.

732. Qualora non venga nel termine sopra prefisso presentata alcuna notificazione o pretesa, il R. Delegato dichiara sciolto da ogni obbligazione della prestata sicurtà il concessionario, e gli rilascia il corrispondente certificato.

Regol. suddetto, art. 15.

733. Le notificazioni o pretese per rifazioni di danni che venissero presentate, sono rimesse alla Congregazione provinciale, la quale, premesse le regolari verificazioni, anche mediante missione in visita dell' ingegnere in capo, pronuncia sulla competenza e qualità dell' indennizzo, salvo alle parti il riclamo in via sempre amministrativa.

SEZIONE IV.

DELLA CONDOTTA DE' LEGNAMI NE' FIUMI O TORRENTI NAVIGABILI.

734. Dal punto in cui i fiumi o torrenti cominciano ad essere navigabili, i legnami devono essere uniti, legati o disposti in zattere.

Regol. 24 novem. 1810, art. 16.

735. Nelle forme, dimensioni e condotta delle zattere si osservano i regolamenti stabiliti per la navigazione de' fiumi e canali.

Regol. suddetto, art. 17.

SEZIONE V.

DELLE MULTE.

Regol. 24 novem. 1810, art. 18.

736. I contravventori al Decreto 24 novembre 1810 pagano una multa non maggiore di lire tremila, nè minore di lire cinquecento.

La multa è determinata dal R. Delegato; due terzi di essa si versano nella cassa del Tesoro, e un terzo si accorda al delatore.

Regol. suddetto, art. 19.

737. Sono inoltre tenuti al risarcimento di tutti i danni che fossero derivati tanto al pubblico che al privato, da liquidarsi a norma del disposto dal § 733, e i legnami sui quali si verifica la contravvenzione cadono in commesso.

SEZIONE VI.

DELLA GARANZIA DELLE CONDOTTE DE' LEGNAMI, AUTORIZZATE DA LEGITTIMA CONCESSIONE.

738. I legnami in condotta autorizzata a termini del Decreto italico 24 novembre 1810, sono sotto la salvaguardia della legge.

Regol. 24 novem. 1810, art. 20.

739. I conducenti imprimono sopra ciascun tronco una marca chiaramente visibile, riconosciuta previamente ed approvata dal R. Delegato provinciale, ed indicata nell' atto di permesso.

Regol. suddetto, art. 21.

740. Chiunque si appropriasse i legnami segnati con marca, è reo di furto.

Regol. suddetto, art. 22.

741. I conducenti sono assistiti dagli incaricati di polizia in tutto ciò che è necessario per ricuperare i legnami o dispersi o involati.

Regol. suddetto, art. 23.

CAPITOLO X.

DISPOSIZIONI DIVERSE.

SEZIONE I.

NORME PER LE LIVELLAZIONI DE' FIUMI.

742. L'ingegnere che deve intraprendere la livellazione di un fiume o d'un canale, oltre l'osservanza de' generali precetti dell'arte, e di quanto prescrivono le istruzioni del 18 novembre 1806 della Direzione generale d'Acque e Strade, emanate per l'accuratezza di qualunque operazione di livello, usa una diligenza particolare per ottenere colla esattezza, che si può maggiore, il profilo del fiume a pelo d'acqua, il quale rappresenti la pendenza superficiale della corrente, che è il vero registro del sistema fluviale. A tal fine mette in pratica le seguenti avvertenze.

Istruzioni annesse alla Circol. della Direzione gener. d'acque e strade 15 giugno 1807, art. 1.

743. Avanti d'intraprendere la livellazione del fiume, l'ingegnere dispone in riva del medesimo un numero di fermi segnali collocati, se è possibile, a pari intervallo, nè più distanti fra loro di cinque mila metri per il Po e per l'Adige, e di tre mila per gli altri minori fiumi, misurando le distanze lungo la corrente delle acque. Ove il fiume forma cateratte o rapide, ivi sono piantati due appositi segnali, l'uno al principio, l'altro al fine delle medesime.

Istruzioni sudd., art. 2.

Istruzioni annesse alla Circol. della Direzione gener. d' acque e strade 15 giugno 1807, art. 3.

744. In un giorno ed ora stabilita viene contemporaneamente notato sopra ciascun segnale il pelo dell' acqua che vi decorre al piede.

Istruzioni sudd., art. 4.

745. Le battute della livellazione sono ripartite a pari distanze l' une dall' altre, per quanto la natura de' siti lo permetta, e disposte in modo che una ne caschi sopra ciascuno de' prefati segnali.

Istruzioni sudd., art. 5.

746. Ad ogni battuta, l' ingegnere nota l' altezza sopra la comune orizzontale osservata nell' atto dell' operazione, esprimendo il giorno e l' ora in cui questa vien fatta.

Istruzioni sudd., art. 6.

747. Giunto a ciascuno de' premessi segnali, vi deve inoltre rilevare l' altezza del pelo precedentemente marcato.

Istruzioni sudd., art. 7.

748 A diversi punti della linea livellata procura di accertarsi de' termini ai quali siano giunte le acque nella massima escrescenza, e nel massimo loro decrescimento o magra, prendendone le corrispondenti altezze sopra la medesima orizzontale, usando per questo una speciale attenzione agli ultimi tronchi dei fiumi in vicinanza de' loro sbocchi, sia in mare, sia in altri fiumi, perchè ivi l' inclinazione della corrente varia notabilmente secondo i diversi stati del fiume.

Istruzioni sudd., art. 8.

749. Per gli sbocchi de' fiumi in mare è fatta annotazione dello stato della marea al momento dell' osservazione; e per gli sbocchi de' fiumi in altri fiumi si rileva lo stato del recipiente ad alcuno de' suoi capi saldi posti superiormente allo sbocco.

Istruzioni sudd., art. 9.

750. Ove la linea livellata attraversa ponti, o passa d' avanti agli idrometri, chiaviche ed altri idraulici edificj, si rilevano le cadute de' loro punti principali sopra l' orizzontale, per annotarle in profilo.

Istruzioni sudd., art. 10.

751. Nel profilo di livellazione una linea guidata colla possibile nitidezza e precisione unisce tutti i punti corrispondenti alle altezze notate sopra ciascun segnale, e rappresenta *il pelo dell' acqua contemporaneamente osservato;* sopra d' essa s' inscrive il giorno e l' ora della prima osservazione. Un' altra linea passa per tutti i punti corrispondenti alle altezze prese l' una dopo l' altra ad ogni battuta; essa rappresenta *il pelo dell' acqua successivamente osservato durante la livel-*

lazione. Sotto le perpendicolari viene segnato il tempo delle singole osservazioni. Nel caso che durante la livellazione il pelo del fiume non abbia sofferto alterazione, la prima linea si fa coincidere colla seconda, e rappresenta *il pelo dell' acqua costantemente osservato* durante la livellazione.

752. Oltre queste due principali linee, e quella che al solito rappresenta il fondo del fiume, due altezze ne sono tracciate sopra il profilo, l'una, cioè, per le massime piene, e l'altra per le massime magre del fiume.

Istruzioni annesse alla Circol. della Direzione gener. d'acque e strade 15 giugno 1807, art. 11.

753. Avvegnachè, mediante le premesse diligenze, si possa con sufficiente precisione ottenere il profilo del fiume, qualunque sia l'alterazione di alzamento o di abbassamento, che durante la livellazione succeda nella corrente medesima, tuttavia per la maggiore semplicità dell' operazione, e pel maggior accerto dei suoi risultati, l'ingegnere, quando le circostanze glielo permettono, procura nell'eseguirla di cogliere l'opportunità della stagione in cui lo stato del fiume, se non sia del tutto permanente, vada almeno soggetto a minori cangiamenti. Così viene colla maggior esattezza possibile rappresentata la misura della pendenza superficiale del fiume, dalla quale dipende la forza acceleratrice che lo anima, ed i principali accidenti che lo accompagnano.

Istruzioni sudd., art. 12.

SEZIONE II.

OBBLIGHI DEI PRIMI UTENTI DELLE ACQUE.

Avv. del R. Cons. di Gov. 11 novembre 1790.

754. Per opere fatte ad uso e servizio pubblico incumbenti agli utenti di acque venne determinato: « Doversi obbligare secondo la pratica il primo utente « interessato, cioè il primo ad usare delle acque dopo « la costruzione dell' edifizio all' intiero pagamento « delle spese occorrenti; salve però al medesimo le « di lui ragioni di regresso, esercibili cogli stessi « mezzi verso gli altri cointeressati, come è di pratica « e di ragione. »

Avviso del Gov. 23 ottobre 1794.

755. Dietro questa massima essendosi invocata la dichiarazione con quali mezzi poteva dappoi il primo utente ripetere dagli altri coutenti la rispettiva quota, si è deciso superiormente: « Che all' utente denominato « coll' individuazione di *primo*, perchè più prossimo « all'edificio od opera da farsi, competere debba per il « proprio compenso della spesa anticipata da pagarsi « a rata dagli altri coutenti dell' acqua, quell' istessa « azione e quell'istessa forza economica ed esecutiva, « come si trattasse di una esazione in forza di pub- « blici carichi, ben inteso che resti salvo alli singoli « interessati, dopo eseguito il pagamento, l' esercizio « delle rispettive ragioni avanti il giudice o compe- « tente tribunale di giustizia per il conseguimento del « rimborso integrale o parziale della somma pagata « contro chi possa essere di ragione. »

Venne dedotta pertanto a notizia del pubblico la sullodata superiore dichiarazione « affinchè chiunque « si trovasse nel caso del suddetto regresso verso « cointeressati renitenti al dovutogli proporzionato « rimborso, potesse dirigersi alla superiorità politica, « dalla quale, per la di lui indennità, verrà provve- « duto cogli opportuni mezzi economici ed esecutivi, « riservato dappoi l' esercizio delle rispettive ragioni « avanti il giudice o competente tribunale di giustizia. »

756. Il disposto però del § 754 sull'obbligo al primo utente di sostenere le spese occorrenti per edificj d' acque, non può estendersi alle provincie ex-venete, mentre l' applicazione di una tal norma, che in origine non ebbe forza di legge se non se nello Stato di Milano, non venne mai osservata nel Governo Veneziano, locchè forse avrebbe potuto convalidarne l'osservanza. Pertanto fu stabilito che in tutti que' casi contemplati dal succitato paragrafo che succedessero nei paesi che non erano soggetti al Governo di Milano nel novembre dell' anno 1790, debba attenersi al metodo usato nelle provincie venete, che consiste « nell' obbligare tutti gli utenti alle spese occorrenti « per gli edificj, colla minaccia ai restii di togliere « loro l' uso delle acque finchè abbiano pagata la « quota loro spettante. »

Determ. Vicereale recata col Decreto govern. 23 magg. 1825, n. 14601-2514.

SEZIONE III.

DEL TURBAMENTO DI POSSESSO.

§ 339 del Codice Civile Austriaco.

757. Qualunque siasi il possesso, a niuno è lecito il turbarlo di propria autorità. Al possessore che ne sia turbato compete il diritto d'invocare l'autorità del giudice, affinchè faccia cessare ogni molestia, e faccia risarcire il danno che verrà provato.

Notificaz. govern. 13 ottobre 1825.

758. Per provvedere onde nelle quistioni per turbamento di possesso d' ogni specie ed in particolare riguardo ai confini, acquidotti ed opere idrauliche in quanto esse spettano alla sola giurisdizione civile, siano messi in pratica esecuzione, senza bisogno di lunghe procedure, i rimedj di diritto e le determinazioni del giudice, prescritti dal Codice Civile generale, ed in ispecie nel primo capo della seconda parte, a difesa del possesso minacciato, ovvero per la restituzione del possesso turbato, Sua Cesarea Regia Apostolica Maestà, mediante Sovrana risoluzione del 22 giugno 1825, si è degnata di prescrivere, a norma comune delle parti e dei giudici, la seguente procedura sommariissima.

Notificaz. sudd., § 1.

759. Le quistioni per turbamento di possesso sono di esclusiva competenza delle Preture foresi ed urbane nel rispettivo circondario giurisdizionale in cui si trova l' oggetto della controversia.

Notificaz. sudd., § 2.

760. Chi ha sofferto pregiudizio nel possesso d'una cosa o di un diritto, ovvero chi fu illegittimamente privato del possesso stesso, deve tosto, ed al più tardi entro trenta giorni continui, da computarsi dal giorno in cui avrà notizia del turbamento, chiedere l' assistenza del giudice e spiegare con precisione la sua domanda (Codice Civile §§ 339, 345, 346, 347 e 851) (*a*). Dopo la scadenza di questo termine, il

(*a*) I paragrafi del Codice Civile Austriaco, superiormente citati, sono i seguenti:

« § 345. Se alcuno entra nel possesso con violenza, o se do-« losamente o precariamente vi s' intrude di nascosto, e tenta di

possessore che si asserisce turbato deve appigliarsi all' azione possessoria nella procedura ordinaria.

761. Per turbamento di possesso si procede verbalmente colla massima speditezza, e gli atti possono seguire anche in qualunque giorno feriato. La petizione può essere presentata in iscritto, ovvero dettata in giudizio a protocollo; nel primo caso si nota sulla medesima dalla parte esterna: *Urgente per turbamento di possesso.*

Notificaz. govern. 13 ottobre 1825, § 3.

762. Nelle procedure per turbamento di possesso viene escluso l' intervento degli avvocati.

Notificaz. sudd., § 4.

763. In questa procedura sommaria il giudice deve per effetto del suo ufficio tenersi presente ed inculcare alle parti la massima che trattasi puramente dell' indagine e della prova materiale dell' ultimo possesso di fatto, e del turbamento, e che il provvedimento o la decisione del giudice sono limitati a pro-

Notificaz. sudd., § 5.

« cambiare in un diritto perpetuo ciò che gli è stato conceduto sol-
« tanto per favore, senza assumersi veruna obbligazione permanente,
« tale possesso, per sè medesimo illegittimo e di mala fede, diventa
« anche vizioso. Nei casi contrarj il possesso si riterrà per non vizioso.

« § 346. Contro qualunque possessore vizioso si può proporre
« l' azione, tanto per la ripristinazione nello stato primitivo, quanto
« per l' indennità. L' uno e l' altro, discussa la causa, dovrà decretarsi
« dal giudice anche senza riguardo a un diritto più forte che la parte
« convenuta potesse avere sulla cosa.

« § 347. Non potendosi sul momento verificare quale delle parti
« si trovi in possesso non vizioso, e quale di esse abbia perciò ti-
« tolo per l' assistenza del giudice, la cosa controversa viene affidata
« alla custodia del giudice o di un terzo, finchè la lite sul possesso
« sia trattata e decisa. La parte soccombente può anche dopo questa
« decisione promuovere un' azione per un supposto diritto più forte
« che credesse competersele sulla cosa medesima.

« § 851. Se realmente i confini non si possono più distinguere,
« o se nasce lite in occasione di stabilirli, il Tribunale mantiene prima
« di tutto l' ultimo stato di possesso. Quegli che con ciò si reputa
« gravato, può produrre nel modo prescritto (§ 347) le prove, per
« le quali crede di poter ottenere il possesso, la proprietà od altri
« diritti a lui competenti. »

Venne ommesso il § 339, essendosene già riportato il contenuto nel § 757 del Manuale.

teggere ed a restituire il possesso che viene turbato. Chi intende di acquistare un nuovo possesso, ovvero di esercitare un prevalente diritto al possesso, deve seguire la via ordinaria civile; ad essa appartiene anche la discussione sul titolo e sulla buona o mala fede del possesso, come pure sulle pretensioni d'indennità, in quanto queste non siano volontariamente riconosciute (Codice civile 320, 328, 335, 339, 372, 373 e 374) (*b*). Per conseguente l'attore verrà astretto a determinare con precisione la sua domanda, e ciascheduna delle parti a dare distinte dichiarazioni sui fatti addotti dalla parte avversaria.

Notificaz. govern. 13 ottobre 1825, § 6.

764. Il giudice cita ambedue le parti a comparire entro il più breve termine possibile, fosse anche nel

(*b*) Si trascrivono i succitati paragrafi del Codice Civile.

« § 320. Col titolo valido si acquista soltanto il diritto al possesso « della cosa, non il possesso medesimo. Quegli che ha il solo diritto al « possesso non può, nel caso che il possesso gli sia denegato, immet- « tervisi di autorità propria; ma deve, producendo il suo titolo, doman- « dare l'immissione in possesso dal giudice ordinario nelle vie di diritto.

« § 328. Se il possesso sia di buona o di mala fede, si decide « in caso di lite per sentenza del giudice. Nel dubbio la presunzione « milita per la buona fede del possesso.

« § 335. Il possessore di mala fede è obbligato a restituire non « solo tutti gli utili ottenuti mediante il possesso della cosa altrui, ma « quelli eziandio che la parte danneggiata avrebbe conseguiti, e di « risarcirlo di qualunque danno derivato dal suo possesso. Quando il « possessore di mala fede abbia conseguito il possesso per mezzo di « un fatto proibito dalle leggi penali, l'obbligo del risarcimento si « estende anche al prezzo di particolare affezione.

« § 372. Se l'attore non riesce nella prova dell'acquistata pro- « prietà della cosa detenuta da un altro, ma provi il titolo valido e « il modo non vizioso dell'acquistato possesso, dovrà egli riguardarsi « come il vero proprietario rispetto a qualunque possessore, il quale « non produca verun titolo del suo possesso, o soltanto uno più debole.

« § 373. In conseguenza se il reo possiede di mala fede la cosa « o illegittimamente, se non può indicare alcun autore, o soltanto un « sospetto, o s'egli acquistò la cosa a titolo lucrativo, mentre l'attore « l'acquistò a titolo oneroso, deve cedere la cosa a quest'ultimo.

« § 374. Quando l'attore e il reo abbiano un egual titolo del loro « possesso non vizioso, il reo in forza del possesso deve preferirsi. »

giorno medesimo o nel susseguente, avvertendole dell' obbligo che loro incumbe, di portare tutti i documenti e condurre seco tutti i testimonj dei quali vogliono far uso, e che in caso di contumacia d'una parte, si presterà fede alle asserzioni della parte avversaria e si giudicherà secondo quelle.

765. Quando già dalla petizione si manifesta l'utilità d'un accesso giudiziale, può il giudice tenere tosto la prima sessione sul luogo e farvi comparire i periti.

Notificaz. govern. 13 ottobre 1825, § 7.

766. Nei casi di nuova costruzione di un edificio o di altr' opera, nei quali, giusta i §§ 340, 341 e 342 del Codice Civile, ha luogo il divieto di continuare l'innovazione sino alla decisione della controversia, il giudice ad istanza dell' attore deve dare la necessaria disposizione nell' atto che dà corso alla domanda (*c*).

Notific. suddetta § 8.

767. Anche in altri casi di urgente pericolo d' ingiusto pregiudizio, si può ingiungere al reo convenuto di astenersi, sino all' esito della questione, da tutte le azioni di questo genere, o da ogni innovazione nell' oggetto della controversia, colla comminatoria di corrispondente multa od arresto.

Notific. suddetta § 9.

(*c*) Il contenuto dei sopraccitati paragrafi del Codice Civile è come segue:

« § 340. Se il possessore d' una cosa immobile o di un diritto « reale corresse pericolo di essere pregiudicato ne' suoi diritti colla « costruzione d'un nuovo edifizio, d'un' opera idraulica, o con un' altra « opera qualunque, senza che dalla parte, da cui si fanno eseguire, « siansi osservate le cautele prescritte dal generale Regolamento giu- « diziario verso il possessore, ha questi diritto di domandare dal « giudice il divieto di simile innovazione, dal quale deve decidersi il « caso colla maggior sollecitudine.

« § 341. Prima della decisione della causa non deve il giudice « di regola concedere la continuazione dell' opera. Questa frattanto si « accorda nel solo caso di prossimo manifesto pericolo, o quando la « parte che fa eseguire l' opera, presta idonea sicurtà per rimettere « la cosa nello stato pristino e pel risarcimento del danno; e l' altra « che domanda la proibizione dell' opera stessa, non presta dal canto « suo un' eguale cauzione per le conseguenze del domandato divieto.

« § 342. Ciò che è disposto ne' precedenti paragrafi riguardo alla « costruzione di un nuovo edifizio, deve applicarsi parimenti alla de- « molizione di un edifizio vecchio, o di un' altra opera già esistente. »

Notificaz. govern. 13 ottobre 1825, § 10.

768. All' effetto d' impedire atti di violenza, o di evitare un pregiudizio irreparabile, e specialmente se fosse incerto chi abbia il possesso ora vizioso, si potranno, anche pendendo la procedura ed avanti il termine della medesima, chiedere e dal giudice accordare dei provvedimenti interinali. A questo fine il giudice o decreta la sequestrazione, giusta il § 347 del Codice Civile, o vieta ad ambe le parti ogni atto di possesso, o affida l' oggetto controverso a quella parte che presta cauzione al suo avversario, ovvero che per altri riguardi, prese in considerazione a termini di diritto tutte le circostanze, ha un fondamento prevalente a chiedere la protezione del giudice.

Notific. suddetta § 11.

769. Se una parte non comparisce alla sessione stabilita, si ritiene per vero quello stato di possesso che viene indicato dalla parte presente, e si conserva mediante decreto contumaciale. Quando compariscono ambe le parti, il giudice procura di ottenere una transazione nella questione di merito, o almeno una disposizione temporanea sino alla decisione della medesima. Se questo esperimento non riesce, si procede agli atti nell' ordine prescritto, ma soltanto sul turbamento di possesso.

Notific. suddetta § 12.

770. Senza consenso delle parti non si concede mai veruna proroga qualora all' attivazione non osti un impedimento manifestamente invincibile.

Notific. suddetta § 13.

771. Sui fatti controversi, occorrendo, si sentono tosto *ex officio* testimonj e periti, e se ne fa processo verbale. Dipende dalla prudenza del giudice il conoscere quali e quanti testimonj e periti abbiansi a sentire, e quali interrogazioni debbano loro essere fatte.

Notific. suddetta § 14.

772. I testimonj ed i periti non prestano giuramento, ma viene loro fatta l' espressa ammonizione, che con false asserzioni, ovvero celando la verità, si renderebbero responsabili e sarebbero sottoposti a castigo. In questa procedura non è ammesso verun giuramento delle parti.

Notific. suddetta § 15.

773. Chiusi gli atti, viene tosto, e se fia possibile ancora nel medesimo giorno, emanata la decisione mediante un decreto che contiene anche i motivi, e che s' intima senza indugio ad ambe le parti. La de-

cisione somministra una norma meramente provvisionale per l'ultimo possesso di fatto, ovvero pronuncia giusta la legge (§§ 340, 341, 342 e 343 del Codice Civile) un divieto, o l'obbligo di dar cauzione; essa non impedisce a veruna delle parti di esercitare nella via ordinaria, come fu disposto al § 763 del Manuale, un prevalente diritto al possesso e le azioni che ne derivano.

774. Il ricorso al giudice superiore è permesso solamente contro l'accennato decreto definitivo, e non si ammette contro i provvedimenti e le disposizioni interinali dati nel corso della procedura, contro i quali è riservato a ciascheduna delle parti d'insinuare il gravame dopo il decreto definitivo unitamente al ricorso. Sono esclusi tutti gli altri rimedj della legge, ed in particolare la restituzione in intiero.

Notificaz. govern. 13 ottobre 1825, § 16.

775. Questo ricorso si presenta in iscritto al giudice di prima istanza, ovvero si detta verbalmente a protocollo entro otto giorni continui; passato questo termine, viene rigettato *ex officio*. Se il ricorso è insinuato entro il termine, la Pretura trasmette tostamente al Tribunale d'Appello tutti gli atti senza tenere veruna sessione per coordinarli, e vi unisce in originale i processi verbali degli accessi e perizie, e degli esami dei testimonj, qualora le parti non gli abbiano prodotti in copia.

Notific. suddetta § 17.

776. Si accorda senza indugio alla parte vittoriosa l'esecuzione del decreto di prima istanza, anche avanti la scadenza del termine pel ricorso, e senza riguardo al ricorso che si fosse realmente insinuato. Dipende dalla prudenza del giudice di prima istanza il determinare se, pendendo il ricorso al giudice superiore, i provvedimenti e le disposizioni interinali emanate nell'atto di dar corso alla petizione o durante la procedura (§§ 766, 767 e 768 del Manuale) debbano tosto cessare, ovvero continuare fino a che il decreto sia passato in giudicato.

Notific. suddetta § 18.

777. Se dagli atti risultano indizj di grave trasgressione di polizia o di delitto, il giudice eseguisce le prescrizioni del Codice penale; e riguardo all'oggetto della controversia, in quanto appartiene alla giurisdizione civile, procede nel tempo medesimo incessantemente secondo le regole più sopra stabilite.

Notific. suddetta § 19.

NOTE

ALLA PARTE SECONDA.

(1) La tabella indicante lo stato dei lavori in corso di costruzione che viene mensil
Direzione generale delle pubbliche costruzioni, è compilata adottando il seguente modello.

M I

Prospetto mensile *dei lavori in corso nella Provincia di . . . . coll'indica*
cui sono stati portati, e col complessivo di tu

Indicazione dell'opera	Lunghezza in metri	NOME		Importo dell' opera secondo la delibera	Numero delle rate convenute	Tempo prescritto pel compimento dell' opera	Giorno della consegna	Indicaz. del giorno in cui ebbe principio il lavoro	Ingegner direttore dell' oper ed Assistent
		dell' Appaltatore	della Sicurtà						

ata dall' ingegnere in capo alla R. Delegazione provinciale, e da questa trasmessa alla

. . .

qualità di ciascun lavoro, del loro importo, del grado d' avanzamento notizie inerenti all' amministrazione de' medesimi.

erai impiegati urante il mese		Prezzo parziale delle giornate per ciascuna qualità d' opera	Quota parte del lavoro eseguito in proporzione del totale		Rate maturate in proporzione del lavoro eseguito	OSSERVAZIONI
ualità	Quantità compless.		a tutto il mese di	nel mese di		

(2) Posto che nell' articolo 18.° del Regolamento 20 maggio 1806 sulle irrigazioni ed uso dell' acque per opificj, si è stabilito doversi conservare i metodi e le discipline praticate relativamente alle estrazioni, condotte ed all' uso delle acque per le irrigazioni, pel movimento degli opificj, ec.; e posto che in taluna delle provincie lombarde trovavansi in vigore già da tempo per diversi fiumi e canali particolari disposizioni che non furono altrimenti surrogate dalle leggi posteriori; si mantennero le prime come si mantengono tuttavia vigenti, facendone all'occorrenza le relative applicazioni. Di tali antiche disposizioni le più importanti sono le seguenti:

NELLA PROVINCIA DI MANTOVA.

Le acque irrigue nella provincia di Mantova, o procedano da sorgenti o si derivino da fiumi, sono tutte di proprietà dello Stato, il quale da remoti tempi ne concedette l'uso ai proprietarj dei fondi e degli opificj.

Le acque che si derivano a Pozzolo sulla sinistra del Mincio, ed estratte da questo fiume, hanno per la maggior parte uno stretto legame colla provincia di Verona, il quale da ciò dipende che le colature sono vincolate all'obbligo di sussidiare la bocca Veronese Borghesana, aperta nella sponda sinistra del fiume Tartaro, che divide le due provincie, in compenso dell' acqua che da esso Tartaro alcune bocche mantovane estraggono sulla destra alquanto superiormente. L' uso di quest' acque e l'accennato vincolo resero necessario nel 1764 l'esecuzione di un Trattato fra i Governi d'allora austriaco e veneto, dato in Ostiglia il 25 giugno di detto anno, nel quale anche le ragioni dei diversi utenti e le dotazioni d' acqua da darsi ai canali subalterni furono discusse e stabilite, ed in cui si assegnarono alcune speciali norme che tuttavia reggono la distribuzione e l' uso di queste acque.

L' Editto del 19 giugno 1765, stato pubblicato tanto nello Stato Veneto che nel Mantovano in esecuzione del suddetto Trattato di Ostiglia, sopra l'uso delle acque del Tartaro e de' suoi influenti, comprese le fosse di Pozzolo e di Molinella, è del seguente tenore:

Art. I. Il Tartaro e suoi influenti, comprese le fosse di Pozzolo e di Molinella, dovranno immancabilmente escavarsi ed espurgarsi di cinque in cinque anni ne' modi in ciascuna provincia già stabiliti sotto la cura e sopraintendenza de' periti che saranno destinati dai rispettivi Governi; e questi cavamenti si dovranno fare a spese del Consorzio o delle Degagne, rispettivamente, o de' privati ancora per quelle porzioni che a loro sono state assegnate ne' Trattati, oppure a

loro appartengono per antico passivo possesso. Dovrà pertanto nell'anno 1768 escavarsi ed espurgarsi a spese del Consorzio il fiume Tartaro dalle sue sorgenti sino al molino di Gazo; il Tartarello d'Isolalta dalle sue sorgenti sino al suo sbocco in Tartaro; le fontane originarie del lago di Vacalvo; la Graizella, il Piganzo, il Tartarello d'Isola della Scala colle loro rispettive sorgenti; e a spese del N. U. Valmarana, e de' Conti Montanari il Cavo.

Nell'anno 1769 dovrà a spese del Consorzio escavarsi ed espurgarsi il Tione dalle sue sorgenti sino al sostegno della Bazia di San Zeno, il fosso grande, i due Tioncelli, il Tione vecchio e l'Osone.

Nell'anno 1770 dovrà escavarsi ed espurgarsi la Frascà dalle sue fontane originarie sino al sostegno di Roncanova, a spesa del N. U. Cappello; e dal detto sostegno fino allo sbocco in Tartaro a spese del Consorzio, ed a spese del medesimo il Tione dal suddetto sostegno della Bazia di San Zeno fino allo sbocco in Tartaro, e così la Demorta: ed a spese delle due Camere di Mantova e di Verona, da ripetersi poi da chi sarà di ragione, si scaverà nell'anno medesimo il Tartaro dal sostegno della Borghegiana fino al Bastion di San Michele: come pure a spese del Conte Ottaviano Pellegrini il Tartaro degli Erbazoni, e le fontane Bottari.

Art. II. Nell'anno 1766 dovrà essere escavato e spurgato a spese degli utenti il Tartarello di Ostiglia dal fine della Seriola Mazzagatta sino al Tartaro.

Nell'anno 1770 sarà escavata la fossa di Pozzolo dalla bocca di Villabona fino al principio di Molinella a spese della Degagna di Pozzolo: la Molinella dal suo principio sino al lago di Derotta a spese della Degagna di Molinella: l'Essere di Canedolo, e l'Anguora a spese della Degagna di Molinella: l'Essere di Susano, l'Essere de' due Castelli, l'Allegrezza ed il Fissero a spese degli utenti; ed il Gabaldone a spese della casa Emilj.

Art. III. Tutti i sopraddetti cavamenti si dovranno successivamente continuare di cinque in cinque anni tanto sul Veronese, quanto sul Mantovano; e qualora questi, a giudizio degl'ingegneri destinati dai rispettivi Governi a visitarli e sollecitarli, non si trovassero fatti a dovere, dovranno rifarsi e perfezionarsi a tutte spese di chi gli avrà fatti prima.

Art. IV. Si faranno parimenti ogni anno gli sgarbamenti del Tartaro e de' suoi influenti, compresa la fossa di Pozzolo e quella di Molinella, ne' modi e tempi che seguono.

Lo sgarbamento del Tronco del Tartaro dal sostegno della Borghegiana fino al Bastione di San Michele dovrà essere fatto ogni anno ne' primi quindici giorni del mese di ottobre a spese del consorzio Veronese.

La parte della Frascà inferiore al sostegno di Roncanova sino allo

sbocco in Tartaro si sgarbi ogni anno ne' primi quindici giorni di giugno a spese del Consorzio medesimo.

Il canale del Busatello dovrà conservarsi nella sua larghezza di braccia dodici mantovane, e nella profondità in cui è stato posto di presente, e sgarbarsi due volte all'anno cioè ne' primi quindici giorni di aprile e di giugno, a spese de' vicini possidenti frontisti dell'uno e dell'altro Stato, i quali godono il frutto delle pesche e canne che nascono nelle rive dell'alveo di detto canale; ed ogni volta che i frontisti dentro il tempo prescritto non lo facessero, potrà farlo qualunque degli utenti inferiori; ed in caso che da questi non venisse fatto, si farà fare ex officio a spese dei detti due frontisti.

Le fontane originarie del Tartaro, e l'alveo di esso sino al molino Brognolo; quelle del Tartarello di Isolalta e l'alveo del medesimo sino al molino Guerrieri; quelle del Piganzo e l'alveo del medesimo fino al Molino della Zera e quelle del Tione con l'alveo del medesimo fino al Molino del Grezano detto di Mezzo, dovranno essere sgarbate a spese del Consorzio Veronese due volte all'anno, cioè ne' primi quindici giorni di maggio e di luglio.

Le fontane della Frascà e l'alveo della medesima fino al sostegno di Roncanova dovranno sgarbarsi due volte all'anno nei primi quindici giorni di maggio e di luglio a spese del N. U. Cappello.

A spese del Consorzio saranno sgarbati quattro volte all'anno, vale a dire nei primi quindici giorni di maggio, giugno, luglio ed agosto, il Tartaro del Molino Brognolo fino al Busatello; il Tartarello d'Isolalta dal Molino Guerrieri fino allo sbocco in Tartaro; tutta la Graizella, il Piganzo dal Molino della Zera fino allo sbocco in Tartaro; tutto il Tartarello d'Isola della Scala e l'alveo del Tione dal Molino del Grezano detto di Mezzo fino allo sbocco in Tartaro; ed a spese del Conte Ottaviano Pellegrini il cavo detto degli Erbazoni; e il basso Tartaro dalla bocca di Ponte Molino detta del Lupo fino al sostegno della Borghegiana dal possessore del medesimo.

Art. V. Il cavo di Comune dal sostegno Cavriani fino alla fossetta, dovrà sgarbarsi una volta all'anno ne' primi quindici giorni del mese di ottobre a spese degl' interessati nello scolo, e la parte superiore di detto cavo dal soprannominato sostegno sino al lago di Derotta, dovrà sgarbarsi due volte all'anno ne' primi quindici giorni di maggio e luglio a spese degli utenti.

La fossa di Pozzolo dovrà sgarbarsi e spurgarsi ne' primi quindici giorni di maggio e di luglio ogni anno a spese della Degagna, cominciando inferiormente alla bocca detta di Baldassarolo fino al principio della Molinella.

L'Essere di Canedolo e l'Anguora si sgarberanno due volte all'anno

ne' primi quindici giorni di maggio e luglio a spese della Degagna di Molinella.

L'Essere di Susano, l'Essere de' due Castelli e l'Allegrezza si sgarberanno parimente due volte all'anno, ne' primi quindici giorni di maggio e di luglio a spese degli utenti.

Il Gabaldone dovrà essere sgarbato due volte all'anno, nei primi quindici giorni di maggio e luglio, a spese della Casa Emilj.

Il Fissero, cominciando da quella parte che pende verso il lago di Derotta sino al lago medesimo, dovrà sgarbarsi due volte all'anno ne' primi quindici giorni di maggio e luglio a spese degli utenti come in passato.

La Molinella vecchia e nuova, cominciando dal Castelletto dei Cavalli fino al sito denominato le Grottelle, dovrà essere sgarbata tre volte all'anno a spese della Degagna rispetto a tutta la Molinella vecchia, ed a spese degli utenti rispetto alla Molinella nuova, ne' primi quindici giorni di maggio, giugno e agosto, con avvertenza che vi siano impiegate tre partite di uomini nel tempo medesimo: una dal Castelletto de' Cavalli fino al Molino di Bigarello, l'altra da detto Molino fino al Molinello, e la terza dal Molino fino alle Grottelle.

Il Tartarello d'Ostiglia dovrà sgarbarsi quattro volte all'anno, ne' primi quindici giorni d'aprile, maggio, giugno e luglio, a spese degli utenti ostigliesi. Così pure il basso Tartaro dallo sbocco del Busatello fino alla bocca chiamata del Lupo.

Art. VI. Tutti questi sgarbamenti, sì veronesi che mantovani, saranno incaloriti e visitati dai rispettivi ingegneri dell'una e dell'altra provincia, destinati alla sopraintendenza delle acque; e se per giudizio de' medesimi si troveranno fatti malamente, dovranno essere rifatti a tutte spese di quelli che dovevano la prima volta eseguirli a dovere.

Art. VII. L'acqua introdotta per l'edifizio della fossa di Pozzolo, quando la scarsezza non vieti di poterlo fare, dovrà sempre sorpassare di due once veronesi il segno stabile, che ivi si trova, per indizio della competente altezza dell'acqua.

L'Usciara sinistra del Molino del Gazo dovrà stare sempre aperta in bando in tempo delle irrigazioni: all'incontro dovranno star chiusi nel tempo suddetto tutti i canali delle pile e tutti gli altri sostegni sul Tartaro e suoi influenti, sì veronesi che mantovani. Si chiuderanno precisamente il giorno 25 marzo, e si apriranno il giorno 25 settembre i sostegni della Torre di mezzo sul naviglio; del marchese Cavriani sul Cavo nuovo; del N. U. Cappello su la Frascà, e quello della Borghegiana sul Tartaro. Quanto però al sostegno della Borghegiana, dovranno, o l'agente del N. U. Micheli, o l'agente del conte Zanardi prestarsi prontamente ad aprirlo ogni volta che saranno richiesti dagli

utenti superiori per motivo delle straordinarie escrescenze delle acque che occorrono nella state, per le quali restano inondati i campi vicini; al qual effetto sono state già consegnate sì all'uno che all'altro degli agenti suddetti le chiavi del sostegno medesimo, e per regola di doverlo aprire, il faranno qualora l'acqua sorpassi l'altezza de'due marmi a tal fine inseriti nel muro del medesimo, e per tanto tempo il terranno aperto, quanto basti perchè le acque si riducano facilmente al segno indicato; avendo però attenzione di avvisarsi i detti agenti scambievolmente ogni volta che venga lor fatta l'istanza suddetta. A spese pure de'medesimi N. U. Micheli e Conte Zanardi sarà l'intiero mantenimento e conservazione di detto sostegno e degli assoni, ed altri utensili a quello spettanti; colla riserva al detto Conte Zanardi di ripetere dagli altri coutenti mantovani la loro quota.

Quanto al sostegno del Cavo di Comune, sarà a peso del marchese Ferdinando Cavriani di mantenerlo e conservarlo in tutto e per tutto nello stato in cui è stato posto di presente, e di tenervi sempre persona che si presti continuamente ad aprirlo per uso della navigazione ogni volta che occorra il passaggio di qualche barca o battello sopra l'acqua di detto Cavo: mancando alle quali diligenze, dovrà il sostegno demolirsi senza che il marchese Cavriani abbia più la facoltà di rimetterlo. Quanto poi ai chiaviconi, o siano scaricatori del Tartaro posti vicino ad Isola della Scala, che dovranno essere muniti di forti porte con sue chiavi: al sostegno che chiude l'imboccatura del canale della Pila Pellegrini, ed all'altro sostegno allo sbocco del canale della Pila Pindemonti in Piganzo, le chiavi di detti chiaviconi e sostegni dovranno consegnarsi e custodirsi dal Provveditore ai confini Veronese destinato alle visite: e così sul Mantovano si consegneranno le chiavi del Risoratore della fossa di Pozzolo, detto la Canala, al visitatore mantovano; i quali visitatori dovranno tenere dette chiavi dalli 25 marzo fino all'8 settembre, con l'obbligo di rendersi vicendevolmente avvisati in caso che bisogni aprire i suddetti edifizj per straordinaria escrescenza di acqua.

Art. VIII. Sarà pur lecito al marchese Ferdinando Cavriani far costruire alli 10 di ottobre di ciascun anno nel Tartaro un pennello dell'altezza di once quattro sopra l'altezza ordinaria dell'acqua, e della lunghezza di piedi cinquanta veronesi, cominciando dalla punta del muro, che esiste alla sinistra dell'imboccatura del canale della Pila Morarola, e andando contro il corso del fiume sino al palo, che vi deve star sempre fisso, piedi diciotto veronesi distanti dalla ripa destra dopo terminate le canne; e ciò per introdurre l'acqua a beneficio della detta Pila Morarola posta sulla sponda della Risara Agnella e del Tartaro, a condizione che il detto marchese Cavriani

debba ogni anno ai 10 del marzo susseguente aver fatto levare totalmente il detto pennello, e non facendolo levar esso, sia in libertà degl' inferiori utenti o delli due ingegneri veronese e mantovano il distruggerli a spese del medesimo marchese Cavriani.

Art. IX. Resta proibito ai molinari e loro serventi de' molini sopra il fiume Tartaro e suoi influenti, di sovrapporre alcun rialzo o impedimento di qualsisia sorte agli stramazzi e soratori stabiliti già dagl' ingegneri nelle precise misure in cui si trovano, onde non venga impedito in tempo delle irrigazioni in minima parte il libero decorso all' acqua a beneficio degl' inferiori. E saranno i detti molinari obbligati inviolabilmente a dar esito all' acqua per gli scaricatori o vasi morti, oppure per li canali che portano l' acqua alle ruote, ogni qualvolta questa sormonti gli stramazzi de' molini. E per conservare a' molini medesimi l' uso della macinatura, resta prescritto e risolutamente comandato a' detti molinari ed altri, come sopra, che in tempo delle irrigazioni debbano lasciar sempre decorrere agl' inferiori le acque o per le porte che conducono l' acqua alle ruote quando si macina, o, quando non si macina, per le porte degli scaricatori, o de' canali equivalenti, aperti in modo che sostengano l' acqua secondo il livello del ciglio de' rispettivi stramazzi; e che solamente possa essere lecito a' molinari, quando per scarsezza d' acqua non ne hanno a sufficienza per macinare, di chiudere le porte per quel tempo solo che può bastare per ingorgare tant' acqua, che sia atta a fare la macinatura con una ruota o più ruote che possano essere messe in movimento una dopo l' altra dalla stessa acqua che scorre da una sola parte del molino, o da una sola usciara, e non già da più porte nello stesso tempo aperte.

Art. X. Viene parimente proibito a quelli che hanno beni confinanti al Tartaro e suoi influenti, di rompere e guastare gli argini e le ripe, come pure di tenere alberi che pregiudichino alla buona conservazione delle medesime, ed al libero corso delle acque: ed essendovene, dovranno averli tagliati nel termine di giorni otto dopo la pubblicazione del presente; passato il qual termine, si faranno tagliare a spese de' padroni, e gli alberi saranno confiscati a benefizio della Camera dominante. Dovranno pure in avvenire tutti i confinanti al Tartaro e suoi influenti, tener riparati a loro spese gli argini medesimi, ciascuno dalla sua parte e per la sua porzione; e nel caso di trasgressione, saranno ripartiti a spese del rispettivo Consorzio o Degagna; e fatto il riparo, il rispettivo Governo darà pronta mano affinchè il detto Consorzio o Degagna sia risarcito da quel frontista cui spetterà la conservazione dell' argine, nel quale sarà stata fatta la spesa.

Art. XI. Non sarà lecito ad alcuno di porre o far porre negli alvei del Tartaro e suoi influenti canape o lino per macerarli, nè traversare gli alvei suddetti indebitamente con animali e carri. Resta pure vietato risolutamente a qualunque persona, comunità, collegio ed università, di far porre in avvenire ed usare nell' alveo del Tartaro e suoi influenti arellate o simili ordigni e istromenti pescarecci, dai quali venga impedito il libero corso alle acque, che dovranno essere indistintamente, nel termine di giorni otto, del tutto rimossi, se ve ne fossero, in modo che l'alveo del fiume e suoi influenti, sì veronesi che mantovani, rimanga affatto libero, permettendosi unicamente a chi ha ragione di pesca nel detto fiume e suoi influenti, l' uso delle reti ed arti a filo che possono usarsi senza impedire il corso alle acque: ed essendovi alcuno che osasse contravvenire a questa provvida disposizione generale, ponendo arellate o altri simili impedimenti nel detto fiume ed influenti, non solamente incorrerà nelle pene infrascritte, ma ancora sarà permesso ad ognuno distruggerle di fatto e di propria autorità. A tal fine la proibizione e pene medesime in tutto e per tutto s' intenderanno stabilite per quelle arellate che si trovassero nelle valli contigue ai nominati canali, in distanza di pertiche sei, e contro quelli che per uso della pesca ardissero di deviare con fossi indebitamente le acque dai tronchi maestri, per restituirle poco dopo ai medesimi, o farle passare nelle valli adiacenti.

Art. XII. Essendo già state modulate a tenore de' Trattati tutte le bocche, stramazzi, briglie, soglie ed ogni altro regolatore, per cui si deriva l' acqua dal Tartaro e da' suoi influenti, sì veronesi che mantovani: e parimenti essendo stata determinata l' altezza dei soratori e sostegni; regolate le trombe, gli albioni e ponti-canali, e posti i livelli in varie fontane e condotti pubblici e de' privati, e mutate le direzioni, larghezze e posizioni de' condotti medesimi; rassodati gli argini, levati i pennelli e rialzi, intestati tutti i fossi perpendicolari a' canali maestri, ed interrati i redefossi dell' una e dell' altra provincia, non sarà lecito a verun utente di alterare o por mano mai più, sotto a qualunque pretesto, in alcuna delle cose stabilite; ed in caso di contravvenzione, sarà il trasgressore punito colla perdita della ragione dell' acqua a lui competente, che verrà applicata alla Camera dominante. E se il contravventore fosse persona la quale non godesse diritto d' acqua o d' irrigazione, si passerà contro di tale reo a quelle pene che saranno poste in fine nel presente proclama. Che se mai occorresse bisogno di risarcire o ristorare alcuna di dette bocche ed altre fabbriche sopra espresse, resta proibito, sotto la medesima pena della perdita della ragione dell' acqua, il poterlo fare senza licenza del proprio Governo, il quale spedirà sul luogo il suo ingegnere, che

avrà debito di subito avvisare l'ingegnere dell'altro Governo, onde ambedue di concerto facciano le operazioni in conformità de' Trattati e delle misure già stabilite. Sotto le stesse pene sia e s'intenda vietato di alterare la presente posizione delle seriole veronesi e mantovane; e il poter dirigere i cavi altrove e tramandare le colaticcie in altre parti dopo gli usi legittimi, se non dove è stato prescritto a ciascun utente; e tra dette colaticcie dovranno intendersi sempre comprese quelle delle fontane nominate qui sotto nell' art. XVI.

Art. XIII. S'intenderanno d'ora innanzi per sempre vietate tutte le roste, stuppe, pennelli, ed ogni altro impedimento che si mettesse in qualunque de' canali, sì veronesi che mantovani a vantaggio di qualsivoglia utente per qualunque scarsezza d'acqua, o altro imaginabile motivo, essendosi abbastanza provveduto dai Principi alla indennità de' particolari co' sostegni, rialzi ed altre provvidenze stabilite ne' Trattati. Che se si trovassero nel Veronese o nel Mantovano piani di risare troppo elevati, sopra de' quali non potesse arrivare l'acqua alle medesime con giusta misura destinata, ne dovranno i possessori restare onninamente contenti, ed imputare a sè medesimi, se per l'elevazione de' loro terreni non possono ricevere maggior beneficio.

Art. XIV. Niuno de' rispettivi utenti, sì veronesi che mantovani, potrà, sotto qualunque colore o pretesto, ampliare i propri titoli ed usi oltre a quanto è stabilito in via di legge generale nelle Limitazioni e Tabelle unite alla relazione finale de' matematici, nè irrigare maggior numero di campi colle acque del Tartaro e suoi influenti, oltre a quanto nelle Limitazioni e Tabelle medesime è stabilito. E tutto ciò sotto pena di perdere il diritto della sua bocca, che gli verrà irremissibilmente confiscata a beneficio della rispettiva Camera dominante. Ed acciò questa provvidenza abbia la più esatta esecuzione, si dichiara che se da qualunque persona verrà ad un Governo o all'altro fatta istanza che si misuri qualche risara, perchè si creda sospetta di eccesso, salvo ciò che è stato stabilito per i conti Giusti di Gazo, gli sarà ciò accordato, e si farà la perticazione ex officio, con riserva però di ripetere la spesa o da chi sarà ritrovato aver ecceduto nella dilatazione della risara, o da chi avrà fatta istanza, quando non si ritrovi verun eccesso. E perchè sia noto ad ognuno il metodo e la norma che si terranno in simili misurazioni, si dichiara che per giusta ed intera deduzione delle strade e fosse, argini e seriole attinenti alla risara di ciascun possessore, sarà detratto in via di regola generale ed inalterabile per questi e simili titoli il cinque per cento dal risultato della misura della risara. Avvertendo che ne' fondi i quali ricevono l'acqua da una sola bocca, che viene poi ripartita in più utenti, in tal caso si dovranno misurare i campi d'un posses-

sore separatamente da quelli dell'altro con le regole dette di sopra, onde la trasgressione non venga ad imputarsi a chi non avrà contravvenuto.

Art. XV. Non dovrà alcuno usurpare le acque altrui; ed usurpandole, si procederà sommariamente alla indennizzazione della parte ed alle pene infrascritte; dichiarandosi che per condannare sarà sufficiente la presunzione che nasce contro il proprietario che ne fa uso, quando non provi concludentemente che non vi sia intervenuta veruna sua colpa.

Art. XVI. I redefossi che per via di trapelamenti lungo gli argini del Tartaro e suoi influenti, sì veronesi che mantovani, traggono acqua dai canali maestri, siano e s'intendano per sempre vietati, e dovranno essere prontamente otturati tutti quelli che si scoprissero ancora, o che fossero fatti e scavati ne' tempi avvenire. Le fontane pure più vicine di pertiche cinquanta al Tartaro e suoi influenti, siano e s'intendano generalmente vietate in ogni tempo avvenire, tanto se esistano in presente, quanto se accadesse chè scaturissero di nuovo o per opera ed industria d'uomo, o per mero e naturale movimento delle acque stesse; nè possa veruno mai farne uso immaginabile per oggetto d'irrigazione sotto tutte le pene infrascritte. Da questo general divieto restano eccettuate le tre fontane chiamate le Quare alla destra del Tartaro, tra il ponte di San Gio. Nepomuceno e l'altro detto de' Pastori, delle quali è investita la Comunità di Povegliano; le altre due esistenti al ponte suddetto de' Pastori, investite al conte Franco; la fontana Casella esistente alla destra del Tartarello d'Isolalta, e l'altra distante dal medesimo pertiche venticinque, siccome anche altre due chiamate Bindelle, tutte di ragione del marchese Giona. Il fosso con sorgive, situato fra il ponte della Torre d'Isola della Scala, e i chiaviconi del Tartaro, distanti dal medesimo pertiche diciannove circa, e così tre sorgive al disopra de' sopraddetti chiaviconi, ed altre sette dalla parte opposta, tutte di ragione del conte Giuliari. La fontana alla sinistra del Piganzo, e le altre alla destra del medesimo. inservienti alla risara Riccini: e la fontana del N. U. Zenobio vicino al Piganzo pertiche otto e mezzo circa.

Art. XVII. Gli utenti dell'uno o l'altro dominio, serviti che si saranno delle acque per irrigare i loro campi, a misura de' rispettivi legittimi titoli, non potranno far altr' uso delle colaticcie: ma quelle dovranno lasciar decorrere liberamente, acciocchè si restituiscano all' alveo del Tartaro e suoi influenti tutte quelle che, fatte le irrigazioni a loro competenti, vi possano ritornare; tra le quali colaticcie s'intendono soggette alla medesima legge anche quelle delle fontane più vicine di cinquanta pertiche al Tartaro e suoi influenti che si sono spiegate nell' antecedente articolo XVI.

Art. XVIII. Quanto alla pesca nel Tartaro, nel tratto che scorre intermedio tra le due provincie dal Bastione di San Michele fino al Busatello, dovrà osservarsi il contratto seguito tra il conte Francesco Zanardi per una parte, ed i PP. di Santa Maria in Organo, anche a nome degli utenti veronesi, dall' altra, riportato nell' articolo V.° delle dichiarazioni di Roveredo, e perciò non sarà lecito ad alcun altro che al detto conte Zanardi di pescare in detto sito, e col titolo risultante dal detto contratto, sempre però con solo uso delle reti ed arti da filo come sopra.

Art. XIX. Il risarcimento dello sperone di muro nuovamente costruito in esecuzione del Trattato d' Ostiglia del 20 aprile 1752, all' imboccatura della fossetta mantovana in faccia alla torre rotta, qualora venisse pregiudicata dal tempo, o da qualche altro accidente, spetterà alla Camera di Verona, in virtù dell' art. IV. delle dichiarazioni di Roveredo.

Art. XX. Dovranno osservarsi esattamente le esenzioni e rispettiva limitazione de' dazii in conformità dell' articolo XI. del Trattato del 20 aprile 1752: e chiunque si trovasse aggravato indebitamente nel transito per terra e per acqua, ricorrendo ai rispettivi Governi, riporterà prontamente le provvidenze opportune ad indennizzarlo di ogni indebita vessazione.

Art. XXI. Inerendo ai Trattati suddetti, si farà ogni anno immancabilmente ne' mesi di giugno e luglio una particolar visita al Tartaro e suoi influenti, sì veronesi che mantovani, dal Questor Camerale Conte de Peyri per la parte di Mantova, e dal Provveditore a' confini Conte Maniscalchi per la parte di Verona, a tale effetto espressamente destinati, coll' intervento de' due rispettivi Prefetti, o sia ingegneri eletti dai due Governi: e sarà cura de' suddetti visitatori d' osservare se vi sia alcun disordine o novità contro il prescritto dagli stessi Trattati: e dovranno dar pronto riparo secondo lo spirito de' medesimi agli istantanei bisogni, e ciò a spese de' contravventori o di quelli a comodo de' quali cadessero le contravvenzioni. riferendo ai rispettivi Governi quei disordini che abbisognassero di provvidenza maggiore, e dando sempre esatta concorde relazione di tutto ciò che avranno operato. Non convenendo fra di essi i visitatori, riferirà ciascun di loro al suo Governo quanto gli occorre, e i Governi s' intenderanno fra di essi per quelle provvidenze che ritroveranno del caso, le quali intese e conciliate, si spediranno dai medesimi gli ordini ai visitatori per l' esecuzione.

Art. XXII. Sarà pure cura dei due periti veronese e mantovano, eletti da' rispettivi Governi, di portarsi a riconoscere anche fuori del tempo delle visite ordinarie, se vi siano disordini, invitandosi vicende-

volmente; e ritrovando qualche novità, procureranno che sia subito riparata, se sarà cosa di poco momento; e se fosse grave, cercheranno pure di rimediarvi alla meglio: ma dovranno riportarla con relazione concorde ai due Governi, perchè possano intendersi per uno stabile e pronto provvedimento e castigo de' contravventori. Che se i periti non convenissero fra di loro, ciascuno ne farà il rapporto al suo Governo, ed i due Governi passeranno ad eleggere altri periti, i quali pure dovranno regolarsi nel modo detto di sopra.

Che se il perito mantovano o veneto invitato per staffetta espressa, o per commesso espresso, o altro in suo luogo autorizzato dal proprio Governo e dal suo visitatore, dopo ricevuto l'avviso, di cui dovrà dare alla staffetta o commesso un pronto certificato, tardasse due giorni a ritrovarsi nel sito che gli verrà indicato, l'invitante sarà in libertà di dar principio anche da sè solo alla visita, ove più credesse; intendendo però che se l'invitato non fosse comparso entro i detti due giorni nel luogo indicato, nulladimeno possa egli o altri in sua vece destinato come sopra anche dopo principiata la visita unirsi all' invitante per riferire con relazione concorde o discorde al proprio Governo quelli disordini che ritrovassero. Che se in niun luogo l'invitato comparisse, potrà l'invitante continuar la visita da sè solo e farne poi relazione al di lui visitatore, che tutto riporterà al suo proprio Governo.

Art. XXIII. E perchè è volontà risoluta dei rispettivi Sovrani che sia prestata intiera e piena obbedienza alle cose dai medesimi comandate e spiegate negli articoli suddetti del Proclama presente; perciò chiunque ardisse di contravvenire in qualunque benchè minima parte a quanto resta disposto coi suddetti Trattati, sia quello, oltre l' emenda del danno a chi lo avrà sofferto per causa della sua trasgressione, tenuto a tutte quelle pene pecuniarie e corporali ancora che, attesa la qualità della contravvenzione più o meno aggravante, saranno credute di giustizia da ciascun Governo. E se specialmente il contravventore sarà di quelli che godono bocche irrigatorie, o altro uso e beneficio delle acque sopraccennate, oltre le pene suddette sarà privato dell' uso dell' acque e gli sarà otturata la bocca da applicarsi alla Camera dominante. E se i trasgressori non fossero in istato di pagare la pena ingiunta loro e di emendare il danno recato a chi per la loro contravvenzione sarà giudicato averne risentito pregiudizio, si passerà alla loro carcerazione, e ad ogni altro castigo che sarà creduto degno del caso. Ed alla esazione di queste pene si procederà dai magistrati ai quali saranno soggetti i contravventori con prove sommarie e privilegiate tanto ex officio quanto per inquisizione, ed accusa e denunzia, *sola facti veritate inspecta*, e senza tela e formalità giudiziaria, rendendo poi inteso un Governo all' altro della risoluzione che si sarà presa contro de' rei.

Ed affinchè nessuno possa allegare ignoranza del presente Editto sarà questo pubblicato ed affisso nei luoghi soliti per la sua piena ed inviolabile esecuzione.

Questo giorno 19 *giugno* 1765.

La dispensa e l'uso delle altre acque del Mantovano per l'irrigazione e pel movimento degli opifici venne assoggettato a discipline mediante l'Editto 24 dicembre 1781, il cui contenuto è come segue:

I. Non potrà alcuno nè direttamente nè indirettamente otturare Fosse, Dugali, e altri acquedotti, o porre entro gli stessi degli impedimenti che trattengono il corso delle acque, o aprire o levare usciare, serrature o condotti, e fare altre innovazioni anche di fossi o redefossi affine di divertire le acque o per uso proprio od altrui in pregiudizio del terzo; e facendolo, oltre la rifazione del danno, incontrerà la pena per ogni volta di lire duemila, la di cui metà sia dell'accusatore, ritenuto il carcere a lavoro pubblico per un anno nel caso d' impotenza al pagamento.

II. Tra gli impedimenti che rallentano il moto dell' acqua, che si oppongono alla conservazione degli argini e interrompono il libero transito vi ha quello degli alberi, macchie o cespugli. Sarà perciò vietato a chiunque il piantare sulle ripe degli alvei e canali pubblici (se non se nella debita distanza): e chi ne avesse dovrà farne seguire il tagliamento entro il termine di giorni venti, da cominciarsi da quello della pubblicazione del presente. Sia nell'uno, sia nell' altro caso avranno li disubbidienti in pena la perdita degli alberi, che rimaner dovranno a benefizio di tutti gli utenti in generale dei rispettivi canali.

III. Anche le arellate e palificate messe negli alvei per pescare, ed i canapi e lini collocati negli stessi per essere macerati apportano un notabile nocumento. Rinvenendosi le une o gli altri, si faranno immediatamente levare da chi sovrintende agli adacquamenti, e si convertiranno intieramente in beneficio degli altri utenti come sopra, condannati i contravventori pur anche nella pena di lire cento, delle quali una metà aspetterà agli inventori.

IV. I padroni de' molini, pile e qualunque altro edifizio, i mulinari, ed ogni altro che travaglia, non potranno sostenere l' acqua più elevata degli stramazzi già stabiliti e da stabilirsi ove non fossero. Nelle circostanze delle piene apriranno i sboratori ad impedimento d' ogni nocevole traboccamento. Per ogni contravvenzione pagherà ciascheduno la pena di lire 200.

v. Affinchè poscia non si guastino le strade, ed i privati non sentano alcun pregiudizio per colpa altrui, dovrà chi ha diritto di usare delle acque ritenere ben cavati i rispettivi particolari suoi alvei, ben costrutte e difese le rive e gli argini per quelli che li hanno in rilievo, sotto la detta pena di lire 200 da incorrersi dalli padroni al di più del risarcimento d'ogni danno avvenuto.

vi. Tutti gli utenti delle acque goderanno dell'uso dell'irrigazione sulla norma precisa dei soli loro titoli e concessioni. Seguendo illegittima mutazione, alterazione o ampliazione nell'indole delle stesse irrigazioni, ricaderanno tutte le ragioni dell'utente nella Camera, e il Fisco promoverà l'immediata apprensione.

vii. Dovranno del pari tutti gli utenti astenersi sotto il vincolo della perdita d'ogni loro ragione di acqua come sopra da qualunque arbitraria innovazione o lavoro nelle bocche e modulate e da modularsi, stramazzi, briglie, livelli, soratori e sostegni. Nei casi di risarcimento o riparazione ricorreranno al Magistrato Camerale, il quale darà l'opportuno ordine perchè a spese del petente, sotto la direzione del Prefetto o Vice-Prefetto all'acque secondo il parere del Regio Matematico, sia eseguito il risarcimento sul piede già fissato e non altrimenti.

viii. Serviti che si saranno gli utenti dell'acqua a loro competente, non riterranno le scolaticce, nè faranno di esse alcuna diversione in veruna maniera e tempo; al qual effetto ogni irrigante dovrà avere i suoi fossi di cinta nei quali cadono le colaticce che devono scorrere liberamente a beneficio dei legittimi utenti inferiori pei soliti canali già destinati. Chi ardisce di contravvenire perderà le sue ragioni come sopra.

ix. A quest'effetto sarà dell'ispezione dei nominati Prefetto o Vice-Prefetto delle acque di visitare o far visitare di quando in quando gli alvei e i canali, e di avanzare al Magistrato la loro relazione sullo stato attuale dei medesimi acciocchè il Tribunale possa sul momento provvedere ed il Fisco con facilità riconoscere gli abusi e procedere contro i contravventori.

x. E perchè sia frenato vieppiù l'arbitrio e tolti gli abusi finora corsi di portare le acque sopra nuovi piani talvolta troppo elevati, e situati talmente che non possono essere restituite le colaticce od ai canali prescritti, od agli utenti inferiori, dovrà cadaun utente di acqua far rilevare a sue spese la mappa del suo podere da presentarsi e conservarsi negli atti del Magistrato, segnando in essa in giusta figura e misura i piani irrigabili ogni tre o quatto anni, secondo i titoli, tutti gli acquedotti, begoni o siano botti sottoposte a strade o canali, ponti-canali, sostegni, stramazzi od altri manufatti. E qualora nel sistema finora tenuto sia rilevato dell'abuso, farà il Magi-

strato dal Prefetto o Vice-Prefetto alle acque correggere la detta mappa a tenore dei Trattati o dei titoli rispettivi, e notificare all' utente le correzioni, colla comminazione che trovandosi commessa alterazione sarà soggetto alle pene di sopra comminate all'articolo VII.

XI. E qualora abbisognasse l' utente di ristaurare di nuovo alcuno dei suddetti manufatti o canali anche propri esistenti sul suo fondo, non potrà porvi mano se non con permissione del Magistrato, il quale l' accorderà sotto la direzione del Prefetto, o Vice-Prefetto; altrimenti sarà tenuto alle pene suddette.

XII. Anche i conservatori delle rispettive digagne degli alvei d'irrigazione non devono intermettere le veglianti loro osservazioni. Dovranno quindi d' anno in anno fare la visita del pari ai canali ed alvei coll'intervento dei suddetti Prefetto o Vice-Prefetto, del regio matematico o del perito approvato dal Tribunale, affine di rilevare e descrivere le operazioni da farsi, e proporsi nella solita convocazione degli interessati davanti al Magistrato Camerale per l' imposizione della tassa corrispondente. Cadrà la visita nei primi giorni di febbrajo e verso la metà del mese la convocazione. Così potranno con comodità eseguire le rilevate ed approvate operazioni prima della metà di aprile, tempo in cui annualmente si rende il moto alle acque delle irrigazioni.

XIII. Nelle operazioni non trascureranno i conservatori d'anno in anno quella degli sgarbamenti per rimondare gli alvei dalle paviere ed erbe palustri, facendole esattamente estirpare e gittare in qualche distanza degli argini, e questi sgarbamenti si eseguiranno anche per la terza volta, se fosse espediente, ed a teñore dei Trattati.

XIV. Ogni persona di qualsivoglia stato e grado, ogni affittuale, lavorante, fattore od agente, sarà pronto ad èseguire le ordinazioni dei conservatori delle memorate digagne loro abbassate in nome del Magistrato. La disubbidienza sarà punita qualunque volta colla pena di lire 200, la quale verrà anche accresciuta a seconda delle maggiori circostanze di fatto ad arbitrio del Magistrato. Che se vi fosse resistenza od opposizione, verrà essa purgata secondo la disposizione delle leggi municipali.

XV. Gli utenti ed interessati pagheranno prontamente la loro tangente di tassa nel termine prefisso dai monitori, e mancando, saranno senza ulteriore avviso esecutati.

XVI. Chi non ha legittimo titolo d' irrigazione non si appropri alcun uso di acque, nemmeno in ristretta quantità. Scoprendosene alcuno, di qualunque condizione si sia, verrà punito la prima volta colla pena di lire 1000, coll' aggiunta della confisca dei frutti provenuti per causa della clandestina irrigazione, sempre risarcito il danno

a quei possessori che lo avessero sofferto per detta usurpazione; la seconda volta colla confisca del fondo illegittimamente irrigato.

XVII. Ci riserviamo a noi ogni ulteriore concessione di acque per l' uso sovraenunciato, e anzi dichiariamo che essendo pervenuto alla nostra notizia d' essersi da alcuni possessori distrutti dei campi aratorj ed arborati e dei prati contro i retti principj della pubblica pulizia per così diffondere la coltivazione dei risi oltre i giusti confini, non più si daranno concessioni per tale effetto se non sarà con ogni esattezza precedentemente provato che il fondo da convertirsi nell' uso di risara sia del tutto vallivo e incapace a servire ad una meno nocevole coltivazione.

XVIII. Per la concessione non s' intenderà mai accordata la proprietà delle acque, qualunque sia l' uso o d' irrigazione o di edifizj. Questa rimarrà come in passato unita ai nostri camerali diritti.

XIX. Nelle concessioni da farsi per l' uso di queste acque, comunque provengano, siano colative o discendano dagli edifizj, si osserverà nella piena sua attività il regolamento degli enunciati Trattati, atteso l' ottimo effetto che dallo stesso n' è pervenuto.

XX. Ogni concessione perciò verrà regolata sulla misura del quadretto veronese, secondo il quale s' intende una bocca irrigatoria quadrata, i di cui lati siano d' un piede veronese con un battente di once due d' acqua.

XXI. Con tale quadretto pertanto, giusta la fatta esperienza, verranno i concessionarj provveduti quanto ai fondi destinati alla coltivazione del riso di acqua sufficiente al necessario adacquamento, primieramente di campi ottanta veronesi ovvero biolche settantasei mantovane, e indi altri sessanta campi, quaranta cioè per le prime scolaticcie e venti per le seconde. E quanto ai fondi disposti alla irrigazione dei prati di tant' acqua, quanta basti all' innaffiamento di ore ventiquattro per campi venticinque, e di giorni sette per campi centosettantacinque, sempre tenuta su ciò la proporzione per la maggiore o minore quantità di terreno.

XXII. Il prezzo di un simile quadretto d' acqua e proporzionatamente di un mezzo quadretto, di un quarto, di un sesto, secondo il bisogno del compratore, sarà di lire 44400, qualora l' acqua debba servire all' irrigazione di terreni già in gran parte coltivati, e di sole lire 39000 in caso che il terreno da irrigarsi sia in gran parte o del tutto incolto; e questo prezzo si pagherà dagli utenti nella proporzione suddetta secondo la qui appiedi tariffa.

XXIII. Se poi l' acqua dovrà impiegarsi ad animare pile da riso o mulini, esclusi gli esistenti sul Po, sull' Oglio e gli altri natanti, pei quali è già fissato l' annuale contributo alla regia nostra Camera

in frumento, sarà il prezzo di essa ristretto alle lire diecimila per ogni ruota che abbia l' acqua perenne, e rispetto alle altre in proporzione del tempo in cui godono dell' acqua capace a metterle in moto.

xxiv. Per tutte le altre macchine idrauliche destinate a manifatture, sarà accordato gratuitamente l' uso dell' acqua per anni quindici; con che spirato il detto tempo, siano gli utenti obbligati a pagare l' annuo canone di sole lire 100, colla facoltà inoltre di redimersi da questo, sborsando il capitale da calcolarsi in ragione del 4 per cento.

xxv. Fissato colle regole sopraccennate nell' atto della vendita il prezzo dell' acqua, resta riservato a qualunque compratore il diritto d' affrancazione senza alcuna restrizione di tempo, cosicchè sia egli in piena libertà di pagare il capitale, o di corrispondere sul medesimo il frutto del 4 per cento, principiando però dal giorno del contratto, e ciò resta indistintamente fissato per tutti gli acquirenti d' acque, sieno facoltosi o di mediocri sostanze; anzi per agevolare ai medesimi il modo di liberarsi dal peso della prestazione che dovranno fare, si concede loro la facoltà di fare il pagamento del rispettivo capitale in quattro rate eguali.

xxvi. Per riformare i disordini che vi fossero nell' uso delle acque e per riconoscere gli utenti di buona o mala fede ed i rispettivi loro debiti verso la regia nostra Camera, saranno con successivo avviso eccitati gli utenti a produrre i loro titoli nanti una Deputazione di Ministri opportunamente autorizzata a deliberare e provvedere secondo le circostanze dei casi.

xxvii. I campari destinati, come altresì li birri, pratichcranno tutte le dovute diligenze e investigazioni onde indagare se alcuno contravvenisse al tenore della presente: trovandone dovranno dare le denunzie fedeli alla Segreteria del Magistrato nel Dipartimento delle acque. Saranno inabilitati per sempre dall' impiego nel caso di negligenza, e avranno il lavoro pubblico fino a tre anni ad arbitrio del Magistrato Camerale nel caso di cooperazione o dolo nelle contravvenzioni.

xxviii. Il Magistrato Camerale darà tutte le disposizioni coerenti alla esecuzione ed osservanza di questa nostra legge, ed avrà la privativa ispezione di tutte le pendenze in queste materie ed anche sopra le contravvenzioni che accadessero, coll' obbligo però di farne le corrispondenti consulte.

xxix. Sia finalmente ognuno avvertito di obbedire, altrimenti sarà con rigore punito colle pene sovra comminate, tale essendo la nostra Sovrana intenzione.

Prezzo delle acque per le risare e prati per un quadretto veronese d'acqua ed a proporzione secondo il bisogno.

NB. *Per quadretto d'acqua veronese s' intende la quantità d'acqua che fluisce per pura pressione da una bocca quadrata con un piede veronese di lato* (0m 3429) *e con due once veronesi di battente* (0m 0571).

Quando il quadretto fosse nelle circostanze normali, la sua portata sarebbe di metri cubici 0, 14536 *per* 1."

	Pei terreni in gran parte coltivati				Pei terreni incolti			
Il primo utente	l. 25371	8	6	6/7	l. 22285	14	3	3/7
Secondo utente per le prime colaticcie. . .	» 12685	14	3	3/7	» 11142	17	1	5/7
Terzo utente per le seconde colaticcie .	» 6342	17	1	5/7	» 5571	8	6	6/7

Per le altre macchine d'acqua come sopra alli §§ XXIII e XXIV.

FIUME LAMBRO.

Tutte le disposizioni relative al fiume Lambro si riducono alle seguenti due Gride, di cui seguì la ristampa nel 1832 dietro l'autorizzazione compartita dall' I. R. Governo coll' ossequiato Dispaccio 9 novembre 1832 N. 34366-3545.

« 1756, 26 *luglio.* »

« Essendo pervenuti a notizia dell'Illustrissimo Magistrato Ca-
« merale dello Stato di Milano li molti disordini che si cagionano
« nel regio fiume Lambro per tutto il di lui corso, quanto sii dal
« principio del medesimo alli laghi di Alserio e di Pusiano, sino allo
« sboccare che fa nel fiume Po, per il che ne seguono inconvenienti

« e pregiudizj al regio Fisco, al pubblico ed al privato, dai quali di-
« pende in gran parte la penuria delle acque, che in esso fiume fre-
« quentemente s' esperimenta, e massime in quelle che dovrebbero
« decorrere nel naviglio di Martesana, come era solito:

« Perciò per rimediare a tali inconvenienti il detto Illustrissimo
« Magistrato Camerale dello Stato di Milano ha giudicato ispediente
« (lasciando in sua forza e vigore le Gride già fatte in ciò che ri-
« guarda la conservazione della regalia delle suddette acque, come
« pure le altre Gride antecedenti) di far pubblicare la presente:

« Con la quale primieramente comanda a qualsivoglia persona di
« qualsiasi grado e condizione, niuna eccettuata, che non ardisca di
« divertire le acque di detto fiume Lambro, ma quelle lasci correre
« per il suo letto, nè meno le adoperi per adacquar campi nè prati,
« se non ha la debita facoltà e licenza per Privilegio o Concessione
« regia, sotto pena di scudi trecento d' esser applicati alla regia Ca-
« mera per due terzi, e l' altro alli campari del detto fiume, al pre-
« detto effetto deputati, alla denunzia dei quali con un testimonio
« degno di fede si crederà e si procederà contro gli usurpatori.

« Che tutti gli utenti che godono acque del detto Lambro, av-
« vertano di non usurpare, nè eccedere il godimento ed uso dell' acque
« che le competiscono per le loro rispettive concessioni, privilegi e
« ragioni, perchè in caso d' usurpazione si procederà contro di loro
« non solo alla condanna del godimento dell' acqua per tutto il tempo
« passato, ma ancora alla privazione dell' acqua ed altre pene com-
« minate nelle Gride, e si faranno otturare le loro bocche ed incastri,
« del che si darà fede al notificato delli campari o di qualsivoglia
« altro con un testimonio degno di fede.

« Che alcun molinaro, nè altra persona che tenga molino sopra
« detto fiume Lambro ardisca di ringorgare o trattenere le acque in
« qualsisia altro modo, nè sotto qualsisia pretesto, ma abbino detti
« molinari, quando non macinano, a tenere aperte le spazzére dei
« loro molini per tutto il tempo che non macinano, e quelli che non
« hanno spazzére dovranno farle fare nel termine di otto giorni dopo
« pubblicata la presente Grida, acciocchè le acque possano correre
« per il letto di detto fiume, il tutto sotto pena di scudi cento d' es-
« sere applicati come sopra.

« Che chiunque ha ragione di tener Bocca, Bocchello, Incastro
« o Cave per estraere acqua dal detto fiume Lambro, qual sii rotta
« o smodellata, la debba far acconciare o modellare nel termine d' un
« mese dopo la pubblicazione della presente, mediante l' opportuna
« licenza del prefato Illustrissimo Magistrato, quale secondo la qualità
« dei casi riconoscerà se sii necessaria la visita dell' ingegnere came-

« rale e soliti officiali del Tribunale, o pure la sola assistenza del
« camparo; altrimenti passato detto termine ed avutasi notizia di non
« essere stato eseguito, si farà immediatamente aggiustare a spese di
« chi sarà stato renitente.

« Che nel termine di giorni quindici dopo la pubblicazione della
« presente s'abbiano ad otturare tutti gli scanoni o rotture che si tro-
« vano nelle ripe di detto Regio Fiume, e suoi rami, di maniera che
« non possa in alcun modo penetrar acqua, e ciò sotto pena di scudi
« cento d'applicarsi come sopra; nella qual pena si intendono incorsi
« quelli, sopra li beni dei quali si trovano dette rotture, e nelle me-
« desime pene incorreranno quelli, nei beni dei quali si troveranno si-
« milianti disordini nell'avvenire, e si faranno otturare a loro spese
« dagli agenti camerali.

« Che niuna persona di qualunque stato, grado e condizione si
« sii, niuna eccettuata, ardisca di far fare chiusa, nè altra benchè mi-
« nima opera, tanto attraverso del Lambro, quanto al lungo delle ripe
« del medesimo, nè fare nè far fare pennelli, nè anche a titolo di ri-
« pararli, nè mettere viminate in detto fiume, nè altri intoppi, o ripari
« di piante, sotto qualunque titolo di restaurazione o di difesa, senza
« espressa licenza del prefato Illustrissimo Magistrato, il quale, secondo
« la qualità de' casi e ciascun d'essi, riconoscerà se sii necessaria la
« visita, o pure se basterà l'assistenza d'uno de' campari per l'oppor-
« tuna provvidenza, e ciò sotto pena di scudi duecento per cadauna
« contravvenzione d'essere applicati come sopra, affinchè le acque di
« detto fiume, per tutto quanto dura il di lui letto, possano decor-
« rere sì per servigio degli utenti inferiori, come ancora del naviglio
« della Martesana, e resti levato ad ognuno il pregiudizio che ne può
« risentire con le reparazioni che si fanno senza essere prima rico-
« nosciute.

« Che niuna persona ardisca di pescare, nè far pescare in detto
« fiume Lambro, eccettuati quelli che tengono li loro titoli approvati,
« e già registrati nella Cancelleria dell'Illustrissimo Magistrato, nè
« meno ardisca di dar pasta, nè coccolo al pesce in detto fiume, sotto
« le medesime pene di sopra espresse.

« Si comanda a tutti li molinari, ed altre persone, che abbino
« da ubbidire a detti ed infrascritti campari per osservazione della pre-
« sente Grida, sotto pena di scudi cento, e maggiore arbitraria al
« prefato Illustrissimo Magistrato. E perchè non è dovere, che li cam-
« pari abbino da servire senza mercede, ed anticamente se gli paga-
« vano stara due di mistura, e denari due per ciascun rodigine; per
« ora ordina il Magistrato, che tutti li molinari che sono sopra detto
« fiume Lambro per tutto il territorio di Monza inclusive, fino al Ponte

« nuovo, e vicino alli laghi di Pusiano e d'Alserio, abbino da pagare
« ogni anno solamente uno staro di mistura per ciaschedun rodigine,
« quale viene costituito da tre mole, e questo dovrà essere per mer-
« cede delli suddetti campari, e ciò sotto pena d'esecuzione.

« Alla custodia di detto fiume regio, acciò venghi puntualmente
« osservato tutto il disposto nella presente Grida, ha il prefato Illu-
« strissimo Magistrato ordinato che vi siano due campari, quali do-
« vranno fedelmente e con ogni possibile attenzione custodire detto
« fiume, ed assistere come tali, a beneplacito del medesimo tribu-
« nale, cioè:

« Uno che abbi la custodia e cura come sopra inclusivamente
« dal principio di detto fiume, cioè dalli laghi di Pusiano e d'Alserio
« sino per tutto il territorio di Crescenzago.

» E l'altro camparo abbi la custodia e cura dal detto territorio
« esclusivamente sino alla sboccatura del detto fiume Lambro nel fiume
« Po, quali campari invigileranno con tutta attenzione a che venga ese-
« guito tutto il disposto nella presente Grida, e s'introduchino nel detto
« fiume tutte le acque di sua ragione, ed avendosi notizia che non com-
« pischino al loro dovere, saranno castigati severamente con la privazione
« del posto ed altre pene arbitrarie al prefato Illustrissimo Magistrato.

« Non dovrà alcuno credersi lecito il perseverare nell'abuso delle
« passate o presentanee contravvenzioni, a motivo della dissimulazione,
« tolleranza, o incuria degli Agenti Camerali, ovvero Esecutori per
« l'addietro usata, intendendosi colla presente messo in positiva mala
« fede chiunque trovisi nell'attuale inosservanza delle Gride ed Ordini
« Magistrali sopra di ciò emanati; mentre non sarà in verun conto
« ammessa eccezione o scusa in difesa delle trasgressioni, ad evitare
« le pene in cui saranno incorsi; riservandosi nel rimanente l'Illu-
« strissimo Magistrato quelle ulteriori provvidenze che saranno del
« caso, salva qualsivoglia ragione già acquistata al regio Fisco.

« Ed acciocchè ad ognuno venga a notizia la presente Grida,
« ordina il prefato Illustrissimo Magistrato che sii pubblicata ed af-
« fissa non solo in questa città di Milano, ma nelli borghi di Monza
« e di Melegnano, ed altre terre ivi contigue. »

« *Milano, li* 20 *dicembre* 1782.

« Dopo di essersi degnata Sua Altezza Reale di prendere in seria
« considerazione, ed ottenuta con reale Dispaccio la fissazione di un
« corrispondente soldo all'incumbenza di camparo del fiume Lambro
« residente in Monza, si è compiaciuta di ordinare al R. D. Magi-

« strato Camerale, che posti gli occhi agli inconvenienti che seguono
« lungo quel fiume, siano date al Camparo quelle istruzioni tendenti
« a togliere tutti li disordini ed arbitrj possibili con i mezzi anche li
« più rigorosi.

« Ritenuta pertanto l'osservanza delle precedenti Gride, e par-
« ticolarmente quanto nell'ultima in data del 26 luglio 1756 trovasi
« espresso inerente al buon regolamento, dovrà il camparo stesso
« ogni anno prima della Madonna di marzo visitare le sorgenti così
« dette *Teste*, che alimentano il detto fiume, per rilevare se sono
« tenute spurgate, e se realmente somministrano tutta quella quantità
« di acqua, di cui possono essere capaci, e gl'interessati in queste
« dovranno destinar persona che col camparo intervenga alla detta
« visita per concertare e stabilire la quantità e qualità dello spurgo,
« o altre operazioni che possono abbisognare in riparo delle mede-
« sime; delle quali cose dovrà il camparo annualmente fare relazione
« al Tribunale colla descrizione dei nomi delle persone intervenute.

« Se dopo poi essere stati avvisati con testimonio degno di fede
« non interverranno, il Magistrato darà piena fede al camparo, e sarà
« allo stesso ordinata l'esecuzione delle cose occorrenti per essere
« rimborsato dal corpo degli utenti di esse roggie in proporzione del-
« l'interesse di ciascheduno, oltre la giusta ricompensa alla di lui
« assistenza da fissarsi dal Tribunale.

« Non sarà permesso d'ora in avanti gettare nel detto fiume
« terra, rottami od altro, nè di estrarre sabbia, se non dagli ammuc-
« chiati gerati, con che però anche in questi non si oltrepassi il
« piano naturale del fiume, restando assolutamente vietato il fare
« scavamenti o fosse in ricerca della detta sabbia o ghiaja.

« Se però alcuno avrà bisogno estrarre dette materie dal detto
« regio fiume, dovrà rendere avvisato il camparo, al quale apparterrà
« l'obbligo d'invigilare che gli scavamenti richiesti si facciano senza
« portare alcun pregiudizio al fiume ed ai fondi vicini, e dovrà il
« medesimo riferire al Tribunale, se mai da taluno si facessero delle
« novità e dell'opere assolutamente proibite, perchè si possino dare
« quelle provvidenze che saranno nei rispettivi casi le più convenienti.

« Varie tortuosità del Lambro essendo causate dalle piante che
« cadono, o per turbini, o per naturali scavamenti, e formando queste
« con la posizione loro attraversante un respingente, che obbliga il
« fiume a corrodere la parte opposta in pregiudizio di quei posses-
« sori, in ogni e qualunque caso che ciò segua, il camparo camerale
« dovrà avvertire immediatamente il proprietario di esse nel modo
« predetto, cioè con testimonio di fede, perchè nel termine di giorni
« tre siano queste levate dal fiume, e passato detto termine, e non

« trasportate fuori dell' alveo, dovrà il camparo farle levare, ritenen-
« dole in isconto delle spese e fatiche dal medesimo fatte.

« Gli zocchi e grosse radiche che dalle piene verranno, come
« accade, trasportate inferiormente, non potendosi di queste provare
« assentatamente a chi ne appartenga il dominio, saranno prontamente
« levate dal camparo, anche durante la piena, qualora sia fattibile, e
« saranno di sua piena ragione.

« La macerazione de' lini, che abusivamente si fa lungo il fiume
« Lambro, è pure di pregiudizio all' interesse della R. Camera ed a
« quello delli particolari che acquistarono e conservano il diritto della
« pescagione, perchè la fermentazione de' lini predetti nuoce alla pro-
« pagazione del pesce che si nutre e si moltiplica in detto fiume;
« sarà quindi assolutamente vietata, potendo tutti farla effettuare nelle
« loro roggie particolari, ed il camparo riferirà al Tribunale nel caso
« di qualche trasgressione a quest' ordine.

« Dovendo il presente servire, e per ricordanza delle cose pre-
« scritte negli antecedenti Editti, e per l'esecuzione del sovraesposto
« regolamento, ha S. A. R. ordinato che venga affisso in tutti i
« luoghi adjacenti a detto fiume, acciò, in caso di contravvenzione,
« non sia allegata ignoranza, e data sia la dovuta fede al predetto
« camparo camerale. »

FIUME OLONA.

All' oggetto di porre riparo ai gravi disordini ed abusi che si erano introdotti nel fiume Olona, e per mantenere in pieno vigore le Leggi e Gride in diversi tempi emanate per la conservazione e retta distribuzione delle sue acque a comodo pubblico e privato, e segnatamente quella dei 12 settembre 1773 del Conservatore Verri, non che l'altra dei 7 ottobre 1774 del duca di Modena Francesco III, governatore dello Stato di Milano, ed in conformità anche dell' articolo 43 (§ 533 *Manuale*) del Regolamento 20 maggio 1806 sulle società degli Interessati negli scoli e bonificazioni, e dell' ordinanza della Direzione generale delle Acque e Strade in data 12 maggio 1808, N. 2473.

La Delegazione del detto fiume, autorizzata dalla Direzione generale delle Acque e Strade, e dalla Prefettura Dipartimentale d'Olona, sempre inerendo alle dette Leggi e Gride, e senza recedere dalle medesime, ha pubblicato il seguente

REGOLAMENTO GENERALE PER IL FIUME OLONA.

1.°

Non si potrà da chicchessia non avente diritto o privilegio, estrarre, derivare, usare delle acque del fiume Olona direttamente, o per indiretto modo, sotto pena di lire 230 per ciascuna contravvenzione, applicabile per due terzi alla Cassa della Delegazione, e per l' altro terzo al custode, ovvero delatore, il quale volendo, sarà tenuto segreto, ed a detta pena si procederà con atti esecutivi ne' modi competenti alla Delegazione.

2.°

A tal fine si assegna a chiunque pretende aver diritto o privilegi di usare di dette acque, e molto più se anche fuori dei giorni prescritti dalle N. C., il termine perentorio di mesi due prossimi futuri dopo la pubblicazione del presente a produrre negli atti dell' infrascritto Cancelliere le legali prove del preteso diritto o privilegio, specificando altresì il tempo e l' orario dell' uso delle acque, le bocche d' estrazione, gli edificj, la quantità e denominazione de' prati, il territorio, ove sono posti, e i corrispondenti numeri di mappa, per indi procedere a quelle dichiarazioni e provvidenze che saranno del caso; altrimenti passato detto termine, e non fatta la produzione ne' modi come sopra, i contumaci senz' altro avviso, e senza speranza di ulteriore dilazione, s' intenderanno irremissibilmente esclusi *ipso jure* dall' uso delle acque medesime, e si faranno a loro spese interrare le bocche.

3.°

Nel suddetto termine di mesi due dovranno essere otturati indistintamente gli scannoni e rotture alla ripa, o diramazione del fiume per braccia sette, principiando dallo scannone o rottura, andando lungo il cavo successivo, di maniera che non vi possa penetrare acqua veruna, e ciò sotto la pena suddetta, nella quale si avranno per incorsi i possessori od affittuarj dei terreni nei quali si troveranno scannoni o rottura, e si procederà *ex officio* al riparo dei disordini a spese de' contravventori senz' altro avviso.

4.°

Sotto le stesse proibizioni e pene cadranno le chiuse, gl' impedimenti, le ingerature, e qualunque altra materia atta a ritardare il libero corso naturale delle acque, ovvero ad accrescere l'estrazione, qualora nel termine di giorni quindici non vengano rimossi, e si passerà inoltre alla rimozione di detti impedimenti *ex officio* a spese de' contravventori.

5.°

Le bocche e bocchelli che non abbiano la soglia di pietra o che l' abbiano rotta, come pure le chiuse de' mulini non registrate col dovuto cappello, dovranno accomodarsi alle forme prescritte dalla N. C. e dagli ordini, ed essere collaudate dall' ingegnere della Delegazione nel termine perentorio di due mesi non prorogabile sotto la sunnominata pena, per cui si procederà esecutivamente ne' modi competenti come sopra, facendosi altresì otturare le bocche e bocchelli finchè sia eseguito il detto adattamento.

6.°

Le bocche e bocchelli più bassi della misura limitata dalla Grida 15 maggio 1643 in esecuzione di sentenza del cessato Senato dei 5 di quel mese, previa licenza della Delegazione, dovranno nel termine di un mese ridursi dagli utenti alle misure ivi prescritte, cioè le superiori alla Castellanza esclusivamente avranno l' elevazione eguale al nervile del primo mulino immediatamente inferiore a ciascuna bocca, dalla Castellanza inclusa sino a Nerviano escluso, avranno once quattro d' altezza più del nervile del primo inferiore mulino come sopra, e finalmente da Nerviano inclusivamente sino al fine vi sarà l' altezza di sole once due più del nervile del primo mulino come sopra, e ciò pure sotto la pena in detta Grida intimata.

7.°

Tutte le bocche non costrutte a norma dell' ordine 14 maggio 1575 dovranno colla previa licenza della Delegazione ridursi alla forma suddetta di maniera che abbiano la soglia e gli stivi di sasso vivo, le spalle di cotto rette, e senza sbaratto il coltellato, ossia la soglia della tromba in piano, e senza caduta nella lunghezza almeno di

braccia sei, sotto la pena suddetta, oltre all'interramento delle bocche difettose in sino a che non siano rettificate. Dovranno quindi i custodi del fiume presentare all'ingegnere d'ufficio la nota fedele dei mancamenti che avranno scoperti e le corrispondenti denuncie, affinchè la Delegazione possa procedere contro dei negligenti e contravventori, ai quali si assegna il termine perentorio d'un mese per ridurre le bocche mancanti alla norma predetta da collaudarsi come sopra dall'ingegnere della Delegazione.

8.°

Alle bocche e bocchelli si dovranno mantenere continuamente le porte o portine coi gattelli ben assicurate, in maniera che non si possano levar fuori dal cappello; queste porte dovranno inoltre essere accomodate in modo che non vi si disperdino le acque, sotto pena di lire 46, come sopra applicabili, pure come sopra per ciascuna porta e contravvenzione.

9.°

Sotto la stessa pena resta proibito tenervi catenacci, serrature e chiavi, e i custodi incontrando tali serrature le faranno immediatamente svellere, e denuncieranno la contravvenzione, avvertendo che in ciascuno de' casi predetti si passerà a far interrare le bocche e bocchelli.

10.°

Resta proibito muovere, alzare, abbassare, acconciare, alterare, ecc., o fare qualunque altra variazione al fiume ed intorno alle bocche, bocchelli, chiuse, soglie, mulini e suoi nervili senza licenza in iscritto della Delegazione, osservando però esattamente le cautele in essa prescritte, sotto pena di lire 230.

11.°

Riguardo ai comuni di Parabiago e Ro, restano in pieno vigore le disposizioni contenute nel § *universitas* delle N. C. tassativamente all'ivi prescritto, e non altrimenti.

12.°

Tutti gli utenti delle bocche e bocchelli che non hanno *soratori*, ossia cavi così detti *cerca*, per raccogliere e rimettere direttamente

le acque del fiume dopo la congrua irrigazione, come anche alli detti comuni di Parabiago e Ro per il rispettivo loro riale e bocchello, nel termine d'un mese verrà prescritta dall' ingegnere della Delegazione la norma del soratore predetto, stabilito dalle N. C. e dagli ordini, dovendo essi poi darvi esecuzione nel termine che verrà assegnato, sotto pena dell' otturamento delle bocche e bocchelli mancanti del detto soratore. Dovranno altresì detti utenti tener ben purgati i detti soratori, sotto la detta pena.

13.°

Lì molinari dovranno onninamente in tutti i dì festivi, ed in quegli altri nei quali non macinano, tenere del tutto aperte le porte e le così dette *spazzere* dei loro mulini, perchè l' acqua abbia il naturale e libero suo corso, e ciò pure sotto l' accennata pena in caso di contravvenzione.

14.°

Si vuole pure eseguita la disposizione delle N. C. perchè li molinari non adacquino più di pertiche 5 prato che ricevi acqua dal detto fiume superiormente al nervile del loro mulino, sotto pena di L. 115 come sopra, applicabili pure come sopra.

15.°

Chi sarà trovato adacquare, o di avere l' acqua d' Olona sopra i suoi terreni contro la forma degli ordini, incorrerà nella pena di lire 115 se l' adacquamento sarà maggiore di pertiche 5, e di L. 18 42 quando sia minore.

16.°

Resta proibita la pescagione, tanto in detto fiume, quanto nel suo confluente Bevera con frossine, o reti senza licenza della Delegazione, sotto pena della perdita delle reti, o frossine, e di lire 46 per ciascuna contravvenzione; la quale pena si duplicherà contro quelli che dessero o facessero dare pasta o calcina ai pesci, ed ogni altro oggetto tendente a distruggerli in qualsivoglia modo e tempo.

17.°

Chi ardirà d'usare, impedire, o divertire le acque delle fontane vecchie o nuove, onde liberamente nella loro totalità e col naturale

loro corso non iscorrino nel fiume, si avrà per incorso nella pena di lire 460 51, intimata dalle N. C., applicabili come sopra, oltre a quanto prescrivono li veglianti regolamenti.

18.°

Sotto la pena di lire 115 si proibisce macerare canape nel fiume, o ingombrarlo di qualsivoglia altra materia che ne ritardi il corso.

19.°

A tenore delle N. C. e degli ordini, qualsivoglia possessore di terreni adjacenti all'Olona non potrà estendersi con piantagioni, siepi, sassi, o in altra maniera atti a restringere l'alveo, il quale dovrà ritenersi nella larghezza per lo meno di braccia dodici, e tutte le sue ripe dovranno mantenersi libere da qualsivoglia impedimento, anche a termini dei veglianti regolamenti, e ciò sotto la pena portata dal precedente articolo e secondo la circostanza de' casi.

20.°

Li fornasari ed i loro padroni non potranno derivare per bocche e bocchelli destinati all'irrigazione de' prati le acque ad uso de' mattoni e coppi, senza aver prima riportata in iscritto con previa notificazione del sito, la licenza della Delegazione, osservando poi le cautele che in essa verranno prescritte, altrimenti incorreranno nella pena di lire 115 applicabile, come sopra.

21.°

In tutti li suddetti casi di contravvenzione essendovi più persone interessate, s'intenderà incorsa ciascuna d'esse nelle surriferite pene, e si procederà anche per le spese agli atti esecutivi come sopra.

22.°

Chiunque per causa di ultima volontà abbia acquistato ragioni sulle acque del fiume Olona, e chiunque per atto tra vivi, o in qualunque altro modo abbia cessato di possederne, dovrà nel termine di mesi due dalla pubblicazione del presente regolamento farsi descrivere in propria testa sopra il catastro del fiume Olona per le sud-

delle ragioni acquistate, o per quelle che hanno cessato di possedere con le giustificazioni prescritte nell'Editto censuario 10 settemb. 1752. A tale intestazione sarà pure obbligato chiunque in ogni tempo avvenire farà simili acquisti, o cesserà come sopra di possedere entro il termine suddetto di due mesi dal seguíto acquisto, o dalla cessazione di possesso; e non adempiendosi nell'uno e nell'altro caso nel detto termine a quanto viene prescritto, il contravventore incorrerà nella pena di lire una sopra ogni scudo di estimo del fondo od edificio di sua ragione non catastrato, e avente diritto sopra l'Olona a termini del real Decreto 17 ottobre 1811.

Gli antecedenti possessori poi che non saranno solleciti di far sostituire nel suddetto catastro d'Olona al proprio nome quello dei loro successori, rimarranno senza alcuna azione tenuti a tutte le imposte, ed agli altri pesi inerenti ai fondi medesimi secondo le prescrizioni dell'articolo 28 dell'I. e R. Decreto 10 febbrajo 1809.

23.°

Per l'inflizione della multa si procederà secondo resta provveduto nel Regolamento disciplinare dello stesso fiume Olona superiormente approvato.

24.°

Chiunque ardirà di offendere con fatti o con parole i Delegati, l'ingegnere, il cancelliere ed i custodi del detto fiume, sarà punito a termini del Codice penale del Regno.

Si riserva la Delegazione di pubblicare tutte quelle altre provvidenze che crederà analoghe allo scopo di questo regolamento, sempre però colla superiore approvazione.

Il presente, a notizia comune, sarà pubblicato ed affisso, oltre ai luoghi soliti, in tutte le terre adjacenti all'Olona.

Milano, dall'ufficio del fiume Olona li 11 maggio 1812.

CANALE SEVESE.

Il canale Sevese attraversa sotterraneamente in varie direzioni la città di Milano, servendo particolarmente alla sua pulitezza. Il relativo Regolamento verrà riportato nella Parte IV risguardante l'Igiene pubblica.

(3) La tenuta dei libri di servigio dei custodi e degli assistenti destinati ai lavori d'acque nelle provincie Venete viene regolata colle discipline 30 settembre 1817, le quali consistono come segue:

I. *Disposizioni generali.*

1.° Ad ogni custode è consegnato un libro di servizio, diviso in quattro parti così intitolate:

I. *Giornale di servizio*
II. *Giornale dei lavori*
III. *Registro amministrativo*
IV. *Normali*

Questo libro, dovendo contenere tutto ciò che concerne il servizio di un custode, è un documento permanente che fa prova dell'azienda non meno che della sua esattezza e premura nell'adempimento delle proprie incumbenze. Il custode dev'essere sempre accompagnato da tal libro allorchè si trova in servizio nella sua sezione.

2.° I libri pegli assistenti temporanei contengono soltanto le parti nominate:

I. *Giornale dei lavori*
II. *Normali.*

Munito di tal libro dev'essere ogni assistente, quando trovasi sui lavori ai quali è destinato.

3.° Cadaun foglio del libro è numerato progressivamente, e bollato col timbro dell'ingegnere direttore in capo, e non possono mai, sotto qualunque pretesto, esserne tolti o cambiati dei fogli.

4.° Questo libro resta sempre presso il custode od assistente, il quale è obbligato sotto la più stretta responsabilità ad iscrivervi regolarmente ogni giorno tutti gli oggetti di servizio indicati nei titoli delle comprese colonne, secondo la ricorrenza dei casi, nella sezione di riparto posta sotto la sua particolare custodia, od intorno ai lavori ai quali sono destinati gli assistenti temporanei.

5.° L'ingegnere di riparto rivede regolarmente ogni settimana, e straordinariamente quando lo crede opportuno, i libri dei custodi e degli assistenti suoi dipendenti, vi appone ad ogni foglio la sua firma segnando il giorno della revisione, ed aggiungendovi le osservazioni al margine o a piè di pagina, che trova necessarie intorno alla esattezza od alle mancanze nelle fattevi annotazioni, e facendone al caso le opportune emende. Deve perciò rimanere libero di scrittura per parte del custode ed assistente ogni spazio lasciato senza indicazioni o destinato espressamente alla rivista dell'ingegnere.

6.° Non è ritenuta regolare quella spedizione del custode od assistente che non sia stata prima registrata nel suo libro, sotto il rispettivo titolo; e di ogni spedizione è fatta menzione opportuna nel relativo foglio.

7.° L'ingegnere direttore in capo richiama anche all'improvviso i libri di servizio dei custodi e degli assistenti per le opportune sue ispezioni e confronti e per riconoscere se vi sieno adempiute le ingiunte prescrizioni.

II. *Del Giornale di servizio.*

8.° Il custode è in dovere di scrivere ogni giorno, senza eccezione delle feste, le notizie tutte indicate nelle colonne del giornale, conservando sempre la maggiore esattezza, precisione e brevità.

9.° Indica se il tempo è sereno, torbido, piovoso, ventoso, od altrimenti costituito, e come si trova l' atmosfera verso i monti; così pure se il fiume è chiaro o torbido, colorito o bianco.

10.° Dal momento in cui il pelo del fiume monta sulla prima guardia, il custode registra, di ora in ora, le altezze dell' idrometro: quando quello si trova fra la guardia e 5 decimetri sotto di essa, nota il suo stato tre volte al giorno, alle 6 della mattina, al mezzodì ed alle 6 della sera; infine, quando è abbassato più di mezzo metro sotto la guardia scrive una sola volta al giorno, al mezzodì, il riconosciuto punto di altezza.

11.° Regolarmente ogni quindicina di giorni alla scadenza della domenica è spedito all'ingegnere direttore in capo un foglio volante trascritto dal giornale di servizio di cadaun custode colla revisione e segnatura dell' ingegnere di riparto, e colle opportune annotazioni di lui sulle cose osservabili.

12.° Occorrendo in tempo di piena o in qualche pressante emergenza di far rapporto delle cose avvenute, sia all' ingegnere di riparto, sia all'ingegnere superiore direttamente, si manda un estratto del giornale di servizio. Ciò per altro non deve mai far ommettere la produzione del complesso del giornale per la quindicina di giorni alla periodica stabilita scadenza.

13.° La colonna delle memorie intorno ai lavori in corso non dev'essere caricata, se non che di un estratto semplicissimo delle notizie relative più importanti, giacchè nel giornale dei lavori questo articolo si trova particolarmente e colla conveniente estensione trattato.

14.° Nella colonna intitolata operazioni del custode, questi non ommette nessuna di quelle diverse annotazioni che possono divenire interessanti: nel che specialmente si avrà motivo di conoscere la sua

diligenza. Si avvertirà di notare anche i nomi dei turbatori di archette, od altri danneggiatori delle pubbliche opere e delle arginature; i proprietarii e la specie di animali trovati in pascolo sugli argini e la riscossione delle pene prescritte.

III. *Del giornale dei lavori.*

15.° Subito che s'intraprende qualche operazione nella sezione di un custode, sia essa per appalto, o per amministrazione di urgenza o di sistema, egli è in obbligo di occuparsi del giornale dei lavori, nel quale dev' essere registrata ogni notizia di fatto con la più scrupolosa esattezza, e sotto la più stretta responsabilità.

16.° Ricorrendo delle feste framezzo la settimana, se ne fa indicazione, onde conoscere che l' interruzione del lavoro non è dipenduta da altra causa; mentre in questo caso si accenna nell'ultima colonna delle annotazioni.

17.° Si nota ogni giorno il numero delle ore impiegate in effettivo lavoro, indicando nell' ultima colonna delle annotazioni per una sola volta al principio dell' opera, o finchè non succeda per la stagione un qualche cambiamento, la distribuzione del travaglio nel corso della giornata completa; cioè l' ora in cui si principia, quella in cui succede il primo riposo, l' altra dalla ripresa fino al secondo riposo, e l' ultima fino alla cessazione. Nel caso di minor impiego di ore del solito, per qualche causa necessaria o di arbitrio, dev' esserne fatta menzione nella colonna delle note.

18.° Si pone il numero particolare degli operai attivi, distinguendo le femmine dai maschi, ed i ragazzi dagli adulti; e separando quelli che lavorano agli escavi dagli altri sui solidi di formazione o sulle barche, e particolarmente quelli occupati nella costruzione e fondazione dei materiali. Parimenti si annoverano separatamente le barche, i carretti, i birocci, le carriuole, i battiterra ed altri mezzi che si trovano occupati in lavoro. Di ognuna di tali classi si porta il totale nella colonna dell' uso destinata.

19°. Si distinguono in separate colonne i diversi materiali che si costruiscono, notandone il numero in cadauna giornata.

20.° Si nota il nome e la distanza del luogo d'onde si prendono le terre colla misura della superficie occupata se da campi privati, e di questi la qualità e la proprietà; parimenti, il luogo di costruzione e deposito de' materiali approntati; e il voto sulla buona o cattiva lor qualità, coll' esclusione fatta di quelli riconosciuti difettosi, o male eseguiti.

21.° Si registrano in apposite colonne i differenti materiali posti in opera, distinguendo quelli che si pagano a fornitura da quelli che

fanno parte dell'opera a contratto definito; e notandone l'impiego fattone nei precisi giorni e nell'effettiva quantità in numeri arabici.

22.° Le quantità numeriche dei materiali posti in opera si esprimono anche in lettere colle opportune distinzioni nella destinata colonna a scansamento di ambiguità.

23.° Nello spazio intitolato « segnature » si scrivono per lungo li nomi dell' appaltatore o suo delegato, del custode e dell' assistente controllore, cadauno di propria mano e coll' avvertenza di prendere tutta l'estesa delle annotazioni numeriche sulle quali versa l'economica amministrazione del lavoro.

24.° Oltre le notizie di sopra avvertite debbono accennarsi nella colonna delle annotazioni il luogo preciso, nell'estesa dell'operazione, nel quale sono stati disposti i materiali; le dimensioni dei solidi costrutti, l'altezza del fiume all'idrometro, e la profondità rinvenuta nelle fondazioni in acqua; insomma i progressi, le vicende e le circostanze tutte dell'opera che si va eseguendo, debbono essere indicate con progressione ed intelligenza senza oziose superfluità.

25.° Per ogni lavoro deve tenersi separato conto in apposito foglio del libro, notando al terminare di esso foglio il numero di quello nel quale si fa la continuazione pel medesimo lavoro. Si avverte però di non lasciare fogli vacanti nel libro; giacchè usando le chiamate si possono intestare diversi lavori in altrettanti fogli successivi.

26.° Per sistema al fine di ogni settimana e straordinariamente anche più spesso, secondo i casi e le prescrizioni particolari, si debbono trasmettere all'ingegnere del riparto due copie simili del giornale dei lavori distintamente per ogni località Una di tali copie servirà di documento ad esso ingegnere, e l'altra sarà da lui spedita all'ingegnere in capo colla sua segnatura e colle opportune sue illustrazioni. Ambedue queste copie devono essere nella relativa colonna munite delle firme prescritte nell' articolo 23.

27.° L'obbligo di tenere il giornale dei lavori si estende anche a cadauno degli assistenti controllore delle forniture, osservando tutte le sopraindicate prescrizioni e facendone le medesime spedizioni in doppia copia colla stessa firma dell' appaltatore o suo incaricato, o con quello di esso assistente e del custode della sezione.

28.° È vietato di dar copia del giornale dei lavori, tanto in forma pubblica che particolare, a qualunque siasi senza espresso permesso dell' ingegnere in capo, e nemmeno all' appaltatore; il quale potrà rivolgersi all' ufficio per ottenere i riscontri relativi di suo credito. Questi però avrà diritto di estrarre per sua memoria al momento della segnatura dei fogli le quantità numeriche delle sue somministrazioni.

29.° Dovendo tali registri servire di prova principale dell' ammini-

strazione dei lavori e dell'effettivo credito degli appaltatori, saranno tenuti colla più scrupolosa esattezza; e qualunque arbitrio o trasgressione cadrà sotto la immediata responsabilità di chi ne sarà trovato colpevole.

IV. *Del Registro amministrativo.*

30.° In qualunque caso di pubblica amministrazione, sia in tempo di piena, sia per lavori ad economia, si registreranno progressivamente negli appositi fogli di amministrazione gli operai impiegati colla loro età; distiguendoli nelle classi differenti di capi-lavoro o capi-guardia, guardie, stabilitori, spianatori, escavatori, carriuolatori, battiterra, carrettieri ed altri; o più semplicemente come operai di prima, seconda e terza classe; e ciò per la relativa attribuzione delle mercedi secondo il loro merito.

31.° Si terranno separati registri pei travagliatori a misura, a giornata, ai carretti, alle barche, nel caso che il loro numero particolare fosse in un dato lavoro alquanto considerabile; e si nota il risultato dei metri cubici di terra misurati, o il numero dei viaggi, dei carretti, o delle barche, allorchè siasi convenuto di pagarli con tale ragguaglio.

32.° Le quantità numeriche sopra le quali è fondato il credito dei nominati nel registro, vengono scritte nelle colonne rispettive delle giornate in cui effettivamente sono occorse; e nel caso di qualche vacuo, si segna con doppio tratto di penna la mancanza.

33.° Nella colonna delle somme si colloca il complesso delle partite scritte sotto le giornate precedentemente indicate, ed attribuitovi poscia il modulo di prezzo fissato dall'ingegnere, si fa comparire per ultimo il credito effettivo di cadaun nominato e quindi il totale importo del foglio.

34.° Questi registri tenuti con tutta diligenza e senza viziatura e muniti delle opportune sottoscrizioni, sono riveduti e firmati dall'ingegnere del riparto, e vengono poscia in fogli volanti trascritti in doppia copia nitida, l'una per farne seguire il pagamento, e l'altra per corredo degli atti dell'ingegnere in capo. Ambedue queste copie vengono rimesse dall'ingegnere del riparto, che vi appone il suo certificato e le altre legalità di metodo prescritte per la regolare contabilità.

V. *Delle normali.*

35.° In fine dei libri di servizio si trova un numero di carte non intitolate, le quali servono a trascrivere le condizioni dei lavori che

si eseguiscono sotto la vigilanza dell' incaricato custode od assistente temporaneo; ed inoltre tutte le successive prescrizioni concernenti il suo servizio. L'ingegnere del riparto certifica la conformità degli atti trascritti agli originali.

36.° I numeri delle misure metriche o di altre quantità importanti vengono ripetuti anche in lettere per evitazioni di equivoci.

37.° I custodi tengono sotto questo titolo un registro a partita degli effetti pubblici che sono attualmente deposti nei magazzini idraulici loro affidati, e di quelli che ad essi vengono successivamente consegnati, contrapponendovi le disposizioni ed i consumi fatti, ed in qual epoca e per qual causa. Anche questo registro viene riveduto e convalidato colla firma dell' ingegnere del riparto nei diversi casi delle annotazioni relative, dovendone restare un simile presso di lui ed un altro presso l'ingegnere in capo.

Stampiglia 30 *settembre* 1817.

(4) Per la conservazione degli argini de' fiumi delle Provincie Venete venne da quell' Eccelso I. R. Governo col Decreto 28 genn. 1820, N. 2199-450, emanato il seguente Regolamento (*Del Colle pag.* 54 *e succ.*).

1.° *a*) Non sarà permesso a chicchessia il formare in campagna ed in ischiena agli argini de' fiumi, fossi, scoli od escavi di genere e direzione qualunque a minor distanza di metri 26, e si prescrive eziandio la distanza di metri 4 dal piede dell' argine per quegli scavi che potessero essere fatti dalla parte della golena.

b) Resta quindi ordinato il riempimento di ogni e qualunque fosso che si trovasse escavato a minori distanze di metri 26. Questa otturazione dovrà essere verificata dai rispettivi possessori confinanti a tutto loro carico e dentro il termine perentorio che sarà loro intimato dalla competente autorità amministrativa.

c) Se dopo trascorso questo termine esistesse, contro il divieto contemplato in questo articolo, alcuno di tali scavi, od altri in seguito ne venissero formati, saranno questi fatti tombare dagl' ingegneri a spese del proprietario frontista, il quale inoltre sarà punito con una multa di austriache lire 23, e tal pena avrà luogo in ogni caso e per ogni fosso che il proprietario stesso avesse mancato di otturare o si permettesse di escavare.

d) Le disposizioni e le pene contenute nel presente articolo sono eziandio applicabili a quegli escavi o fossi che si trovassero, o che venissero praticati a lato, o sopra le strade di regia spettanza.

2.° *a*) Il buon governo degli argini negli stati tranquilli del fiume

e la difesa loro in tempo di piena richiedendo egualmente che sieno essi liberi per chi deve osservarne gli sconcerti che si manifestassero e applicarvi gli occorrenti ripari, resta severamente proibito sulla sommità loro e sulla scarpa sì al fiume che alla campagna qualunque serraglio, imboscamento, sbarra e chiusura di siepi, muri, pali ed altra materia.

b) Se contro questo divieto si permetterà qualcuno di formarne, incorrerà nella multa di lire 115 austriache, ritenuto a carico del contravventore anche il lievo e disfacimento degl' impedimenti stessi.

3.° *a*) Resta egualmente proibito l' erigere case, casoni od altre fabbriche qualunque sulle sommità o scarpe interne degli argini, e per tanto spazio in campagna (oltre metri 20 dall' unghie de' medesimi) quanto, secondo le varie località o circostanze, sarà dall' ingegnere in capo giudicato dover essere libero onde non impedire i rialzi ed ingrossamenti che potessero occorrere.

b) Riguardo poi alle case coloniche ed altre fabbriche che ora esistono in opposizione al presente divieto che rimonta ai primi mesi dell' anno 1820, incombe all' ingegnere in capo il riconoscere e determinare quali veramente siano incompatibili colla sicurezza e coi riguardi degli argini per richiamare col mezzo delle competenti autorità i proprietarj ad eseguire quanto occorresse.

4.° *a*) È rigorosamente vietato il formare depositi di letami o letamai ed il gettare le immondizie in minor distanza di metri 26 dal piede degli argini dei fiumi.

b) Qualunque contravventore a questo divieto sarà obbligato, oltre che all' asporto immediato del deposito, al pagamento di una multa di austriache lire 9 00.

5.° *a*) Ugualmente viene inibito il formar deposito di qualunque materia sulle scarpe e sommità degli argini od in vicinanza della loro unghia interna.

b) Chiunque contro il prescritto di questo articolo si permetterà tali depositi, sarà soggetto alla perdita del genere.

c) Questo divieto s' intende singolarmente applicato ai conduttori delle fornaci, e di quelle altre officine tutte ove gli scarichi o depositi dei materiali ad esse spettanti cagionano nei fiumi dannose protrazioni che la superiore autorità non vuole assolutamente d' ora innanzi più tollerare, mentre si riserva il provvedere *d' ufficio* a carico dei proprietarj pel lievo dei suddetti depositi, che in qualunque tempo e circostanza si scoprissero.

6.° *a*) È proibito lo scavare o formare calate o montate nel corso degli argini, ed ogni calata che sarà comprovata necessaria per discendere in campagna, oppure a qualche strada, dovrà essere portata

fuori della grossezza dell' argine, per modo che non vengano minimamente ad essere intaccate le sue dimensioni. Gli ingegneri dei rispettivi riparti staranno singolarmente attenti a far osservare questa massima essenziale pel governo degli argini, già contemplata in tutti i regolamenti anteriori. Essi dopo di aver fatto ridurre le calate sopra questo sistema, non ne permetteranno di nuove se non dietro le norme ed andamento che sarà loro stabilito e superiormente approvato per conservare la integrità e sicurezza delle arginature.

b) Chiunque si permettesse di fare calate o beverate negli argini de' fiumi, senza la osservanza delle accennate discipline ed il previo superiore permesso, sarà assoggettato alla pena di austr. lire 18, ed inoltre alla rimessa dell' argine nello stato primiero a proprie spese.

7.° Chiunque ardisse di tagliare, abbassare, trasportar terra, od in qualsiasi modo danneggiare gli argini de' fiumi, o le loro coronelle, scarpe, banche e sottobanche, incorrerà nelle pene prescritte dal Codice delle gravi trasgressioni politiche e specialmente dal § 76.

8.° *a*) Se alcuno osasse mettere mano alle archette, stecconate, barricate od altre opere fluviali, ed asportasse pali, sassi ed altri materiali inservienti alla difesa dei fiumi, o derubasse qualche genere dai magazzini idraulici e massime sugli argini in tempo di piena, od in altro modo danneggiasse le opere di fluviale difesa, sarà soggetto alle pene inflitte nel paragrafo surriferito.

b) Alle medesime pene saranno soggetti coloro che asportassero od in altro modo guastassero lungo le strade di regio diritto i paracarri ed alberi, da' quali sono presidiate le sponde ed i cigli delle strade stesse.

c) Eguali penalità saranno applicabili ai guastatori o derubatori dei legnami e ferramenta delle pubbliche barricate, ove esistono, massime lungo i cigli di qualche argine-strada.

d) I delatori della contravvenzione contemplata in questo articolo saranno tenuti segreti e premiati ogni volta con austr. lire 7 13, qualora però consti essere reale la contravvenzione e l' accusato sia stato convinto della medesima.

9.° *a*) Non sarà permesso il pascolare, nè lasciar legati sulle coronelle degli argini e loro scarpe, tanto alla parte del fiume quanto della campagna, animali di qualunque specie; nè tampoco sarà tollerato il loro pascolo senz' alcuna custodia sopra lavori di legna verde che si costruiscono e mantengono lungo gli argini od in isponda ai fiumi.

b) Se alcuno verrà colto in contravvenzione, gli sarà per pena asportato uno o più animali, nè potrà riceverli se non che dopo aver pagato lo stallaggio ed esborsato lire 2 29 di multa se fosse un solo animale, e lire 4 59 se fossero più di uno.

c) Per quanto riguarda agli animali *porcini,* questi non potranno

essere lasciati a piè degli argini in minor distanza di metri 32, sotto pena di lire 3 44 per ognuno di essi che fosse trovato in contravvenzione; nel qual caso si eseguirà l' asporto e non verranno rilasciati al proprietario se non dopo pagata la multa e le spese di stallaggio.

d) Saranno egualmente considerati in contravvenzione e soggetti alle medesime pene quegli animali che si trovassero al pascolo sulle strade di regio diritto e sulle scarpe delle medesime, come pure quelli che fossero trovati sulle *marezzane* dei fiumi.

e) Che se poi dalle contravvenzioni suindicate ne fosse effettivamente derivato qualche danno al regio interesse, allora sarà applicabile ai contravventori proprietarj degli animali quanto è prescritto dal più volte citato § 76, Parte II del Codice Penale.

f) Se da qualche proprietario venisse reclamato come irregolare ed ingiusto il fatto asporto, in tal caso verranno rimessi gli atti alla R. Delegazione per l' esame del processo e pel definitivo giudizio, sempre in via amministrativa, giusta l' italico decreto 30 giugno 1813, ed intanto potrà il proprietario stesso ricercar la restituzione dell' animale o animali asportatigli, che gli sarà accordata dalla stessa R. Delegazione, qualora esibisca pieggeria di persona benevisa o faccia corrispondente deposito in danaro.

10.° *a*) Resta nello stesso modo proibito il far passare gli animali a guado dall' una all' altra sponda dei fiumi arginati, nè sarà permesso il mandarli ad abbeverarsi nei medesimi se non per mezzo di beverate o calate a seconda del corso d' acqua portate fuori dalla grossezza dell' argine e formate col permesso dell' ingegnere che ne indicherà il sito, a condizione sempre di costruire e mantenere una barricata lungo l' argine per un' estensione di metri 10, superiore ed inferiore alla beverata, affinchè gli animali non possano ascendere e discendere che lungo la medesima, formando poi la calata occorrente in corrispondenza a questa barricata, ed egualmente presidiandola per discendere in campagna.

b) Li proprietarj degli animali che si permetteranno di farli attraversare dai fiumi arginati, o di mandarli ad abbeverare senza le precauzioni sopra stabilite, saranno soggetti alle medesime pene comminate per coloro che sono trovati al pascolo sugli argini e loro scarpe.

11.° *a*) I possessori dei fondi in fronte agli argini potranno fino a nuove disposizioni tagliar l' erba delle scarpe guardanti la campagna, trasportandola a proprio beneficio, ma saranno in dovere di tagliarla almeno due volte all' anno a tempi debili, e segnatamente prima del mese di maggio, ed in ogni momento che dagli ingegneri fosse giu-

dicato necessario; nel caso poi che ritardassero il taglio come sopra, verrà questo fatto eseguire *d' uffizio*, e decaderanno essi proprietarj dal beneficio di usare dell' erba tagliata.

b) Anche l' erba degli argini lungo la scarpa del fiume e sulla sommità loro, non che sulla sommità e scarpa delle coronelle, ch' è di ragione regia, dovrà essere tagliata dai custodi nei tempi in questo articolo determinati.

12.° *a*) È severamente proibito il far nuovi impianti d' alberi e siepi vive o morte sulle scarpe e sommità degli argini di regio diritto e fino alla distanza di metri 2 dal piede delle scarpe per gli alberi, e metri 3 per le siepi tanto verso la campagna che verso l' acqua ove esistessero golene di privata proprietà.

b) Gli alberi e le siepi che per avventura tuttora esistessero, e che per la loro qualità, età e mole fossero di nocumento alla solidità e conservazione delle arginature, verranno a giudizio degli ingegneri, e singolarmente ogni qualvolta accadono lavori, estirpati e svelti fino dalle loro radici, senza che li proprietarj possano chiederne indennità di sorta.

c) Tale estirpazione non s' intende però estesa e comandata per le piante e siepi sugli argini dei canali montati da un' acqua misurata e non alterabile dalle escrescenze dei fiumi, e neppure per quelle che esistessero a lato dei torrenti, lungo i quali servendo le arborature di ritegno ai ripari concorrono in qualche modo alla loro difesa.

d) Chiunque poi in opposizione al divieto contenuto nel presente articolo, si permetterà nuovi impianti d' alberi e siepi, o quelli e quelle non estirperà che gli venissero indicate, dentro un periodo di giorni otto, decorribili da quello in cui gliene sarà praticato il precetto, sarà soggetto ad una multa di lire 4 59 per ogni pianta che verrà recisa d'ufficio ed alla perdita del legname estirpato.

13.° *a*) Non si permetteranno i proprietarj frontisti sotto qualsivoglia pretesto di vangare, svegrare o zappare le scarpe degli argini e loro pendio alla campagna, non potendo le scarpe essere coltivate se non che a pura erba.

b) Lo svegro per coltura delle marezzane o golene, in qualunque modo sia praticato, è del pari severamente punito sotto le pene contemplate dal § 76 della Parte II del Codice Penale. Restano però eccepiti da tale proibizione quei terreni che vengono ad essere posti in golena dipendentemente dall' aver ritirato a più di metri 50 di distanza dalla sponda gli argini dei fiumi che prima scorrevano frontati.

c) Li soli salici, stroppari ed altri pieghevoli arboscelli atti a somministrare cantieri, fascine, vimini e stroppe, e simile legname inserviente ai lavori fluviali in addietro piantati dai particolari e che

sogliono farsi vegetare anche per conto pubblico nei concavi delle svolte verso il fiume onde difendere il piede delle sponde dalla immediata azione della corrente, possono rimanere ad un metro sotto il ciglio dell'argine alla campagna fino all'unghia del medesimo, non che sulle golene oltre i metri 4 di distanza dall'unghia dell'argine rispettivo.

d) Non potranno però i suddetti proprietarj frontisti stralciare, sfrondare o in altro modo mettere mano a tali piantagioni riservate tanto lungo la scarpa alla campagna, quanto al piede delle ripe, non che sulle golene di loro spettanza, se non che dopo suppliti i bisogni pei lavori dei fiumi ai quali esse piantagioni servono di dote, sotto pena di pagare il doppio valore della legna che avessero tagliata di loro arbitrio e senza il superiore apposito permesso.

14.° *a*) Resta severamente proibito ai barcari o conduttori di barche di attaccare burchi od altre barche di qualunque genere e portata con corde od in altra forma, agli arboscelli, ai così detti paradori ed archette o pennelli lungo i fiumi, non meno che alle barricate sui cigli degli argini-strada, sotto pena di lire 89 08 per ogni volta che saranno trovati in contravvenzione; e nel caso che ne fosse derivato danno agli argini od ai manufatti di difesa, sarà applicato al contravventore il disposto del più volte ripetuto § 76 della II Parte del Codice penale.

b) È del pari vietata, massime durante la notte, in tempo di piena, allorchè il fiume si trova presidiato da guardie, la navigazione ed il tragitto dei porti o passi volanti e barche, anche corriere, nei fiumi arginati, sotto pena per la prima volta di lire 46 per ogni barca trovata in contravvenzione, e per la seconda volta della perdita della barca e del diritto di esercizio, già comminata a castigo dei contravventori dagli articoli 10 e 18 del Decreto 20 maggio 1806, oltre al risarcimento di que' danni che fosse per ripetere la superiore Autorità, e che in causa dei contravventori stessi potessero essere derivati a termini di ragione.

c) Durante le fiumane può di giorno in giorno essere permessa la detta navigazione colle opportune cautele da quegli ingegneri in capo e di riparto ai quali sono affidate le rispettive linee dei fiumi in piena.

d) Sono eccettuati da queste disposizioni i soli corrieri di Governo, fuori però di que' casi nei quali per l'imminente pericolo l'ingegnere avesse fatto chiudere il porto. Oltremodo interessante essendo l'argomento delle guardie in tempo appunto di piena dei fiumi, le Autorità comunali e distrettuali sono incaricate a far prestare la più scrupolosa ubbidienza alle ricerche che verranno fatte dagl' incaricati

alla difesa, onde tosto e senza dilazione e pretesto debba recarsi la gente di comando, e, ove occorra, gli animali e le barozze sugli argini di quella tal data sezione o riparto cui fossero destinati.

e) È poi proibito l' attiraglio delle barche nei canali-navigli allorquando esse non abbiano l' albero alto quanto basta a far sì che l' alzaja rimanga sollevata sopra il ciglio dell' argine per non danneggiarlo. Onde osservare colla dovuta diligenza questa disciplina, verrà sul fatto tagliata l'alzaja di quelle barche che fossero trovate in contravvenzione, nè sarà ad esse permesso di più oltre navigare senza essere provvedute di un albero di sufficiente altezza per evitare i temibili disordini. Che se per la indicata contravvenzione fosse derivato qualche danno agli argini, sarà punito il contravventore a termini del ridetto § 76 del Codice delle gravi trasgressioni politiche.

f) Qualora gl' ingegneri in capo, di riparto, od i custodi trovassero per parte dei padroni delle barche una resistenza nel sottoporsi alle disposizioni nel presente articolo contenute, si dirigeranno essi all' Autorità più vicina, la quale presterà immediatamente la forza armata per la pronta osservanza delle suddette discipline.

15.° *a*) È assolutamente inibito ai mugnai di tenere i mulini natanti innanzi ai froldi dei fiumi; ed ogni opificio galleggiante, sia mulino, pila od altro, dovrà essere disposto a 12 metri di distanza dalla sponda del fiume, od a tanta maggiore quanta, a giudizio dell' ingegnere in capo, si renderà necessaria perchè la sponda stessa non abbia a risentirne danno. È poi stabilito un intervallo di metri 65 fra l' uno e l' altro di detti opificj, e le loro ruote non potranno mai sotto verun pretesto essere situate dalla parte degli argini.

b) Si prescrive del pari che ognuno degli opificj medesimi abbia ad essere fermato ed attaccato ad un palo fitto sott' acqua; e qualora ciò non potesse farsi, il palo sarà piantato nella sola scarpa alla campagna, e la catena o corda relativa non potrà mai essere internata nell' argine.

c) Nei casi speciali pei quali si credesse di poter accoppiare l' uso dei mulini coll' indennità dei froldi è riserbato alla regia Delegazione, sentito l' ingegnere in capo, di accordare ai conduttori dei medesimi la facoltà di portarli dinanzi ai froldi stessi, prescrivendo loro le opportune condizioni ed avvertenze onde evitare i temibili disordini. E mentre si ritengono in obbligo essi conduttori di rimovere i loro opificj da quelle situazioni che a giudizio degl' ingegneri andassero a diventar pericolose, si proibisce loro severamente di traslocarli, o cambiarli di posto, senza passare d' intelligenza cogl' ingegneri stessi, e senza averne ottenuto il relativo permesso.

d) A quei mulini ed opificj che fossero trovati in contraffazione

alle accennate disposizioni, verrà trasportata la navicchia e trattenuta fino a tanto che i loro proprietarj si saranno assoggettati all' obbedienza delle disposizioni medesime.

e) Chiunque osasse di opporsi alle discipline contenute in questo articolo, sarà immediatamente sospeso dall'uso dell'opificio; questa è la pena che si ritiene inflitta a questo genere di contravvenzione, la quale poi venendo ripetuta, sarà punita colla confisca dell' opificio medesimo.

f) E se qualche danno effettivo fosse derivato dalla indebita ed arbitraria traslocazione di simili opificj, o dalle contravvenzioni già riferite e inesive all' articolo di cui si tratta, il contravventore sarà punito come sopra a termini del disposto dal § 76 della II Parte del Codice penale.

16.° *a*) Trattandosi di bestie ritrovate al pascolo, se ne fermerà quel numero che sia bastevole a garantire la multa e le spese di stallaggio di giorni otto, facendo immediatamente allontanare tutte le altre; e nel caso poi che tali bestie fossero rinvenute vaganti abbandonate e senza custodia, allora saranno tutte condotte allo stallo più vicino e consegnate al proprietario del medesimo contro ricevuta. Se spirati i giorni otto non saranno ricuperate, previo il pagamento della multa e delle spese dello stallaggio, se ne verificherà la vendita mediante pubblico incanto presso il rispettivo Commissario Distrettuale e secondo i metodi in corso.

b) I proprietarj degli stalli non possono rifiutarsi dall' accogliere le bestie che vengono loro consegnate, nè possono a chi si sia restituirle senza un ordine della regia Delegazione, o del rispettivo Commissario distrettuale, sotto comminatoria di pagar del proprio la multa, e di soggiacere alle altre pene che la trasgressione richiedesse.

c) Le multe cadono per una metà a benefizio degl' inventori, e per l' altra metà a benefizio della regia cassa.

d) Coloro poi che ardissero di permettersi opposizioni, od offese reali o verbali contro gli incaricati di fare diligentemente osservare le presenti discipline, saranno puniti secondo i casi e le circostanze a tenore del prescritto dai §§ 72 e 73 della II Parte del Codice Criminale.

e) Le regie Delegazioni, gl' ingegneri in capo e quelli di riparto, i custodi, sotto-custodi, sorveglianti la laguna, non meno che i regi Commissarj e le Deputazioni all'Amministrazione comunale, sono incaricati, per ciò che li riguarda, della esecuzione delle suespresse discipline.

Nella provincia di Verona colla circolare delegatizia 1.° novembre 1820 N. 19462-2590, dietro approvazione governativa venne divulgato un apposito Regolamento per la conservazione degli argini della provincia e circondario idraulico Veronese, il quale non è che un riassunto delle leggi emanate in proposito di cui si fa cenno nel presente Manuale, con qualche leggiera modificazione per la condizione e natura particolare di quei fiumi.

(5) L' importanza somma di assicurare per una parte l'esatta costruzione de' fascinoni, e di cautelare il loro impiego nei lavori a difesa delle arginature de' fiumi, e per l' altra di guarentire l' interesse del regio erario che altrimenti potrebb' essere compromesso, ha determinato l' I. R. Direzione generale delle pubbliche costruzioni, previa l' autorizzazione dell' I. R. Governo, a prescrivere le seguenti Istruzioni, le quali furono diramate colla circolare a stampa 7 marzo 1818, N. 938.

1.° L' ingegnere in capo, di concerto coll'I. R. Delegazione, destinerà un abile pratico soggetto per dirigere il getto dei fascinoni dipendentemente dagli ordini dell' ingegnere direttore.

2.° L' ingegnere direttore dovrà scandagliare frequentemente la profondità dell' opera sotto il pelo d' acqua, onde conoscere ove convenga immergere od impiegare i fascinoni o gabbioni, perchè l' opera stessa avanzi regolarmente secondo le linee determinate nel progetto.

3.° Dipendendo la maggiore solidità del lavoro dall' ottima costruzione dei fascinoni, non dovrà permettere l' ingegnere direttore, nè chi verrà da esso destinato ad assistere al lavoro medesimo, che si pongano in opera materiali di qualunque sorta, i quali non corrispondano perfettamente alle condizioni del contratto; e se qualche fascinone o gabbione non corrispondesse alle condizioni del contratto, non si permetterà che venga posto in opera e dovrà tagliarsi.

4.° Dovrà l' assistente ai suddetti lavori di costruzione sorvegliare particolarmente sulla qualità del tivaro che s' impiega nei fascinoni e proibire assolutamente all' appaltatore che venga usato ne' medesimi del tivaro men che perfetto in onta delle obbligazioni del contratto.

5.° Dovrà pure l' assistente invigilare attentamente sulla qualità e quantità delle pietre che s' impiegano dall' impresario nel riempimento de' fascinoni, disponendo che e l' una e l' altra corrispondano esattamente alle prescrizioni dell' appalto.

6.° Sarà altresì una delle principali ispezioni di sorveglianza sulla

costruzione dei fascinoni quella di assicurarsi che essi vengano ben conformati e legati a dovere col numero stabilito di *stropponi* posti a distanze eguali, e che i fascinoni abbiano le dimensioni prescritte.

7.° Se poi ad onta delle suddette cure nel far discendere, secondo la pratica, i fascinoni dalla riva del fiume, se ne slegasse per avventura qualcuno, o se ne allentassero le legature, dovrà tosto l'assistente delegato all'immersione de' fascinoni farne rinnovare le legature istesse sul piattino, e far sostituire ed aggiungere nuovi stropponi come potesse meglio convenire.

8.° L'ingegnere in capo dovrà destinare uno o più sovrastanti, i quali abbiano la particolare incumbenza di sorvegliare alla costruzione de' fascinoni, ed il numero dei suddetti assistenti o sovrastanti sarà proporzionato al maggiore o minor numero degli stessi fascinoni o gabbioni che dovranno essere giornalmente costrutti secondo le obbligazioni dei rispettivi contratti d'appalto.

9.° Ognuno dei suddetti assistenti o sovrastanti, oltre alla sorveglianza più esatta alla costruzione de' fascinoni, onde corrisponda sotto ogni rapporto agli obblighi assunti dall'appaltatore, terrà una nota regolare del numero de' fascinoni che verranno giornalmente costrutti sotto la propria sorveglianza, e la comunicherà ogni giorno a chi dovrà tenere il registro generale dei fascinoni.

In questa nota dovrà indicarsi: 1.° la data del giorno di lavoro cui essa allude; 2.° il sito della costruzione dei fascinoni; 3.° la denominazione in generale dell'opera o delle opere per le quali vengono costrutti i fascinoni, come per esempio: *Pennellatura di Santa Maria di fronte a Casalmaggiore*, ecc.; 4.° il numero de' fascinoni costrutti, il qual numero sarà espresso tanto aritmeticamente, cioè in cifre arabiche, quanto in iscritto; 5.° il numero dei così detti *telari* per la costruzione dei fascinoni sotto la rispettiva sorveglianza, e il numero degli uomini impiegati nella medesima costruzione; 6.° dovrà pure essere apposta alla nota tanto la firma dell'assistente o sovrastante delegato dell'amministrazione, quanto di quello delegato dall'appaltatore.

10.° Importa poi egualmente che sia diretta e sorvegliata da un abile assistente o sovrastante l'immersione dei fascinoni. L'assistente peculiarmente delegato a dirigere e sorvegliare l'immersione dei fascinoni come all'articolo 1.° dovrà tenere una nota regolare dei fascinoni che giornalmente verranno immersi od impiegati lungo il fiume, e la comunicherà pure ogni giorno a chi verrà incaricato di tenere il registro generale dei lavori.

In questa nota dovrà indicarsi: 1.° la precisa opera o la parte di opera nominatamente nella quale si saranno immersi i fascinoni o

gabbioni, come per esempio: *Cordonata superiore al primo pennello*, ecc.; oppure *Parte di cordonata o cordonata inferiore al secondo pennello*, ecc.; 2.° il numero de' fascinoni immersi; 3.° il numero dei piattini impiegati ogni giorno nell'immersione; 4.° il numero degli uomini a ciò destinati.

11.° Un abile custode sorveglierà generalmente tanto la costruzione dei fascinoni o gabbioni, quanto la loro immersione ed il loro impiego lungo il fiume, ed avrà altresì la particolare incumbenza di tenere il registro generale di tutti i fascinoni che generalmente verranno costrutti, e di tutti i fascinoni che verranno immersi ed impiegati.

12.° Dovrà essere annotato nel registro il numero delle fascine o *fassole* che l'appaltatore farà tradurre sul lavoro, e che saranno accettate per mettersi in opera, e ciò ogni volta che se ne farà una condotta e ricognizione.

13.° Il registro generale dovrà tenersi in un apposito libro, e le annotazioni di ogni giorno dovranno essere firmate dal custode registrante e dall'appaltatore o suo commesso.

14.° Le note giornaliere tanto degli assistenti sorveglianti la costruzione dei fascinoni, giusta il precedente articolo 9.°, quanto dell'assistente delegato alla sorveglianza della loro immersione, giusta il precedente articolo 10.°, dovranno tenersi in filza dal custode registrante, e sotto un numero in serie e servire d'appoggio al registro generale.

15.° Il custode registrante farà annotazione altresì nel suo libro di tutte le particolarità indicate nelle suddette note dei sorveglianti assistenti rispettivamente alla costruzione ed all'impiego dei fascinoni, ed in conseguenza i suddetti assistenti, accadendo loro di rilevare qualche disordine, sia nella costruzione sia nell'immersione ed impiego dei fascinoni, non ommettendo alcuna diligenza per ripiegarvi al momento, non mancheranno altresì di farne una speciale avvertenza nella stessa nota di quanto in proposito sarà occorso, all'oggetto che possa farsi carico il custode di comprenderla nel suo registro.

16.° Il custode registrante dovrà altresì occuparsi degli opportuni frequenti riscontri per assicurarsi dell'esattezza e veridicità delle parziali note giornaliere degli assistenti.

17.° Alla fine di ogni settimana il custode registrante compilerà la tabella secondo la pratica, la quale però comprenderà tutte le indicazioni come nel registro generale, ristrettivamente alla settimana cui si riferisce il lavoro.

Un esemplare della detta tabella, che dovrà essere firmata dal custode registrante e dall'appaltatore o suo commesso, rimarrà presso

lo stesso custode registrante, e questi dovrà rimetterne due altre copie all' ingegnere in capo, delle quali una ne avrà egli stesso nel di lui ufficio, ed un' altra verrà rimessa all' I. R. Direzione generale.

18.° Il custode dovrà tener conto del registro e delle note giornaliere degli assistenti unite in filza, ed in appoggio al registro istesso per farne la consegna a suo tempo all' ingegnere che verrà destinato alla collaudazione finale dell' opera, ed all' oggetto che questi possa fare le debite ispezioni e verificazioni di controllo e rimetterlo colle peculiari sue osservazioni all' I. R. Direzione generale in unione al processo verbale di laudo.

19.° L' ingegnere direttore delle opere dovrà portare incessantemente la più scrupolosa ed attiva sua attenzione sulla qualità dei materiali, sul modo della costruzione e della immersione de' fascinoni, facendosi carico di numerare frequentemente i fascinoni costrutti e di farne degli appositi riscontri colle note giornaliere e col registro generale.

20.° L' ingegnere direttore sorveglierà la condotta di tutti gli assistenti e sovrastanti al lavoro, e se qualcuno di essi mancasse in qualche modo al suo dovere, ne farà immediato rapporto all' ingegnere in capo, il quale di concerto coll' I. R. Delegazione provvederà senza ritardo colla sostituzione di un altro soggetto, come potrà occorrere.

21.° Al cominciarsi di un lavoro di questo genere, l' ingegnere in capo dovrà dar conto delle persone incaricate ad assistere e sorvegliare tanto la costruzione quanto l' immersione de' fascinoni, e dell' ingegnere incaricato della direzione delle opere.

22.° Lo stesso ingegnere in capo renderà conto altresì all' I. R. Direzione generale di tutte le variazioni che nelle persone medesime si dovessero fare per qualsivoglia motivo.

(6) Per sistemare le arginature dei fiumi e canali pubblici di scolo nella provincia di Mantova, l' I. R. Direzione generale delle pubbliche costruzioni, con nota 13 agosto 1843, N. 3570, comunicava a quella Delegazione provinciale le seguenti norme generali da osservarsi ogni qualvolta occorra di compilare progetti relativi alle stesse arginature.

1.° Nella provincia di Mantova gli argini dei fiumi debbono avere il ciglio elevato metri 0, 80 sopra il livello della maggior piena conosciuta.

Pel Po la detta piena massima è quella del novembre 1801 dal confine Cremonese a Dosolo, e quella del novembre 1839 da Dosolo alle Quatrelle.

Per l' Oglio la detta piena massima è quella del novembre 1839.

La massima piena del Mella è quella del novembre 1839.

Anche pel Chiese la massima piena è quella del novembre 1839.

Per la Secchia è quella del settembre 1843, dal confine Modenese fin presso Quistello: quella dell' ottobre 1823 da Quistello fino al froldo Quaranta: e quella di rigurgito del Po del novembre 1839 dal froldo Quaranta fino allo sbocco in esso Po.

Pel Mincio la detta piena massima è quella del novembre 1839.

2.° L' inclinazione delle scarpe di essi argini è stabilita:

Pel Po nella ragione dell' uno e mezzo di base per uno di altezza rispetto agli argini con golena, nella ragione del due di base per uno di altezza verso il fiume rispetto agli argini in froldo, e nella ragione del due di base per uno di altezza rispetto alle nuove arginature o coronelle. Per gli altri fiumi, cioè per l' Oglio, Secchia, Mincio, Mella e Chiese, l' inclinazione delle scarpe è stabilita nella ragione dell' uno e mezzo di base per uno di altezza.

3.° La sommità o piano degli argini si fa arcuata a due pioventi colla saetta corrispondente ad un ventiquattresimo della larghezza da ciglio a ciglio. Se per qualche particolare circostanza si deve disporre il loro piano in un sol piovente, l' inclinazione del piano suddetto riesce regolata nella ragione di uno di altezza per ventiquattro di base.

4.° Siccome li suddetti argini per lo più sono carreggiabili, servendo ben anche alcuni di essi ad uso di strada postale, così per meglio provvedere alla loro conservazione si copre la loro sommità con uno strato di sabbia in generale dell' altezza di metri 0, 15, lasciandovi verso i cigli una banchina larga metri 0, 50. Da circa dieci anni agli argini che servono di strada postale si fa un' annua copertina di ghiaja coll' impiego di metri cubici 0, 40 di ghiaja per ogni dieci metri di fuga. — Si ritiene di estendere questo provvedimento anche agli argini più frequentati dal carreggio, avendo l' esperienza giustificata la convenienza di esso provvedimento.

5.° Dove il piano di campagna è depresso dalli metri 3, 50 alli metri 5, 50 alla massima piena, gli argini si muniscono di banca, il cui pieno si ritiene metri 2, 20 sotto la piena suddetta.

6.° Dove il piano di campagna è depresso più di metri 5, 50 alla massima piena come sopra, gli argini sì muniscono anche di sotto-banca, il cui piano si ritiene metri 3, 50 sotto la piena suddetta.

7.° Le banche e le sottobanche si costruiscono col piano orizzontale, stante che nel costiparsi della terra il piano suddetto si rende di sua natura pendente verso campagna.

8.° L'inclinazione della scarpa, tanto delle banche come delle sotto-banche, è stabilita: — Pel Po nella ragione del due di base per uno di altezza, rispetto agli argini in froldo ed alle nuove arginature o coronelle, e nella ragione dell'uno e mezzo di base per uno di altezza rispetto agli argini con golena. Quanto agli altri fiumi sopraindicati al numero 2.°, l'inclinazione delle dette scarpe è stabilita nella ragione dell'uno e mezzo di base per uno di altezza.

9.° La larghezza degli argini, sia con golena che in froldo, come pure quella delle nuove arginature o coronelle, e quella delle banche e sotto-banche, è fissata in sommità come segue per ciascuno dei fiumi infrascritti.

	FIUMI						
	PO	OGLIO		SECCHIA		MINCIO	MELLA E CHIESE
		Dal fiume Mella a Marcaria	Da Marcaria allo sbocco in Po	Superiormente al Bondanello	Inferiormente al Bondanello		
Per gli argini con golena la larghezza è di. .	6 00	4 00	5 00	5 00	6 00	6 00	3 00
Per gli argini in froldo di	8 00	5 00	6 00	6 00	6 00	Non vi sono frol.	4 00
Per le nuove arginat. o coronel. di	7 00	4 60	5 60	6 00	6 00	6 00	3 60
Per le banche e le sotto banche agli argini con golena di. . .	4 00	3 00	4 00	3 00	3 00	4 00	2 00
Per le banche e le sotto banche agli argini in froldo di	6 00 comprese le nuove arginat.	3 00	4 00	4 00	4 00	Non vi sono frol.	2 00

10.° Le calate o rampe non debbono mai intaccare il terrapieno degli argini maestri per non indebolire la difesa e per non rendere pericolosa la carreggiatura del loro piano. Esse debbono quindi tenersi tutte fuori dagli argini suddetti ed essere regolate come segue:

a) Le calate per accedere alle strade comunali ed ai porti sui fiumi avranno l' inclinazione longitudinale mai minore del diciotto di base per uno di altezza. — Si terranno larghe in sommità metri 6, 00, ed avranno le scarpe inclinate l' uno e mezzo di base per uno di altezza.

b) Le calate per accedere alle strade private affette da pubblica servitù ed ai passi sui fiumi muniti di battello avranno l' inclinazione longitudinale mai minore del quindici di base per uno di altezza; si terranno larghe in sommità di metri 5, 00, ed avranno le scarpe inclinate come sopra.

c) Le calate per accedere ai campi ed alle fabbriche rurali avranno l' inclinazione longitudinale mai minore del dodici di base per uno di altezza; si terranno larghe in sommità metri 4, 00, ed avranno le scarpe inclinate come sopra.

d) Le calate per accedere alle strade di attiraglio lungo i fiumi avranno l' inclinazione longitudinale mai minore del dieci di base per uno di altezza; si terranno larghe in sommità metri 3, 00, ed avranno regolate le scarpe come sopra.

11.° Gli argini maestri ad ogni intervallo di circa metri 180, 00, e dove più si presenta qualche prominenza o punta sporgente che offra il vantaggio di una più spaziosa veduta, sono muniti di una piazzetta pel collocamento dei casotti di guardia in tempo di piena.

Disposizioni speciali per la sistemazione dell' arginatura a destra del colatore Delmona.

12.° L' arginatura destra del Delmona, servendo a difendere il territorio mantovano alla destra dell' Oglio, compreso il Viadanese e parte del Casalasco, avrà il suo ciglio elevato un metro sopra il livello della massima piena di rigurgito dell' Oglio suddetto che è quella del novembre 1839, il di cui effetto si estese sino al ponte sulla postale per Milano presso l' osteria di Cavaltone. — Si terrà larga in sommità metri 4, 00 da ciglio a ciglio; l' inclinazione delle scarpe sarà regolata nella ragione del due di base per uno di altezza, e verrà presidiata con una banca larga metri 4, 00, depressa soli metri 1, 20 sotto il livello della detta massima piena, e colla scarpa regolata nella ragione dell' uno e mezzo di base per uno di altezza.

Sistemazione delle arginature dei canali pubblici di scolo.

13.° Tutti gli argini di pubblici colatori nella provincia di Mantova avranno il ciglio elevato metri 0, 50 sopra il livello della massima piena conosciuta per ogni colatore.

14. La larghezza in sommità non potrà mai essere minore di metri 2, 00, e di metri 4 se sono carreggiabili. Dove però gli argini esistenti hanno una larghezza maggiore, viene questa conservata.

15.° L'inclinazione delle scarpe è stabilita nella ragione dell' uno e mezzo di base per uno di altezza. Dove però le scarpe degli argini esistenti sono diversamente regolate, viene conservata l'attuale inclinazione delle scarpe suddette.

16.° La sommità o piano di essi argini si fa arcuata (come quella degli argini dei fiumi), colla saetta corrispondente ad un ventiquattresimo della larghezza da ciglio a ciglio. — E se il loro piano fa d'uopo disporlo ad un sol piovente, l'inclinazione del piano suddetto viene regolata nella ragione di uno di altezza per ventiquattro di base.

17.° Quando essi argini sono soggetti al carreggio, la sommità viene coperta con uno strato di sabbia dell'altezza di metri 0, 10 o quanto meno con uno strato di terreno leggiero a risparmio di spesa.

Milano, 16 *luglio* 1843.

(7) Verificandosi frequentemente nella provincia di Sondrio delle condotte di legnami, tanto ne' suoi fiumi che nei torrenti, nacque il bisogno di stabilire delle norme più precise per regolare le condotte stesse onde conciliare coll' interesse dei conduttori la conservazione delle proprietà pubbliche e private. Al qual effetto la Delegazione provinciale di Sondrio, inerendo anche alle disposizioni contenute nel Decreto Italico 24 novembre 1810, ebbe a prescrivere come norma generale e speciale condizione d'ogni permesso le seguenti discipline, le quali ottennero l'approvazione dell' I. R. Governo coll' ossequiato dispaccio 12 ottobre 1844, n. 34326-6313.

§ 1. L' esperienza delle passate flottazioni avendo dimostrato come i fiumi e torrenti di questa Provincia, tortuosi nei loro andamenti, fatti or ripieni di estesi banchi di ghiaja, attraversati frequentemente da ponti, le cui ristrette campate sono in taluno dimezzate da cavalletti di sostegno, non sono suscettibili del regolare innocuo

trasporto di grossi legnami, vengono d'ora in avanti esclusi dalle flottazioni i legnami delle seguenti dimensioni:

a) Tutti i legnami indistintamente aventi un diametro maggiore di once 12 milanesi, pari a metri 0, 60, qualunque sia la lunghezza loro e la denominazione con cui sono ricevuti.

b) Tutti i legnami di un diametro superiore alle once 6, come sono le borre, quando abbiano una lunghezza maggiore di braccia 5 milanesi, pari a metri 3.

c) Tutti i legnami di diametro inferiore alle once 6, come i mezzanelloni, i tondoni e le poncette, quando abbiano una lunghezza maggiore di braccia 8 1/2, pari a metri 5 e 10.

d) Tutti gli zocchi di piante e tutti i legnami straordinariamente gropposi, non potranno essere posti in flottazione se non sono prima spezzati in borrelli o scheggioni lunghi braccia 3 e di un diametro non eccedente le once 8 milanesi, pari a metri 0, 40.

§ 2. Restano ferme le disposizioni parziali pel Masino ed altri torrenti, pei quali è prescritta una ancora minor misura della lunghezza delle borre e degli altri legnami.

§ 3. La flottazione del fiume Adda e suoi confluenti è permessa dal 15 novembre a tutto il 30 aprile; ma per nessun titolo sarà accordata qualsiasi anticipazione o proroga di tempo.

§ 4. Le istanze per condotta di legnami dovranno essere presentate almeno tre mesi prima del giorno in cui si intende intraprendere la flottazione, avvertendo bene l'istante che nello stabilire esso il giorno in cui vuole intraprendere la flottazione, deve bilanciare la possibilità di ultimarla assolutamente entro il giorno 30 aprile, termine di rigore.

§ 5. Se per la distanza dal punto di partenza della flottazione al lago di Como od a quell'altro luogo in cui si volesse fermare la condotta, si manifestasse già improbabile la flottazione entro il termine che si propone l'istante, sarà licenziata d'ufficio la domanda.

§ 6. Ma assecondandosi anche la domanda si intende che impreteribilmente nel giorno fissato debba essere intrapresa la flottazione colla conveniente forza di borrellai, e che in qualunque caso e per qualunque accidente prevedibile od imprevedibile non potesse ultimarsi la flottazione pel giorno 30 aprile, nel successivo giorno 1.° maggio si deve arrestare la flottazione ovunque si trovi, e tutti i borrellai debbono essere invece impiegati ad estrarre i legnami dal fiume e ad accatastarli ne' modi che si prescrivono ai §§ 54, 55, 56, sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio nel caso di mancanza, e della multa portata dall'articolo 18 del decreto 24 novembre 1810 per l'incorsa contravvenzione.

§ 7. Occorrendo una maggiore forza per ultimare in breve l'estrazione ed accatastamento dei legnami, il conducente sarà obbligato a somministrarla, ed in caso di renitenza ad impiegarvi i borrellai od altri operai, si supplirà d'ufficio a tutto carico del conducente, come rimane a tutto suo carico ogni spesa, rischio o pericolo dipendente da questa operazione.

§ 8. Trovandosi al 30 aprile la flottazione nei torrenti o nell'Adda vicina alla sua meta in modo che fosse escluso il pericolo di recar guasti, il conduttore non verrà obbligato all'estrazione del legname, ma verrà sottoposto ad una multa a norma delle circostanze, giusta il citato decreto, salvo sempre il risarcimento di qualunque contingibile danno.

§ 9. Se la flottazione alla detta epoca fosse addietro in modo da poter arrecare guasti in caso di contingibile piena, il conduttore dovrà eseguire l'estrazione del legname ne' modi e sotto le comminatorie stabilite dagli articoli 6 e 7, ed inoltre sarà soggetto alla multa sopraccennata, da stabilirsi nella misura richiesta dalle circostanze del caso.

§ 10. Contemporaneamente alla domanda, viene dagli istanti eletto in Sondrio un domicilio per le occorrenti intimazioni, fatto un deposito nella Cassa Provinciale di L. 3000 per gli avvisi e loro diramazione, e per le visite degli ingegneri ed altre pratiche occorrenti per le verificazioni da premettersi al decreto sull'istanza.

§ 11. Pubblicati gli avvisi, scaduto il termine all'insinuazione dei reclami, e raccolti questi, vengono tosto passati all'ufficio provinciale delle Pubbliche Costruzioni, il quale li distribuisce agli ingegneri di riparto. Questi, presi gli ordini dall'I. R. Delegato e dall'Ingegnere in capo, stabiliscono il giorno per intraprendere la visita lungo la tratta di fiume del loro riparto nella quale deve aver luogo la flottazione. Ne prevengono abbastanza in tempo la ditta che vuol intraprendere la flottazione ed i reclamanti, mediante requisitorie per questi agli II. RR. Commissarj, i quali le fanno intimare, contro ricevuta, col mezzo delle Deputazioni Comunali, con invito ad esse pure di intervenire alla visita.

§ 12. Nel giorno così determinato, gli ingegneri di riparto dovranno immancabilmente trovarsi nel loro riparto.

§ 13. Ritirate dall'I. R. Commissario le ricevute del seguito invito ai reclamanti, percorreranno il fiume o torrente lungo lo stesso, e prenderanno mano mano in esame i reclami, sentendo i reclamanti per quegli schiarimenti che occorressero.

§ 14. Essendo dovere dell'Autorità il provvedere alla conservazione territoriale, supplendo anche alla noncuranza dei proprietarj; gli ingegneri dovranno farsi carico anche di quei tratti che avessero bisogno di difesa, sebbene per essi non siano stati insinuati reclami.

§ 15. Gli ingegneri di riparto dovranno stendere un regolare processo verbale, da cui apparisca chiaramente il giorno e l'ora in cui avranno intrapreso la visita, ed il punto in cui questa fu incominciata. In esso sarà inoltre fatta la descrizione dello stato del fiume e specialmente delle sponde.

a) Saranno dettagliatamente indicate le corrosioni già incominciate, marcando con precisione la loro estensione, rilevando tutti i dati con riferimento a punti fissi in luoghi sicuri, e col rilievo anche dei tipi che occorressero per poter stabilire se per effetto della flottazione siansi estese le corrosioni, e qual danno ne sia avvenuto.

b) Saranno specialmente indicati gli acquedotti ed altri manufatti, e saranno descritti i ponti regi e comunali, colla prescrizione di quei ripari provvisorj che si troveranno necessarj in aggiunta alle difese che si stabiliscono per massima inalterabile nei paragrafi 21, 22, 23, 24 e 25.

c) Di mano in mano che si giunge ai fondi dei reclamanti si registrerà nel protocollo la sussistenza del reclamo ed i provvedimenti adottati, e sotto a tali parziali articoli si riporterà la firma del reclamante e del rappresentante la Ditta.

d) In quelle località in cui potessero occorrere stabili difese, avranno presente di combinare l'esecuzione delle occorrenti opere con un equo concorso tra la Ditta e gli interessati, salva l'approvazione tutoria che abbisognasse, la quale sarà invocata con separati rapporti corredati dallo stralcio del protocollo.

e) In fine del protocollo si riassumeranno le opere di difesa ingiunte alla Ditta, e si riporterà la firma del rappresentante della stessa.

§ 16. Gli ingegneri dovranno eseguire tali operazioni in un solo giorno od in più giorni consecutivi (ove non siavi un motivo giustificato) onde evitare alle Ditte ogni indebito aggravio di trasferte dal capoluogo della provincia ai riparti.

§ 17. Le specifiche degli ingegneri saranno presentate col protocollo di visita, e previa la liquidazione, saranno pagate dalla Cassa provinciale col fondo depositato dal conduttore.

§ 18. L'Ufficio delle Pubbliche Costruzioni veglia perchè gl'ingegneri di riparto compiscano esattamente e sollecitamente tali prescrizioni; ed ultimate le operazioni suddette, ritira dagli ingegneri di riparto i protocolli, i reclami e le specifiche, e le inoltra all'I. R. Delegazione provinciale.

§ 19. Ottenuti questi, l'I. R. Delegazione riconosce se può concedersi la flottazione. ed in caso di ammissione emette il permesso in massima per la condotta, in cui sarà allegata, come parte integrante dello stesso, la presente prescrizione. Sarà prescritta l'entità della

cauzione da prestarsi dal conduttore e dell' ulteriore deposito in danaro da farsi nella Cassa Provinciale; saranno indicati tutti i ripari da eseguirsi, i tagli di banchi di ghiaja, lo scomponimento de' grossi macigni che difficoltassero il passaggio dei legnami ed altre opere occorrenti.

§ 20. Tale permesso in massima non autorizza peranco il conduttore ad immettere in acqua il legname, ma deve prima:

a) Prestare la ordinata cauzione.

b) Eseguire il prescritto deposito.

c) Eseguire tutti i tagli di banchi di ghiaja e lo scomponimento dei macigni.

d) Impiantare tutti i bricconi, cavalletti e triangoli che saranno prescritti a difesa dei ponti, degli acquedotti, dei canali secondarj dell'Adda da chiudersi, e delle principali corrosioni, per le quali fossero prescritte le posizioni in opera di simili difese.

§ 21. Resta per massima obbligatoria per tutti l'esecuzione delle seguenti difese pei ponti:

§ 22. I ponti erariali e comunali da Bormio sino a Chiuro, dovranno difendersi nei loro sostegni di cavallettoni, stillati o pile, con altrettanti bricconi ben forti, aventi il vertice verso la corrente, rivestiti di assi nei due lati anteriori dal pelo delle acque magre fino all' altezza della piena e bene caricati di sassi, onde possano resistere all'urto dei legnami in flottazione ed alla corrente. A questi bricconi verranno poi raccomandate le spighe laterali in tutta la lunghezza dei detti sostegni, e così parimenti il ponte regio sull'Adda al Desco ed i comunali detti di Stazzona, di San Giacomo, della Streppona, di Ganda e di Mantello.

Tutti gli altri ponti, sì regi che comunali, inferiormente al ponte detto della Streppona sino al ponte di Bocca d'Adda compreso, dovranno difendersi negli stillati con triangoli mobili e ben forti attorno alle colonne di guardia, ai quali verranno poi raccomandate le spighe, come avanti si disse.

Le spalle poi di tutti i ponti si difenderanno dall'urto dei legnami colle solite spighe assicurate ad un briccone avanzato.

§ 23. Presso tutti i ponti che non hanno case vicine per ricovero de' borrellai, dovrà costruirsi un casotto d'assi per ricoverare almeno otto borrellai, ed in ognuno di essi casotti od in una delle case vicine ai ponti vi dovrà essere un piccolo magazzino con scuri, corde e catene, rampali, torce a vento o lanterne, onde i ponti siano sempre custoditi anche di nottetempo, e vi sia sempre il personale e materiali occorrenti per impedire gli accatastamenti del legname, ed aumentare o rimettere i ripari.

§ 24. Presso i ponti d'Albosaggia, di Fusine, della Selvetta, di Buglio, della Levata, di Mantello e di Bocca d'Adda, vi sarà costantemente un barchetto, onde poter più prontamente accorrere ad impedire gli ammassamenti del legname.

§ 25. È severamente proibito ai borrellai di piantare i rampali nei legnami dei ponti, nè d'intaccarli menomamente per qualsiasi titolo, sotto pena dell'inflizione della multa di lire 12 per cadauna contravvenzione a titolo d'indennizzo di danni; epperò in cadaun stillato vi sarà la necessaria corda, onde i borrellai possano facilmente ascendere e discendere. Tostochè comincerà il passaggio del legname verranno collocate a posto le dette corde, sotto pena della multa come avanti.

§ 26. Eseguito quant'è prescritto nei suddetti paragrafi 20, 21, 22 e 23, il conduttore ne porge annuncio all'I. R. Delegazione, la quale nomina allora l'ingegnere direttore della flottazione.

§ 27. L'ingegnere direttore percorre indilatamente tutta la linea dei fiumi in cui deve aver luogo la flottazione, riconosce se tutte le opere furono eseguite, e presenta indilatamente la sua relazione all'I. R. Delegazione Provinciale.

§ 28. Risultando che tutte le opere di cui ai paragrafi 20, 21, 22 e 23 furono eseguite, l'I. R. Delegazione emette il definitivo permesso di flottazione.

§ 29. Dietro questo l'ingegnere direttore fa attivare le guardie ai ponti ed alle importanti corrosioni, e si rende indilatamente ove si trovano le cataste de'legnami da flottarsi, e permette l'immissione in acqua di quel numero di tondoni e poncette che possono occorrere per completare lungo tutto il fiume ed anche nel lago le spighe occorrenti.

§ 30. Di mano in mano che sono gettati nelle acque i tondoni e le poncette suddette, vengono dall'occorrente numero di borrellai, da fissarsi dall'ingegnere direttore, spinte alla loro destinazione senza permettere alcuna remora.

§ 31. Sino a che i tondoni e le poncette suddette non sono giunte alla loro destinazione, e sino a che non si sono con tali legnami completati i ripari, l'Ingegnere direttore non permetterà il getto in acqua di altri.

§ 32. Ove la Ditta conducente od i suoi commessi e dipendenti gettino in acqua maggior quantità di legnami di quelli che vengono di giorno in giorno acconsentiti dall'ingegnere direttore, si riterrà decaduta dalla concessione di flottazione; i legnami in più gettati in acqua saranno confiscati, e la Ditta sarà inoltre soggetta alla multa portata dal Decreto 24 novembre 1810, oltre quelle altre pene che in caso di violente opposizione agli ordini dell'Ingegnere direttore fossero portate dal Codice Criminale.

§ 33. Gli II. RR. Commissarj e la Forza pubblica presteranno tutta l'assistenza di cui potessero abbisognare gli ingegneri direttori, i quali informeranno l'I. R. Delegazione per istaffetta a carico della Ditta conducente, di ogni opposizione ai loro ordini per parte della Ditta stessa o de'suoi dipendenti.

§ 34. Quando l'Ingegnere direttore sarà accertato che tutti i ripari furono completati, allora permetterà l'inacquamento ogni giorno di 1200 borre, 300 spazza di legna da fuoco e 400 altri pezzi tra tondoni, poncette e mezzanelloni, e nulla più, fino al numero totale di legnami per cui fu concessa la condotta.

In caso di eccesso sia in un giorno che nel totale, ha luogo il disposto nei paragrafi 32 e 33.

§ 35. Per massima ogni condotta non potrà eccedere ottomila pezzi di legnami d'opera, oppure quattromila spazza di legna da fuoco.

§ 36. Eccedendo la condotta, tale quantità si potrà dall'ingegnere direttore, dopo immessa in acqua la quantità stessa, sospendere per alcuni giorni il getto in acqua di altri legnami, fino a che i primi siano allontanati e distribuiti in modo da prevenire ogni pericoloso ammasso.

§ 37. Dovendosi ascrivere all'attuale lentissimo sistema di flottazione ed ai grandi ripetuti ammassi di legnami che si consentivano in passato nei fiumi, i gravissimi danni arrecati alle proprietà pubbliche e private, devesi d'ora in avanti provvedere in modo che siano onninamente tolti tali accatastamenti di legnami nei fiumi, e perciò tutti i legnami mano mano che sono gittati in acqua devono essere spinti sino al lago.

§ 38. A tale intento ogni giorno dovrà partire dal luogo in cui si gettano in acqua i legnami una compagnia di borrellai sufficiente per tener mosse le borre ed altri legnami in acqua a giudizio dell'ingegnere direttore, e dopo il quarto giorno si dovrà trovare distribuito lungo l'Adda sino al lago un numero di uomini nella proporzione di 10 ogni 1000 borre, di 5 ogni centinajo di spazza di legna di cui si compone la flottazione totale, non compresi in questo numero i borrellai destinati alla guardia dei ponti o di importanti corrosioni.

§ 39. Ove occorresse anche un maggior numero di borrellai, il conduttore dovrà prestarsi all'aumento che sarà ordinato dall'ingegnere direttore o dagl'ingegneri di riparto, ed in caso di indugio si provvederà *ex officio* senz'altra diffidazione, a tutto carico del conduttore.

§ 40. Nel determinare tale numero di borrellai, l'ingegnere direttore e gl'ingegneri di riparto avranno presente che durante il giorno non deve aver luogo alcun accatastamento o arresto di legnami, ma dopo mossi devono percorrere lungo il giorno tutto il maggior tratto di fiume possibile.

§ 41. Il direttore della flottazione determinerà i luoghi in cui devono essere stanziate le compagnie de' borrellai e la tratta di fiume in cui ciascuna deve operare, presi gli opportuni concerti cogli ingegneri di riparto, i quali all'atto della visita si occuperanno anche di concertare tale provvedimento.

§ 42. Ogni compagnia avrà almeno quattro dei più abili borrellai capaci di costruire ripari, e sarà provveduta di corde, chioderia, scuri e fanali.

§ 43. È vietato al conducente di dare altra destinazione ai borrellai senza il consenso in iscritto dell'ingegnere direttore, come anche di diminuire il numero de' borrellai di ciascuna compagnia per impiegarne parte a raccogliere il legname al lago.

§ 44. In caso di diminuzione della forza succennata in qualunque punto senza l'assenso scritto dell'ingegnere direttore o degli ingegneri di riparto, si supplirà *ex officio*, a tutto carico del conducente, e questi verrà inoltre sottoposto ad una multa dalle lire 500 alle lire 3000 da giudicarsi ed applicarsi come al Decreto Italico 24 novembre 1810.

§ 45. Se per causa di piene i legnami in flottazione venissero spinti sui fondi pubblici o privati, ne sarà tosto riferito dagl' II. RR. Commissarj e dalle Deputazioni Comunali all'I. R. Delegazione, la quale invierà in luogo l'ingegnere di riparto per rilevare l'entità dei danni in concorso di un rappresentante il conduttore e dei danneggiati, e stabilirà il modo più innocuo per ricondurre il legname entro il fiume, e far eseguire i ripari occorrenti a prevenire ulteriori dispersioni.

§ 46. Il conduttore dovrà attenersi alle prescrizioni dell'ingegnere di riparto in quanto al modo di tradurre i legnami nuovamente in acqua, sotto comminatoria della multa e confisca prescritta dal surripetuto Decreto Italico 24 novembre 1810.

§ 47. Ultimato l'inacquamento dei legnami, l'ingegnere direttore dispone perchè una conveniente forza di borrellai spinga avanti colla massima sollecitudine tutti i legnami, e discendendo egli lungo il fiume, autorizza di mano in mano che è passata la condotta, la distruzione dei cavalli, bricconi e spighe poste a provvisoria difesa delle sponde e degli edificj, vegliando perchè non siano gettati nell'alveo del fiume i sassi con cui furono caricati i bricconi.

§ 48. Verifica di mano in mano e descrive i danni che risultano dati dalla flottazione, e coopera col conduttore o suoi rappresentanti all'amichevole liquidazione dei danni.

§ 49. L'ingegnere direttore dovrà tenere un giornale in cui registrerà esattamente il numero dei legnami gettati in acqua e tutte le operazioni fatte in ogni giorno, e giunto colla *coda* della flottazione al confine della provincia, lo rassegnerà colla sua relazione all'I. R.

Delegazione, presentando pure la sua specifica, che previa liquidazione sarà pagata dalla Cassa Provinciale coi fondi depositati dal conduttore.

§ 50. Si riserva l'I. R. Delegazione di far verificare a carico del conduttore la precisa quantità di legnami che saranno stati flottati dopo che saranno raccolti sulla riva del lago, ed in caso di eccesso il di più sarà confiscato e sarà applicata la multa prescritta nel più volte citato Decreto 24 novembre 1810.

§ 51. Le Deputazioni Comunali riferiscono indilatamente agli II. RR. Commissarj rispettivi tutte le contravvenzioni che avvenissero alle presenti prescrizioni, non che tutte le emergenze d'importanza, e particolarmente se si schiantassero i ripari eseguiti o si manifestasse in corso della flottazione il bisogno di maggiori difese.

§ 52. Sono tenuti gli II. RR. Commissarj di portar tosto a cognizione dell'I. R. Delegazione tutte le relazioni delle Deputazioni Comunali; ed ove occorresse assolutamente la missione in luogo dell'ingegnere di riparto, ne informano per apposito espresso l'I. R. Delegazione a carico del conduttore.

§ 53. In ogni capoluogo di distretto per cui passa la condotta di legnami, sono tenuti i conducenti di avere un loro idoneo rappresentante da notificarsi all'I. R. Commissario ed all'I. R. Delegazione prima d'intraprendere la flottazione.

A questi dovranno rivolgersi tosto gl'II. RR. Commissarj per far rimettere i ripari che venissero distrutti, per accelerare il corso della flottazione che venisse negligentata e per ogni urgente provvedimento, ed in caso di rifiuto o di ritardo sono autorizzati gl'II. RR. Commissarj a supplirvi *ex officio* a tutto carico del conducente.

Le spese in tal modo occorrenti sono pagate dalla Cassa Provinciale coi fondi depositati dal conducente medesimo.

§ 54. Occorrendo per qualunque siasi causa di sospendere il corso di una condotta ed accatastare i legnami in vicinanza ai fiumi, dovranno i legnami essere collocati nelle località che saranno designate dagli ingegneri di riparto.

§ 55. Tali località dovranno essere di fondo sicuro, superiori per elevazione ad ogni straordinaria piena almeno di un metro e fuori d'ogni possibilità che le cataste possano essere investite da una deviazione superiore del fiume o di torrenti laterali.

§ 56. Ovunque possa esservi un remotissimo dubbio, dovranno le cataste inoltre difendersi con linee di cavallettoni robusti e ben caricati.

§ 57. Le presenti disposizioni saranno osservate dagli ingegneri anche per gli accatastamenti che venissero chiesti prima delle flottazioni, e saranno prescritte dai sottoispettori ai boschi nei progetti di vendita.

§ 58. Ultimata la flottazione, e sopra domanda del concessionario, si pubblicano gli avvisi per l'insinuazione delle pretese dei danneggiati.

§ 59. Scorso il termine all'insinuazione, vengono i reclami passati all'Ufficio Provinciale delle Pubbliche Costruzioni, il quale ne dà comunicazione al conduttore, e questi entro 14 giorni presenta le sue deduzioni od i recessi dei reclamanti che avesse potuto tacitare amichevolmente.

§ 60. Pei reclami che in seguito rimarranno sussistenti, si farà luogo alla ventilazione e liquidazione contestuale ne' modi prescritti dal Decreto italico più volte citato, 24 novembre 1810.

§ 61. In luogo di indennizzazione si conviene che pei ponti sì regj che comunali, i quali per effetto di una flottazione venissero distrutti in tutto od in parte, sia obbligo assoluto della Ditta conducente di ripristinarli a tutto suo carico, e di assicurare frattanto il passaggio con ponti provvisorj o con porti come sarà prescritto.

§ 62. Per le verificazioni in luogo che occorressero, si riserva l'I. R. Delegazione di dare gli occorrenti ordini all'Ufficio Provinciale delle Pubbliche Costruzioni, prescrivendo per massima che in una sola visita si debbano dagli ingegneri di riparto eseguire tutte le verificazioni pel proprio riparto, da registrarsi in un protocollo da firmarsi dai reclamanti e dal rappresentante la Ditta, e da rassegnarsi alla I. R. Delegazione colla specifica dell'ingegnere di riparto.

§ 63. Questa verrà pagata dalla Cassa Provinciale coi fondi depositati, come sopra, dal conducente, salvo ad esso il rimborso contro i reclamanti per danni insussistenti, se, e come sarà di ragione.

§ 64. Ogni permesso di flottazione che verrà accordato nella provincia di Sondrio, s'intende avvincolato alla esatta integrale osservanza di tutte le norme ed obblighi nascenti dalle presenti prescrizioni, che vengono accettate dai conducenti come patti espressamente acconsentiti dai conducenti medesimi, rinunciando dessi ad ogni eccezione in genere, e specialmente sulla liquidazione che verrà approvata dall'I. R. Delegazione per tutte le competenze degli ingegneri, per le opere fatte eseguire *ex officio*, e per il relativo pagamento coi fondi da essi depositati, conferendo col presente tutte le più ampie facoltà anche in via convenzionale all'I. R. Delegazione medesima.

§ 65. A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal permesso di condotta di legnami e dal fatto della condotta medesima, e per l'indennizzazione di tutti i danni e le spese, i conducenti, oltre la speciale cauzione prescritta al § 14 ed il deposito suddetto, obbligano espressamente tutto il legname che sarà

posto in flottazione, autorizzando l'I. R. Delegazione, all'evenienza di deficienza presumibile della cauzione e del deposito, a ritenere sotto sequestro il legname stesso, e ad ottenere il sequestro nella Provincia e fuori, anche in via giudiziale, all'appoggio della presente, che si vuole come convenzione esecutiva, stipulata avanti all'Autorità politica.

§ 66. Si riserva l'I. R. Delegazione in casi assolutamente speciali, di accordare sopra particolare domanda quelle facilitazioni che potessero acconsentirsi senza pericolo delle proprietà pubbliche e private, come anco di stabilire quelle ulteriori restrizioni che si manifestassero necessarie, sia sopra casi speciali che in massima su tutte le condotte che potessero in seguito aver luogo.

Sondrio, li 26 *ottobre* 1844.

INDICE DELLE MATERIE

DELLA

PARTE PRIMA.

INDICE DELLE MATERIE

DELLA

PARTE SECONDA

CAP. III. IRRIGAZIONI ED USO D'ACQUA PER OPIFICJ.

CAP. IV. RISAJE, PRATI MARCITORJ ED IRRIGATORJ.

CAP. V. BONIFICAZIONE DEI TERRENI PALUDOSI E VALLIVI.

CAP. IX. FLOTTAZIONE DI LEGNAMI NE' FIUMI E TORRENTI.

EDIZIONI DEL LIBRAJO

ANGELO MONTI, Edit. in Milano.

Cadolini. Architettura pratica dei mulini, vol. 1 Austr. L.	38	50
Biot. L'architetto delle strade ferrate, vol. 1 . . . . . »	12	—
Bourdon. Elementi di aritmetica, 3.ª ediz. . . . . . »	6	90
Bruschetti. Navigazione ed irrigazione, v. 2, con tavole »	48	—
Cadolini. Prontuario, pubblicato dal 1.° al 27.° fascicolo. »	35	50
Navier. Rapporto e memoria sui ponti pensili, con tavole . »	22	50
Bruschetti. Nuova teoria del moto delle acque . . »	2	50
Palladio. Opera completa, in vol. 5 in foglio con tavole. »	220	—
Possenti. Conti correnti . . . . »	3	—
—— Le strade ferrate in Lombardia . . . . »	3	—
—— Guenan, Sulle vacche da latte, con tavole . . . . »	4	—
—— Sull'emissario del lago di Como . . . . »	3	—
Sabini Trattato delle stime de' fondi . . . . . . »	4	—
—— Stime de' boschi . . . . »	3	—
Villa. Le macchine a vapore, con tavole . . . . . . »	7	35
Tremery. Manuale di contabilità, vol. 1.	13	—
Taccani Sulla forma della platea e del proscenio . . »	1	50
Pegoretti. Manuale per gli stradali e dei lavori di fortificazione . . . . »	36	—
—— Stima di beni stabili . . . . »	5	50
Cantalupi. Manuale di leggi, ecc. Seconda edizione . »	14	—
—— Consegne e riconsegne e bilanci . . . . »	7	—
—— Prospetto delle strade di Lombardia, con due carte . »	12	—
—— Trattato di livellazione, con tav. . . . . »	6	—
Cadolini. Pesi e misure col sistema metrico . . . »	3	50
—— Stime delle macchine a vapore . . . . »	6	—
—— Formole e tavole trigonometriche vol. 1 . . . . . »	14	—
L'oracolo della Sibilla Cusiana, 7.ª edizione. . . . . »	2	—
Robecchi. Raccolta dei principali edifizj idraulici eseguiti dall' I. R. strada ferrata da Milano a Treviglio, con 34 tav. »	76	—
Cadolini. Trattato sulle Volte rette, vol. unico con sei tav. »	15	—

Tip. Salvi e Comp., Contrada Larga N. 4773.